



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea in Storia e gestione del
patrimonio archivistico e bibliografico

Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

**“Il rapimento di Pasquina:
un processo inquisitorio del
Consiglio dei dieci all’inizio
del Seicento”**

Relatore

Ch. Prof. Claudio Povolo

Correlatore

Ch. Prof. Mario Infelise

Laureando

Arianna Santin

Matricola 838184

Anno Accademico

2015 / 2016

Prefazione

Il presente lavoro si prefigge l'obiettivo di esaminare il rapimento a fine di matrimonio, che, soprattutto tra il XVI ed il XVII secolo, risultava essere una pratica sociale piuttosto diffusa nei territori della Serenissima.

Considerato un reato lesivo dell'onore alla pari dello stupro, dell'omicidio e di qualsiasi altro crimine che comportasse l'uso della violenza, il rapimento iniziò ad essere normato dalla legislazione del governo veneto solamente a partire dall'età moderna.

Come testimonianza esemplificativa della categoria del rapimento a fine di matrimonio – definibile anche *rapimento-rapina* – è stato dettagliatamente esaminato, all'interno dell'elaborato, il caso del rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia. Tale rapimento, avvenuto nel 1605, destò molto clamore, al punto da suscitare l'intervento della magistratura veneziana del Consiglio dei dieci. La vicenda è stata studiata, in particolar modo, attraverso il fascicolo processuale intitolato *Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto padovano et altri*. Appartenente alla serie dei *processi delegati ai rettori* del Consiglio dei dieci, il processo narra, per l'appunto, il rapimento di Pasquina, una giovanissima ereditiera del piccolo borgo di Battaglia Terme, sui colli euganei, da parte di Benetto Danfo e dei suoi complici. Ciò che spinse il Danfo – e non solo – a divenire il principale artefice di tale reato fu l'ingente dote lasciata a Pasquina dal defunto padre Domenico.

Infatti, “i rapimenti-rapina sortivano l'effetto voluto per il legame tra onore femminile e dote. A rapimento avvenuto, il matrimonio avrebbe avuto seguito con molta probabilità; e in qualità di donna sposata, la donna avrebbe potuto avanzare i propri diritti alla dote”¹.

Altro fattore assai rilevante che emerge dalla lettura non solo delle carte processuali, ma anche di una supplica rivolta al Collegio nel 1603 contro la famiglia Pasquini², è il nesso esistente tra il crimine del *ratto* e la sottrazione di fanciulle appartenenti a

¹ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura*, in C. Povolo e G. Chiodi (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II, Sommacampagna, Cierre, 2004, p. 380.

² ASVe, *Collegio, Suppliche, Suppliche di fuori*, b. 356, supplica del 7 maggio 1603.

famiglie in ascesa sociale. La presenza del nobile vicentino Vincenzo Thiene fra gli imputati, altresì, “fa pensare ad una volontà di riaffermazione del potere da parte di chi tradizionalmente lo deteneva”³.

L’analisi della sentenza con cui il processo fu portato ad espedizione, inoltre, permette di comprendere le procedure attraverso le quali gli organi politico-giudiziari della Serenissima tentassero di arginare il proliferare di tali tipologie di reati. A tal proposito, appare fondamentale evidenziare come il processo esaminato fosse stato delegato alla Corte pretoria di Padova col rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, aspetto che sottolinea la gravità attribuitagli.

Per meglio comprendere lo svolgimento del processo, le vicende fondanti ed i personaggi coinvolti, si è rivelato opportuno, innanzitutto, compiere un’approfondita indagine archivistica presso gli archivi di Stato di Venezia e di Padova e la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. Le fonti ritrovate sono state trascritte integralmente e successivamente incluse in un’apposita appendice documentaria, che è possibile visionare nella parte finale del presente lavoro.

Oltre a ciò, nella sezione iniziale della tesi sono state approfondite alcune tematiche ritenute di fondamentale importanza, poiché fanno da sfondo all’evento processuale preso in considerazione.

In primo luogo, si è deciso di analizzare l’amministrazione della giustizia penale nella Terraferma veneta, a partire da alcuni cenni sui sistemi di regolamentazione dei conflitti precedenti alla dominazione veneziana attraverso i sistemi di faida e vendetta, per poi descrivere la struttura e le trasformazioni della gestione politico-giudiziaria nel Dominio da Terraferma veneto tra il XVI ed il XVII secolo. In secondo luogo, sono stati approfonditamente studiati le istituzioni e gli archivi della città di Padova a partire dalla fine del XV secolo. In seguito, trattandosi di un processo delegato alla Corte pretoria di Padova col rito inquisitorio del Supremo consesso veneziano, si è reso opportuno riassumerne le fasi principali, per fornire al lettore un’ulteriore chiave di comprensione preliminare del caso preso in esame.

³ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 382.

Poi ancora, è stato approfondito il tema del rapimento a fine di matrimonio, con specifico riferimento alle modalità da esso assunte all'interno della Repubblica di Venezia e alla legislazione venutasi progressivamente a formare dalla sua comparsa, con una menzione delle problematiche ad esso correlate, come la lesione dell'onore femminile e le conseguenti implicazioni di natura patrimoniale.

Infine, è stata sommariamente illustrata la complessa storia della serie dei processi delegati ai rettori del Consiglio dei dieci, al cui interno è stato rinvenuto il processo per il rapimento di Pasquina dalla Battaglia da parte di Benetto Danfo ed i suoi complici.

Tale processo – rimasto inedito sino alla presentazione del presente elaborato – fornisce, da un lato, un esempio di uno tra i più frequenti reati di violenza dilaganti nelle diverse realtà dei domini veneziani, vale a dire il rapimento a fine di matrimonio, attraverso il quale impossessarsi dell'ingente dote di qualche ricca ereditiera dell'epoca; dall'altro, testimonia direttamente le modalità con cui la Repubblica marciana amministrò la giustizia penale nel proprio Dominio da Terraferma, specialmente in seguito all'utilizzo dello strumento della delegazione del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci.

Sommario

CAPITOLO I - L'amministrazione della giustizia penale nel Dominio di Terraferma veneto tra il XVI ed il XVII secolo	7
1. Cenni sulla regolamentazione della giustizia prima della dominazione veneziana: i sistemi di faida e vendetta e la giustizia di comunità.....	7
2. La struttura dell'amministrazione politico-giudiziaria del Dominio di Terraferma veneto	12
3. La svolta di fine Cinquecento: dalla giustizia di comunità alle nuove forme processuali delegate del Consiglio dei dieci	17
4. La nuova giustizia punitiva del Seicento	23
5. Istituzioni ed archivi giudiziari della città di Padova dal XV secolo alla fine della Repubblica.....	28
<i>Padova: premessa di carattere storico-giuridico</i>	28
<i>Gli istituti giudiziari</i>	31
<i>Gli archivi giudiziari</i>	40
CAPITOLO II - Cenni sul rito inquisitorio del Consiglio dei dieci	46
CAPITOLO III - Il rapimento a fine di matrimonio	50
CAPITOLO IV - Storia della serie dei processi delegati ai rettori	71
Conclusioni	80
APPENDICE DOCUMENTARIA - Il processo per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia	82
Introduzione al processo	82
Criteri di edizione.....	102
<i>Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto Danfo padovano et altri</i>	105
<i>Dramatis personae</i>	262
Indice cronologico dei costituti presenti nel fascicolo processuale	271
Indice cronologico dei principali fatti relativi alla vicenda del rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia.....	276
Glossario	281
Fonti archivistiche correlate al processo	287
Fonti archivistiche	323
Bibliografia	324

Abbreviazioni

ASVe = Archivio di Stato di Venezia

ASPd = Archivio di Stato di Padova

b. = busta

reg. = registro

rub. = rubrica

fasc./fasc. = fascicolo/i

f. = filza

c./cc. = carta/e

r = recto

v = verso

ms./mss. = manoscritto/i

CAPITOLO I

L'amministrazione della giustizia penale nel Dominio di Terraferma veneto tra il XVI ed il XVII secolo

1. Cenni sulla regolamentazione della giustizia prima della dominazione veneziana: i sistemi di faida e vendetta e la giustizia di comunità

All'interno dell'articolo del 1980 intitolato *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*⁴, gli studiosi Bruce Lenman e Geoffrey Parker descrissero come, a partire dal Basso Medioevo, fossero emerse due diverse consuetudini giuridiche: la prima, definibile *community law*, si caratterizzava per la sua tendenza alla mediazione ed esaltava soprattutto una giustizia di tipo risarcitorio; la seconda, detta *state law*, enfatizzava una giustizia di tipo punitivo. Da queste prime informazioni è già possibile intuire come la giustizia di comunità fosse incentrata “sugli accordi di pace, sulla faida e su una dimensione risarcitoria della giustizia, ma anche incline a ricorrere a pene severe nei confronti degli estranei e dei ceti più poveri. Un sistema giudiziario caratterizzato, comunque, da una generale riluttanza ad adire i tribunali e molto più volto a punire i criminali che non i crimini”⁵. Sempre secondo i due studiosi, la nascita di un ordinamento giudiziario e giuridico di tipo statale andò di pari passo con l'affermazione e l'impiego del *diritto comune* nei tribunali dell'Europa continentale. Ad enfatizzare il lato punitivo della gestione della giustizia contribuirono poi l'affermazione di un nuovo sistema di prove *dotte* o *legali* e la nascita dell'*inquisitio* all'interno delle corti secolari ed ecclesiastiche.

Se in un primo momento queste due tradizioni giuridiche riuscirono a convivere reciprocamente, alla fine, soprattutto in seguito all'emergere di diversi fenomeni

⁴ B. Lenman e G. Parker, *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in V.A.C. Gatrell, B. Lenman e G. Parker (a cura di), *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500*, London 1980.

⁵ C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in C. Povolo (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 19.

sociali e politici, la *state law* prevaricò sulla giustizia di comunità, fino alla sua definitiva imposizione nel corso del XIX secolo.

Il saggio di Lenman e Parker è importante per aver sottolineato come la storia della giustizia penale si fosse districata nel corso del tempo all'insegna dei differenti ordinamenti politico-territoriali, all'interno dei quali le credenze principali e la stessa rappresentazione di *pace* ed *ordine sociale* avevano contribuito a far sorgere una nuova elaborazione della *criminalità*.

Un ulteriore passo in avanti nell'elaborazione storiografica del valore della giustizia penale focalizzata su un ordine gerarchico del potere e sul profilo di specialisti rigorosamente connessi al compito da essi svolto e facenti parte di una macchina burocratica centralizzata si ebbe attraverso l'indagine condotta da Mirjan Damaška. Nel suo libro intitolato *The faces of justice and State authority*⁶, del 1986, Damaška fu in grado di identificare i primi cambiamenti nell'ambito dell'amministrazione della giustizia durante la fase di accorpamento e di fiscalizzazione della Chiesa cristiana dall'XI secolo. L'indagine compiuta dallo studioso fu essenziale non solo per l'identificazione dei profili più rilevanti della nuova struttura della giustizia penale, ma anche perché “non tralasciava di cogliere la complessità dei nessi esistenti tra i suoi aspetti formali e ideologici e quelli più estesi del suo radicamento politico-territoriale”⁷. Una tipologia giuridica intesa come un *teatro del potere*, profondamente dissimile dalla giustizia che si palesava come uno scontro all'interno di un'*arena*.

Un altro importante studioso che concorse a sviluppare ulteriormente il tema della storia dell'amministrazione della giustizia penale fu Mario Sbriccoli, che, in occasione dell'incontro di studio tenutosi a Trento nel 1999 ed intitolato *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia*, riprese le tesi già avanzate da Lenman e Parker e si focalizzò sui legami fra gli elementi sociali e giuridici che concorrono all'identificazione della storia della giustizia penale. In particolare, egli evidenziò nuovamente l'esistenza di due sfere della giustizia, che, a differenza di Lenman e Parker, nominò rispettivamente *giustizia egemonica* e *giustizia negoziata*. “Anche nella sintesi condotta da Mario Sbriccoli si poteva dunque rintracciare una sorta di ambigua continuità nell'ambito di

⁶ M.R. Damaška, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna, Il Mulino, 1991.

⁷ C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico* cit., p. 23.

una *giustizia punitiva* che, a partire dal Basso Medioevo, sembra poi dispiegarsi con maggior forza nel corso dell'età moderna. Una dimensione di giustizia che, pur convivendo sino in fondo con pratiche di mediazione e di tipo risarcitorio, si sarebbe infine imposta sulla *giustizia negoziata*⁸.

Al tema della giustizia di comunità sono collegati i concetti di *faida* e *vendetta*. In particolare, la *faida* si identifica come un sistema giuridico volto alla regolamentazione dei conflitti tra differenti fazioni in lotta per il predominio sulle risorse economiche e politiche nel territorio in cui si erano stabiliti. Esso si caratterizzava per l'utilizzo della ritorsione e dell'omicidio e prevedeva il ristabilimento della pace soprattutto attraverso la cessione di una donna, un risarcimento in denaro o altre forme di pacificazione. Inoltre, la *faida* risulta essere connessa inscindibilmente con la *vendetta* e l'*onore* e fa sempre riferimento agli ordinamenti sociali, politici ed economici in cui si è affermata. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, i legami tra la *faida* e le reti socio-parentali si possono analizzare di pari passo con l'organizzazione politico-giuridica medievale e della prima età moderna, all'interno della quale si situava lo scontro. “Aspetti mitici, consuetudinari e giuridico-formali interagivano dunque nella vita politica delle città europee, monopolizzata ben presto da gruppi e parentele in costante conflitto nella gestione del potere”⁹.

Gli storici del diritto e del Medioevo hanno affermato come sia stata essenziale, in relazione a questo tema, la comparsa, a partire dalla seconda metà del XII secolo, di una giustizia penale e del diritto comune esercitato da un nutrito ordine di giuristi in seguito all'impiego del procedimento romano-canonico. La Chiesa e le autorità secolari, tuttavia, vollero istituire delle procedure, che avrebbero permesso l'ingerimento nell'autonoma strutturazione dei conflitti sociali. È a partire da qui che cominciò a sorgere il cosiddetto *processum per inquisitionem*¹⁰, un metodo d'indagine

⁸ *Ivi*, p. 26.

⁹ C. Povolo, *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico*, p. 12, reperito il 7 settembre 2016 su <<https://www.academia.edu>>.

¹⁰ “Il *processum per inquisitionem* esprimeva l'emergere di una realtà di potere (cittadina o statale che fosse) volta, soprattutto a partire dal XIII secolo, ad attuare i propri orientamenti politici tramite un'indagine ufficiale che poteva, a seconda dei casi, ridurre più o meno sia le aspettative della vittima che lo spazio riservato al conflitto tra le due parti (parte offesa ed imputato)”. Il processo inquisitorio, tuttavia, non potrebbe essere capito appieno se non lo si mette in relazione con il *processus per accusationem*. Esso, infatti, era composto da pratiche estremamente complesse e da “molteplici fasi regolate da meccanismi giudiziari non sempre uniformi da zona a zona, ma che comunque avevano, a diversità della procedura inquisitoria, l'obiettivo essenziale di agevolare il contraddittorio giudiziario

di esclusiva competenza del giudice. Secondo il parere di molti studiosi, tale procedimento rappresentò una grande novità, grazie alla quale poter controllare, soprattutto nelle epoche successive, la gestione dei conflitti sociali nei sistemi consuetudinari.

A tal proposito, è opportuno parlare dell'affermazione della *giustizia egemonica*, che indebolì "il ruolo della mediazione sociale nella soluzione dei conflitti nascenti da reato, perché impone l'idea che non c'è giustizia senza la *punizione* del colpevole"¹¹. Dunque, nel corso del Basso Medioevo, accanto ad un ordinamento giuridico di tipo consuetudinario e comunitario, basato in gran parte sul sistema di faida e su una giustizia di tipo risarcitorio, apparve un modello punitivo che ruotava attorno al potere esercitato dai tribunali e dal personale specializzato che si occupava della gestione della giustizia.

Dalle ricerche condotte sulla funzione giudiziaria esercitata da alcuni tribunali delle città dell'Italia centro-settentrionale, è apparso come, nel contesto dei processi sia di tipo inquisitorio che accusatorio, i procedimenti si caratterizzassero non solo per il ruolo fondamentale giocato dalle parti in conflitto, ma anche per le pratiche consistenti in accordi di mediazione e di pace. Questa era una pratica di giustizia che rifletteva le strutture politiche locali ed i loro tentativi di interferire sull'operato di coloro che l'amministravano. Tra i sistemi più impiegati per ricreare un ordine di pace e

tra le parti in conflitto. Il processo penale, nella sua accezione di un confronto teoricamente condotto ad armi pari tra le parti (una sorta di arena), significava innanzitutto regolamentazione della faida aristocratica". Inoltre, mentre il *processus per accusationem* ricoprì il suo ruolo fondamentale fino al momento in cui persistette la faida aristocratica, il *processus per inquisitionem* perse i suoi legami con una giustizia di tipo aristocratico, dal momento in cui iniziò ad essere impiegato da una sfera di potere maggiore e di tipo statale. C. Povolo (a cura di) e con la collaborazione di C. Andreato, V. Cesco e M. Marcarelli, *Il processo a Paolo Orgiano: 1605-1607*, "Fonti per la storia della Terraferma veneta", XIX, Roma, Viella, 2003, pp. XLVII-XLVIII. Per una più dettagliata disamina di questo articolato argomento si veda C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997.

¹¹ Cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, p. 8. Secondo l'autore, tale forma di giustizia avrebbe velocemente sostituito altre forme alternative di giustizia negoziata, fondata sulla mediazione e sugli atti di pace.

provvedere alla ricomposizione degli scontri si annoverano i *procuratori*¹², le *fideiussioni*¹³ e la pena del bando¹⁴.

Dunque, in sintesi, gli studi sinora portati avanti fanno comprendere come da un lato ci sia stata una coesistenza di riti processuali e pratiche consuetudinarie e, dall'altro, si sia diffusa la pratica di servirsi di procedimenti aventi lo scopo di ricomporre gli equilibri spezzati da un conflitto. Questo rapporto può essere compreso facendo riferimento alle dinamiche rinvenibili all'interno dei riti processuali, soprattutto in relazione alla diffusione della faida, che venne collocata – in modo più o meno forte a seconda delle realtà territoriali dell'epoca – all'intero delle nuove procedure accusatorie o inquisitorie. Tale situazione si sarebbe protratta sino a gran parte dell'età moderna, anche quando si rafforzò una *giustizia egemonica*, attraverso cui avvenne il

¹² “Proclamato che sia il reo alle prigioni, ben spesso occorre ch'egli dimanda le difese per procuratore, le quali regolarmente parlando non si possono ammettere ad alcuno, perciò che i citati et proclamati ad carceres non si possono citare né proclamare quando non fossero degni di pena corporale [...]. Et però [...] se il reo per il delitto commesso meritasse solamente pena pecuniaria non si deve citare né proclamare, ma semplicemente citare a difesa, eccetto se si fosse in dubbio in quanto alla pena, che dovesse essere corporale o pecuniaria, ovvero per difetto di prove, in caso che non si potesse far di manco di haver il costituito del reo etiam che la pena fusse pecuniaria, o pure che si conoscesse il reo esser così miserabile che non potess sodisfare in bonis la condanna, et anco quando che non meritasse altra pena che il bando di poco tempo per casi puri et ferite senza mala qualità o di privazione di qualche officio [...]”. È in questo modo che viene descritta la difesa per procuratore all'interno della *Prattica Criminale* di Lorenzo Priori, contenuta in G. Chiodi e C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., I, p. 38.

¹³ “La fideiussione era un istituto tipico del diritto romano ed era conosciuta come *fideiussio*. Era un modello di garanzia personale sintetizzabile in una promessa assunta col modello della *verborum obligatio* che rendeva l'obbligazione solidale a prescindere tra il debitore ed il garante. Sostituirà col tempo la *fidepromissio* e la *sponsio*, che a loro volta avevano preso il posto dei *vades* e *praedes*”. Reperito il 9 settembre 2016 su <<http://www.wikipedia.it>>, voce *fideiussione*.

¹⁴ Il bando assegnato nella Repubblica poteva essere *ristretto* o *definitivo*. Il primo era quello assegnato dai rettori che disponevano della sola autorità ordinaria del reggimento ed era diviso in bando *a tempo* e bando *perpetuo*. Il bando *a tempo* prevedeva che l'interdizione si estendesse alla città, territorio, 15 miglia al di là dei suoi confini ed ai quattro luoghi (cioè Oriago, Bottenigo, Lizzafusina e Gambarare); quello *perpetuo* includeva anche Venezia e il Dogado, cioè quella fascia territoriale che comprendeva le nove podesterie di Grado, Torcello, Murano, Malamocco, Chioggia, Loreo e Cavarzere. Molto più importante risultava essere il bando *definitivo*, che venivano comminato dalle magistrature o dai rettori disponenti della delega da parte dei maggiori organi giudiziari della Serenissima. Come i precedenti, anche questa tipologia di bando poteva essere *perpetua*, *a tempo* o *ad inquirendum*. Qualora si fosse trattato di bando definitivo *a tempo*, avrebbe incluso l'intero territorio della Repubblica e della Dominante; se fosse stata prevista l'assegnazione del bando definitivo *perpetuo*, se non ci fosse alcuna delegazione con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, il bando si estendeva solo al territorio della Repubblica di Venezia. Infine, se il bando definitivo *ad inquirendum* veniva utilizzato solo in presenza di casi particolarmente gravi ed in cui, pur non essendosi presentato l'imputato, non ricadevano su di lui accuse tali da suggerire l'impiego del bando ordinario. Dunque, in tal caso, l'imputato veniva bandito da determinati luoghi e se nell'arco dei due anni successivi alla sentenza bannitoria veniva catturato, veniva intentato un regolare processo contro di lui.

passaggio dal mantenimento di un *ordine di pace* ad un vero e proprio *ordine pubblico*¹⁵.

2. La struttura dell'amministrazione politico-giudiziaria del Dominio di Terraferma veneto

Prima dell'occupazione di Venezia, l'amministrazione della giustizia nei domini di Terraferma era disciplinata da leggi e norme riportate all'interno di statuti, formati soprattutto durante il XIII secolo e consolidatisi nel corso del secolo successivo, ponendosi in una posizione preminente rispetto al diritto comune.

Anche dopo la conquista del vastissimo Dominio nel corso del XV secolo ed il rilascio di appositi privilegi, Venezia non volle modificare o unificare questo intricato tessuto politico-giudiziario, estremamente diversificato nelle forme e nella prassi da città a città. Piuttosto che un'integrazione totale con la Dominante, si era scelto di mantenere le autonomie cittadine di Terraferma, lasciando "nei possedimenti conquistati ogni cosa sfumata, non decisa, suscettibile di essere ritoccata ogniqualvolta gli avvenimenti lo avessero richiesto"¹⁶.

I veneziani riuscirono a mantenere il controllo in queste aree attraverso un'articolata organizzazione, che abbracciava gli ambiti dell'amministrazione giudiziaria, politica ed amministrativa. Solitamente la Serenissima inviava, nei maggiori centri della Terraferma, due patrizi eletti dal Maggior Consiglio, definiti *rettori*, che avrebbero ricoperto le cariche di *podestà* e di *capitano*. Mentre al primo era affidato il controllo dell'amministrazione della giustizia penale e civile, la direzione dell'ambito sanitario e delle acque, la soddisfazione del fabbisogno di cereali della città e la regolazione del prezzo di pane e farina, al secondo spettavano la salvaguardia della città, tutte le spese riguardanti le milizie cittadine e l'esazione dei dazi e delle pubbliche imposte. La durata dell'incarico dei due rettori era di 16 mesi, anche se questo limite, nell'ultimo

¹⁵ Per approfondire ulteriormente questi aspetti, rimando nuovamente al saggio di C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico* cit., pp. 15-107. Per i concetti di *faida*, *vendetta* ed i rapporti intercorsi tra questi due sistemi giuridici tipici della giustizia di comunità ed i riti processuali presenti in Europa prima della grande svolta del XVI secolo, si veda il già citato saggio di C. Povolo, *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna* cit.

¹⁶ C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, I, Roma, Jouvence, 1980, p. 156.

periodo di vita della Serenissima, venne spesso superato a causa dell'ingente riduzione del ceto patrizio dirigente veneziano.

Inoltre, mentre nelle realtà cittadine più importanti, come Padova, Brescia, Vicenza e Bergamo, le funzioni politiche da una parte – spettanti al podestà – e militari e finanziarie dall'altra – spettanti al capitano – erano affidate a due patrizi, nei centri minori questi compiti erano assolti da una sola figura, che accorpava in sé sia la carica di capitano, sia quella di podestà¹⁷.

I luoghi più prestigiosi in cui ricoprire tali cariche erano le podesterie di Brescia e di Padova, in cui Venezia mandava degli uomini che avevano già ricoperto ruoli di prim'ordine nell'ambito delle magistrature politiche veneziane e che, soprattutto, avevano una notevole disponibilità economica per poter far fronte alle ingenti spese legate all'espletamento dei loro incarichi nelle città di Terraferma.

I rettori erano affiancati dagli *assessori*¹⁸, che nei centri urbani maggiori erano o tre o quattro, e da due *camerlenghi*¹⁹; ognuno di loro era poi coadiuvato da un *cancelliere*, che si occupava dello svolgimento delle faccende amministrative e della direzione della cancelleria. Le cancellerie del capitano e del podestà assumevano rispettivamente i nomi di *prefettizia* e *pretoria*. La prima aveva il compito di conservare i processi, soprattutto di natura fiscale, di competenza del capitano, che pertanto la presiedeva. I *cancellieri prefettizi* “restano pure li medesimi incaricati d'altre particolari incombenze, cioè di rispondere a ducali e lettere degl'eccellentissimi magistrati, di partecipare all'eccellentissimo Senato lo stato della pubblica Camera, scrivere all'eccellentissimo Savio alla scrittura circa le milizie pagate, in materia di cernide all'eccellentissimo Savio alle ordinanze, per gli scolari bombardieri al Magistrato

¹⁷ G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari padovano, ricavata dall'osservazioni da lui fatte in occasione dell'Assessorie da lui sostenute*, appresso Giuseppe Corona, Padova 1708, p. 227.

¹⁸ “Anello di congiunzione tra la visione pragmatica del potere veneziano – che si concretizzava nell'*arbitrium* – e la tradizione giuridica nutrita di *jus commune*, scelti dai rettori nell'ambito del ceto di giuristi da cui provenivano, estranei al contesto sociale in cui andavano ad operare, edotti nel diritto comune, gli assessori svolgevano il prezioso compito di *suggerire le leggi e delucidarne il senso*”. S. Marin, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in C. Povolo e G. Chiodi (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., II, p. 212.

¹⁹ Il camerlengo era un patrizio della Dominante che apparteneva al seguito del podestà ed a cui venivano affidati compiti di tipo fiscale. Infatti, ad esso spettava la gestione della camera fiscale, che si trovava in tutti i maggiori centri dei Domini della Serenissima. Cfr. C. Povolo, *L'intrigo dell'onore* cit., p. 215.

eccellentissimo all'artiglieria, come pure all'eccellentissimo Senato per quanto riguarda la materia importantissima de' dazi, pubblici debitori et altro attinente alla giurisdizione prefettizia”²⁰.

La cancelleria pretoria, invece, era formata dal podestà e dagli assessori e si occupava di “tenere e far tenere diligente registro delle ducali, lettere degl'eccellentissimi magistrati e di quelle che scrive in pubblico il reggimento, come pure delle informazioni, de' proclami e d'ogni altro atto emanato dalla stessa cancelleria. Sarà finalmente cura particolare del cancelliere il custodire sotto sicura, fedele e diligente riserva i processi, de' quali è tenuto rendere minutissimo conto. Gl'espediti dovranno da lui esser dati infine della carica all'ordinario della città a fine d'essere ben legati in volume, reposti in archivio a perpetua memoria. Gl'inespediti poi con ogni altra carta di denuncia o querella, registrati in diligente inventario, dovranno essere consegnati al cancelliere successore nel fine del reggimento. Ma quelli che fossero espediti con l'autorità del ritto è sua indispensabile incombenza, chiusi in ben assicurata cassetta, il rassegnarli nel suo arrivo in Venezia all'eccellentissimo Consiglio di Dieci”²¹.

Nelle città minori, dove veniva inviato un unico rettore, era presente un solo cancelliere, che pertanto doveva assolvere i compiti della cancelleria prefettizia e di quella pretoria.

La gestione della giustizia penale e civile nei vari centri di Terraferma era quindi di competenza dei rettori veneziani e degli assessori, che nel loro insieme formavano la *Corte pretoria*. Se da una parte quella di tipo *civile* era formata dal podestà, dai rettori e dai magistrati cittadini, quella di tipo *penale* era di quasi totale spettanza dei rettori e della Corte pretoria, i quali operavano insieme e con un medesimo potere deliberativo.

Generalmente, la giustizia penale poteva essere gestita con autorità *ordinaria* o *straordinaria* (o *delegata*)²². Nel primo caso, la Corte pretoria ed il podestà

²⁰ G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma* cit., pp. 34-35. Inoltre il cancelliere prefettizio aveva il compito di gestire i processi di competenza del capitano, facendo parte del suo seguito.

²¹ *Ibidem*.

²² Dal momento in cui, tra Sei e Settecento, l'attività straordinaria iniziò a svilupparsi sempre più capillarmente e la gran parte dell'amministrazione della giustizia nelle varie realtà locali venne trasferita alle cancellerie pretorie, i *pratici* la rinominarono *straordinaria*, in contrapposizione a quella di tipo *ordinario*.

procedevano secondo le norme contenute all'interno degli statuti delle varie realtà locali e la composizione dei processi era affidata ai notai locali diretti dal *giudice del Maleficio*, che era il solo tra gli assessori del podestà ad avere competenze in ambito penale²³. Nel secondo caso, invece, gli assessori ed il podestà si occupavano dei processi – solitamente, di particolare gravità – delegati loro dal Senato, dalla Serenissima Signoria o dal Consiglio dei dieci. La delega da parte di una di queste magistrature comportava che il processo si svolgesse nella cancelleria pretoria del podestà, oppure, qualora il processo fosse già stato avviato nell'ufficio del Maleficio, che fosse subito trasferito in cancelleria pretoria, dove a sua volta veniva portato avanti fino all'espedizione da parte dei rettori e della stessa Corte pretoria. All'interno della cancelleria pretoria, l'istruzione dei processi spettava al *cancelliere pretorio*²⁴ ed ai suoi coadiutori, che venivano aiutati dal giudice del Maleficio, e questo comportava l'esclusione dei notai cittadini dai casi delegati direttamente dalle magistrature della Dominante.

Pur avendo anche delle proprie competenze ordinarie, l'azione della cancelleria pretoria consisteva principalmente nell'istruzione di processi penali delegati, che solitamente erano già stati avviati dall'ufficio del Maleficio della realtà cittadina in cui

²³ Il giudice del Maleficio era uno degli assessori scelti tra i notai ed i giuristi dei centri di terraferma dal podestà, che lo avrebbe condotto con sé nella città in quest'ultimo sarebbe stato chiamato ad operare. Tale personaggio aveva svariate funzioni in ambito penale. Per esempio, in seguito all'accoglimento delle denunce, doveva gestire il procedimento, firmando i vari decreti e controllando il lavoro svolto dal notaio incaricato della formazione del processo stesso. Inoltre, nei casi di maggior rilevanza, era tenuto a partecipare personalmente alle escussioni degli imputati e dei testimoni. Una volta ultimata la trascrizione dei processi, li spostava a palazzo, da dove venivano in seguito espediti. Per maggiori dettagli, si veda G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma* cit., pp. 22-28.

²⁴ Il cancelliere pretorio era un funzionario che apparteneva al seguito del podestà mandato da Venezia. Secondo la testimonianza del Morari, tale figura veniva selezionata previo superamento di un esame, che avrebbe dovuto sostenere presso la magistratura veneziana dell'Avogaria di Comun. Al cancelliere pretorio era affidati soprattutto incarichi notarili di grande importanza. Infatti, ad esso spettavano funzioni di redazione, avvalendosi dell'aiuto di una serie di coadiutori, nei casi processuali gestiti dalla cancelleria pretoria. "Oltre ad un'attività ordinaria, prevista dagli statuti cittadini, il cancelliere svolgeva però un ruolo decisivo nell'istruzione dei processi delegati dalle magistrature centrali ai rettori veneziani. In tali processi venivano infatti esclusi i notai cittadini che svolgevano la loro attività nell'ambito dell'ufficio del Maleficio. Nell'attività giudiziaria delegata il cancelliere pretorio, con la sovrintendenza del giudice del Maleficio, era incaricato di redigere il fascicolo processuale, raccogliendo le testimonianze ed ogni decreto pronunciato dalla Corte pretoria". L'importanza dei compiti svolti dal cancelliere pretorio sono sottolineati soprattutto nei processi che, come quello di Paolo Orgiano e quello di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia, furono gestiti con la delega del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci. Infatti, era proprio tale personaggio ad essere incaricato della lettura del fascicolo processuale all'organo giudicante. C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. 641. Inoltre, si considerino G. Morari, *Prattica de' reggimenti in terraferma* cit. e C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., pp. 162-163 e 196.

era avvenuto il fatto o in uffici di altre città adibiti a tali compiti, in cui la gestione del caso era stata sottratta dagli organi veneziani competenti in materia. Quindi, dalla seconda metà del Cinquecento, i crimini considerati molto gravi, come per esempio i rapimenti, gli omicidi ed i latrocini, venivano inizialmente gestiti all'interno dell'ufficio del Maleficio, per poi essere trasferiti alla cancelleria entro otto giorni, periodo durante il quale il podestà poteva avvertire le magistrature competenti. Tale spostamento veniva trascritto all'interno del fascicolo processuale, che veniva ridato al notaio dell'ufficio del Maleficio, in maniera tale che potesse proseguire con l'interrogatorio dei testimoni o passare ad un processo di tipo accusativo, in attesa delle decisioni di Venezia.

Sempre a partire dal pieno Cinquecento, mentre al Senato spettarono soprattutto i casi di contrabbando o quelli relativi all'ambito economico-finanziario, il Consiglio dei dieci amministrò tutti i delitti che erano investiti di "connotati politici o che comunque avevano intaccato la vita, l'onore e i beni dei sudditi"²⁵. Una volta pervenuti alla Dominante, i casi provenienti dalle varie realtà della Terraferma venivano analizzati dalle magistrature competenti, che infine dovevano stabilire se avocare a sé o delegare il caso. Mentre il processo condotto dal Senato era caratterizzato da una procedura aperta e dalla presenza degli avvocati delle parti, il Consiglio dei dieci delegava il processo con il proprio rito inquisitorio o con la clausola *servatis servandis*. Grazie all'utilizzo di quest'ultima, sviluppatasi tuttavia solo dalla metà del Seicento, le magistrature avevano la facoltà di infliggere pene più severe, anche se, comunque, non venivano intaccate le prassi fino a quel momento esercitate nei domini di Terraferma. In seguito, il processo delegato veniva proseguito da un collaboratore della Corte pretoria affiancato dal giudice del Maleficio e, in base all'utilizzo di una procedura di tipo aperto o meno, potevano entrare in gioco gli avvocati difensori ed essere resi pubblici i testimoni dell'accusa e le dichiarazioni da loro rilasciate. Se invece veniva adottato il rito inquisitorio, non si verificava un raffronto tra l'imputato e la parte lesa e non poteva esserci un avvocato difensore, anche se quest'ultimo avrebbe potuto essere impiegato come supporto all'imputato nella redazione dei capitoli di difesa, che però, a differenza del processo aperto, non erano comunicati alla parte d'accusa. "I

²⁵ C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., p. 163.

giusdicenti insigniti del rito inquisitorio avevano indubbiamente a disposizione un'arma formidabile, che permetteva loro di superare ogni frapposizione burocratica che li costringeva nel procedimento ordinario ad una esasperata lentezza, svincolandoli inoltre dai dettami troppo rigidi previsti dagli statuti cittadini, cui essi dovevano attenersi come fonte legislativa primaria”²⁶. L'utilizzo sempre più ricorrente di questo severo procedimento alimentò una forte ostilità all'interno del patriziato veneziano, che vedeva sempre più come una minaccia l'accrescimento dei poteri del Consiglio dei dieci, soprattutto tra la fine del Cinquecento e l'inizio del secolo successivo. Allo stesso tempo, tuttavia, il dilagare di diversi fenomeni di criminalità nella Terraferma veneta verso la fine del XVI secolo e la conseguente incapacità di reazione da parte del ceto dirigente veneziano attraverso gli ordinari metodi di amministrazione della giustizia portarono ad un'ampia rivalutazione dell'impiego del rito inquisitorio, quale metodo attraverso cui estirpare tali problematiche ed assicurarsi la lealtà dei propri centri sudditi.

3. La svolta di fine Cinquecento: dalla giustizia di comunità alle nuove forme processuali delegate del Consiglio dei dieci

Nel periodo che va dalla fine del Cinquecento ai primi decenni del secolo successivo, in tutta Europa, ma specialmente negli stati territoriali della nostra Penisola, emerse un nuovo concetto di *ordine pubblico*, che finì col modificare i precedenti sistemi di svolgimento e regolamentazione dei conflitti comunitari. Tutto ciò fu il risultato della comparsa, a partire dagli anni settanta del Cinquecento, di fenomeni di *banditismo*²⁷, *diffusione delle armi da fuoco*²⁸, *fuoriuscitismo signorile-feudale* e di *vagabondaggio*, che costrinsero la Dominante a prendere dei provvedimenti straordinari per cercare di

²⁶ *Ivi*, p. 166.

²⁷ Per ulteriori approfondimenti sulla tematica del banditismo, si vedano soprattutto G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime: atti del convegno: Venezia, 3-5 novembre 1985*, Roma, Jouvence, 1986 ed il più recente F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*, Roma, Carocci, 2003.

²⁸ Tra i provvedimenti legislativi di maggior importanza assunti dal Consiglio dei dieci per la limitazione dell'uso delle armi da fuoco è utile menzionare innanzitutto quello preso nel 1533, secondo il quale veniva deliberata la pena di morte e la confisca dei beni nei confronti di tutti coloro che avessero usato armi da fuoco contro altre persone. Dal momento che questa legge non venne osservata, nel 1579 il Consiglio dei dieci eliminò tutte le licenze di detenzione d'armi da fuoco concesse fino a quel momento, deliberando che il loro rilascio fosse prima sottoposto ad una votazione da parte dello stesso Supremo consesso. Infine, nel 1596 venne stabilito che la detenzione di *archibusi corti* comportasse la pena di morte, mentre per il possesso di *archibusi lunghi* sarebbero stati i rettori a decidere la pena da assegnare.

arginarli²⁹. In particolare, per quanto riguarda l'aggravarsi del fenomeno del banditismo all'inizio del Seicento, il Consiglio dei dieci decretò che tutti i rappresentanti della Serenissima avrebbero dovuto riferire alla Dominante quante persone erano state bandite o condannate alla galera, al carcere, alla relegazione ed alla pena di morte a partire dall'anno 1600, insieme ai numeri di tutti coloro che erano riusciti ad ottenere la liberazione dalla loro condanna. Le cifre riportate vennero poi riordinate, sempre su ordine del Supremo consesso, da Giacomo Antonio Zonta e costituirono la prima, seppur estremamente imprecisa e sommaria, inchiesta relativa all'attività giudiziaria di alcuni centri della Terraferma veneta, come per esempio Padova e Vicenza, dal 1600 fino all'anno 1609.

Inoltre, "già nel 1611, in seguito alle informazioni sempre più allarmanti dei rettori di Terraferma sul banditismo e il brigantaggio che infestavano le loro giurisdizioni, il Senato decretava l'elezione di tre provveditori straordinari muniti di poteri eccezionali ed aventi l'incarico di riportare l'ordine nelle zone turbate dai frequenti delitti. I patrizi prescelti a tale compito – Ottaviano Bon per il Trevisano e il Friuli, Filippo Pasqualigo e Leonardo Mocenigo rispettivamente per i territori situati al di qua e al di là del Mincio – e l'autorità loro conferita, ci attestano in modo irrefutabile quale fosse la gravità della situazione determinatasi in terraferma in questo periodo"³⁰.

Dunque, mentre per tutto il XVI secolo Venezia promosse degli interventi legislativi che si sovrapponevano, ma senza mai sostituirsi, agli statuti ed alle consuetudini delle varie realtà locali, di fronte ad una situazione di forte instabilità sociale e di conflittualità fra lignaggi, fazioni e gruppi antagonisti, fu necessario adottare un procedimento attraverso il quale fossero eliminati i precedenti sistemi di risoluzione dei conflitti assicurati dai tribunali locali. Per questo motivo, il Consiglio dei dieci, accanto ad una serie di provvedimenti legislativi, promosse l'estensione di una nuova

²⁹ Per avere un quadro complessivo della situazione presente in quel periodo negli antichi stati territoriali italiani si vedano: C. Povolo, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti". Classe di scienze morali, lettere ed arti, T. 51 (1992-1993), pp. 89-139; Id., *L'intrigo dell'onore* cit., in particolare pp. 153-190; I. Polverini Fosi, *La società violenta. Il banditismo dello stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Edizioni dell'Ateneto, 1985.

³⁰ C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., p. 171.

prassi giudiziaria di tipo inquisitorio, che finì col privare i tribunali delle città del Dominio di Terraferma dei loro poteri in ambito giurisdizionale.

Fino a quel momento, l'attività giudiziaria attraverso cui il potere centrale veneziano esercitava il suo controllo sull'attività giudiziaria di Terraferma si componeva di due procedure: l'*avocazione* e la *delegazione*. La prima, "adottata quasi esclusivamente nei casi di gravità eccezionale, era d'ispirazione nettamente accentratrice ed esprimeva la volontà dello stato di spogliare di ogni potere decisionale rilevante i competenti organi giudiziari periferici"³¹. Nella sua fase iniziale, l'avocazione prevedeva che un avvocatore si sarebbe dovuto recare sul luogo in cui era stato commesso un delitto e, successivamente, avrebbe dovuto avviare il processo secondo il rito inquisitorio dei Dieci. Tuttavia, a seguito del dilagare, a partire dalla fine del XVI secolo, dei sopra citati fenomeni di criminalità e banditismo, Venezia decise di sostituire lo strumento dell'avocazione con quello della *delegazione*³². Con la delegazione, il Consiglio dei dieci avrebbe affidato l'istruzione del processo direttamente al tribunale di Terraferma, anche se avrebbe potuto decidere personalmente la procedura da adottare. Tali procedure del processo delegato dai Dieci erano essenzialmente tre:

- a) *procedura delegata ordinaria*: se nella lettera di delegazione il Supremo consesso avesse deliberato di procedere *ordinariamente*, il personale giudiziario locale avrebbe dovuto seguire le consuete formalità procedurali. Pertanto, sarebbero stati permessi la pubblicazione del processo ed il contraddittorio tra le parti nella sua fase finale. In tal modo, l'intrusione della Dominante nell'amministrazione della giustizia penale dei centri di Terraferma sarebbe stata giustificata dal ruolo di mediazione dei rapporti di faida che avrebbe ricoperto;

³¹ *Ivi*, p. 241.

³² Attraverso la *delegazione* i processi di entità particolarmente grave erano trasferiti dall'ufficio del Maleficio alla cancelleria pretoria, per essere gestiti dal cancelliere pretorio con l'aiuto del giudice del Maleficio e senza la presenza dei notai cittadini. Alla fine del processo la sentenza era espressa dalla sola Corte pretoria, senza avvalersi della presenza di giudici locali. "La delegazione poteva inoltre essere diretta ad un reggimento diverso da quello dove erano stati formati originariamente i processi. La delegazione poteva avvenire per decisione del Consiglio dei dieci, della Signoria e del Senato ed era generalmente accompagnata da un accrescimento dei poteri dell'organo chiamato a giudicare". All'inizio del XVII secolo, era impiegata piuttosto frequentemente la delega del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci alla Corte pretoria di Padova, che insieme a Brescia era il più rilevante tribunale del Dominio di Terraferma veneto. C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. 652.

- b) *procedura delegata con clausola servatis servandis*: questo tipo di procedura non differiva eccessivamente da quella ordinaria, se non per il fatto che, attraverso tale clausola, veniva concesso ai tribunali locali un potere d'assegnazione di pene maggiori rispetto a quelle normalmente previste dagli statuti cittadini;
- c) *procedura delegata con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci*: questa tipologia di processo aveva inizio con l'arrivo della *lettera di delegazione*³³ del Consiglio dei dieci. I giudici coinvolti nell'istruzione del processo avrebbero dovuto mantenere il rispetto della massima segretezza sulle deposizioni rilasciate da vittime e testimoni coinvolti nel caso. "Il rito poneva dunque l'accento sul potere della *parola* dei protagonisti della rappresentazione processuale: vittime, testimoni ed imputati. La loro narrazione richiama l'attenzione su quelli che sono stati definiti *i veri e propri outsider della società contadina dell'epoca*"³⁴. Gli interrogatori dei testimoni procedevano di pari passo con l'arresto degli imputati. Dopo essere stati rinchiusi nelle prigioni locali, i *rei* venivano sottoposti al *costituto de plano*, condotto dal giudice del Maleficio, attraverso cui poter ottenere informazioni più dettagliate concernenti il caso sotto processo e sulla base di notizie raccolte precedentemente. Questa fase d'escussione prendeva il nome di *processo offensivo* e, una volta terminata, i rettori dovevano inviare ai Dieci una relazione riassuntiva delle informazioni del caso che erano state raccolte durante l'interrogatorio dei testimoni. Dopo aver letto la relazione dei rettori, il Consiglio dei dieci avrebbe dovuto stabilire se avocare a sé il processo o delegarlo al tribunale locale. Dunque, aveva inizio la cosiddetta *fase difensiva*. Qualora non si fosse ancora provveduto all'arresto degli imputati, la Corte pretoria avrebbe dovuto emanare il *proclama*, cioè l'ordine di recarsi alle carceri della città per potersi difendere dalle accuse loro rivolte. Questo istituto fu estremamente importante, poiché solo grazie ad esso la cittadinanza poteva venire a conoscenza non solo degli accusati, ma anche dei delitti che avevano commesso. Dopo aver proceduto all'escussione degli accusati, questi ultimi potevano esporre le loro

³³ Attraverso la lettera di delegazione si assisteva ad un cambiamento del normale *iter* giudiziario. Pertanto, sarebbero cambiati i procedimenti e le figure che operavano soprattutto nelle fasi pre-processuali del caso. Per maggiori informazioni si rinvia a C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., pp. XXXIX-XLI.

³⁴ C. Andreato, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, in C. Povolo, *Processo e difesa penale in età moderna* cit., p. 407.

difese, che però non potevano essere presentate attraverso la mediazione di un avvocato. Ottenuta la *scrittura di allegazione*, contenente il riassunto delle difese presentate dagli imputati, il processo si avviava al termine attraverso la *sentenza*. Quest'ultima era promulgata dai rettori e dalla Corte pretoria del centro urbano in cui i Dieci avevano deciso di delegare il caso. Inizialmente la sua registrazione, detta *signatura*, era riportata al margine del proclama, per poi essere trascritta nelle *raspe*, che erano i registri delle sentenze custoditi nelle cancellerie pretorie. Infine, una copia della sentenza doveva essere spedita ai Capi del Consiglio dei dieci. La sentenza emanata dalla Corte pretoria era inappellabile e non era possibile impugnare i costumi dei testimoni o confutarne la scelta: la segretezza con cui rimanevano celati li allontanava da eventuali minacce o ritorsioni da parte degli imputati, dei loro conoscenti o protettori. L'esempio più noto che permette di capire la mutazione dei rapporti tra centro – rappresentato dal governo centrale veneziano – e periferia – quindi, i vari centri cittadini di Terraferma soggetti a Venezia – è rappresentato dal processo contro il vicentino Paolo Orgiano, all'interno del quale è possibile percepire come il rito inquisitorio sia stato lo strumento con cui la comunità di Orgiano prese voce e come tale testimonianza abbia concorso alla ricostruzione della verità.

Dunque, la delegazione con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci permetteva di evitare le macchinazioni delle entità istituzionali locali e dei loro giudici e, dunque, di giudicare i singoli casi direttamente attraverso l'*arbitrium* veneziano, liberandosi anche dall'uso di statuti e consuetudini cittadine ed estromettendo sempre di più gli avvocatori di comun dalla gestione della giustizia nelle varie realtà della Terraferma.

L'attività delegata dai Dieci cominciò a diffondersi a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo, anche se fu solo a partire dall'inizio del secolo successivo che iniziò ad acquisire maggiore importanza. Inoltre, tale procedura “concessa ai rettori, li mise in grado di agire – più che di interagire – nella dimensione sociale e politica della Terraferma. Non si trattava soltanto di filtrare attraverso un'altra sensibilità giuridica la legislazione statuaria, come quando le cause appellate finivano a Venezia. Si trattava

di utilizzare una procedura che intendeva incidere profondamente nella realtà sociale e non solamente mediarla”³⁵.

Con la trasformazione dei rapporti politici tra Venezia ed il suo Dominio di Terraferma, il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci si affiancò a prassi totalmente differenti. Inoltre, era legittimato all’interno di un sistema giuridico di diritto comune. Delegando il proprio rito inquisitorio, il Supremo consesso marciano ed il resto del patriziato veneziano avevano investito la Repubblica di una certa superiorità rispetto al proprio Dominio.

La storia dell’inclusione del rito inquisitorio dei Dieci all’interno di prassi strettamente legate alla tradizione è importante, perché aiuta a chiarire i mutamenti socio-politici che interessarono la società veneziana a quell’epoca. Inoltre, per mezzo di tale prassi inquisitoria, il diritto veneto si trasformò in un ambito di potere repubblicano e di una classe dirigente patrizia, che tuttavia non concesse alcuna forma di intermediazione, soprattutto da parte del ceto di giuristi che avevano fino a quel momento operato all’interno dei tribunali delle varie realtà della Terraferma veneta.

Volendo riassumere, nella Repubblica di Venezia le relazioni tra il centro dominante e le varie realtà periferiche di Terraferma si caratterizzavano per l’unicità del loro ordinamento, che era al contempo politico, repubblicano ed aristocratico. Mantenendo le autonomie e la validità degli statuti ed elargendo diversi privilegi locali, si era costituita “una sorta di *separatezza giuridica* tra il centro dominante e la periferia”³⁶. I sistemi giudiziario, amministrativo e burocratico veneziani rimasero sempre distinti dal suo Dominio e l’assenza di tessuti gerarchici in grado di poter congiungere Venezia con il resto della Terraferma impedirono di estirpare i problemi connessi soprattutto alla gestione della giustizia nelle varie realtà locali. Tra il XVI ed il XVII secolo, la Serenissima cercò di utilizzare diversi sistemi – ed il rito inquisitorio fu senza ombra di dubbio il più efficace – per dimostrare la supremazia sul proprio Dominio, ma tutto

³⁵ S. Marin, *L’anima del giudice* cit., p. 179.

³⁶ C. Andreato, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo* cit., p. 395. Lo stesso Prof. Povolo ha sottolineato come i caratteri di tale *separatezza* risiedessero nella “struttura aristocratica del potere stabilmente insediato a Venezia”, nella “consistenza politica” e nella “valenza ideologica dei centri di potere della Terraferma”, in C. Povolo, *L’intrigo dell’onore* cit., p. 104.

ciò non mutò irreversibilmente la giurisdizione presente nei diversi centri cittadini e lo spartiacque politico tra Dominante e Dominio rimase sempre intatto.

4. La nuova giustizia punitiva del Seicento

A partire dal secondo decennio del Seicento, la procedura delegata dal Consiglio dei dieci, che fino a quel momento aveva ruotato principalmente attorno ai due grandi tribunali di Padova e di Brescia, iniziò ad espandersi in tutti i più importanti centri cittadini di Terraferma, a cui vennero attribuite due funzioni principali: la prima consisteva nella trasmissione della precedente forma di giustizia comunitaria; la seconda nel ricevere i nuovi meccanismi di controllo da parte delle magistrature giudiziarie della Dominante. In questo modo, l'amministrazione della giustizia proveniente da Venezia si caratterizzò per una nuova dimensione *statuale ed accentratrice* del proprio potere. "Ciascun tribunale divenne così il perno di un'azione di controllo proveniente dal centro, assorbendo in maniera sensibile l'attività che veniva esercitata dagli organi giudiziari posti nel territorio di propria giurisdizione"³⁷.

Accanto al rito inquisitorio, che a partire da quest'epoca iniziò ad essere delegato dal Consiglio dei dieci a tutti gli organi giudiziari locali, l'attività di delega con clausola *servatis servandis* acquisì un'importanza sempre più rilevante. Attraverso la citata clausola, com'è già stato anticipato, la Dominante concedeva maggiori margini di discrezionalità nell'azione punitiva agli organi giudicanti delle varie realtà locali. Grazie a questo istituto giuridico, Venezia riuscì ad acquisire ancor più potere d'intervento nei tribunali di Terraferma, diminuendo progressivamente le possibilità d'azione delle parti contendenti ed il ruolo degli avvocati. "Inoltre, riversando sull'attività provvista della clausola *servatis servandis* le competenze su alcuni delitti, come ad esempio l'omicidio, i tribunali cittadini, nel corso del XVIII secolo, smarrirono sempre di più la loro dimensione comunitaria"³⁸.

Lo sviluppo di questa nuova giustizia punitiva, che aveva iniziato ad irradiarsi gradualmente all'interno dei domini di Terraferma veneti a partire dall'inizio del

³⁷ C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico* cit., p. 48. Inoltre, C. Povolo, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti", CXXXVII (1978-1979), pp. 479-498.

³⁸ C. Povolo, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico* cit., p. 49.

Seicento, produsse una serie di evidenti trasformazioni, che riguardarono in particolar modo:

- a) il ridimensionamento del ruolo del ceto di giuristi-avvocati presenti nelle principali realtà urbane della Terraferma veneta. Questi ultimi, infatti, che erano impiegati all'interno dei diversi tribunali cittadini e che si richiamavano manifestamente al diritto comune, erano i custodi della dimensione comunitaria dell'amministrazione della giustizia penale locale. "Tratto dal collegio dei giudici (o dei giuristi), l'avvocato, di provenienza aristocratica, svolgeva la sua attività rifacendosi alla normativa statuarica e alle procedure consuetudinarie (*ordo iudiciarius*) applicate nei tribunali della città. Una figura importante, dunque, che veicolava con il suo linguaggio e la sua concreta azione difensiva quel complesso *discorso giudiziario* che coniugava pratiche *negoziali* con pratiche *punitive*"³⁹. Dal momento in cui cominciò ad espandersi la procedura delegata con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, la carica di avvocato-giurista si trasformò visibilmente: non solo per via della comparsa dell'*autodifesa*, attraverso la quale, almeno teoricamente, l'imputato in un processo avrebbe dovuto provvedere personalmente alle proprie difese davanti alla giustizia, ma soprattutto per il fatto che, con il nuovo procedimento inquisitorio, scomparvero il contraddittorio scritto tra le parti ed il dibattito degli avvocati delle parti stesse, che precedentemente era eseguito attraverso le *scritture di allegazione*. Inoltre, dato che il processo era istruito direttamente dal cancelliere pretorio e dai suoi coadiutori all'interno della cancelleria pretoria, mutarono anche i compiti di tutta quella folta schiera di notai che, fino a quel momento, avevano operato nei vari uffici del Maleficio⁴⁰;
- b) il mutamento della composizione del processo penale, che divenne maggiormente uniforme, inglobando tutte le molteplici forme procedurali delle varie realtà cittadine della Terraferma. A lungo andare, questo cambiamento modificò anche la struttura tipicamente consuetudinaria dei vari ordinamenti giudiziari locali⁴¹.

³⁹ *Ivi*, p. 45.

⁴⁰ Per un approfondimento sulla figura del cancelliere pretorio si rimanda al già citato saggio di S. Marin, *L'anima del giudice* cit., pp. 171-257.

⁴¹ Dunque, le precedenti procedure processuali non furono più in grado di trasmettere le faide tra gruppi locali in conflitto tra loro, poiché i casi venivano direttamente trasmessi, tramite le deleghe, all'apparato giuridico centrale veneziano.

Dal momento in cui si diffusero le deleghe del rito inquisitorio da parte del Consiglio dei dieci, se da un lato ad amministrare i processi continuarono ad essere il giudice del Maleficio con l'ausilio del cancelliere pretorio, dall'altro non furono più impiegate le norme contenute all'interno degli statuti cittadini, bensì i precedenti giudiziari dei tribunali più importanti ed il diritto veneto in generale. Inoltre, le sentenze⁴², che venivano emesse dal podestà con la Corte pretoria, tranne per i processi gestiti dalla cancelleria prefettizia (di sola competenza del capitano), non permettevano alcuna intrusione da parte dei giuristi-avvocati locali, degli avogadori e delle parti. Inoltre, tanto nell'ufficio del Maleficio quanto nella cancelleria pretoria, era il giudice del Maleficio a sorvegliare la conduzione dei processi. I fascicoli processuali erano redatti all'interno dell'ufficio del Maleficio da parte dei notai del collegio delle varie città. Nel caso in cui si trattasse di un processo delegato con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, tuttavia, la sentenza era emessa dalla sola Corte pretoria;

- c) un'evidente trasformazione nella sfera del *processo penale aperto*, che era ancora affidato alle parti ed ai loro avvocati difensori. Nel corso del Seicento, tale procedimento dovette scontrarsi con l'acquisizione sempre maggiore della prassi inquisitoria, che già a partire dal XVI secolo iniziò a diffondersi in tutta Europa e, in particolar modo, negli stati territoriali dell'Italia centro-settentrionale. Dunque, anche il processo penale aperto fu travolto dagli ordinamenti giurisdizionali veicolati dalla nuova giustizia punitiva del XVII secolo;
- d) lo sviluppo dell'*inchiesta* all'interno del processo penale di tipo aperto. Quest'ultima spettava al giudice che aveva condotto le indagini, era caratterizzata da connotati tipicamente inquisitori ed aveva lo scopo di formare una *verità processuale*, che, nella fase difensiva del processo, si sarebbe venuta a scontrare con l'operato degli avvocati. Il fulcro d'azione dell'inchiesta ricadde maggiormente sulla fase offensiva del processo, durante la quale si procedeva all'escussione degli imputati;

⁴² Per maggiori informazioni sulle sentenze emesse dalle autorità delegate dal Consiglio dei dieci nel periodo preso in esame si vedano G. Morari, *Prattica de' reggimenti in Terraferma* cit., pp. 57-63 e E. Della Giovanna ed A. Sorgato (a cura di), *Leggi criminali venete*, Venezia, R.D.S. editori, 1980; in particolare la legge dell'8 luglio 1598 del Consiglio dei dieci intitolata *Che i Rettori non possino publicar le sue sententie in Camera*.

- e) l'affermazione del *costituto opposizionale*, che sostituì gradualmente l'antico *costituto de plano*, che invece era una forma d'interrogatorio che il giudice doveva condurre con grande prudenza. Fortemente connesso alle procedure inquisitorie che cominciarono ad affermarsi in tutta Europa a partire dal Cinquecento, il *costituto opposizionale* si caratterizzava per la sua capacità di far emergere la verità dalle confessioni degli imputati. Investito di questo nuovo strumento, il giudice fu in grado di condurre un interrogatorio più serrato ed incisivo, accrescendo l'azione *offensiva* nei confronti degli accusati catturati dalla giustizia. "Il rafforzamento dell'inchiesta si riflesse ben preso sull'esistenza stessa di antichi *istituti* processuali che avevano contraddistinto la storia del processo penale. Forme particolari di *difesa* come quella *per patrem* o *per procuratore*⁴³ vennero escluse dall'attività delegata e, di conseguenza, fuoriuscirono dal processo *aperto*. E così, pure, la possibilità concessa agli imputati di poter difendersi separando l'accusa della premeditazione da quella del semplice omicidio"⁴⁴;
- f) il ruolo assunto dal giudice nel corso del processo ed il sistema di prove, che subirono un radicale cambiamento. Infatti, fu sempre dall'inizio del Seicento che si sviluppò una nuova strutturazione di prove, eclissando il precedente sistema probatorio di prove legali basato sulla tortura, la confessione e le duplici testimonianze consensuali. "In definitiva, è probabile che con il delinearsi dell'inchiesta nell'ambito della nuova giustizia punitiva il libero convincimento del giudice si svincolasse dal rigido sistema di prove legali, anche se troverà solo assai più tardi una sua compiuta definizione nell'ambito processuale tramite il ricorso a paradigmi indiziari volti a delineare una *verità processuale* quanto più vicina possibile alla *verità materiale* costituita dai fatti"⁴⁵.

I cambiamenti sinora descritti, riguardanti il nuovo processo penale venutosi a delineare nel corso del XVII secolo, trovano una diretta espressione nel *fascicolo*

⁴³ La *difesa per procuratore* concedeva all'imputato di potersi difendere anche senza presentarsi personalmente in tribunale. La *difesa per patrem*, invece, era un istituto tipico della giustizia di comunità, che permetteva al padre, o al capofamiglia, di prendere le difese del figlio contumace di fronte al giudice. Per entrambi gli istituti sopradescritti Cfr. C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, pp. 51-53 e 153, reperito il 12 novembre 2016 su <http://www.Academia.edu>.

⁴⁴S. Marin, *L'anima del giudice* cit., p. 63.

⁴⁵ *Ivi*, p. 75.

processuale. Al suo interno, difatti, oltre alle significative trasformazioni intercorse nell'ambito dell'inchiesta e delle altre fasi del processo, è possibile individuare la *dialettica* e le *tensioni* tra gli avvocati delle parti ed il ruolo sempre più incalzante svolto dal giudice nelle fasi informativa ed offensiva dell'iter procedurale giudiziario. In particolar modo, osservando i fascicoli dei processi istruiti con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, è possibile notare come sia data importanza ad ogni singola notizia emersa dagli interrogatori, condotti dagli organi giudiziari, nei confronti degli imputati coinvolti nel caso.

Dunque, in sintesi, a seguito della proliferazione di una nuova ed estesa politica criminale veicolata direttamente dalla Repubblica di Venezia, la gestione della giustizia penale nei maggiori centri della Terraferma mutò radicalmente. Attraverso la delegazione del rito inquisitorio da parte del Supremo consesso veneziano cominciò a predominare un modello giudiziario di tipo punitivo, proveniente direttamente dalla Dominante, che dalle maggiori corti della Terraferma iniziò ad estendersi a macchia d'olio anche alle realtà minori.

I due tradizionali registri della giustizia, ovverosia quello tendente alla mediazione tra le parti e quello punitivo, cominciarono a sentire la pressione esercitata da procedimenti penali più incisivi e severi, in cui le pene inflitte a coloro che si macchiavano di svariati crimini erano volte al ridimensionamento della pace sociale e, soprattutto, dell'ordine pubblico, come anticipato all'inizio di questo paragrafo.

Il processo penale assunse dei nuovi tratti distintivi e venne gestito dalla cancelleria pretoria, che si trovava alle strette dipendenze del podestà. “Le prime due dimensioni continuarono ad essere amministrare negli uffici del Maleficio della città, in base alla normativa statutaria cittadina e ricorrendo per lo più a procedure che avevano l'obiettivo di agevolare la risoluzione dei conflitti. Il giudice del Maleficio (assessore del podestà) istruiva i processi, mentre la redazione dei fascicoli processuali era affidata ai notai che appartenevano ai collegi notarili”⁴⁶. Anche secondo quanto espresso da Lorenzo Priori all'interno della sua *Prattica criminale*, il giudice, potendo fare riferimento ad una prassi meno incline a far emergere le istanze delle parti in causa

⁴⁶ C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia* cit., p. 76.

e quelle indirizzate alla risoluzione del conflitto attraverso l'elaborazione di atti di pace, era in grado, da una parte, di rievocare la fisionomia pubblica del foro e, dall'altra, di favorire l'inflizione di pene con un accentuato valore punitivo. In ogni caso, nelle corti delle grandi realtà della Terraferma veneta, "il più marcato timbro giurisdizionale e la presenza di forti ceti di giuristi, con l'accentuazione della rilevanza della pubblica pena, manifestavano apertamente la strumentalità del processo penale in funzione del predominio aristocratico"⁴⁷.

In questo intenso periodo di svolta, anche il valore assunto dalla pena subì una ridefinizione. Infatti, da momento in cui non fu più tesa alla ricomposizione dei valori comunitari lesi e non rappresentò più esclusivamente le tradizionali gerarchie di potere, essa assunse tratti più rigorosi e marcati, ma principalmente palesò degli obiettivi di dissuasione, grazie ai quali chiunque avesse potuto rappresentare una potenziale minaccia sarebbe stato eliminato. "La dimensione punitiva della giustizia avviò gradualmente la definizione di crimini più convenzionali e indebolì le strette connessioni tra crimine e peccato, erodendo anche la tradizionale sfera di competenza della Chiesa"⁴⁸.

5. Istituzioni ed archivi giudiziari della città di Padova dal XV secolo alla fine della Repubblica

Padova: premessa di carattere storico-giuridico

Padova appartenne al Dominio di Terraferma veneziano dal 1405 alla caduta della Repubblica. Infatti, dopo aver sconfitto i carraresi, Venezia la inglobò fra i suoi domini attraverso la redazione di *patti di dedizione*⁴⁹, grazie ai quali le realtà urbane poste sotto il potere della Repubblica avrebbero potuto mantenere le proprie istituzioni ed i loro sistemi statutari e normativi. Nel corso del tempo, tuttavia, tali istituti ed ordinamenti furono "svuotati di ogni significato e potere, in quanto Venezia impose

⁴⁷ *Ivi*, p. 77. Estremamente esemplificative in tal senso risultano essere le vicende avvenute prima dell'avvio del processo istruito contro il vicentino Paolo Orgiano ed altri nobili dell'aristocrazia vicentina tra il 1605 ed il 1607.

⁴⁸ *Ivi*, p. 79.

⁴⁹ Per approfondire il tema inerente i patti di dedizione stretti tra Venezia e le varie realtà urbane venete nel corso del Quattrocento, si veda G. Ortalli, *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, in *Società, economia e istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, I: *Istituzioni ed economia*, Verona, Cierre, 2002, pp. 49-62.

gradualmente un forte controllo politico, legislativo, amministrativo e giudiziario sulla città di Antenore per mezzo sia dei reggenti veneziani (podestà e capitano), sia delle moltissime magistrature della capitale che, a vario titolo, interferivano nelle attività delle città soggette”⁵⁰. Attraverso la stipula dei patti di dedizione, nello Stato veneto presero forma due diversi sistemi giuridici: il primo era incentrato sull’utilizzo del diritto veneto, il secondo di quello comune. Difatti, da una parte la città di Venezia ed il suo Dogado (che erano chiamati *venetici*) facevano ricorso ad un modello giuridico incentrato sull’utilizzo del diritto consuetudinario, creato dalle prime popolazioni stabilitesi nelle lagune, le quali, inizialmente, presero come riferimento lo *ius commune*, che prese il nome di *diritto veneto*; dall’altra, invece, i centri urbani della Terraferma (chiamati *veneti*) utilizzarono principalmente gli *statuti cittadini* ed il *diritto comune*. “La particolarità giuridica di Venezia proveniva dal suo antico vassallaggio a Bisanzio, che comportava anche l’assenza di una legislazione feudale, come avveniva invece in Terraferma”⁵¹. Tale situazione portò alla creazione di un’articolata relazione tra le norme del diritto veneto e quelle derivanti dal diritto comune, nella quale il primo iniziò a predominare sempre più pesantemente sul secondo, soprattutto a partire dai secoli centrali della dominazione veneziana sul proprio Dominio di Terraferma.

Dunque, in seguito alla firma del patto di dedizione del 1405, Padova, pur essendo inclusa nelle terre sotto la giurisdizione della Serenissima, ebbe la facoltà di preservare – almeno da un punto di vista formale – i propri ordinamenti, il proprio diritto ed il proprio *ius statuendi*. All’interno del libro intitolato *L’ordinamento giuridico veneziano*, Giorgio Zordan spiegò come “Venezia non esercitò il diritto di imporre ai reggimenti di Terraferma le proprie leggi, né volle apparire inutilmente prevaricatrice, sapendo rispettare le tradizioni giuridiche locali”⁵². Lo stesso Zordan continuò asserendo che tutto ciò era dovuto al fatto che a Venezia non era presente un ordinamento assunto in maniera assoluta. Infatti, “il patrimonio legislativo del

⁵⁰ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova*, in *La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna*, Atti del convegno di studi, Siena (15-17 settembre 2008) a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zirilli, I, pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 109, Ministero per i beni e le attività culturali, DGA, p. 382.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² G. Zordan, *L’ordinamento giuridico veneziano*, Padova, Imprimerie, 2005, p. 195.

Commune Venetiarum solo in casi limitati e in via subordinata poté essere partecipato alle terre suddite⁵³. In tal modo, la Dominante attraverso la concessione di una considerevole autogestione amministrativa alle città della Terraferma, esercitò un forte potere politico, con evidenti implicazioni anche dal punto di vista legislativo. Tale particolare rapporto tra il centro dominante e la sua periferia fu denominato dal Prof. Claudio Povolo *separatezza giuridica*.

Come sottolineò anche Gaetano Cozzi, l'autonomia di tipo amministrativo e legislativo concessa da Venezia al proprio Dominio di Terraferma fu messa in discussione allorquando iniziarono ad acquisire sempre più potere i rettori e le magistrature veneziane incaricate dalla stessa Serenissima di amministrare la giustizia nei vari centri locali a cui erano preposti. “Secondo una consapevole visione politica (...), attenta soprattutto a tenere nelle proprie mani gli strumenti essenziali del potere, Venezia confidava (...) nell'efficacia del proprio modo di rendere giustizia: erano i suoi rappresentanti a svolgere in modo preminente l'attività giudiziaria: essi lo facevano valendosi ampiamente dell'*arbitrium* loro concesso, ossia della facoltà di valutare in che modo ordini e statuti delle città suddite corrispondessero all'interesse e all'onore della Repubblica, o di decidere, in caso negativo, *secundum bonam et rectam conscientiam*”⁵⁴. Perciò, già a quell'epoca si fa menzione ad un'autogestione, che era solo formale, e che nascondeva una volontà di concentrazione del potere in mano alle maggiori magistrature veneziane attraverso sistemi di verifica di tipo amministrativo, giudiziario e legislativo⁵⁵. Accanto a tali sistemi di accentramento del potere di tipo normativo-giudiziari, comparirono ulteriori mezzi di controllo amministrativo-istituzionali, tra i quali è bene ricordare la formazione di nuovi organismi dipendenti da Venezia, a cui venne affidato il compito di svolgere incarichi

⁵³ *Ivi*, p. 196.

⁵⁴ G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in Id., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in Età moderna*, Marsilio, Venezia 1997, pp. 291-352.

⁵⁵ Tale situazione venne messa in luce già da Giannino Ferrari un secolo fa. Egli, infatti, sottolineò come “La solenne dichiarazione fatta dalla Signoria [veneta] al principio del secolo XV (...) di lasciare alle città occupate la facoltà di reggersi colle proprie leggi, se fu adempiuta nella forma, non lo fu nella sostanza (...). Si lasciarono bensì in ordine gli statuti, ma in realtà le cause, e mediante leggi posteriori, e più per lenta consuetudine che si andava formando, venivano tolte ai giudici cittadini, o se incoate davanti a loro, per via di delegazione o per appello erano portate alle magistrature della Dominante”. G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, Venezia, Tipografia-libreria emiliana, 1914, pp. XVII-XVIII.

fino a quel momento gestiti da magistrature locali. In questo modo, le cariche a livello locale vennero progressivamente esautorate del loro potere, acquisito invece dalle magistrature dipendenti direttamente da Venezia.

Gli istituti giudiziari

Per ciò che concerne le istituzioni giudiziarie patavine durante il periodo di dominazione veneziana, è opportuno compiere una prima divisione tra *istituzioni giudiziarie cittadine*, operanti principalmente a Padova, ed *istituzioni del territorio*, che esercitavano le loro funzioni nei centri minori del padovano.

Un'ulteriore ripartizione può essere individuata fra le *magistrature giudicanti* e gli *uffici giudiziari*, ovverosia tra i giudici e le relative strutture burocratiche (che, in questo caso, sono gli *officia* e le cancellerie), ai quali erano affidate la produzione, la gestione e la conservazione dei documenti a carattere giudiziario.

Per poter meglio comprendere le diverse istituzioni giudiziarie succedutesi a Padova, soprattutto durante la fase della dominazione veneziana, di seguito verrà illustrata in modo più dettagliato la seconda distinzione, ovvero quella fra le *magistrature giudicanti* e gli *uffici giudiziari*.

Partendo dalle magistrature giudicanti, innanzitutto è possibile affermare che i giudici erano divisi in due categorie principali: facevano parte della prima i *governativi*, o *da fuori*, che venivano eletti a Venezia e non provenivano da Padova o dal padovano; della seconda categoria, invece, facevano parte i *comunali*, cioè i padovani che erano eletti e provenivano dalla stessa città di Padova. I giudici governativi, poi, potevano essere ulteriormente ripartiti in due gruppi: i *rettori*, eletti in Maggior Consiglio a Venezia, ai quali venivano affidati compiti amministrativi e giuridici; ed i *giudici superiori o assessori*, eletti dal podestà, ai quali spettavano compiti quasi prettamente giudiziari.

Per quanto riguarda i rettori, essi erano dei personaggi fondamentali all'interno del sistema giuridico-amministrativo della Terraferma, perché si dovevano occupare della gestione del governo cittadino e del territorio di loro competenza⁵⁶. Dunque, il loro

⁵⁶ G. Bonfiglio Dosio, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*, Padova, Il Libraccio, 1996, p. 4.

compito principale era quello di gestire la giustizia, sia civile che criminale. Mentre nel corso del Medioevo il *podestà* (il quale era uno dei due rettori inviati ad operare nei vari centri della Terraferma veneta su ordine diretto di Venezia) era scelto dal Consiglio comunale, in epoca moderna i rettori venivano scelti direttamente dalla Dominante. Di solito, mentre nelle città maggiori venivano inviati rettori provenienti dalle famiglie patrizie veneziane, nelle realtà urbane minori erano impiegati i membri della nobiltà di Terraferma. “L’attività di questi magistrati veneziani interessava ogni aspetto della vita politica, amministrativa, giudiziaria, economica e sociale della città e del territorio cui era preposto, vero e proprio punto di snodo tra il centro e la periferia, anticipando per certi versi la figura del prefetto napoleonico”⁵⁷. Nei centri maggiori, in cui gli impegni da assolvere erano diversi e piuttosto complessi, il podestà era coadiuvato da altri rettori, i quali erano chiamati diversamente a seconda degli incarichi che erano tenuti a svolgere: *capitano*, *camerlengo* e *castellano*. Più in dettaglio, a Padova erano presenti un podestà, un capitano, due camerlenghi, un castellano in Castel Vecchio ed un castellano alla Saracinesca; nel padovano, inoltre, i territori che divennero dei reggimenti furono Camposampiero, Cittadella, Castelbaldo, Montagnana, Este, Monselice, Stra e Piove di Sacco.

Dunque, a Padova i rettori erano due: il podestà ed il capitano. Essi svolgevano principalmente funzioni di tipo politico-giudiziario ed amministrative e possono essere riassunte come segue:

PODESTÀ

a) Funzioni giudiziarie:

- ❖ presiedeva la Corte pretoria e la Corte criminale;
- ❖ in ambito criminale:
 - ordinaria:
 - giudice di prima istanza, eccezion fatta per i processi avvocati dal Consiglio dei Dieci;
 - sommaria:
 - giudice di prima istanza, come diverse eccezioni;
 - giudice d’appello;

⁵⁷ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 389.

- ❖ in ambito civile:
 - ordinaria:
 - giudice di prima istanza, non esclusivo;
 - giudice d'appello o di terza istanza per i casi giudicati dai suoi assessori in primo o secondo grado;
 - sommaria:
 - giudice su casi concernenti eredità, contratti redatti in occasione di fiere e mercati, combatte tra noleggianti di barche e forestieri, dispute riguardanti cavalli e poste e sull'emissione di decreti di possesso ai benefici ecclesiastici.
- b) Funzioni amministrativo-esecutive:
- ❖ sicurezza ed ordine pubblico e gestione delle forze di polizia;
 - ❖ controllo e partecipazione all'attività amministrativa delle istituzioni comunali e governative della città e del territorio:
 - partecipazione ai consigli;
 - nomina di alcuni funzionari pubblici;
 - ❖ vigilanza sull'approvvigionamento alimentare della città;
 - ❖ vigilanza sulle opere pubbliche.

CAPITANO

- a) Funzioni giudiziarie:
- ❖ membro della corte criminale⁵⁸;
 - ❖ in ambito civile, ordinario e sommario, giudice di prima istanza nelle cause interessanti comuni e luoghi pii del territorio, militari, ministri delle finanze e dazi⁵⁹;
 - ❖ in materia criminale, ordinaria:

⁵⁸ I processi di particolarmente grave entità venivano gestiti dalla corte criminale, che era formata dalla Corte pretoria e dal capitano. G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 21.

⁵⁹ "Le cause dei comuni e dei luoghi pii del territorio, sempre in prima istanza, erano devolute al capitano o al suo vicario". *Ivi*, p. 19; "le piccole questioni tra comuni, militari, ministri delle finanze, dazii (...) e luoghi pii del territorio (...), al capitano, che le delegava al vicario quale vicegerente prefettizio". *Ivi*, p. 20.

- giudice di prima istanza per particolari delitti⁶⁰;
- giudice di primo appello in materia di contrabbandi ai dazi;
- ❖ giudice militare.

b) Funzioni amministrative-esecutive:

- ❖ ordinamento militare:
 - milizie territoriali (organizzazione di rassegne generali o mostre, per valutare lo stato della Truppa e procedere ai rimpiazzi mediante la leva militare o con soldati);
 - milizie urbane anche con funzioni di pubblica sicurezza;
 - tesoro e finanza:
 - gestione e controllo dell'attività della Camera fiscale;
 - controllo sull'attività di esazione delle imposte da parte delle istituzioni comunali;
 - vigilanza sui comuni e sui luoghi pii della provincia.

Podestà e capitano erano a loro volta affiancati da altri collaboratori, che si recavano a Padova insieme ai rettori per cui dovevano lavorare. Inoltre, rimanevano in carica per lo stesso arco di tempo durante il quale i rettori operavano nel capoluogo patavino (circa 16 mesi) e non erano cittadini padovani. I coadiutori del podestà erano il vicario ed i giudici del Maleficio, dell'Aquila e delle Vettovaglie, i quali nel loro complesso erano chiamati *assessori* e che insieme al podestà costituivano la *Corte pretoria*; inoltre, vi erano i due cavalieri del podestà: il primo aveva il compito di stare sempre al fianco del podestà, mentre il secondo, affiancato da un notaio e da una serie di funzionari, ispezionava le botteghe, per scoprire se ci fossero merci contraffatte, pesi e misure falsificate e bevande adulterate; infine, c'era il cancelliere pretorio, a cui era affidato il carteggio riservato. I coadiutori del capitano, invece, erano il cancelliere prefettizio ed il commilitone. Mentre il primo era incaricato di trascrivere le carte segrete del capitano, il secondo avrebbe dovuto scortarlo ovunque ed eseguire qualsiasi

⁶⁰ “In materia giudiziaria erano deferiti alla Cancelleria prefettizia i delitti commessi di notte e quelli in genere scoperti dai ministri o ufficiali del capitano, i quali, comprese pure tutte le milizie, erano sottoposti a questo Foro [prefettizio], tanto nel civile quanto nel criminale, come ne dipendevano i daziari e i loro piezi (...) e vi potevano essere deferiti i casi criminali delegati”. *Ivi*, p. 122.

sua richiesta. Insieme al capitano, la Corte pretoria diveniva Corte criminale, che era incaricata di istruire i casi più gravi.

Gli altri due rettori che dovevano operare a Padova insieme al podestà ed al capitano erano il *castellano in Castel Vecchio* ed il *castellano alla Saracinesca*. In genere, tuttavia, il castellano era considerato un rettore particolare, poiché possedeva “un’ autorità limitata alla sorveglianza degli edifici fortificati a lui affidati, della cui sicurezza era garante senza interruzione di tempo”⁶¹.

Un’ulteriore magistratura che, probabilmente in modo improprio, potrebbe essere definita rettorale per la città di Padova erano i *camerlenghi*, detti anche questori o camerari, a cui spettava l’amministrazione della Camera fiscale e funzioni giurisdizionali. Tale carica, che veniva ricoperta da coloro che appartenevano alla nobiltà veneta, era seconda solo ai rettori, da cui peraltro dipendeva. In particolare, i camerlenghi erano alle dipendenze del capitano ed erano tenuti a spedire periodicamente ai Provveditori sopra camere di Venezia il calcolo delle entrate e delle spese.

Oltre ai rettori, facevano parte della categoria delle magistrature giudicanti anche gli *assessori*, detti anche *giudici superiori*. Come anticipato, essi erano quattro in tutto, avevano il compito di seguire ovunque il podestà ed erano il vicario ed i giudici del Maleficio, dell’Aquila e delle Vettovaglie⁶². “Tali magistrati erano di origine medievale ed erano sostanzialmente dei tecnici, dei giuristi che il podestà nominato dal Consiglio cittadino si portava appresso per svolgere le funzioni amministrative e giurisdizionali in ambito civile, penale e fiscale. Dopo la dedizione a Venezia anch’essi venivano nominati dal Maggior consiglio veneziano, contestualmente al podestà”⁶³. Inoltre, venivano scelti tra i membri della nobiltà veneta che non risiedevano a Padova o nel padovano e “dovevano essere laureati nel Collegio dei leggisti padovani”⁶⁴.

⁶¹ A. Tagliaferri, *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, “Atti del convegno Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori”, Trieste (23-24 ottobre 1980), a cura di A. Tagliaferri, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 15-43, in particolare, pp. 19-20.

⁶² G. Ferrari, *L’ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 6.

⁶³ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., pp. 395-396.

⁶⁴ G. Ferrari, *L’ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 7.

Il *vicario* era la figura che avrebbe dovuto operare al posto del podestà, quando quest'ultimo si assentava temporaneamente dal suo incarico. Lo stesso, inoltre, operava nell'Ufficio del Sigillo, dov'era incaricato di istruire le cause civili e quelle di tipo commerciale. Gli altri tre assessori lavoravano nei tre rispettivi tribunali: Maleficio, che era il tribunale criminale, Aquila, ovvero quello di tipo fiscale, e Vettovaglie, che invece era annonario e civile per danni dati.

Oltre alla categoria dei giudici governativi, erano presenti anche i *giudici comunali*, che potevano essere ripartiti in due gruppi: i *giudici pedanei* ed i *giudici delle magistrature comunali*. I primi, eletti per estrazione tra gli appartenenti al Sacro collegio dei giudici ed avvocati della città di Padova, erano in tutto tredici e rappresentati da altrettanti nomi di animali, i quali erano disegnati sulle pareti del palazzo della Ragione: Bue, Camello, Capricorno, Cavallo, Cervo, Dolce, Drago, Griffo, Leopardo, Orso, Pavone, Porco, Volpe. Avevano compiti in ambito civile, “sia come giudici sommari (senza appello) per le cause fino a 100 lire sia come giudici ordinari non esclusivi (con appello) per le cause superiori alle 100 lire”⁶⁵. I *giudici delle magistrature comunali*, invece, avevano la responsabilità su diverse organizzazioni amministrative della città di Padova, elette ogni anno dal Consiglio maggiore, e dovevano dare un responso sugli ambiti che venivano loro affidati. I principali giudici delle magistrature comunali erano:

- a) *i presidenti alle Vettovaglie*, che durante la dominazione veneziana svolgevano funzioni esecutive in ambito di approvvigionamento alimentare per la città di Padova, controllandone anche le attività produttive, in particolar modo quelle delle corporazioni delle arti, con mansioni anche in materia giudiziaria e giurisdizionale;
- b) *i provveditori alla Sanità*, i quali operavano in ambito di igiene pubblica e sanità. Oltre a ciò, fu previsto che effettuassero dei controlli anche nei settori alimentare e farmacologico, sulle spezie, sugli ospedali e in altri ambiti che potevano essere legati alla sanità umana ed animale;

⁶⁵ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 396.

- c) *i censori ed i sopracensori alle Pompe*, istituiti con lo scopo di operare contro i trasgressori delle normative suntuarie;
- d) *i signori alla Pace*, che avevano dei compiti giudiziari di conciliazione. Durante il dominio napoleonico ed austriaco, vennero sostituiti dai giudici di pace e dai giudici conciliatori.

Tutte le magistrature giudicanti finora descritte operavano all'interno di specifici *uffici giudiziari*, dei quali, di seguito, verrà riportata un'analisi dettagliata. Innanzitutto, è bene ricordare come essi fossero degli “apparati burocratici preposti alla formazione, gestione e conservazione della documentazione prodotta dai giudici”⁶⁶. Anch'essi possono essere ripartiti in due classi distinte: gli *officia*, che sorsero ed esercitarono le loro funzioni prevalentemente in età medievale e signorile, e le *cancellerie* instaurate dai veneziani. A loro volta, gli *officia* erano divisi in “uffici del Sigillo, amministrati dal podestà e dal suo vicario, e quelli degli assessori [Maleficio, Aquila e Vettovaglie e danni dati], (...) detti superiori, o di curia; (...) [e gli uffici] dei giudici pedanei o di palazzo, (...) detti inferiori”⁶⁷. Durante la dominazione veneziana, poi, ad essi iniziarono a sovrapporsi la Cancelleria pretoria, prefettizia, fiscale e quella dell'ufficio di Sanità. “La titolarità degli *officia* era attribuita dal Collegio dei notai ad un notaio appartenente al medesimo collegio; i cancellieri invece, pur essendo sempre notai, erano di nomina veneziana (cancelliere pretorio e cancelliere prefettizio), rettorale (cancelliere fiscale), oppure consiliare (cancelliere dell'ufficio di Sanità)”⁶⁸.

Gli *officia* sorti in età medievale avevano il compito di coadiuvare i rettori e gli assessori, occupandosi della stesura e della conservazione dei documenti a testimonianza delle loro funzioni amministrative e giurisdizionali. Solitamente, erano formati da notai che venivano sorteggiati dallo stesso Collegio dei notai ed avevano la funzione di presiedere una o più casse in cui si ripartiva un singolo ufficio. Come precedentemente accennato, i principali *officia* di origine medievale e signorile erano:

- a) *l'ufficio del Sigillo*, che doveva produrre e trascrivere di tutte le carte di competenza del tribunale del podestà e del suo vicario, relativamente all'ambito

⁶⁶ *Ivi*, p. 399.

⁶⁷ G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 13.

⁶⁸ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 400.

civile. Tra i vari uffici di cui era composta la categoria degli *officia* d'età medievale e signorile, questo era il più importante, soprattutto per la quantità di documenti che produceva. La grandezza di tale ufficio era visibile anche dal fatto che si componeva di otto casse, ciascuna costituita da uno o più notai ed afferente ad ambiti distinti;

- b) *l'ufficio del Maleficio*, a cui erano affidati i documenti prodotti dal giudice del Maleficio. Sin dal XV secolo, era formato da un gruppo di otto notai. A quattro di loro era affidata la ricezione delle denunce, alle quali dovevano essere allegati ulteriori possibili documenti sciolti; in questo modo si sarebbe formato un fascicolo processuale. Gli altri quattro, invece, dovevano occuparsi di istruire i processi sino alla fase della sentenza⁶⁹;
- c) *l'ufficio dell'Aquila e Boschetto* mutarono profondamente nel corso del tempo. Secondo gli statuti di Padova, a quest'ufficio spettavano l'istruzione delle cause civili, la gestione delle carte inerenti alle dispute in ambito di contrabbandi ed imposte e la conservazione dei registri delle sentenze dell'ufficio del Maleficio;
- d) *l'ufficio delle Vettovaglie e dei danni dati*, che si componeva di una cassa grande e da altre otto, che esercitavano le loro funzioni nei territori di Camposampiero, Conselve, Teolo, Arquà, Cittadella, Mirano, Piove di Sacco e Termini⁷⁰.

Come detto in precedenza, durante la dominazione della Serenissima vennero istituiti degli organismi di assistenza tecnico-amministrativa ai rettori veneziani. Tali strutture erano la Cancelleria pretoria, quale supporto all'attività del podestà, la Cancelleria prefettizia, come aiuto al capitano, e la Camera fiscale per il camerlengo. Nel dettaglio:

- a) *la Cancelleria pretoria e quella prefettizia* vennero create dalla Repubblica di Venezia dopo la stipula del patto di dedizione con Padova del 1405, per fare in modo che la corrispondenza di capitano e podestà restasse riservata e non divenisse nota ai nodari di Collegio⁷¹. Oltre a ciò, erano anche incaricate di istruire i processi civili e penali ed avevano compiti in materia giudiziaria. “Il motivo di tale scelta derivava dalla volontà di Venezia di attuare un forte controllo sulla vita

⁶⁹ G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 89.

⁷⁰ *Ivi*, p. 102.

⁷¹ *Ivi*, p. 113.

civile, politica e giudiziaria delle città della Terraferma, mediante l'avocazione al rettore dei giudici su particolari cause, onde evitare l'influenza di interessi locali⁷². Soprattutto, fu creata la *delegazione*, grazie alla quale le Cancellerie pretoria e prefettizia avevano il potere di istruire i processi, evitando le procedure impiegate fino a quel momento dal Collegio di notai cittadini. La procedura delegata, in particolare dal XVII secolo con l'utilizzo sempre più ricorrente al *rito inquisitorio del Consiglio dei dieci*, faceva sì che le sentenze dei processi emesse dalle Corti pretoria o prefettizia fossero inoppugnabili e segrete;

- b) *la Camera fiscale* era di competenza del capitano, anche se veniva amministrata dai camerlenghi veneziani. Essa era ripartita in due unità, ovvero la Cancelleria fiscale e la Quadernaria fiscale.

A conclusione della tematica inerente agli istituti giudiziari presenti a Padova, in particolare nel periodo di dominazione veneziana, è opportuno menzionare le *istituzioni giudiziarie presenti nel territorio padovano*. Quest'ultimo, infatti, si componeva di quindici distretti, tra cui era compresa anche la città di Padova, di cui otto, che prendevano il nome di *podesterie*, venivano amministrati da un podestà scelto dalla Dominante. Questi ultimi distretti erano Castelbaldo, Cittadella, Camposampiero, Monselice, Este, Piove, Montagnana e Stra. Gli ulteriori sei distretti costituenti la suddivisione del padovano – ovvero Anguillara, Arquà, Teolo, Mirano, Conselve ed Oriago – erano denominati *vicarie* e, di conseguenza, erano gestiti da un vicario nominato dal Consiglio generale di Padova.

Nelle podesterie maggiori, ovvero Este, Monselice, Cittadella e Montagnana, i rettori veneziani esercitavano un potere più esteso in ambito civile e penale. Nelle podesterie di Camposampiero e Castelbaldo, invece, essi applicavano la loro giurisdizione in ambito civile, ma non in quello penale, che era amministrato dall'ufficio del Maleficio.

Ai vicari erano assegnati tre compiti principali: giudiziari, amministrativi e di controllo. Per quanto riguarda la prima tipologia di funzioni, a loro spettava la gestione delle cause civili fino a 10 lire, mentre tutti i processi criminali dovevano essere trasferiti all'ufficio del Maleficio di Padova. Dal punto di vista amministrativo e

⁷² A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 403.

gestionale, avevano il compito di assicurarsi del funzionamento di strade, ponti, argini e quant'altro riguardasse l'edilizia pubblica. Inoltre, avevano competenze in ambito di sicurezza pubblica.

Gli archivi giudiziari

Poiché sin dall'età medievale furono i notai ad occuparsi della gestione degli uffici giudiziari, ad essi fu anche demandata la stesura, gestione e conservazione dei relativi documenti giudiziari. Per quanto concerne in particolare la loro gestione e conservazione, negli statuti del XIII secolo era descritto come tale documentazione dovesse rimanere all'interno del medesimo ufficio giudiziario, ma succedersi da notaio a notaio; nella realtà dei fatti, tuttavia, i singoli notai, passando di ufficio in ufficio, portavano con sé la relativa documentazione. Per ovviare a tale situazione, si impose che gli eredi dei notai deceduti fossero tenuti a dare la loro documentazione ai gastaldi del Collegio, in maniera tale da poterla affidare al notaio successivo.

Dopo lo scoppio di un incendio a Palazzo della Ragione nel 1420, tutti gli archivi notarili ivi contenuti furono distrutti dalle fiamme. Da quel momento Padova fu più attenta nei confronti delle proprie risorse archivistiche e, quindi, venne deliberato che le carte dei notai defunti confluissero direttamente all'interno della Cancelleria civica, anche se tale norma non fu applicata sin da subito. Infatti, solamente nel 1612 la Serenissima dichiarò l'istituzione di un archivio notarile nei vari centri della Terraferma veneta, all'interno del quale far confluire tutti i documenti appartenenti ai diversi notai defunti. Inoltre, ancora nel 1583, per ovviare all'accumulazione di carte nella Cancelleria civica, furono creati il *massaro alla Cancelleria ed agli archivi* ed i *presidenti alla Cancelleria*, che ebbero il compito di riordinare i documenti "secondo la loro natura ed i tempi: giudiziaria, instrumentale, libri del Comune, libri dei danni dati"⁷³. Nel 1652 vennero istituiti anche tre *Regolatori agli archivi*, i quali avevano la funzione di far pervenire in Cancelleria tutte le carte dei notai, affinché potessero essere riordinate alfabeticamente ed essere conservate in archivio⁷⁴.

Nel 1717 prese forma la norma più rilevante per la sorte della documentazione giudiziaria di tipo civile, poiché fu stabilito che tali documenti fossero eliminati

⁷³ G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 147.

⁷⁴ *Ivi*, pp. 148-149.

dall'archivio della Cancelleria, all'interno del quale erano conservati in maniera disordinata e senza alcuna ripartizione temporale o istituzionale. Dunque, tutti gli atti giudiziari furono trasportati all'interno di quello che divenne l'Archivio degli atti civili. "Con la caduta di Venezia, nel 1797, tale archivio passò in parte al tribunale e in parte restò al Municipio e fu solo nel 1852 che le due parti si riunirono nel Museo civico assieme a quelle criminali"⁷⁵.

Per quanto riguarda, nello specifico, la documentazione penale prodotta dall'ufficio del Maleficio, essa venne conservata, sin dal Medioevo, all'interno di un cassone di legno serrato a chiave e custodito dal giudice del Maleficio, che si sarebbe dovuto curare anche della regolare consegna dei libri ai notai.

Nel 1579, il Collegio notarile di Padova deliberò di volersi rendere personalmente responsabile della conservazione della documentazione criminale. In ragione di ciò, l'ufficio del Maleficio fu incaricato di porre nell'archivio del Collegio dei notai tutti i fascicoli processuali istruiti *illico sequuta expeditione*⁷⁶, mentre quelli inespediti sarebbero stati depositati dopo due anni dal verificarsi del caso criminoso e dalla conseguente denuncia. Per questo motivo, il Collegio notarile padovano assunse anche il nome di *Officio straordinario del Maleficio*.

Alcuni studiosi hanno riferito di un incendio scoppiato nel 1737, che causò la distruzione di gran parte dell'Archivio giudiziario criminale. Nel 1852 gli atti giudiziari penali furono depositati presso il Museo civico, ritornando così a far parte dell'Archivio civico antico e ricongiungendosi con la documentazione civile⁷⁷. In seguito all'apertura dell'Archivio di Stato di Padova, avvenuta nel 1948, tutta la documentazione fino ad allora confluita all'interno dell'Archivio civico antico iniziò ad essere tutelata da quest'ultima istituzione.

Il carattere di sovrapposizione fra le magistrature elette direttamente dalla Serenissima e la serie di *officia* presenti nella città del Santo già dal Medioevo è riflesso nell'organizzazione archivistica attuale dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Padova. È possibile individuare, difatti, due importanti serie di archivi giudiziari

⁷⁵ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 415.

⁷⁶ G. Ferrari, *L'ordinamento giudiziario a Padova* cit., p. 153.

⁷⁷ A. Gloria, *Dello Archivio civico antico in Padova. Memoria storica*, Padova, nei tipi del seminario, 1855, pp. 19-20.

d'Antico regime: da una parte sono presenti gli *archivi dei rettori* (quindi di podestà, capitano e camerlenghi), creati ed amministrati dalle corrispondenti cancellerie (quella pretoria per il podestà, quella prefettizia per il capitano e, infine, quella fiscale per i camerlenghi) e formati da carte prevalentemente di tipo amministrativo e giudiziario civile e penale; dall'altra, invece, è possibile trovare gli *archivi dei tribunali superiori* (ovverosia il Maleficio, Sigillo, Aquila, Vettovaglie e danni dati) e *pedanei* o *inferiori* (che erano Bue, Cammello, Cavallo, Cervo, Capricorno, Dolce, Drago, Griffone, Leopardo, Orso, Pavone, Porco e Volpe), amministrati dai rispettivi *officia* e formati solamente da atti giudiziari civili e criminali. Oltre a questi, vi erano anche gli *archivi giudiziari delle istituzioni comunali*, che avevano compiti giurisdizionali precisi (di questa categoria fanno parte i signori della Pace, i provveditori alla Sanità, i signori alle Vettovaglie, i censori ed i sopracensori alle Pompe).

Infine, i documenti inerenti ai processi avvocati dal Supremo consesso o da altre magistrature di Venezia vennero parzialmente conservati dalle cancellerie dei rettori di Padova e, in parte, collocati all'interno degli archivi della Serenissima.

Per quanto riguarda più nello specifico gli *archivi dei rettori e delle cancellerie*, è necessario tenere presente che, molto spesso, era una sola persona ad accorpare in sé tanto il ruolo di podestà quanto quello di capitano; conseguentemente, è quasi certamente improbabile poter separare questi due archivi. Dunque, il fondo principale fa solitamente riferimento ai rettori:

- a) fondo *Rettori*: comprende documentazione che va dal 1500 al 1797 e contiene in tutto 800 carte, tra buste, registri e pacchi;
- b) fondo *Ducali*: contiene documentazione che va dal 1405 al 1805 e comprende in tutto 120 carte, di cui 12 registri;
- c) fondo *Lettere avogaresche*: include documenti del periodo che va dal 1610 al 1797, per un totale di 770 pezzi, tra volumi e buste. Tale fondo, inoltre, contiene tutte le lettere di carattere giudiziario che venivano inviate ai rettori della città di Padova dalla magistratura veneziana dell'Avogaria di Comun;
- d) fondo *Viccollateria*, che designa il fondo da cui i rettori attingevano per far fronte a spese giudiziarie, militari e legate alla realizzazione di lavori pubblici;

- e) si possono rinvenire ulteriori documenti dei rettori nei fondi archivistici di carattere finanziario ed all'interno della *Miscellanea civile*, che comprende documentazione dei secoli XVIII-XIX.

All'interno di questi fondi si possono reperire documenti che riguardano le fasi istruttorie dei processi civili e penali delle cancellerie prefettizia e pretoria, oltre a carte inerenti alle attività amministrative condotte per conto del capitano e del podestà.

“Relativamente agli altri rettori cittadini, per la documentazione dei camerlenghi si rinvia agli archivi della Camera e Cancelleria fiscale, contenuti nell'omonimo fondo (1423-1800, bb., voll. e regg. 254), che purtroppo risulta solo parzialmente conservato, mentre altra documentazione afferente alla Camera fiscale risulta contenuta nel fondo *Estimi* (1418-1819, voll. e bb. 2.892) e negli altri fondi finanziari”⁷⁸.

Per quanto concerne gli archivi delle magistrature giudiziarie civili relativi al periodo di dominazione veneziana, essi sono custoditi all'interno di due super-fondi presso l'Archivio di Stato di Padova. In particolare:

- a) Super-fondo *Archivi giudiziari civili* (1351-1803, voll. e bb. 10.094), che si compone di 16 fondi, ognuno dei quali fa riferimento ai relativi tribunali che esercitarono le loro attività in epoca veneziana e divisi in *uffici superiori* ed *uffici inferiori*:

❖ *uffici superiori*:

- fondo *Tribunale dell'Aquila* (1361-1797, bb. 1.420);
- fondo *Tribunale del Sigillo* (1353-1699, bb. 1.765), che può essere ulteriormente suddiviso in 9 sub-fondi:
 - sub-fondo *Appellazioni al Sigillo* (1576-1797, bb. 188);
 - sub-fondo *Bolli al Sigillo* (1584-1797, bb. 207);
 - sub-fondo *Cedole al Sigillo* (1579-1797, bb. 128);
 - sub-fondo *Citazioni al Sigillo* (1580-1797, bb. 129);
 - sub-fondo *Compromissioni al Sigillo* (1356-1803, bb. 44);
 - sub-fondo *Depositi al Sigillo* (1579-1798, bb. 203);
 - sub-fondo *Lettere al Sigillo* (1501-1797, bb. 415);

⁷⁸ A. Desolei, *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova* cit., p. 418.

- sub-fondo *Precetti al Sigillo* (1579-1803, bb. 425);
- sub-fondo *Pronunzie al Sigillo* (1543-1797, bb. 111);
- fondo del *Tribunale delle Vettovaglie e danni dati* (1351-1803, bb. 1.340);

❖ *uffici inferiori:*

- fondo *Tribunale del Bue* (1395-1797, bb. 80);
- fondo *Tribunale del Camello* (1364-1803, bb. 431);
- fondo *Tribunale del Capricorno* (1426-1797, bb. 131);
- fondo *Tribunale del Cavallo* (1351-1803, bb. 363);
- fondo *Tribunale del Cervo* (1352-1797, bb. 117);
- fondo *Tribunale del Dolce* (1391-1797, bb. 55);
- fondo *Tribunale del Drago* (1353-1797, bb. 248);
- fondo *Tribunale del Grifo* (1402-1797, bb. 60);
- fondo *Tribunale del Leopardo* (1352-1797, bb. 248);
- fondo *Tribunale dell'Orso* (1365-1797, bb. 1.159);
- fondo *Tribunale del Pavone* (1368-1797, bb. 238);
- fondo *Tribunale del Porcello* (1373-1797, bb. 188);
- fondo *Tribunale della Volpe* (1369-1797, bb. 361);

- b) super-fondo *Foro civile* (1211-1805, voll. e bb. 451), che non è stato né riordinato né inventariato, comprendente i documenti che attengono alle relazioni tra le istituzioni amministrative e quelle giudiziarie e le cause pubbliche e private delle varie città.

Gli archivi giudiziari criminali formati durante l'epoca di dominazione veneziana sono conservati all'interno di due fondi sempre dell'Archivio di Stato di Padova. Nel dettaglio:

- a) fondo *Archivio giudiziario criminale* (1502-1805, bb. 493), riordinato solo parzialmente e privo di qualsivoglia strumento di consultazione. Esso racchiude gli antichi atti del tribunale del Maleficio. “Per le cause criminali la magistratura competente era una sola, presieduta dal giudice maleficio. A lui infatti ordinariamente venivano presentate le accuse e le difese, a lui toccava istruire il processo anche se il potere decisionale spettava al podestà e alla sua corte. I processi più importanti venivano avvocati dal Consiglio dei dieci, il quale poteva

però delegarli al podestà che in questo caso ne deferiva l'istruzione al cancelliere pretorio. Le cause che per legge non comportavano la procedura criminale ordinaria venivano definite dal podestà o dal giudice al malefizio con procedura sommaria”⁷⁹. Per quanto concerne il territorio, se da una parte le vicarie e le podesterie minori erano alle dirette dipendenze del foro di Padova, dall'altra le diverse altre podesterie avevano la facoltà di giudicare indipendentemente dal centro nelle cause penali. Invece, quando erano avvenuti crimini particolarmente gravi, la competenza del caso passava a Venezia, salvo il caso in cui il podestà di Padova fosse delegato a procedere per conto della Dominante. Ogni appello veniva sottoposto al vaglio della magistratura veneziana del Consiglio dei quaranta. Nel caso in cui ci fossero dei processi delegati al podestà con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, era quest'ultimo che doveva dare il giudizio d'appello. “Non molto rimane dell'archivio, avendone un incendio del 1737 distrutto buona parte; dei secoli XVI e XVII restano infatti solamente una sessantina di pezzi: incartamenti dei processi, con le eventuali ducali di delegazione al podestà, verbali dei testimoni ed altro”⁸⁰. Le sentenze criminali, invece, sono contenute all'interno del fondo *Foro criminale*.

- b) Fondo *Foro criminale o del Malefizio* (1412-1804, voll. e bb. 89), che, come il precedente, è stato riordinato solo parzialmente e non possiede strumenti di consultazione. Risulta essere un'integrazione del fondo sopra descritto, anche se al suo interno sono contenute delle concentrazioni omogenee inerenti, forse, anche ad ulteriori magistrature, che svolgevano compiti giurisdizionali o relative alla sfera criminale, come nel caso dei censori alle Pompe o dei presidenti alle Prigioni.

⁷⁹ *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, III, *Archivio di Stato di Padova*, p. 243.

⁸⁰ *Ibidem*.

CAPITOLO II

Cenni sul rito inquisitorio del Consiglio dei dieci

Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci consisteva in una procedura segreta ed estremamente rapida, attraverso la quale gli imputati di un processo non si sarebbero potuti difendere o esprimere in merito alle accuse che venivano loro imputate. Tale rito si distingueva dalla tradizionale, seppur severa, *inquisitio*, nella quale era il giudice ad apparire in primo piano, soprattutto nella prima fase del processo, in cui si accostava o addirittura si sostituiva alla parte lesa. Il *processus per inquisitionem*, invece, rappresentava il cambiamento di un ambito del potere, il cui fine era di “attuare i propri orientamenti politici tramite un’indagine ufficiale, che poteva ridurre più o meno sia le aspettative della vittima che lo spazio riservato al conflitto tra le due parti (parte offesa ed imputato)”⁸¹.

Il processo inquisitorio ed i suoi aspetti caratterizzanti non risulterebbero chiari se non li si confrontassero con il *processus per accusationem*. Quest’ultimo si ripartiva in diverse fasi, ognuna delle quali era veicolata da meccanismi altrettanto differenti in ogni ambito territoriale e venne impiegato fino al momento in cui esistettero la faida aristocratica e l’esigenza di un’intercessione giurisprudenziale per estirpare i conflitti. Dal momento in cui il rito inquisitorio divenne la principale modalità di diffusione della giustizia statale, la separazione tra le due ritualità iniziò ad affievolirsi e il processo penale inglobò al suo interno aspetti tipici di entrambi i modelli rituali. Nella nostra Penisola, la distinzione tra processo inquisitorio ed accusatorio rimase ancora piuttosto accentuata tra il XVI ed il XVII secolo, che si configurò come un periodo di intense alterazioni dell’assetto politico-giudiziario all’interno dei diversi stati territoriali. Per quanto riguarda specificamente il caso di Venezia, ciò che più di ogni altro aspetto contribuì al mutamento della struttura del processo penale fu il ricorso ad una procedura inquisitoria inflessibile e rapida nel suo svolgimento.

⁸¹ Povoletto C., *Introduzione al processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, p. 29, reperito il 10 ottobre 2016 su <<http://www.Academia.edu>>.

Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci esemplificava una struttura di potere allo stesso tempo repubblicana ed aristocratica, che impediva qualsiasi forma d'intervento da parte di giuristi ed avvocati, poiché considerati nocivi per l'essenza repubblicana della Repubblica di Venezia. Da ciò è possibile dedurre che uno dei tratti caratterizzanti la procedura inquisitoria del Consiglio dei dieci era l'assenza degli avvocati, il qual fatto comportava che l'imputato dovesse provvedere personalmente alle proprie difese, senza interferenze tra lui ed il giudice che gli si opponeva. La figura dell'avvocato era considerata doppiamente negativa, poiché da un lato avrebbe potuto ostacolare l'attività del giudice e, dall'altro, avrebbe potuto minare lo stesso valore del rito inquisitorio del Supremo consesso.

Il rito inquisitorio dei Dieci era fondamentalmente ripartito in sette fasi:

- a) *processo informativo*: era a sua volta costituito da due fasi. La prima, ovvero l'*inquisizione generale*, veniva affidata a due consiglieri, chiamati inquisitori⁸², e si caratterizzava per l'avvio di attività preliminari volte a comprendere più approfonditamente il caso; la seconda, chiamata *inquisizione speciale*, era condotta da un *collegio ordinario o straordinario*, formato da quattro persone: la prima scelta fra i tre Capi del Consiglio dei dieci; la seconda tra i consiglieri ducali; la terza tra i due inquisitori che si erano occupati dell'inquisizione generale; la quarta, infine, tra gli avogadori di comun. Il fascicolo con i dati relativi alla prima fase del processo era custodito dall'Avogadore. Successivamente, le indagini venivano rese pubbliche all'intero Consiglio dei dieci, il quale, su proposta di uno dei Capi del Consiglio o dell'avogadore, poteva procedere all'arresto dell'imputato o prevedere il proclama, consistente in una formula solenne letta sulle scalinate del ponte di Rialto;

⁸² Gli inquisitori erano due appartenenti alla magistratura del Consiglio dei dieci che vennero istituiti nel 1314 ed erano estratti a sorte ogni mese. Tra le loro mansioni figuravano: il dover scoprire, attraverso querele, denunce segrete, *pubblica voce* o proprie ricerche, se qualche individuo fosse andato contro il volere del Supremo consesso; il constatare che l'infrazione fosse effettivamente avvenuta e scovare chi fosse stato; dopo aver recuperato tutti gli indizi, l'intero Consiglio dei dieci sarebbe dovuto essere informato. I due inquisitori, tuttavia, non potevano arrestare ogni persona su cui si fosse sospettato, perché era prima richiesta l'autorizzazione dei Dieci. In realtà, esaminando i pochi stralci di processi istruiti tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, appare che l'ufficio dagli inquisitori non fosse di poi così grande importanza, poiché potevano anche essere coadiuvati o sostituiti dai Capi del Consiglio dei dieci o dagli avogadori di comun.

- b) *arresto o presentazione dell'imputato*: l'imputato era tenuto a recarsi a Palazzo Ducale, dove inizialmente veniva collocato in una cella oscurata, per poi essere spostato in celle dotate di illuminazione;
- c) *presentazione dell'imputato al Collegio criminale*: l'avogadore prendeva il fascicolo a lui affidato e faceva presentare il prigioniero davanti ai Capi del Consiglio dei dieci ed al Collegio criminale. Quest'ultimo organo, nei casi in cui si fosse trattato di omicidio, era formato dai Capi del Consiglio dei dieci. In tale ambito, l'imputato aveva la facoltà di rifiutare alcuni individui facenti parte del Collegio criminale;
- d) *escussione dell'imputato*: l'avogadore proseguiva col costituito oppozionale, che – si rammenta – era un interrogatorio incisivo e serrato, durante il quale l'imputato veniva a conoscenza delle informazioni emerse durante il processo informativo. Tale procedura poteva durare per mesi o addirittura per anni e poteva essere impiegata anche la tortura. Inoltre, in questa fase l'imputato veniva più volte fatto uscire dalla sua cella e condotto nella sala dell'Avogaria, dove si procedeva coll'interrogatorio;
- e) *intimazione delle difese all'imputato*: l'avogadore intimava all'imputato le difese, che, per via dell'assenza dell'avvocato difensore, dovevano essere redatte come una vera e propria *autodifesa*. In realtà, l'avvocato difensore poteva aiutare l'imputato nella stesura della propria autodifesa, che era composta da capitoli, verificati dai testimoni per attestare la loro effettività. Una volta terminata, l'autodifesa doveva essere consegnata ad un segretario del Consiglio dei dieci, che in seguito la riportava all'interno del fascicolo processuale;
- f) *lettura dell'autodifesa ed interrogatorio dei testimoni a difesa*: l'autodifesa era letta ai Capi del Consiglio dei dieci ed al Collegio criminale e, nel mentre, erano ascoltati i testimoni della difesa. Anche i documenti di carattere pubblico potevano costituire delle prove a difesa dell'imputato;
- g) *sentenza*: al termine dell'interrogatorio dei testimoni, l'imputato veniva ricondotto nella sua cella. L'Avogadore leggeva al Consiglio il costituito e le difese dell'imputato e, talvolta, era anche presente una scrittura d'allegazione dell'avvocato. Lo stesso Avogadore, poi, doveva proporre una pena, che in seguito

veniva votata. Le votazioni erano espresse attraverso le tre formule *de sì, de no e non sinceri*, con l'utilizzo di bossoli di tre colori: rosso, verde e bianco. La pena che otteneva la maggior parte dei voti veniva applicata.

Il rito inquisitorio del Supremo consesso veneziano era investito da caratteri peculiari, che lo rendevano diverso dai processi penali utilizzati sia nelle corti di terraferma che negli altri tribunali veneziani. In particolar modo, esso risultava differente dalla *Quarantia*, che era la magistratura giudiziaria veneziana incaricata della gestione dei delitti penali di minor entità e del sistema di appelli. Quest'organo "era contrassegnato da una procedura aperta, dietro la quale si celava la volontà di infondere una percezione di giustizia equa, all'insegna della massima flessibilità e del consueto pragmatismo che connotavano la classe dirigente marciana"⁸³. I distinti procedimenti utilizzati dal Consiglio dei dieci e dalla Quarantia rappresentavano i contrapposti scopi politici dei due organi e due visioni altrettanto distinte del potere nel sistema giuridico della Repubblica. A tal proposito, mentre da un lato si desiderava un maggiore ordine pubblico realizzabile attraverso l'impiego del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, dall'altra si volevano coniugare queste necessità con un modello giudiziario proveniente dal basso e, quindi, dalla Quarantia e dalla sua prassi.

L'affermazione di prassi inquisitorie, segrete e più incisive si era rivelata necessaria, già a partire dal XIV secolo, anche in altre realtà italiane ed europee, principalmente per esigenze di ordine pubblico. "Dietro l'adozione di tali procedure si celava una forma di giustizia punitiva che sembrava accostarsi a pratiche compromissorie di mediazione dei conflitti sociali. Una giustizia espressione delle scelte politiche del centro cittadino, capace di imprimere la sua superiore legittimità sul territorio circostante, si stava affiancando ad una giustizia compromissoria, in cui i conflitti sociali trovavano una ricomposizione grazie a strumenti giuridici ispirati a pratiche comunitarie e al senso di giustizia della società"⁸⁴

⁸³ C. Andreato *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo* cit., pp. 369-370. In ogni caso, la Quarantia ed il Consiglio dei Dieci non erano gli unici tribunali impiegati nell'amministrazione della giustizia a Venezia. Accanto a loro si trovavano molti altri organi con compiti più peculiari e ristrette, come ad esempio: gli Auditori vecchi, nuovi e nuovissimi, il Collegio dei venti savi al corpo dei Quaranta, i Giudici del proprio, i Giudici al forestier, i Giudici di petizion, i Giudici all'esaminador, i Giudici del procurator, i Giudici del mobile, i Giudici del Piovego, i Cinque alla pace, i Signori di notte al criminal, i Signori di notte al civil, i Consoli dei mercanti, etc.

⁸⁴ *Ivi*, p. 386.

CAPITOLO III

Il rapimento a fine di matrimonio

Il rapimento a fine di matrimonio è una pratica usata sin dall'antichità, la cui presenza è attestata fino ai giorni nostri in società molto differenti fra loro. L'aspetto culturale che fa da cornice al *ratto* è l'importanza conferita all'onore femminile, che si manifesta attraverso la verginità della donna. “Il rapimento era generalmente seguito dalla deflorazione e dalla coabitazione. La donna privata del segno più rilevante del suo onore poteva essere reintegrata in una posizione socialmente accettabile attraverso il matrimonio, oppure con il conferimento di una dote adeguata”⁸⁵.

Uno degli elementi più importanti del rapimento risulta essere la fragilità dell'onore della famiglia della donna rapita e molto spesso deflorata. Infatti, mentre in un primo momento la donna e la sua famiglia non apparivano inclini al matrimonio, in seguito al rapimento l'unione matrimoniale era considerata essenziale per poter rimarginare l'onore familiare infranto. Quest'ultimo poteva essere messo in discussione se la donna decideva di lasciare volontariamente la propria abitazione. Infatti, in tale circostanza, la sua famiglia, per poter ripristinare il proprio onore lesa, era costretta ad accettare il matrimonio a meno che non ci fosse un eccessivo divario sociale tra i due nubendi.

Queste prime affermazioni possono portare ad interrogarsi sul motivo per cui sia stato conferita così tanta importanza all'onore femminile e perché, dunque, il rapimento sia stata regolamentato in modo così rigido dalla legge. All'interno dell'opera intitolata *The Fate of Shechem or The Polity of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, l'antropologo americano Julian Pitt-Rivers ha cercato di trovare una risposta proprio a questo tema, prendendo come punto di riferimento iniziale un racconto contenuto nella Bibbia, in particolare in Genesi 34⁸⁶. L'episodio biblico citato narra come Dina, unica figlia di Giacobbe, venga rapita e, probabilmente dopo una seduzione, chiesta in sposa da Sichem, che era il principe del territorio in cui Giacobbe ed i suoi figli si erano da poco tempo stanziati. Sichem propone a Giacobbe un prezzo

⁸⁵ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 349.

⁸⁶ J. Pitt-Rivers, *The Fate of Shechem or The Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

per avere in sposa la figlia Dina, cui segue una contrattazione tra il padre di Sichem e Giacobbe per stabilire l'unione matrimoniale tra i rispettivi figli. Dopo aver finto di approvare il matrimonio, i due fratelli di Dina – Levi e Simeone – uccidono gli abitanti della città di Sichem, distruggendo le loro case ed appropriandosi delle loro donne. Levi e Simeone motivano la loro scellerata azione affermando: “Si tratta forse nostra sorella come una prostituta?”⁸⁷.

Lo studioso decise di mettere in relazione il predetto episodio biblico con la prassi precedente di promettere le proprie sorelle in sposa per ricevere in cambio protezione. Se questa era da sempre stata la pratica utilizzata dalla popolazione israelita, per quale motivo i fratelli di Dina respinsero la contrattazione di Sichem? E, soprattutto, perché fu conferita così tanta rilevanza all'onore di Dina? Pitt-Rivers intuì come il passo biblico inerente al rapimento di Dina da parte di Sichem costituisse la prima significativa comparsa di una forma di onore sessuale, che emergeva dalla decisione degli Israeliti di diventare un popolo sedentario; mutazione, questa, che comportò a sua volta una diminuzione dei legami fra le donne del popolo israelita e gli stranieri. Dunque, la conduzione di una vita sedentaria da parte degli israeliti coincise con una forte salvaguardia dell'integrità del corpo delle proprie donne e, contemporaneamente, con una più stretta aggregazione dell'intero clan familiare.

“Questa transizione cruciale comportò ovviamente un cambiamento nel modo d'intendere l'appartenenza al gruppo parentale. Rendendo l'onore degli uomini vulnerabile per effetto del comportamento sessuale delle proprie donne, la sessualità veniva ad assumere un valore politico sconosciuto fino a quel momento”⁸⁸. Pitt-Rivers, difatti, considerò il rapimento di Dina come un importante cambiamento per gli Israeliti, grazie al quale si assistette al passaggio da un tessuto familiare piuttosto semplice ad uno più articolato, in cui il predominio politico fu strettamente connesso con l'onore sessuale delle proprie donne. Inoltre, le alleanze scaturenti dallo scambio della donna non furono più considerate come delle elementari cessioni in cambio di protezione, ma come delle rivalità, nelle quali risultavano vincitori gli individui che da un lato non concedevano agli stranieri le proprie donne e, dall'altro, erano persino in grado di impossessarsi delle donne di altri popoli. Seppur riguardante un'epoca di gran

⁸⁷ *Ivi*, pp. 146-147.

⁸⁸ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 351.

lunga antecedente rispetto al contesto storico moderno, la tesi sostenuta da Julian Pitt-Rivers sottolineò l'aspetto essenzialmente preadec dei rapporti sociali, che tra l'altro non sembra essersi per nulla estinto nemmeno in epoca moderna.

La salvaguardia dell'integrità del corpo femminile, che permetteva anche la conservazione della purezza di sangue in un clan familiare, si caricava di una valenza politica, poiché la donna era il veicolo attraverso cui poter costituire importanti alleanze con altre famiglie ed estese reti di protezione. Dunque, è possibile affermare come la cessione dell'elemento femminile avesse al contempo un valore politico, sociale ed economico di primaria rilevanza all'interno di una determinata famiglia.

Dopo aver cercato di spiegare la connessione tra l'onore femminile e la pratica del rapimento, è anche opportuno chiedersi se la sottrazione di una donna si potesse considerare una consuetudine o una circostanza episodica. Dare una risposta a tale quesito risulta piuttosto complicato, soprattutto quando si sta conducendo un'indagine storica. Infatti, le fonti – in particolar modo quelle di tipo criminale – fanno trapelare soprattutto quegli atteggiamenti che si svincolano dalla consuetudine. Perciò, prima di condurre una ricerca sulla pratica del rapimento, è necessario prendere in considerazione le fonti che attestano la presenza del *ratto*.

Per quanto concerne il caso specifico della Repubblica di Venezia, le fonti sulla prassi del rapimento sono state elaborate principalmente a partire da due evoluzioni storiche: da una parte la limitazione del *ratto* ad opera delle autorità secolari e, dall'altra, la progressiva determinazione del matrimonio su iniziativa della Chiesa cattolica, soprattutto durante il Concilio di Trento. Tali evoluzioni portarono alla formazione di documentazione normativa, che apparve all'interno degli statuti medievali, nel diritto canonico, nei commenti di folti gruppi di giuristi e, soprattutto, nel corpus normativo del governo marciano. Queste categorie di fonti legislative, tuttavia, forniscono solo delle spiegazioni teoriche su ciò che significava all'epoca la pratica del rapimento; perciò, devono essere arricchite dallo studio dei documenti d'archivio riguardanti la materia trattata. Negli statuti comunali del medioevo, per esempio, la punibilità del rapimento emerse nello stesso momento in cui sorse una diversa elaborazione dello *status* delle figlie femmine e della pratica matrimoniale all'interno della categoria aristocratica; vale a dire con "l'affermarsi del diritto delle donne all'eredità a scapito

dei collaterali maschi e la concezione del matrimonio come alleanza permanente tra due famiglie piuttosto che come cessione unilaterale delle donne”⁸⁹. In epoca medievale, le leggi che criminalizzavano il *ratto* erano regolamentate principalmente dai giurisperiti, i quali decodificavano le norme presenti negli statuti dei vari comuni a partire dalla loro educazione socio-culturale e, di conseguenza, erano tendenzialmente in accordo con le tattiche matrimoniali elaborate dai gruppi dirigenti delle diverse realtà locali, di cui gli stessi uomini di legge facevano parte.

La conformazione legislativa della pratica del *ratto* era condizionata da una concezione delle relazioni parentali marcata da ciò che André Burguière chiamò *strategie di conquista*⁹⁰. Secondo lo studioso, infatti, “in tali contesti culturali il potere e il prestigio sociale sono considerati un bene limitato: così accade che una famiglia non possa ascendere socialmente se non a danno di qualcun altro”⁹¹. Sempre Burguière sostenne che, anche nel caso in cui l’unione matrimoniale fosse indispensabile per la rappacificazione di due famiglie, non sarebbe accaduto nulla sulla base di un semplice scambio reciproco, poiché la famiglia che ospitava una donna diventava preminente rispetto alla famiglia cedente.

La Repubblica di Venezia complicò ulteriormente il quadro della situazione in materia di *ratto*. Infatti, da una lettura della legislazione del governo veneto, pare che la regolamentazione a livello normativo del rapimento sia apparsa solamente in età moderna. A quest’epoca, la pratica del *rapimento* era considerata un reato lesivo dell’*onore*. “Così come per lo stupro, la violenza mossa alla libertà della donna di disporre di sé, che oggi ci appare l’aspetto più esecrabile del crimine, non ne rappresentava il tratto essenziale. Era considerato reato infatti, anche il *rapimento volontario*, fattispecie giuridica con cui si incriminava il rapimento avvenuto con il consenso della donna”⁹².

⁸⁹ J. Casey, *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1991 [ed. or. *The History of Family*, Basil Blackwell], p. 125.

⁹⁰ A. Burguière, F. Lebrun, *Le cento e una famiglie d’Europa*, in J. Goody (a cura di), *Storia universale della famiglia*, II, Milano, Mondadori, 1988, pp. 87-94.

⁹¹ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 353.

⁹² V. Cesco, *Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia – seconda metà del XVI secolo)*, “Acta Histriae”, VII (1998), p. 349.

All'interno della sua *Prattica Criminal*, Lorenzo Priori incluse nella categoria del rapimento anche tutti quei casi che non avevano necessariamente comportato la violenza. Infatti, nella definizione da lui proposta per la parola *ratto* recitava:

*Il rapto si commette quando uno per causa di libidine per forza conduce via, e rapisce una vergine, vedova, o altra donna, conducendola principalmente per fine di rapirla da luogo a luogo e non ad effetto di maggior commodità del coito*⁹³.

Di seguito, aggiungeva anche che:

*La forza del rapto si conosce quando che la donna prorompendo in gridi chiami aiuto, o pure che si ritrovasse in terra nel luogo del rapto, o per la strada, per dove fosse condotta, qualche robba del suo, come sarebbe zoccoli, traversa, fazzoletto, che sono segni evidenti della forza*⁹⁴.

Poi ancora:

*Si chiamano anco raptori quelli, che con parole lusinghevoli, e ingannatorie conducessero via qualche putta, perciochè tal arte di parole è fatta a fine solamente di rapirla*⁹⁵.

Per quanto riguarda la pena da assegnare a tale crimine, il Priori⁹⁶ sottolineava che:

La pena del raptore è della morte, etiam che innanzi, o dopo il fatto la donna acconsentisse d'esser rapita, perché la ragione, e la giustizia no acconsentiscono a queste escusationi, e all'istessa pena della morte incorrono quelli, che fossero asisstenti, e consentienti del delitto, o che in qualche modo prestassero consiglio, aiuto, e favore alli raptori; ma per no far tanta stragge, li principali a tal pena si possono punire, e gli altri a

⁹³ L. Priori, *Prattica Criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Republica di Venetia*, Venezia 1644, voce *Rapto*, p. 179.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ Oltre alla *Prattica criminal* di Lorenzo Priori, è possibile trovare delle informazioni in merito alla legislazione sul rapto in M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro*, II, Venezia, presso Andrea Santini e figlio, Merceria S. Giuliano n.715, 1847, voce *Ratto*, pp. 588-591; *Ibidem*, I, voce *deflorazione*, pp. 558-560; A. Barbaro, *Prattica criminale del Nobil Homo Sir Antonio Barbaro fu di Sier Giuseppe divisa in due parti consacrata al Serenissimo Principe Luigi Pisani*, Venezia, appresso Giuseppe Bortoli con licenza de'superiori, e privilegio, 1739, pp. 261-263.

perpetua carcere, o in galera per quel più tempo si possa, e quando anco per l'incomodità non avesse egli potuto conoscerla carnalmente; me s'avesse potuto, e non avesse voluto si potrebbe punire ad un'extraordinaria grave citra mortem, secondo la qualità del fatto, e delle persone. Se la donna rapita fosse meretrice alle volte il raptore, ovvero raptori sono stati puniti capitalmente, e alle volte straordinariamente; e capitalmente maxime quando la donna al tempo del rapto visse honestamente, o che fosse sottoposta ad un solo, benchè secretamente facesse piacer ad altri, si come anco diversamente s'è proceduto contro quello, che doppo commesso il rapto s'è congiunto in matrimonio con la donna rapita, e ciò nonostante sono stati puniti alla pena della morte, e alcuni anco assolti, benchè per la ragion civile non si possa contrattar matrimonio con una donna rapita; ma per la ragion Canonica è permesso di poterlo fare, però in tal caso il Giudice deve governarsi, secondo li Statuti e leggi particolari del Principe⁹⁷.

L'onore leso della donna rapita poteva essere recuperato attraverso la contrazione del matrimonio. Quest'alternativa, che era prevista dal diritto canonico, era stata adottata anche dalle leggi consuetudinarie delle popolazioni germaniche, in cui il *ratto* veniva considerato una prassi matrimoniale che assumeva il profilo di un *concubinato minore*, ma ritenuto assolutamente legittimo e diffusamente praticato⁹⁸.

Per tutta l'età moderna, la Serenissima cercò di limitare la diffusione della pratica del *ratto*, da una parte attraverso la creazione di appositi provvedimenti legislativi e, dall'altra, intervenendo su ogni singolo caso di rapimento presentato alle magistrature veneziane incaricate di istruire il relativo processo. Ciononostante, tuttavia, tale reato rimase una prassi significativamente radicata e praticata tanto a Venezia quanto nel suo Dominio. Le modalità di composizione del rapimento iniziarono a mutare solamente a partire dal XVIII secolo, epoca in cui si dissolse quasi del tutto il *ratto*

⁹⁷ Ivi, pp. 179-180.

⁹⁸ S. Kalifa, *Singularités matrimoniales chez les anciens Germains: le rapt et le droit de la femme à disposer d'elle même*, "Revue historique de droit français et étranger", IV, n. 48, p. 207.

violento e prese piede il *rapimento volontario*. La proliferazione di quest'ultima pratica venne lumeggiata, il 21 ottobre 1791, dal consultore in iure Piero Franceschi:

Nell'età presente la sociale facilità del conversare congiunta alla mollezza del vivere, sebbene ha fatto apertura ad altri disordini ha però estinti molti dei vecchi avendo reso meno feroce il cuore degli uomini, meno insidiati li chiostrì delle sacre vergini e meno frequenti ancora le occasioni del violento rapimento⁹⁹.

In questo caso, il Consiglio dei dieci aveva reclamato l'intervento del Franceschi in seguito alla ricezione di alcune denunce di parroci vicentini, che imploravano la redazione di leggi più rigorose, per fare in modo di limitare la diffusione della pratica del rapimento. Il consultore in iure, tuttavia, non solo respingeva l'estensione di un apparato legislativo più inflessibile, ma dichiarava anche come le magistrature giudiziarie marciave scambiasse il rapimento vero e proprio con la fuga e la seduzione. Infatti, nel medesimo consulto, proseguì affermando che:

La violenza nel ratto fatta alla volontà della donna forma il soggetto della criminalità¹⁰⁰.

Oltre a chiarire il mutamento della pratica del ratto avvenuta nel corso del Settecento, Piero Franceschi completò il suo consulto fornendo una ricca disamina sui provvedimenti fino a quel momento assunti da Venezia. Il primo provvedimento fu preso verso il secondo decennio del Quattrocento, quando il Senato veneziano impose una taglia di cento lire a tutti coloro che si fossero macchiati del reato di rapimento di donne ed a tutte le persone che fossero state bandite perpetuamente dai rettori. Dopo essere stata abrogata, tale deliberazione fu sostituita il 13 luglio 1438 con una legge che imponeva ai rettori di procedere seguendo quanto riportato nei vari statuti cittadini. Qualora si fosse verificato un caso particolarmente grave, i rettori avrebbero avuto la possibilità di rivolgersi direttamente al Senato, che avrebbe potuto concedere maggiori poteri legiferativi o, addirittura, avocare a sé il caso. Il contenuto di tale consulto favorì anche il mutamento dei successivi provvedimenti in materia di ratto.

⁹⁹ ASVe, *Consultori in iure*, consulto n. 286.

¹⁰⁰ *Ibidem*.

Nell'ipotesi in cui al rapimento fosse seguito un rapporto sessuale tra il rapitore e la donna rapita, che peraltro non era da considerarsi necessariamente un tratto fondamentale del *ratto*, potevano essere utilizzati i decreti in materia di stupro. Per esempio, a Venezia vigeva una legge dell'epoca comunale e presente all'interno del *Liber promissionis maleficii* del 1232, secondo la quale per colui che si fosse macchiato del reato di stupro si sarebbe ammessa una pena pecuniaria corrispondente alla dote della donna disonorata. Se la legge non fosse stata applicata, alla persona incriminata sarebbero stati levati gli occhi¹⁰¹. Anche se non è da escludere totalmente che durante l'istruzione dei processi ci si potesse servire di precedenti giudiziari, questa fu l'unica legge a regolare il crimine di stupro fino al 1520. Infatti, il 10 giugno 1520 fu attuato un provvedimento legislativo in cui si reclamava l'eccessiva adozione della denuncia in caso di stupro, anche nell'ipotesi in cui la donna avesse deciso senza costrizioni di perdere la propria verginità. A tal proposito, all'interno del volume delle *Leggi del Serenissimo Dominio veneto* del 1751, si legge che:

El si attrova alcune femine alli presenti tempi de così mala coscienza, che non temendo Dio se fanno lecito querelar contra li cittadini nostri, e altri forestieri habitanti in questa città, si all'Avogaria, come alli Signori di Note e Capi del Sestier, e a quelli dimandano danno, o pagamento (come dicono) per essergli stato tolto la sua verginità, quantunque volontarie, e per una mala, e pessima consuetudine di quelli officii da grande tempo in qua servada, non si può quasi far di meno che terminar in favore di queste tali, dando fede alla sua semplice querela, cola in vero, che da grande mormoration a tutti, che si debba dar fede ad una semplice parola, o querela d'una femina infame, testificante e probante a suo proprio, e particolar beneficio, e nichil alio probante, vel testificante per queste tal querele alli officii detti, massime di Signori di Notte, e Capi di Sestier sempre occupatissimi, cosa da farne ogni provisione¹⁰².

La pratica dello stupro corrispondeva perfettamente alla perdita della verginità. Ne consegue che sarebbe stato lecito attuare la legge contro lo stupro anche se la donna

¹⁰¹ *Leggi criminali del Serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia, presso li figliuoli del quondam Giovanni Antonio Pinelli stampatori ducali, 1751.

¹⁰² *Ivi*, pp. 25-26.

fosse stata assenziente alla sua deflorazione. Ciò che importava era che la donna fosse stata privata del proprio onore, che si basava fondamentalmente su un comportamento retto e casto e sull'integrità del proprio imene. Con il decreto del 1520 era la donna a dover provare di essere stata violentata, disonorata ed illusa di una falsa promessa di matrimonio dal proprio rapitore, mentre, precedentemente, era l'imputato a dover dimostrare alla giustizia la propria innocenza. La legge del 10 giugno 1520 è da considerarsi fondamentale, rappresentando un modo per impedire unioni matrimoniali sgradite o a solo scopo risarcitorio. "É il primo passo di un processo che renderà sempre più difficile ottenere una qualche forma di compensazione per l'onore sottratto, restringendo progressivamente la gamma dei comportamenti perseguibili e che rivela la perdita di sacralità della verginità"¹⁰³.

Totalmente diversa rispetto alla prima risulta essere una legge del Consiglio dei dieci del 27 agosto 1577, che tendeva invece a salvaguardare le donne disonorate in seguito ad una fasulla promessa di matrimonio. Infatti, il testo recitava:

Se intende, che in questa nostra Città di Venetia è stato introdotto da diversi scelerati, che sotto pretesto di matrimonio, pigliano donne con la sola parola de presenti e con l'intervento di qualcheduno che chiamano compare, senza osservar le solennità ordinarie della Chiesa, e che dopo averle violate e godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissoluzione del matrimonio dalli giudici ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per esser tali matrimonii fatti contra li ordini del Sacro Concilio di Trento; che dovendosi provveder a gloria del Signor Dio, e per la conservatione dell'honor di simil donne, che facilmente possono esser ingannate per tal via¹⁰⁴.

In seguito all'avvento del decreto Tametsi, l'unione matrimoniale sancita senza le relative formalità previste dal Concilio di Trento era da ritenersi priva di valore legale e la delega del caso era affidata direttamente alla magistratura degli Esecutori contro la bestemmia. Oltre a ciò, esisteva una relazione tra la magistratura appena citata ed il

¹⁰³ V. Cesco, *Due processi per rapimento a confronto* cit., p. 352. Inoltre, si veda anche C. Povolo, *Entre la force de l'honneur et le pouvoir de la justice: le délit de viol en Italie (XIV-XIX siècle)*, in B. Garnot, *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Dijon 1996, pp. 45-47.

¹⁰⁴ *Leggi del Serenissimo Dominio veneto* cit., 1751, p. 62.

tribunale patriarcale di Venezia, ove, una volta al mese, uno dei segretari degli Esecutori si sarebbe dovuto recare affinché gli fossero comunicati i casi di cui si doveva occupare. Dunque, la legge del 1577 intaccava un incarico che era stato da sempre di ambito ecclesiastico.

A partire dall'ultimo trentennio del Cinquecento, La Repubblica di Venezia iniziò ad essere connotata da una produzione legislativa dotata di maggior severità ed incisività, soprattutto nei confronti della Chiesa e della Terraferma. Il 15 aprile 1574, il Supremo consesso veneziano, unitamente alla sua Zonta, adottarono dei provvedimenti avverso il rapimento, l'omicidio, lo stupro, l'incendio e la violenza contro cose e persone. Tali leggi, che riflettevano l'emergere di fenomeni di conflittualità nobiliare, brigantaggio e banditismo nei vari centri della Terraferma veneta, avevano un tenore più grave e, nella maggior parte dei casi, prevedevano l'uccisione dell'individuo che aveva commesso un crimine. La più intensa presenza del potere centrale veneziano in questi luoghi è attestato anche dall'attività esercitata dall'Avogaria di comun. Tale magistratura, che aveva anche il compito di sottoporre a vaglio le richieste d'appello provenienti dai domini, vide un accrescimento delle proprie funzioni proprio a partire dagli anni Settanta del XVI secolo, favorendo il progressivo esaurimento delle competenze dei tradizionali tribunali dell'entroterra veneto. Anche per quanto concerne la singola fattispecie del rapimento si verificò un aumento dell'attività degli avogadori. Nel saggio di Valentina Cesco intitolato *Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia – seconda metà del XVI secolo)*, l'autrice riferisce come dei diciannove processi per rapimento inerenti al periodo 1557-1596 presenti nel fondo dell'Avogaria di Comun uno è del 1557, uno del 1560 ed un altro del 1561, mentre i restanti sedici si inseriscono nel periodo che va dal 1572 al 1596. La studiosa, poi, prosegue sottolineando come “un nucleo di quattro casi si riferisce a rapimenti avvenuti a Venezia. Si tratta di processi di primo grado svoltisi in Quarantia Criminale, nei quali l'Avogadore sostenne il ruolo della pubblica accusa. I rimanenti processi vennero formati originariamente dai tribunali ordinari dei domini *da terra* e *da mar*. Alcuni provengono da podesterie minori come Cologna Veneta, Lendinara, Castelfranco, Pola. Un altro processo ancora venne formato dalla cancelleria

giurisdizionale feudale di Prata. Due fascicoli infine provengono da Candia e Corfù”¹⁰⁵.

“Secondo modalità diverse dal diritto comune, quindi, anche nel diritto veneto era in atto un processo di criminalizzazione del rapimento. L’interferire del diritto veneto nella Terraferma comportò la perdita da parte delle aristocrazie cittadine del pieno controllo sull’amministrazione della giustizia in una questione così delicata come le pratiche matrimoniali e successorie”¹⁰⁶.

Fino ad ora è stato esaminato il primo dei due processi storici che ha portato alla nascita di fonti normative per la criminalizzazione del rapimento, ovverosia la limitazione di questo fenomeno da parte delle autorità secolari in generale e dalla Repubblica di Venezia in particolare. Ora, invece, seguirà una breve disamina delle fonti normative ecclesiastiche, che nacquero dai procedimenti della Chiesa in materia di rapimento durante il Concilio di Trento. Prima di procedere, tuttavia, appare di fondamentale importanza ricordare come le prime norme di diritto canonico sul *ratto* siano comparse a partire dal IV secolo, intensificandosi durante il Medioevo¹⁰⁷.

La prima rilevante questione afferente alle fonti normative prodotte a seguito del Concilio di Trento si pose in relazione alla possibilità che il rapimento potesse costituire o meno una limitazione al conseguimento del matrimonio. La conclusione a cui giunse il Consesso fu quella di ritenere il rapimento un ostacolo al matrimonio esclusivamente nel caso in cui la donna si fosse trovata in balia del proprio rapitore. L’unione matrimoniale, difatti, sarebbe potuta concretizzarsi se, dopo la liberazione, la vittima di rapimento avesse comunque voluto sposare il proprio rapitore. La citata disposizione normativa era, sostanzialmente, una soluzione di ripiego, in quanto, nonostante il consenso al matrimonio venisse ad assumere un significativo valore, il reato di rapimento non veniva censurato¹⁰⁸. Dal momento in cui il rapimento iniziò ad

¹⁰⁵ V. Cesco, *Due processi per rapimento a confronto* cit., p. 354.

¹⁰⁶ Ead., *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 354.

¹⁰⁷ Per le prime norme canoniche si veda F. Goria, voce *Ratto* (diritto romano), “Enciclopedia del diritto”, XXXVIII, Varese, Giuffrè, 1987, pp. 718-719; per le successive si considerino S. Kalifa, *Singularités matrimoniales chez les anciens Germains* cit., pp. 199-225; J.A. Brundage, *Rape and Marriage in the Medieval Canon Law*, “Revue de droit canonique”, XXVIII, pp. 62-75.

¹⁰⁸ Per la parte relativa al *rapimento*, negli atti del Concilio di Trento si veda *Concilium Tridentinum, Sessio XXIV*, in J. Alberigo, J.A. Dossetti, P.P. Jannou, C. Leonardi, P. Prodi (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, “Istituto per le scienze religiose”, consulenza di Huberto Jedin, Bologna 1973, p. 758. Inoltre, per quanto riguarda il dibattito sul rapimento ed il matrimonio si considerino

essere percepito come una limitazione nel contesto normativo post-tridentino, si verificò un progressivo incremento di processi penali, soprattutto in determinati ambiti territoriali. Tendenzialmente, nei documenti processuali si evince una maggiore attenzione posta sul reciproco consenso al rapimento, poiché tanto la donna rapita quanto il suo rapitore desideravano ricevere il permesso di potersi unire in matrimonio.

Le moderne leggi in materia di rapimento – rientranti nel più ampio novero di modifiche normative sul sacramento matrimoniale apportate durante il Concilio di Trento – produssero un regolamento coniugale diverso rispetto alle precedenti consuetudini *collettiviste e contrattualiste della morale parentale*¹⁰⁹, rendendo validi i riti matrimoniali che non erano stati solennizzati ufficialmente dal parroco, riconoscendo un notevole valore alla libertà del singolo individuo nella scelta del coniuge e rendendo valide le unioni tra minori avvenute senza l’approvazione dei genitori. “Per ovviare al problema della clandestinità, il matrimonio doveva essere preceduto dalle pubblicazioni che avvenivano nel modo seguente: per tre domeniche consecutive il parroco degli sposi doveva annunciare in chiesa il matrimonio da celebrarsi. Se nessuna contestazione era sollevata, allora si poteva procedere alla celebrazione del matrimonio in *facie ecclesiae*, che consisteva nello scambio dei consensi alla presenza del *proprius parochus* e di due o tre testimoni”¹¹⁰. Attraverso tale mutamento il matrimonio non rappresentò più una pratica sociale assicurata dalla Chiesa, ma un procedimento gestito da mondo ecclesiastico.

Nella pratica giudiziaria possono essere individuate tre categorie principali di rapimento:

- a) *le fughe volontarie*: tale tipologia non è individuabile in maniera immediata, poiché dalle esposizioni dell’accusa, a volte, emerge come il consenso al rapimento da parte della donna sia forzato. All’interno del suo saggio intitolato *Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura*, Valentina Cesco pone come caso esemplificativo di tale categoria il

soprattutto A. Burguière, F. Lebrun, *Le cento e una famiglie d’Europa* cit., pp. 95-99; G. Alessi-Palazzolo, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, “Quaderni storici”, 75, pp. 805-831; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, Il Mulino, 2001.

¹⁰⁹ J. Bossy, *Dalla comunità all’individuo*, Torino, Einaudi, 1998, p.13.

¹¹⁰ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 374. Si veda anche J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989.

processo per il rapimento di Beatrice Ferraro, svoltosi verso la fine del XVI secolo. Una volta avvenuto il *ratto*, la famiglia della donna poteva assumere un atteggiamento di condanna o, in alternativa, propendere per una mediazione. Quest'ultima soluzione, solitamente, era quella scelta nella maggior parte dei casi. La condanna del rapitore, difatti, avrebbe diminuito le chance, per la rapita, di trovare un altro marito, con la possibilità, altresì, di diffondere ulteriormente il disonore di cui era stata resa protagonista. L'opzione della condanna dell'unione tra rapitore e rapita era contemplata solo nel caso in cui la differenza sociale tra le due parti risultasse troppo marcata, arrecando disonore alla famiglia della donna fuggita o rapita.

Sempre in tema di fughe, ci si potrebbe chiedere quali fossero le motivazioni che spingevano una donna a compiere tale azione. “Una delle ragioni risiedeva nella tensione esistente fra la logica delle negoziazioni interfamiliari e le aspettative dei diretti interessati, i futuri sposi”¹¹¹. Un'altra ipotesi consisterebbe nel percepire questa tipologia di rapimenti come l'espressione di tensioni generazionali *latu senso*, per certi versi simili alle lotte che confluivano nel fenomeno degli *chiarivari*. Anche in questo caso, “i rapimenti erano spesso compiuti da gruppi di giovani che, nelle piccole comunità rurali, erano i custodi della morale comunitaria. Proprio i giovani, che non erano ancora inseriti in una famiglia, agivano come i censori del comportamento scorretto, soprattutto quando quest'ultimo era collegato alla sfera della sessualità”¹¹²;

- b) *i conflitti interni alla famiglia estesa*: il rapimento poteva aver origine anche dall'elevata complessità delle scelte matrimoniali. Nei casi in cui le contrattazioni matrimoniali non riguardassero solamente i futuri nubendi e le loro famiglie, ma gruppi di persone piuttosto consistenti, era maggiormente probabile che si verificassero discordie ed eventualmente un rapimento.

“Il rapimento non scaturisce esclusivamente da conflitti generazionali, ma poteva derivare anche da tensioni che attraversavano la famiglia estesa, intesa nella sua dimensione parentale più ampia. In alcuni casi, sono dei parenti prossimi a porre

¹¹¹ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 362.

¹¹² *Ivi*, p. 364.

il veto al matrimonio; elemento, questo, che mette in evidenza la complessità delle scelte matrimoniali e il loro potere dirompente nei confronti dell'equilibrio della famiglia estesa"¹¹³.

Dunque, il matrimonio era considerato una questione piuttosto complicata in presenza di una famiglia estesa, non potendo questa essere considerata come un semplice centro di affetti, ma un insieme di individui che provvedevano unitariamente al proprio sostentamento economico. A tal proposito, era necessario prendere delle decisioni che potevano riguardare anche l'intero nucleo familiare. Il reato di rapimento non costituiva semplicemente la limitazione al perseguimento di tali decisioni collettive nell'ambito familiare, ma anche e soprattutto una visione agonistica delle relazioni fra i diversi clan parentali. Presumibilmente, dietro alle difficoltà legate alle contrattazioni matrimoniali risiedeva un'idea di rapporti interfamiliari basata più sulla conquista che sulla collaborazione. Valentina Cesco, all'interno del già citato saggio intitolato *Il rapimento a fine di matrimonio*, ha dettagliatamente messo in luce tale tipologia di rapimento attraverso una serie di esempi provenienti, principalmente, dall'area istriana¹¹⁴, dove è stata riscontrata una più radicata presenza del *modello familiare comunitario*. Infatti, quest'ultimo proliferò soprattutto nelle località in cui il reddito era in diretta correlazione con la manodopera non salariata, ma essenzialmente familiare, ed in cui i figli non si potevano allontanare dalla rispettiva famiglia di provenienza;

- c) *i rapimenti-rapina*: nel caso in cui non fosse presente un erede maschio, le prassi successorie potevano includere al loro interno anche la discendenza femminile, anziché quella maschile dei clan parentali collaterali. "Il ricorso al rapimento per appropriarsi di un'eredità o dote ingente poteva sortire effetto proprio perché in certi contesti la prassi successoria tendeva a favorire le figlie, talvolta addirittura a scapito dei parenti maschi dei rami collaterali. Paradossalmente, era il miglioramento dello *status* giuridico delle donne in certe famiglie a renderle vittime più probabili dei rapimenti-rapina"¹¹⁵. Dunque, è proprio così che si

¹¹³ *Ivi*, p. 366.

¹¹⁴ Per ulteriori dettagli sui rapimenti a fine di matrimonio in area istriana, si rimanda ai lavori di Valentina Cesco presenti in bibliografia.

¹¹⁵ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 378.

manifestavano situazioni in cui le figlie di famiglie in ascesa sociale, ricche e caratterizzate da una consistente dote, venivano rapite. In questi casi, il *ratto* simboleggiava la punizione al tentativo di ascesa sociale di questi gruppi familiari emergenti, che veniva attraverso la lesione dell'onore delle proprie figlie. Quest'ultimo, infatti, era intrinsecamente connesso non solo alla loro dote, ma anche – specialmente – all'onore dell'intera famiglia della donna rapita.

Come caso esemplificativo della categoria dei rapimenti-rapina, all'interno del presente elaborato è stata ampiamente analizzata la vicenda del *ratto* di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia¹¹⁶, che già all'epoca suscitò scalpore e provocò l'intervento diretto del Consiglio dei dieci; se ne riporta, di seguito, un breve sunto.

Il giorno di domenica 27 marzo 1605, mentre la popolazione di Battaglia Terme – piccolo paese in prossimità dei Colli Euganei – era radunata in occasione della messa, una giovane fanciulla di appena 11 anni – Pasquina – fu violentemente rapita da un ragazzo padovano, chiamato Benetto Danfo, il quale si servì per tale finalità dell'aiuto di alcuni complici. Secondo le testimonianze fornite alla giustizia dalle donne che avevano il compito di assistere la giovane fino al ritorno della madre, Pasquina si trovava nella sua camera, intenta ad acconciare i capelli alla sua vicina di casa, quando Benetto Danfo fece improvvisamente irruzione e trascinò forzatamente la ragazzina all'interno di una carrozza. All'interno della stessa, che si trovava all'ingresso della villa dei genitori della fanciulla, si trovavano alcuni complici del rapitore in attesa del ritorno del Danfo.

Subito dopo il rapimento, una delle donne testimoni del fatto si diresse correndo verso la chiesa in cui erano presenti la madre ed i parenti di Pasquina e, gridando, riferì quanto era appena successo. A quel punto, tutta la popolazione accorse all'esterno della chiesa e una parte del parentado della giovane rapita, insieme al suo seguito, partì all'inseguimento del Danfo. Non essendo riusciti a rintracciare la carrozza, alcuni parenti di Pasquina si recarono a Padova presso il palazzo del podestà, per denunciare l'increscioso accaduto. Il podestà di Padova decise di inviare il proprio luogotenente di campagna all'inseguimento dei rapitori che, tranne uno, riuscirono a trovare rifugio

¹¹⁶ ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi, Processi delegati ai rettori*, b.2, fasc. 1, *Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto Danfo padovano et altri*.

nel Mantovano. È opportuno sottolineare che il citato luogotenente, nel corso del processo, riferì di aver sentito il Danfo, durante l'inseguimento della carrozza, rivolgersi a Giacomo di Pasquini, cugino di Pasquina, gridandogli: “Questa non è la promessa”¹¹⁷. La frase, che viene riportata anche in ulteriori costumi presenti nel processo, allude ad una probabile complicità da parte di alcuni membri della famiglia Pasquini nel rapimento della fanciulla¹¹⁸.

Appare rilevante la circostanza per cui Pasquina sia rimasta orfana del padre, il quale, poco prima della sua morte, le aveva lasciato una dote di ottomila ducati, allo stesso modo in cui aveva provveduto precedentemente per la sorella maggiore, Orsina¹¹⁹. La dote, tuttavia, le sarebbe stata consegnata solamente in seguito al compimento dei sedici anni d'età. Considerato che l'età tradizionalmente fissata per la stipula dell'unione matrimoniale era di dodici anni e che Pasquina venne rapita dal Danfo alcuni mesi prima del suo dodicesimo genetliaco, ne consegue che tale azione, lesiva dell'onore della giovane fanciulla, avrebbe con ogni probabilità costretto la madre, Isabella, ad approvare un eventuale matrimonio. “Si trattava di una fase delicata dove onore, collocazione sociale e diritti patrimoniali si intrecciavano inestricabilmente”¹²⁰. Nella fattispecie, i testimoni che rilasciarono la loro deposizione circa il rapimento di Pasquina all'inizio del fascicolo processuale concordarono quasi tutti nel sottolineare come il Danfo non avesse mai chiesto in moglie Pasquina, né l'avesse mai corteggiata. È pacifico che il Danfo, nella messa in atto del rapimento, sia stato aiutato da una numerosa schiera di complici – tra i quali spicca il conte vicentino Vincenzo Thiene – infoltitasi fino all'arrivo in territorio Mantovano, dove Pasquina ed i suoi rapitori si rifugiarono al termine della fuga. Danfo ed i suoi compagni furono trovati, infatti, in un'osteria di Gazoldo, nei pressi di Mantova, dal luogotenente di campagna scortato dai suoi soldati e da alcuni parenti della fanciulla, che proseguirono le ricerche anche successivamente alla denuncia del rapimento all'autorità giudiziaria. La mediazione

¹¹⁷ ASVe, *Processi* cit., c. 53r.

¹¹⁸ A tal proposito, lo stesso Priori riferiva che: “nella formatione del processo sia diligentissimo il giudice nel prender le debite giustificazioni, costituendo con prestezza il padre, madre, fratelli o altri di casa e propinqui della donna rapita, i quali parenti se non proseguissero l'ingiuria del rapto si renderebbero sospetti et per tali anco si potrebbero punire”. C. Povolo e G. Chiodi (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia* cit., I, voce *Rapto*, p. 181.

¹¹⁹ A tal proposito si veda ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi* cit., in particolare il costituito di Francesco Segatti del 28 marzo 1605, c. 5r

¹²⁰ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 380.

del duca di Mantova consentì la liberazione di Pasquina; la ragazza, tuttavia, non venne immediatamente restituita ai propri familiari, ma, come da ordine del duca, temporaneamente ospitata presso l'abitazione del conte Mattia da Gazoldo¹²¹.

I rapimenti-rapine risultavano particolarmente efficaci per via dello stretto rapporto tra onore femminile e dote attribuita alla donna stessa. Una volta compiuto il rapimento, sarebbe seguita molto probabilmente l'unione matrimoniale tra il rapitore e la rapita; e, dopo essersi regolarmente sposata, la donna avrebbe potuto accedere alla propria dote. Ovviamente, la portata della lesione dell'onore della donna stabiliva la gravità del reato. Nello specifico caso di Pasquina, venne appurato esserci stato un semplice bacio e le stesse visite effettuate separatamente da due levatrici attestarono l'assenza di rapporti sessuali tra l'adolescente ed il Danfo¹²². "L'integrità del corpo femminile non si limitava certo all'imene. I confini dell'integrità corporea abbracciavano il corpo femminile nella sua interezza e sfumavano nella sfera impalpabile della reputazione, a tal punto che semplici insulti intaccavano l'onorabilità della donna"¹²³.

Quella di Pasquina era una famiglia in ascesa sociale, anche se priva di *status*. Una conferma di tale ipotesi si ha, oltre che dalle cospicue doti disposte per Pasquina e la sorella Orsina dal loro padre, anche dalla lettura di una supplica del 7 maggio 1603 fatta nei confronti di alcuni membri della famiglia Pasquini da un certo Giovanni Maria Calarga¹²⁴. All'interno di tale documento, infatti, il Calarga, oltre a raccontare l'episodio in seguito al quale era stato costretto a rivolgersi all'Avogaria di Comun per prendere dei provvedimenti contro i Pasquini, aveva sottolineato la ricchezza e l'estensione della loro parentela e delle loro conoscenze. In tale ambito, lo stesso aveva aggiunto, inoltre, che erano *pronti alle armi, avvezzi al sangue, soliti commetter gravi delitti*¹²⁵, facendo altresì riferimento, al riguardo, a fatti di violenza che videro come protagonisti alcuni esponenti della famiglia Pasquini dalla Battaglia.

¹²¹ A tal proposito si veda ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi cit.*, cc. 47r-49v.

¹²² "Fatte venir Maria Lucetta, moglie di Hippolito Beccaro, et no (Franc.), vedova relita di Giacomo di Silvestri, levatrici pratiche della città, le quali, veduta essa Pasquina separatamente una dall'altra et diligentemente guardata, riferirono con suo giudizio essa Pasquina esser intatta et senza nocumento di alcuna sorte et vergine. Et furno licenziate". ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi cit.*, c. 79r.

¹²³ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio cit.*, p. 382.

¹²⁴ ASVE, *Collegio, Suppliche di fuori cit.*

¹²⁵ *Ibidem*.

La vicenda di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia porta alla luce il legame intercorrente tra reato di rapimento ed il sequestro di figlie appartenenti a famiglie in ascesa sociale. Oltre a ciò, la presenza di un personaggio nobile tra i complici di spicco del rapimento della giovane – nel caso di specie, il conte vicentino Vincenzo Thiene – fa intuire una volontà di riconferma del proprio potere da parte di chi lo aveva abitualmente posseduto. La proliferazione di clan familiari caratterizzati da una massiccia ricchezza – seppur privi, come già detto, di *status* – aveva contrastato il normale controllo degli strati sociali inferiori attraverso diversi rapporti di protezione ed amicizia. Le magistrature politico-giudiziarie della Dominante erano perfettamente consapevoli delle conseguenze patrimoniali che sarebbero ricadute sulle famiglie coinvolte nell'istruzione di processi per casi di rapimento-rapina. La vicenda di Pasquina e, in particolar modo, la sentenza con cui il relativo processo si concluse, fornisce un ottimo esempio di come la giustizia marciana tentasse di porre rimedio a questa complessa situazione. Innanzitutto, è opportuno evidenziare che il processo fu affidato alla Corte pretoria di Padova con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci; tale circostanza, fin da subito, marcava la gravità con cui era stato percepito. In secondo luogo, appare rilevante il contenuto della sentenza, che sottolinea le implicazioni civili della vicenda piuttosto che quelle penali. Venne difatti deliberato che Benetto Danfo, tutta la sua famiglia, i suoi figli ed i discendenti non si sarebbero mai potuti appropriare di alcun bene appartenente a Pasquina, nemmeno qualora la fanciulla avesse acconsentito alla celebrazione del matrimonio col suo rapitore, né tantomeno attraverso la redazione di un testamento, *ab intestatu*, o in seguito ad una donazione¹²⁶.

Per certi versi, i provvedimenti adottati in seguito alla conclusione del processo dalla Corte pretoria di Padova possono essere messi in correlazione con la vicenda successoria che ebbe come protagonista Polissena Scroffa; un caso estremamente complesso, nel quale il Supremo consesso veneziano si fece portatore delle volontà testamentarie di Vincenzo Scroffa. Quest'ultimo aveva indicato la propria nipote, Polissena, come sua unica erede, stabilendo altresì che contraesse matrimonio con un

¹²⁶ A tal proposito si veda ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi cit.*, c.45r. Inoltre, si faccia riferimento anche alla sentenza del processo, contenuta in ASPd, *Foro criminale, sentenze della Corte pretoria, raspe (13 agosto 1597 – 5 dicembre 1612)*, b.2, reg. 2, cc. 92r-100v.

appartenente ad un ramo collaterale della famiglia Scroffa. Così facendo, il suo cospicuo patrimonio sarebbe rimasto all'interno della stessa famiglia. Le volontà testamentarie di Vincenzo Scroffa, tuttavia, sarebbero state rese nulle, qualora la nipote Polissena avesse deciso di contrarre matrimonio con una persona diversa rispetto all'uomo che aveva promesso di sposare o, più semplicemente, se, per qualsiasi ragione, fosse stato leso l'onore della giovane. È dunque evidente il motivo per cui Vincenzo Scroffa decise di affidare al Consiglio dei dieci le proprie volontà testamentarie ¹²⁷.

I casi di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia e di Polissena Scroffa rivestono una rilevante importanza, perché mettono in luce il rapporto esistente tra onore femminile e pretese patrimoniali e testimoniano la tendenza – piuttosto ricorrente – ad includere la discendenza femminile nella trasmissione del patrimonio familiare.

Di certo, l'usanza di includere la discendenza femminile era più frequente nel caso in cui fosse mancata una discendenza maschile, ma rimane comunque di estremo interesse. Questo orientamento, che portò sicuramente ad un incremento del reato di rapimento-rapina, è rinvenibile all'interno di numerose suppliche, che venivano filtrate alla magistratura del Collegio veneziano. Le suppliche, difatti, erano degli strumenti attraverso i quali si potevano risolvere *impasse* o situazioni d'abuso di qualsiasi sorta. All'inizio del XVII secolo, una delle maggiori magistrature veneziane, il Collegio, si dimostrò piuttosto attento ai vari casi di abuso di potere, manifestatisi con particolare frequenza all'interno del Dominio di Terraferma veneto, decidendo così di prendere dei provvedimenti finalizzati a contenere il più possibile il problema. Esemplificativo di questa situazione risulta essere il processo istruito contro il nobile vicentino Paolo Orgiano, avviato nel 1605 in seguito alla presentazione di una supplica da parte dell'intera comunità di Orgiano al Collegio veneziano. Uno degli elementi più ricorrenti all'interno delle suppliche è il riferimento all'incapacità di poter avere giustizia nei vari tribunali della Terraferma veneta, a causa dei taciti accordi intercorrenti fra i giuristi di questi tribunali e le aristocrazie urbane detentrici del potere a livello locale.

¹²⁷ Per un esame più approfondito del caso di Polissena Scroffa si veda C. Povolo, *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Vicenza, Il Cardo, 1992, pp. 221-233.

Un altro aspetto che emerge con frequenza all'interno delle suppliche per rapimento rivolte al Collegio veneziano risulta essere l'apprensione dei padri nei confronti delle figlie, in particolar modo se quest'ultime erano le loro uniche eredi. Tali circostanze assumevano tratti ancor più preoccupanti nel caso in cui fossero venuti a mancare il padre o il tutore legale della ragazzina.

“Uno dei motivi di fondo della retorica espositiva è la preoccupazione per gli atteggiamenti intimidatori di pretendenti legati a gruppi potenti: un pericolo di fronte al quale la famiglia della donna si sentiva sopraffatta”¹²⁸.

Ciò che più di ogni altro aspetto dev'essere marcato in relazione a tali tipologie di istanze riguarda la loro *retorica*, che era estremamente rilevante, essendo gli unici strumenti attraverso i quali si poteva persuadere il Collegio a prendere dei provvedimenti intorno a vicende, molto spesso anche di grave entità, rispetto a cui i tribunali della Terraferma non volevano provvedere. Conseguentemente, le suppliche – tese soprattutto ad attirare l'attenzione del Collegio – descrivevano con un forte slancio l'indole malvagia del rapitore e delle persone che cercavano di proteggerlo, seguendo dei *cliché* retorici, quasi come se si trattasse di un vero e proprio genere letterario; ed in fondo potrebbero essere ritenute tali, in quanto seguivano gli stilemi tipici di una specifica tipologia letteraria.

Come il proprio rapitore, anche la donna rapita veniva descritta attraverso l'impiego di precisi stereotipi e formule retoriche tendenti ad enfatizzarne l'onestà, la rettitudine e la purezza. “L'onestà della vittima era infatti uno degli elementi qualificanti il crimine di ratto e anche quando la giovane avesse acconsentito ad essere rapita, la sua onestà di costumi doveva essere ugualmente perorata, magari spiegando che la sua scelta era solo la conseguenza della sua ingenuità o della sua fragile volontà”¹²⁹. Così facendo, la responsabilità ricadeva quasi totalmente sulla figura maschile che si era macchiata del reato di rapimento, mentre le figure femminili venivano considerate delle vittime del tutto inconsapevoli.

É possibile affermare che il tema del consenso della donna nel rapimento generò delle profonde divisioni nel pensiero giuridico. Il problema principale, infatti, riguardava

¹²⁸ V. Cesco, *Il rapimento a fine di matrimonio* cit., p. 384.

¹²⁹ *Ivi*, p. 389.

l'importanza da dare a tale consenso. La sua contrattazione esaltava un comportamento di tipo paternalistico che, mentre da una parte tutelava le donne in caso di rapimenti violento, dall'altra, tuttavia, non concedeva loro alcuna possibilità decisionale nelle scelte matrimoniali. A questo punto, sorge spontaneo interrogarsi sul motivo per cui una donna riscontrasse così grandi difficoltà nel poter decidere autonomamente della propria sessualità. Seguendo quanto riportato all'interno delle ricerche sull'onore, la conservazione della purezza di sangue all'interno di una determinata famiglia era un aspetto basilare e qualificante dell'onore femminile, allo stesso modo in cui risultava esserlo anche la sua castità. Una donna si contraddistingueva maggiormente per il suo atteggiamento passivo e privo di autonoma iniziativa, mentre l'onore di un uomo era condizionato dalla capacità di poter compiere gesti ed azioni eclatanti, attraverso i quali veniva provato il suo coraggio.

CAPITOLO IV

Storia della serie dei processi delegati ai rettori

Ad un primo impatto, se non fosse per la sventurata storia che, nel corso del secondo decennio del XIX secolo, interessò la serie dei processi appartenenti al più ampio fondo archivistico del Consiglio dei dieci, non sarebbe possibile studiare il processo penale, delegato ai rettori ed alla Corte pretoria di Padova con rito inquisitorio del Supremo consesso veneziano, contro Benetto Danfo ed i suoi complici per il rapimento della giovane Pasquina di Pasquini dalla Battaglia. Infatti, poco prima di essere quasi totalmente distrutta, la serie processuale del Consiglio dei dieci, che era anche stata interessata da un'operazione di risistemazione e di sommaria inventariazione¹³⁰, doveva avere delle dimensioni piuttosto cospicue e riguardare un ampio arco cronologico, con ogni probabilità, fino alla fine del XVIII secolo.

All'inizio, perciò, si trattava di uno dei numerosi fascicoli processuali appartenenti alla serie dei processi penali, compresi nell'ancor più ampio fondo del Consiglio dei dieci che si era progressivamente esteso a partire dalla fine del Cinquecento, in seguito all'accrescimento dei poteri giudiziari della Suprema magistratura penale veneziana; un fondo che, a differenza della ormai esigua serie dei processi, si è conservato sino al giorno d'oggi quasi completamente. Infatti, le serie archivistiche delle *Parti comuni* e delle *Parti criminali* – per menzionarne alcune delle più rilevanti – costituiscono lo sfondo istituzionale dell'attività politico-giudiziaria all'interno della quale furono inclusi, su disposizione del Supremo consesso, i vari processi avviati nei Domini da terra e da mar veneziani. Talvolta, questi fascicoli processuali sono stati resi noti per via dell'importanza socio-politica dei personaggi resisi protagonisti di quelle vicende: un'importanza ben maggiore rispetto agli individui appartenenti ai diversi strati sociali

¹³⁰ Nel 1785 il Consiglio dei dieci stabilì che tutti i documenti facenti parte del proprio archivio fossero riordinate. A capo di quest'opera di risistemazione fu posto Zaccaria Vallarossa, che fu affiancato da Francesco Giuseppe Olivieri, il quale, nel 1786, esibì un *catalogo ragionato* contenente tutte le filze ed i registri del Supremo consesso veneziano. Nel 1792, poi, seguì un riordinamento delle cospicue serie di carte di tipo giudiziario e processuale, che fu raggruppata in categorie e decenni. In questo modo, furono risistemati i numerosi processi penali istruiti tra il XVI ed il XVII secolo, i quali vennero infine chiusi all'interno di cinque armadi. Cfr. A. Baschet, *Les archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète*, Paris 1870, pp. 544-552.

delle realtà locali della Terraferma, che, dopo l'estensione dell'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci, iniziò ad essere modificata profondamente. Di tale cambiamento si fanno portatori soprattutto il processo istruito contro il nobile vicentino Paolo Orgiano tra il 1605 ed il 1607 ed il processo per il rapimento a fine di matrimonio di Pasquina dalla Battaglia contro Benetto Danfo, ma anche altri di cui sopra si è fatta menzione.

Verso il secondo decennio del XIX secolo, nel campo della più cospicua operazione di risistemazione ed accorpamento dei fondi archivistici d'antico regime, il governo napoleonico decretò lo *scarto* del vastissimo fondo processuale della Suprema magistratura veneziana. “Nella logica del nuovo assetto politico e istituzionale, quel fondo archivistico parve quasi ingombrante ed espressione di una realtà giurisdizionale nettamente superata”¹³¹. Si sarebbero potuti conservare, quindi, solo quei fascicoli processuali attraverso i quali poter ottenere informazioni e dettagli sull'azione punitiva esercitata dalle nuove magistrature giudiziarie, che, tuttavia, a partire da quell'epoca, venivano ritenute totalmente distinte dalla più articolata struttura di tipo politico-amministrativa.

Fu stabilito, conseguentemente, di conservare solo quei fascicoli processuali che avevano inizio dal 1641 e di avviare la restante parte allo *scarto archivistico*. Tutta la documentazione che venne preservata dalla distruzione fu posta all'interno di sacchi e portata al convento di San Giovanni in Laterano, che all'epoca era stato adibito a luogo di conservazione degli archivi giudiziari. Nel 1825, ciò che rimase del fondo processuale del Consiglio dei dieci fu spostato nel convento dei Frari, dove gradualmente erano giunti tutti i fondi disseminati per Venezia.

Il percorso archivistico compiuto dal processo contro Benetto Danfo per il rapimento di Pasquina dalla Battaglia, come quello inerente a Paolo Orgiano e pochi altri, è tracciabile essenzialmente per la sua collocazione archivistica e per la sua datazione cronologica, che gli furono conferite con i riordinamenti avvenuti all'inizio del XIX secolo ad opera dei funzionari napoleonici.

La serie dei *Processi delegati ai rettori* del Consiglio dei dieci si compone solamente di tre buste, che al loro interno inglobano una decina di fascicoli processuali del

¹³¹ C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. VIII.

periodo che va dal 1594 al 1645, tra i quali sono presenti anche quello istruito per il rapimento di Pasquina dalla Battaglia e quello attinente al processo a Paolo Orgiano. Inizialmente, potrebbe sembrare che tale serie sia distinta dalla più corposa serie dei *Processi criminali* della medesima Suprema magistratura marciana; tuttavia, da una più attenta analisi, si nota come esse facciano parte del medesimo fondo, che si era venuto formando a partire dalla fine del XVI secolo, nella fase di estensione dei poteri giudiziari del Consiglio dei dieci¹³². Infatti, sia i *Processi criminali* che i *Processi delegati ai rettori*, che vennero gestiti nelle diverse località appartenenti ai Domini veneziani su ordine del Consiglio dei dieci, sono lo specchio di una più marcata attività di controllo e di cambiamento politico-giudiziario esercitati dalla Dominante nei confronti del suo estesissimo Dominio da terra e da mar.

Dunque, le tre buste che oggi appartengono alla serie dei *Processi delegati ai rettori* raccolgono quegli esigui fascicoli processuali che, a causa di svariati avvenimenti ancora non del tutto chiari, riuscirono a scampare dalla feroce operazione di *scarto*, intraprendendo un percorso archivistico del tutto autonomo e separato rispetto alla più consistente serie dei *Processi criminali*, che nel 1825 – è bene ribadirlo – fu trasportata da San Giovanni Laterano alla sede dei Frari. Ovviamente, questo percorso venne influenzato anche dalle più note vicende che, a partire dal 1797, interessarono la Repubblica di Venezia. Difatti, in seguito alla caduta della Serenissima, gli archivi fino a quel momento custoditi nelle stanze di Palazzo Ducale furono soggetti ad una serie di furti e di avversità, che condizionarono profondamente la loro successiva tenuta.

Nel 1807, su iniziativa dei funzionari del Regno d'Italia, l'ex patrizio Carlo Antonio Marin fu incaricato di curare un'opera di risistemazione degli archivi della Serenissima. Il luogo deputato al lavoro di riordino fu l'ex scuola di San Teodoro, anche se successivamente, a causa dell'esiguità dei suoi spazi, fu stabilito – come detto – di spostare gli archivi demaniali e giudiziari in altri luoghi. “L'operazione di *scarto* decretata dal prefetto generale degli archivi Luigi Bossi si collocò, dunque in un contesto assai frammentato ed essenzialmente ricostruibile dagli scarni rapporti stesi dal Marin nel corso dei due anni in cui essa si svolse. Di certo egli ne seguì le fasi,

¹³² Sia all'interno dell'indice del Da Mosto del 1937, che nella Guida Generale degli Archivi di Stato italiani del 1994, le serie dei *Processi criminali* e dei *Processi delegati ai rettori* risultano essere separate ed inventariate distintamente.

intervenendo sulle scelte che, infine, avrebbero dovuto essere approvate dallo stesso prefetto”¹³³. L’operazione di scarto venne realizzata dal Marin con l’aiuto di una serie di collaboratori e, nello stesso tempo il cui le carte destinate allo scarto furono provvisoriamente lasciate nella chiesa soppressa di San Paterniano, il materiale che doveva essere preservato rimase a Palazzo Ducale, passando l’anno successivo a San Laterano¹³⁴.

La valutazione compiuta sulle carte, o su parte di esse, contenenti fatti dell’epoca precedente il 1750 e che sarebbero dovute finire al macero, fu realizzata a San Teodoro. È quindi ipotizzabile che, in seguito al consenso del prefetto, restasse in quel luogo.

Da quale momento è possibile identificare distintamente le due serie dei *Processi criminali* e dei *Processi delegati ai rettori*? Nel 1876 si menzionò un riordinamento, all’epoca ancora in corso di svolgimento, di tutti i processi istruiti dal Consiglio dei dieci. Tale attività di risistemazione, tuttavia, fu solo parziale, poiché non venne effettuata un’inventariazione e la documentazione processuale fu solamente divisa in base ai tribunali che si erano occupati della loro gestione. Tra l’altro, le carte sottoposte ad un riordino sommario vennero successivamente incluse nella categoria dei *Processi criminali*. Questo è testimoniato anche da Bartolomeo Cecchetti, il quale, in una generica descrizione del materiale presente nell’archivio dei Frari del 1865, evidenzia la presenza delle tre buste dei *Processi delegati ai rettori*¹³⁵.

Ecco che la separazione di queste due serie dev’essere collocata in un periodo antecedente alla massiccia opera di risistemazione e riordinamento dei più conosciuti fondi delle grandi magistrature di Venezia, diretta da Bartolomeo Cecchetti, che rivestì il ruolo di funzionario e direttore dell’Archivio di Stato di Venezia nell’ultimo trentennio del XIX secolo

“La diversa collocazione delle tre buste *Processi delegati ai rettori* proviene, forse, dalla primissima fase di vita dell’Archivio di Stato di Venezia, quando, per una serie di circostanze, dettate più dalla sorte che dal loro contenuto, si decise di strappare

¹³³ C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. X.

¹³⁴ C. Povolo, *Il romanziere e l’archivista. Da un processo veneziano del Seicento all’anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Sommacampagna, Cierre, 2004.

¹³⁵ B. Cecchetti, *Titoli e note cronologiche degli archivi dell’ex repubblica veneta*, Venezia 1866.

questi pochi processi alla distruzione con cui erano stati destinati tutti i rimanenti antecedenti il 1750”¹³⁶.

Sulla scorta di quanto è stato detto finora, è quindi possibile ritenere il processo istruito contro il padovano Benetto Danfo ed i suoi complici e quello contro Paolo Orgiano come dei documenti straordinari, tanto per la *rarietà* che li contraddistingue dai processi contenuti nella più cospicua serie dei *Processi criminali*, quanto per il fatto che essi riflettono una compagine di potere *sui generis*, in grado di rendere manifeste le numerose conseguenze politico-culturali presenti nei fondi d’archivio; fondi che i successori della Serenissima vollero ripartire sulla base di diversi canoni istituzionali ed ideologici.

All’interno delle tre buste citate sono presenti solamente i fascicoli processuali, senza le relative sentenze, che, in seguito al processo di riordino avvenuto nell’Ottocento, furono tolte insieme a tutta una serie di documenti legali e privati, per essere spostate in apposite filze.

Dunque, il processo a Paolo Orgiano e quello contro il padovano Benetto Danfo appartenevano a quell’insieme di processi delegati ai rettori, precedenti al 1641, che il Supremo consesso veneziano aveva stabilito di mandare al rogo una volta ultimata la fase di riordinamento¹³⁷. Tale processo di scarto fu anche riportato nelle relazioni del 30 gennaio *more veneto* e 9 settembre 1794 dell’allora Presidente dell’archivio, Vincenzo Minotto¹³⁸. Anche la serie dei *Processi espediti al Consiglio dei dieci* avrebbe dovuto seguire la stessa sorte alla fine del processo di riordinamento e sempre per l’epoca precedente al 1641. Tuttavia ciò non avvenne, “perché la loro sistemazione, iniziata subito dopo il riordino dei processi delegati ai rettori e dei

¹³⁶ C. Povolo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. XIII.

¹³⁷ ASVe, *Consiglio dei dieci, parti comuni*, f. 1319, 23 settembre 1791. *Ivi*, f. 1320, 7 febbraio 1793 *more veneto*: “Compiacendosi questo Consiglio di rilevare che a merito delle prestate cure sia pressochè ridotta a compimento la prima parte della sistemazione de’ processi delle Provincie della Terra Ferma ed Oltremare, e che sia per darsi successivamente mano a quella dei processetti summari del Tribunale de’ Capi, si adotta per questi la massima, che abbia ad essere verificata la custodia di essi da cinquanta anni addietro sino al giorno d’oggi col metodo stesso di separazione, come fu prescritto per li processi della Terra Ferma e che gli anteriori della suddetta stabilita epoca siano dati coi metodi già fissati nelle precedenti deliberazioni alle fiamme, al momento però del termine dell’opera, nel quale farà pur verificare congiuntamente l’incendio dei processi della Terra Ferma, che vi esistono, anteriori alla fissata epoca 1641”.

¹³⁸ ASVe, *Consiglio dei dieci, parti comuni*, f. 1325, scrittura inserita all’interno della parte 12 settembre 1794.

summari dei Capi, e anche portata parecchio avanti, non raggiunse il termine trovandosi ancora in atto alla fine della Repubblica”¹³⁹.

Ciò che oggi giorno è rimasto della consistente serie dei *Processi criminali* del Consiglio dei dieci presso l’Archivio di Stato di Venezia sono, appunto, le tre buste dei *Processi delegati ai rettori* ed altre 618 buste, chiamate *Processi criminali delegati*, che contengono fascicoli processuali per lo più istruiti nella seconda metà del XVIII secolo.

La serie di *Processi criminali, Dogado, 1607-1796*, che appartiene sempre al fondo del Supremo consesso veneziano, è invece formata da 45 buste, le quali custodiscono ciò che è rimasto intatto del fondo dei *Processi espediti dal Consiglio dei dieci*. Di queste buste, solamente una contiene dei processi seicenteschi, in mezzo ai quali si trova anche il fascicolo che riporta il tentato omicidio di fra’ Paolo Sarpi.

All’interno di un’ulteriore serie, sempre appartenente ai processi dei Dieci e denominata *Processi e carte criminali*, è possibile rinvenire degli indizi inerenti ai *Processi espediti dal Consiglio dei dieci*.

Nelle due serie di documentazione processuale sopra citata, quindi, sono conservate le carte superstiti del fondo dei *Processi espediti dal Consiglio dei dieci*, che verso la fine della Serenissima non era stato ancora avviato ad alcun processo di riordino. “Tale classe di processi, dunque, non ebbe la sorte di poter essere conservata in una qualche significativa consistenza, essendo andata soggetta alla quasi totale distruzione: una grossa perdita che impedisce di conoscere, nelle sue molteplici sfaccettature e risvolti, quella politica della giustizia che il Tribunale gestiva con estrema accortezza a tutela dello Stato. Ma la sorte di quest’ultima importantissima classe di processi si lega aspramente alle vicende politiche e umane che interessarono l’ex Dominante nei giorni successivi all’abdicazione del governo”¹⁴⁰. Probabilmente, subito dopo la caduta della Repubblica di Venezia, questi processi furono rubati ed eliminati da coloro che erano informati della loro esistenza (forse anche dagli stessi consiglieri dei Dieci), per impedire che i posteri venissero a conoscenza del *modus operandi* del Consiglio dei

¹³⁹ A. Vianello, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memoria e istanze nel secondo Settecento veneziano*, Padova, Il Poligrafo, 2009, p. 116.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 117.

dieci, per preservare l'integrità delle famiglie patrizie ancora presenti e per impedire rivendicazioni e vendette.

Sempre per quanto concerne la storia delle tre buste dei *Processi delegati ai rettori*, già il Prof. Claudio Povolo, nel libro intitolato *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, aveva sottolineato come la preservazione di tale documentazione processuale potesse essere in parte casuale. L'autore, inoltre, si è chiesto il motivo per cui si salvò dalla distruzione solo quell'esiguo gruppo di fascicoli processuali istruiti all'inizio del XVII secolo¹⁴¹.

A partire da questo interrogativo, è possibile formulare alcune ipotesi:

- a) i processi delegati ai rettori si trovavano nel piano in cui era presente anche il Camerino degli avogadori. In seguito alla realizzazione di ulteriori camerini ad uso degli stessi avogadori (dopo il 1780), tali processi furono posti in lunghe cassette lignee nelle soffitte dello stesso piano. Quindi, è probabile che, durante il riordinamento di tale serie processuale, nel momento in cui furono aperte tutte le cassette, alcune di esse fossero rimaste occultate da pile di documenti ubicati nella medesima stanza. È possibile che, a causa di tale svista, i processi delegati ai rettori non siano stati compresi nel cumulo di carte da avviare al macero;
- b) le buste dei processi delegati ai rettori potrebbero essere state unite ad altra documentazione processuale di un arco cronologico non compreso nell'operazione di scarto, quindi posteriori al 1641 ma anche al 1750. Infatti, com'è già stato ribadito, furono due gli scarti a cui la documentazione processuale dei Dieci dovette sfuggire: il primo fu deliberato dallo stesso Consiglio dei dieci ed il secondo avvenne nel secondo decennio del XIX secolo e fu imposto da Luigi Bossi;
- c) i processi delegati ai rettori potrebbero essere stati frammischiati alla serie di quelli espediti dal Consiglio dei dieci, rinchiusi in sacchi accumulati nelle medesime soffitte;

¹⁴¹ C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista* cit.

- d) è probabile che qualche personaggio amante della cultura, o qualche avogadore sensibile all'importanza storico-letteraria di quella documentazione, se ne sia appropriato e l'abbia custodita all'interno biblioteche private, per poterli poi leggere;
- e) gli archivi della Serenissima erano spesso oggetto di furti. Dopo essere state rubate, le carte venivano vendute a mercanti di generi alimentari per avere in cambio qualche soldo. Sempre con la stessa finalità, subito dopo la fine della Repubblica di Venezia, furono saccheggiate interi archivi. Infine, bisogna ricordare come, alla fine del XVIII secolo, fosse sorto un intero mercato abusivo di manoscritti e documentazione rara; quindi, è possibile che le tre buste dei processi delegati ai rettori abbiano subito questa sorte;
- f) altra ipotesi riguarderebbe il fatto che i processi delegati ai rettori siano confluiti tra la documentazione degli Inquisitori di Stato, il cui fondo era stato soggetto ad un'operazione di riordino nello stesso arco di tempo in cui fu decretato lo scarto di parte della documentazione processuale dei Dieci.

I processi delegati ai rettori, dopo essere casualmente sfuggiti alla loro distruzione, furono prelevati dalle cassette in cui erano contenuti e sottoposti al vaglio di Giovanni Dolfin e di Giacomo Sanfermo, i quali, all'epoca, erano i responsabili degli archivi processuali ed investiti del compito di attuare il riordinamento di tale tipologia documentaria, mettendo in un luogo a parte nelle soffitte i processi che erano stati istruiti dopo il 1641 (e quindi destinati allo scarto), rimuovendo tuttavia le sentenze e la restante documentazione legale. È ipotizzabile che i documenti lasciati nelle soffitte dopo la caduta della Serenissima siano stati, in seguito, uniti ad altri documenti politici contenuti nell'archivio dell'ex scuola di San Teodoro, che era stato adibito a conservare le carte politico-amministrative delle più importanti cariche dell'ex Serenissima. Mentre le carte politiche abbandonavano Palazzo Ducale, i processi del Consiglio dei dieci, in seguito allo scarto operato dal Bossi nel febbraio 1813, si trovavano ancora nel Palazzo.

Come osservato dal Prof. Claudio Povolo, la differente ubicazione delle tre buste dei processi delegati ai rettori sembra indicare che tale materiale sia giunto all'archivio dei Frari tra il 1818 ed il 1821 insieme a ciò che rimaneva della documentazione politica

di San Teodoro. Questa supposizione è avvalorata da tutta quella serie di peripezie, già menzionate, che scandirono i momenti del processo di riordinamento dei fondi criminali veneziani.

Questa piccola serie di processi, conservatisi casualmente, raccolti insieme e solo successivamente inventariati all'Archivio di Stato di Venezia, non furono riconosciuti come parte integrante del più ospicuo fondo dei *Processi criminali*, a cui *de facto* appartengono. Tuttavia, probabilmente per la loro datazione antica o la differente origine – dall'ex scuola di San Teodoro e non dall'Archivio criminale di San Giovanni in Laterano – subirono sorti diverse, rimanendo fortuitamente separati in quanto considerati di diversa natura o tali da meritarsela.

Conclusioni

Il percorso intrapreso ha preso avvio con una panoramica generale sulla gestione della giustizia penale nella Terraferma veneta, a partire dai sistemi di faida e vendetta e dalla giustizia di comunità tipicamente basso-medievale, fino ad giungere alla delineazione dell'apparato giuridico penale formatosi con l'inizio della dominazione veneziana e trasformatosi, poi, nel corso del Seicento.

Il lavoro è proseguito con una dettagliata disamina delle principali istituzioni presenti a Padova durante il periodo d'occupazione veneziana e degli archivi giudiziari da esse prodotti, concentrando particolare attenzione sui fondi denominati *Archivio giudiziario criminale* e *Foro criminale o del Malefizio*.

Nel secondo capitolo, poi, per completare l'analisi del tema della gestione della giustizia penale, si è tracciato uno schema riassuntivo delle fasi principali del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, una procedura nota soprattutto per i suoi caratteri di estrema segretezza, rapidità di svolgimento e severità, impiegata durante tutto il corso dell'età moderna dal Supremo consesso veneziano per affermare il proprio potere, anche a scapito di numerose altre magistrature della Repubblica di Venezia, come ad esempio l'Avogaria di Comun.

Successivamente, si è descritto il rapimento a fine di matrimonio, in particolar modo analizzando la legislazione emanata dalla Dominante per la sua repressione, le tematiche ad esso correlate – come la lesione dell'onore della donna rapita e della sua famiglia – ed altre categorie di rapimento presenti nella Serenissima in età moderna, tra cui le fughe volontarie ed i conflitti interni alla famiglia estesa.

Per contestualizzare il fascicolo processuale esaminato nel presente elaborato, si è anche delineato un quadro riassuntivo della storia della serie dei *processi delegati ai rettori*, contenente solo tre buste per un totale di 10 fascicoli processuali, ed appartenente al più cospicuo fondo del Consiglio dei dieci. Infatti, poco prima che, per ragioni ampiamente ponderate all'interno del quarto capitolo, fosse quasi totalmente distrutta, tale serie processuale vantava delle dimensioni alquanto considerevoli ed abbracciava un ampio arco temporale.

Nella seconda parte del lavoro, all'interno di un'apposita appendice documentaria, è stata presa in esame una vicenda in grado di fornire tanto una testimonianza di rapimento a fine di matrimonio quanto un caso esemplificativo di amministrazione della giustizia penale nella Terraferma veneta tramite l'utilizzo della delega del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci: il *processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto padovano et altri*. Il relativo fascicolo processuale, attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, è stato trascritto integralmente insieme a numerose altre fonti archivistiche rinvenute non solo ai Frari, ma anche nell'Archivio di Stato di Padova. La trascrizione, inoltre, è stata corredata dal *dramatis personae*, al cui interno sono stati identificati i principali protagonisti del processo, e da due indici cronologici: il primo si è reso opportuno per fornire i dettagli dei più importanti costumi rilasciati durante lo svolgimento del processo; il secondo, invece, contiene un riassunto della vicenda alla base della stessa narrazione processuale.

In conclusione, l'analisi di una vicenda complessa e variegata come quella del rapimento di Pasquina ha permesso di mettere in risalto alcune delle più importanti tematiche d'interesse dell'epoca moderna. L'inclusione della discendenza femminile nelle prassi successorie ha portato al sorgere di numerose problematiche, tanto di natura familiare quanto di tipo legislativo, al punto da richiedere un intervento diretto del potere centrale nella gestione dei conseguenti aspetti critici. Ne esce uno spaccato di vita della Serenissima in cui l'onore femminile, strettamente connesso alla dote, assume caratteri di estrema complessità e, senza dubbio, di primaria rilevanza.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Il processo per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia (1605)

Introduzione al processo

Il fascicolo processuale, di cui è stata proposta la trascrizione integrale, narra la vicenda del rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia da parte di Benetto Danfo ed i suoi complici, avvenuto la mattina del 27 marzo 1605 a Battaglia Terme, un piccolo comune in provincia di Padova. Tale processo, delegato alla Corte pretoria di Padova con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, rappresenta la perfetta testimonianza del mutamento dei rapporti tra Venezia e le numerose realtà locali ad essa soggette, le quali, a partire dal XV secolo, iniziarono a confluire all'interno di quello che, solo successivamente, fu chiamato Stato di Terraferma veneto. Tale cambiamento si manifestò già alla fine del XVI secolo in seguito alla proliferazione di fenomeni come il banditismo, il vagabondaggio e la diffusione delle armi da fuoco, che costrinsero il potere centrale marciano ad esercitare un maggiore controllo nelle diverse realtà del proprio Dominio di Terraferma. A partire dal Seicento, poi, Venezia iniziò ad occuparsi direttamente della conduzione dei processi derivanti da crimini particolarmente gravi attraverso lo strumento della delegazione, concessa dalla Serenissima Signoria, dal Senato e dal Consiglio dei dieci ai tribunali locali. Per quanto riguarda la delegazione del rito inquisitorio, è necessario rammentare che tale strumento contribuì ad affermare un nuovo modello di giustizia punitiva, più incisiva e serrata, dotata di un maggiore potere affidato al giudice e volta a limitare l'utilizzo dei precedenti sistemi di regolamentazione dei conflitti nei vari centri del Dominio da Terra veneziano. Il rito inquisitorio del Consiglio di dieci, infatti, profondamente distinto rispetto agli altri procedimenti inquisitori proliferati in tutto il resto d'Europa nel corso dell'età moderna, costituiva soprattutto il riflesso del potere in mano al patriziato veneziano ed era posto a presidio degli istituti repubblicani della Serenissima. "Utilizzato dai tribunali della Terraferma, questa procedura, adusa a non accettare qualsiasi forma di mediazione giurisprudenziale, e tantomeno giuridica,

manifestò tutta la sua forza dirompente, ma anche la sua duttilità politica, inserendosi, sia nella forma che nella sostanza, nel tradizionale sistema di regolamentazione dei conflitti”¹⁴².

Le antiche prassi, solitamente nominate dai giuristi con il termine di *inquisitio*, riflettevano una società di stampo cetuale ed organizzata in clan familiari in costante conflitto per il predominio politico, economico e sociale all’interno di un determinato territorio; esse, pertanto, erano impiegate per regolamentarne lo svolgimento, erette a difesa di un modello sociale imperniato principalmente sull’onore e sui concetti di faida e vendetta. Il fascicolo processuale scaturente da tali procedure si contraddistingueva per un *linguaggio* estremamente ricercato e complesso, riverbero di una società organizzata gerarchicamente. Altro elemento essenziale rinvenibile al loro interno era la *mediazione giurisprudenziale* predisposta dai giuristi di diritto comune, con la finalità di ridurre l’importanza delle parti e di proteggere l’ordine sociale gerarchico esistente. “Il sistema di faida che regolamentava la struttura parentale della società è così apertamente ravvisabile all’interno del processo civile e penale, ma nell’ambito di un sistema giuridico colto ed elaborato, i cui obiettivi principali consistevano sia nel mantenimento dello *status quo* esistente, che nell’impedire che le sue tensioni intrinsecamente fisiologiche potessero degenerare minacciando i fragili equilibri del gruppo di potere”¹⁴³.

Il processo intrapreso contro Benetto Danfo ed i suoi complici, essendo investito del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, si configurò nell’ambito di una realtà giurisprudenziale fortemente connessa al contesto sociale e culturale dei diversi centri della Terraferma. Esso fu dunque il risultato, dal punto di vista formale e documentario, della riformulazione dei rapporti politico-giudiziari della Serenissima avvenuta tra la fine del Cinquecento ed i primi decenni del secolo successivo. Durante la lettura del processo penale “il fatto storico emerge tra le pieghe del diritto e della legge, racchiuso in un evento (il processo per l’appunto) formalizzato da regole e procedure, volto ad accertare l’esistenza di una *verità* che si prefigura pure come un *fatto storico* che necessita di interpretazioni e di prove”¹⁴⁴. Inoltre, il processo è in

¹⁴² Povoio (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. XVII.

¹⁴³ *Ivi*, p. XVIII.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. XIV.

grado di rievocare in maniera piuttosto nitida i fatti più significativi dell'evento considerato; ciò è reso evidente, in particolare, dalla voce dei personaggi riportati all'interno del fascicolo processuale, ovverosia gli imputati, i testimoni, le vittime ed il personale giudiziario.

La struttura del processo penale, sia dal punto di vista istituzionale che da quello formale, da una parte esorta a riflettere sulla tipologia e sull'origine della vicenda e, di conseguenza, su coloro che ne favorirono la formazione e i suoi protagonisti; dall'altra, invita a prendere in considerazione l'insieme di procedure e consuetudini che regolavano la gestione dei conflitti.

Per quanto riguarda il primo punto, è necessario rammentare che quello contro Benetto Danfo ed i suoi complici è stato un processo per rapimento a fine di matrimonio. Tale pratica, come correttamente sottolineato dall'avvocato Ferro all'interno del suo *Dizionario del diritto comune e veneto*, "avviene quando qualcheduno di fatto e di propria autorità toglie una persona dal luogo ordinario di sua abitazione, e la conduce e detiene in un luogo diverso, ad oggetto di corromperla, di sposarla, o di farle contrarre qualche altro impegno"¹⁴⁵. L'avvocato aggiunge come le tipologie di *ratto* potevano essere prevalentemente due: la prima "si fa con violenza, e contro la volontà della persona rapita, e questo è il *ratto* propriamente detto; l'altro si chiama *ratto* di seduzione, ed è quello che si fa senz'alcuna resistenza per parte della persona rapita, e che ha luogo quando con artifizii, promesse, o altrimenti si seducono i figliuoli o figliuole minori, e si fanno concorrere al proprio rapimento. Si dice anche *raptus in parentes*, perché si commette contro la volontà dei parenti"¹⁴⁶. Tale pratica, normata dalla Serenissima solo a partire dall'età moderna, veniva considerata un crimine lesivo dell'*onore* della donna rapita, oltre che della sua famiglia, che nella maggior parte dei casi era costretta ad acconsentire il matrimonio con il rapitore. La protezione dell'integrità del corpo femminile permetteva di custodire la purezza di sangue all'interno di un determinato gruppo familiare ed assumeva un significato marcatamente politico, poiché la donna era il mezzo attraverso cui poter intrecciare alleanze e rapporti con altri clan familiari, consentendo, in particolare, di creare estese reti di protezione. Conseguentemente, la cessione della donna assumeva al contempo

¹⁴⁵ M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto* cit., p. 588.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

un valore politico, sociale ed economico di grande importanza nell'ambito di un preciso contesto familiare.

Per quanto concerne il secondo punto, che, come poc'anzi accennato, riguarda le norme e l'apparato consuetudinario alla base della regolamentazione degli antagonismi originatisi, soprattutto nel corso dell'età moderna, all'interno dell'aristocrazia veneta, è possibile capire come il processo sia in grado di rivelare l'entità delle tensioni fra i vari protagonisti che vi appaiono in modo costante, le sfere della giustizia coinvolte nella sua formazione e, soprattutto, la sua rilevanza dal punto di vista politico. Nei processi penali delegati con rito inquisitorio – nel caso di specie, in quello istituito per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia – “fatti, episodi, eventi accaduti vennero incorporati all'interno del fascicolo di seguito all'azione giudiziaria intrapresa dal Consiglio dei dieci. La loro memoria fu, per così dire, cristallizzata, e veicolata in un percorso dichiaratamente volto ad accertare la verità”¹⁴⁷.

Per poter ricostruire e comprendere maggiormente la vicenda alla base del processo esaminato nel presente lavoro e per avere delle informazioni più approfondite sui personaggi in esso presenti, è stato necessario compiere un'accurata indagine archivistica. Inoltre, poiché il processo preso in esame è stato delegato dal Consiglio dei dieci alla Corte pretoria di Padova, parte della documentazione è stata reperita all'interno dell'Archivio di Stato di Padova. Infine, con lo scopo di raccogliere informazioni più dettagliate sul personaggio del conte vicentino Vincenzo Thiene, sono state altresì condotte delle ricerche presso la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza.

Si riportano, di seguito, le fonti rinvenute nell'Archivio di Stato di Venezia:

- a) il *fascicolo processuale*, attraverso lo studio del quale si è potuta fornire un'ulteriore testimonianza del modo in cui veniva gestita la giustizia penale nella Terraferma veneta, in particolare nel caso in cui, a seguito di un crimine di grave entità, l'autorità di procedere con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci venisse delegata alla cancelleria pretoria. Il fascicolo processuale preso in esame è contenuto all'interno della serie dei *Processi delegati ai rettori* del Consiglio dei

¹⁴⁷ C. Povo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. XXXVII.

dieci e si intitola: *Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto Danfo padovano et altri*¹⁴⁸;

- b) *Capi del Consiglio dei dieci, Banditi. Liberazion banditi. Bandi, b. 4*: questa busta contiene cinque fascicoli, ognuno dei quali presenta l'elencazione dei banditi condannati nel Levante, nel Padovano e nel Polesine tra il 1600 ed il 1610, con la descrizione del rispettivo bando loro assegnato. In particolare, nel secondo fascicolo – che nel dorso presenta la dicitura *Banditi. 1600. Padovano, fino 1607* – sono stati ritrovati i bandi degli imputati del processo presenti anche nel fascicolo processuale. All'inizio viene specificato che le carte di tale fascicolo erano state “congiunte sotto sigillo in tre summarii separati tratti dalle raspe dell'un e l'altra delle cancellerie nostre e di questo officio del Maleficio”¹⁴⁹; segue un elenco di tutte le persone condannate alla pena del bando e tratte dalle raspe della cancelleria pretoria di Padova. Inoltre, tale elencazione risulta suddivisa per anno e riporta, nel margine sinistro della carta, il giorno ed il mese della condanna, mentre nella restante parte sono registrati i nomi e le rispettive pene assegnate. I personaggi qui riportati sono:

- ❖ Benetto Danfo, Gasparo ed Alvise Cattaro e Marc'Antonio Gloria, condannati il 13 aprile 1605;
- ❖ Agnolo Zaramelin, Ippolito Spessato e Vincenzo Thiene, condannati il 27 maggio 1605;
- ❖ Geronimo Danfo e Santo Cognolatti, condannati il 23 luglio 1605;
- ❖ Trevisolo Repetta, condannato il 15 settembre 1605;

- c) *Consiglio dei dieci, Deliberazioni, comuni, filze, bb. 252 e 253*: come descritto all'interno del *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto* di Bartolomeo Cecchetti, le *deliberazioni*, definite anche *parti*, erano delle proposte di legge o di provvedimento amministrativo, emanate durante le adunanze dei Consigli, dei Collegi del Governo e dei Comuni, che successivamente venivano

¹⁴⁸ ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi* cit.

¹⁴⁹ ASVe, *Capi del Consiglio dei dieci, Banditi. Liberazion banditi. Bandi, b. 4, fasc. 2, c. [3r]*.

messe ai voti¹⁵⁰. All'interno del cospicuo fondo del Consiglio dei dieci, la serie delle deliberazioni è ripartita in otto sottoserie:

- ❖ *Miste* (1310-1374 e 1392-1525, regg. 47, 1477-1482 e 1488-1525, filze 54): sono le deliberazioni più antiche presenti sia nel fondo del Consiglio dei dieci che in quello del Senato, “così denominate, perché comprendono, senza distinzione, atti di materia civile, criminale, politica e diplomatica, alle quali poi, nell'incremento dell'amministrazione pubblica, furono destinate serie particolari”¹⁵¹. La numerazione antica dei registri di tale sottoserie continua in quella delle deliberazioni comuni;
- ❖ *Criminali* (1502-1795, regg. 212, 1502-1797, filze 160): sono le deliberazioni in materia criminale, la cui data di emanazione iniziale è il 1502;
- ❖ *Comuni* (1525-1554 e 1557-1791, regg. 241, 1525-1797, filze 1346): tale sottoserie, che comprende sia le deliberazioni in materia criminale che quelle civili, ha avuto inizio nel 1525, in seguito alla conclusione della più antica sottoserie delle deliberazioni miste;
- ❖ *Secreti* (1525-1678 e 1703-1717, regg. 22, 1525-1797, filze 81): erano le parti del Consiglio dei dieci e del Senato considerate più riservate;
- ❖ *Secretissime* (1511-1527, reg. 1);
- ❖ *Roma* (1573-1639 e 1641-1678, regg. 7, 1573-1578, filze 9): erano le deliberazioni riguardanti le relazioni riservate con la Corte di Roma e gli aspetti ad essa correlati;
- ❖ *Biave* (1558-1579, regg. 3);
- ❖ *Zecca* (1543-1582, regg. 4, 1570-1582, filze 3).

Nella serie delle Deliberazioni comuni del Consiglio dei dieci sono stati rinvenuti alcuni fascicoli riguardanti il conte vicentino Vincenzo Thiene. In particolar modo, ciò che concerne il predetto nobile è contenuto nei fascc. [93] e [103] della b. 252, composta dalle parti comuni deliberate dal Consiglio dei dieci nei mesi di giugno e luglio 1605, e nel fasc. [50] della b. 253, formato da dieci carte, contenenti da una parte informazioni sulla pena della reclusione in carcere, prima

¹⁵⁰ B. Cecchetti, *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto*, in U. Stefanutti (diretta da) “Collana di bibliografia e storia veneziana”, n. 12, Prem. Stab. Tip. Di P. Naratovich, Venezia 1888, voce *parte*, p. 48.

¹⁵¹ *Ivi*, p. 44.

a Palma e poi a Bergamo, assegnata a Vincenzo Thiene al termine del processo per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia, per la complicità prestata a Benetto Danfo ed agli altri suoi complici; dall'altra, riguardanti notizie sulla lite civile intercorsa tra Vincenzo Thiene e le figlie di Teodoro Thiene, Vincenza e Margherita;

- d) *Consiglio dei dieci, Dispacci, b. 86*: i dispacci erano le “lettere degli ambasciatori veneti alle varie corti d’Europa e d’Asia. Sebbene *dispaccio* o *spaccio*, fosse veramente l’atto della materiale spedizione di una fino a 5 o più lettere con allegati, tuttavia quella voce passò (come tante altre per traslato) a significare anche una sola lettera, e in generale la corrispondenza che gli agenti diplomatici della Repubblica Veneta tenevano col Senato, col Cons. dei Dieci, e cogli Inquisitori di Stato”¹⁵².

Nella b. 86, suddivisa in fascicoli con cartulazione progressiva, sono state trovate delle notizie riguardanti i fratelli Repetta, i quali, nel processo, sono incolpati di aver dato ricetto a Benetto Danfo ed ai suoi complici, presso la loro villa a Cortelà, e di averli aiutati a fuggire insieme a Pasquina. In particolare, nel fascicolo 140, datato 7 luglio 1605, Trevisolo Repetta decide di presentarsi spontaneamente davanti al podestà di Padova per “manifestare e dare convinti alla giustizia diversi rei, alcuni dei quali procurarsi anco di dare nelle mani, che hanno commesso molti delitti di svaliggi e che hanno anco fatto trattato il quale tuttavia possono essequir di andar a svaligiare un gentilhommo che tiene carico pubblico sopra cavamenti et un Monte di Hebrei sopra un castello di questo Dominio”¹⁵³. Proprio grazie all’aiuto offerto spontaneamente alla giustizia, Trevisolo Repetta viene condannato solo a qualche mese di galera. Per quanto riguarda la figura di Galeazzo Repetta, invece, non essendosi presentato alla giustizia per rilasciare la sua deposizione, subisce la condanna del bando con pena di morte.

Nel fascicolo 141, datato 6 luglio 1605, Trevisolo Repetta chiede nuovamente la sua liberazione e quella del fratello in cambio di alcune informazioni in merito ad una serie di *svaliggi* compiuti in diversi luoghi della Terraferma veneta.

¹⁵² *Ivi*, pp. 28-29.

¹⁵³ ASVe, *Consiglio dei dieci, Dispacci*, b. 86, fasc. 140, c. [1r].

Infine, nel fascicolo 149, datato 17 settembre 1605, il Consiglio dei dieci affida alla Corte pretoria di Padova l'autorità di procedere contro alcuni colpevoli di reati di *svaliggi* nel padovano, nel vicentino e nel colognese, tra cui vengono inclusi anche Galeazzo Repetta, condannato a morte, ed il fratello Trevisolo, condannato invece a sette anni di galera;

- e) *Collegio, Suppliche, Suppliche di fuori, b. 356, supplica del 7 maggio 1603*: le risposte di fuori erano le “suppliche presentate al Collegio della Repubblica Veneta, il quale ne commetteva la informazione ai rettori o suoi governatori nello Stato”¹⁵⁴. Per quanto riguarda la supplica presa in considerazione, è opportuno sottolineare come tale documento, testimonianza una serie di violenze commesse da alcuni esponenti della famiglia dei Pasquini nei confronti di Giovanni Maria Calarga, metta in luce il fatto che gli stessi Pasquini, seppur privi di *status*, fossero una famiglia piuttosto ricca e, soprattutto, dotata di una fitta rete di parentele e amicizie. Questo potrebbe, forse, spiegare i presunti e complessi rapporti di complicità che alcuni parenti di Pasquina avrebbero avuto col Danfo ed altri personaggi presenti nel fascicolo processuale;
- f) *Collegio, Notatorio, filze, f. 166, 14 giugno 1603*: come riferito all'interno del *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto* di Bartolomeo Cecchetti, il *notatorio* era un “volume nel quale si scrivevano giornalmente atti diversi di Consigli e di magistrati”¹⁵⁵. La filza datata 14 giugno 1603, connessa alla supplica del Collegio descritta poco sopra e facente ulteriore riferimento alla vicenda che vide contrapposti i Pasquini dalla Battaglia a Giovanni Maria Calarga, riporta come, al termine di tali episodi di violenza, i Pasquini siano scagionati da ogni accusa formata nel processo formato contro di loro. Molto probabilmente, tutto ciò è stato favorito dal fatto che “li testimoni et gli avvocati restano impauriti da così ardite e temerarie operationi”¹⁵⁶ ed anche perché “loro ganno in palazzo (nodari) parenti et fautori et anco il caso resta disgiunto, per esser li rei all'uno et l'altro foro sottoposti”¹⁵⁷.

¹⁵⁴ B. Cecchetti, *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto* cit., voce *risposte di fuori*, p. 59.

¹⁵⁵ *Ivi*, voce *notatorio*, p. 46.

¹⁵⁶ ASVe, *Collegio, Notatorio, filze*, f. 166, c. [646r].

¹⁵⁷ *Ibidem*.

Le fonti reperite, invece, all'interno dell'Archivio di Stato di Padova sono:

- a) *Foro criminale, sentenze della Corte pretoria, raspe, b. 2 (13 agosto 1597 – 5 dicembre 1612), reg.2*: le raspe sono i registri con le copie delle sentenze criminali. All'interno della b. 2, formata da cinque registri disposti in ordine cronologico, sono state trovate le sentenze con le rispettive pene assegnate agli imputati presenti nel fascicolo processuale e nei proclami, menzionati precedentemente tra le fonti reperite presso l'Archivio di Stato di Venezia.
- b) *Ufficio di sanità, rub. 464, lettera "D", voce Domenico Segatti*: costituito stabilmente dopo il 1530, l'ufficio di sanità era composto da tre o quattro membri, detti provveditori, aventi la funzione di proteggere la città in cui operavano da eventuali pericoli di contagio. Successivamente, iniziarono a svolgere anche funzioni di tutela della pulizia delle strade e dell'igiene cittadina. I provveditori erano affiancati da un cancelliere, a cui era affidata la conservazione dei registri e della corrispondenza epistolare dell'ufficio, dal coadiutore, incaricato di registrare i mendicanti ed i defunti, dal comandador, che controllava i prodotti alimentari circolanti in città ed altri incaricati con compiti di minor importanza. Col passare del tempo, le funzioni dell'ufficio di sanità si ampliarono nuovamente, includendo la sorveglianza del personale preposto, degli ospedali e delle medicine ed il controllo dello stato civile. "Spettava infatti all'ufficio rilasciare il permesso di inumazione sulla base della fede di morte presentata dal parroco nella cui circoscrizione era avvenuto il decesso. Tali denunce di morte venivano annotate in appositi registri detti libri dei morti¹⁵⁸". Prendendo in considerazione la rub. 464, è stato possibile risalire alla data di morte di Domenico Segatti, padre di Pasquina, avvenuta il 10 agosto 1601.
- c) *Archivio Civico Antico, Estimi del Territorio*: "l'estimo, che si basava sul sistema della notifica (o polizza) da parte del proprietario, aveva per oggetto ogni sorta di beni e di redditi (beni mobili, immobili, mercanzie, livelli, soccide e altro). Tutti i dati forniti venivano esaminati dai cosiddetti estimatori che stabilivano la relativa

¹⁵⁸ *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Archivio di Stato di Padova, p. 239.

imposizione. Fulcro del sistema di notifica e di tassazione non era però il bene bensì la persona con il suo patrimonio”¹⁵⁹.

Come scrisse Pietro Saviolo all'interno del suo *Compendio delle origini et relatione delli estimi della città di Padova*, “due sorte d'estimi solevano farsi anticamente in questa città: una delli cittadini e l'altra delli distrettuali, ma l'una e l'altra comprendeva beni, negozi e teste, e ambedue erano stabiliti dalli cittadini”¹⁶⁰. In seguito all'acquisizione di Padova e del suo territorio da parte della Repubblica di Venezia all'inizio del XV secolo, nel Padovano le aliquote fiscali assegnate dallo Stato marciano furono suddivise tra Città, Clero e Territorio. Tale ripartizione dipendeva dai rispettivi estimi, i quali erano divisi in *esenti*, *non esenti* e Veneti. Questi ultimi, a loro volta, riflettevano gli adempimenti fiscali di coloro che vi erano iscritti. “All'estimo *esente* erano allibrati coloro che beneficiavano di particolari privilegi. All'estimo Veneto erano iscritti i veneziani, obbligati a sostenere con Padova la sola *dadia delle lance*¹⁶¹ e a partire dalla seconda metà del XVII secolo anche le *spese d'Adige*^{162,163}.

In merito a quest'ultimo punto, senza addentrarsi eccessivamente nelle vicende che portarono ad una significativa modificazione degli estimi dei corpi di Città e Territorio tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, aspetto di cui si è occupato in maniera approfondita Mauro Vigato all'interno del saggio intitolato *Gli estimi padovani tra XVI e XVII secolo*, si è deciso di passare direttamente alla sintetica descrizione della procedura di formazione degli estimi nella Città e nel Territorio. Tale aspetto risulta fondamentale ai fini della presente ricerca, poiché l'analisi del funzionamento del sistema degli estimi in territorio padovano durante il XVII secolo ha permesso di carpire maggiori informazioni sulla presunta ricchezza posseduta dalla famiglia Pasquini prima e dopo il rapimento di Pasquina; presunta ricchezza a sua volta

¹⁵⁹ *Ivi*, p. 234.

¹⁶⁰ P. Saviolo, *Compendio delle origini et relatione delli estimi della città di Padova di Pietro Saviolo*, Padova, per gli heredi di Paolo Frambotto, 1667, p. 70.

¹⁶¹ Detta anche *colta ducale*, la *dadia delle lance* era una gravezza, che era sporadicamente imposta sin dall'inizio del XV secolo per far fronte alle spese belliche. Essa divenne permanente a partire dal 1441.

¹⁶² Era una tassa, il cui scopo era di coprire le spese alla manutenzione degli argini padovani del fiume. All'incirca fino al 1650 a tale imposizione fu sottoposta solamente il Territorio, mentre successivamente fu ripartita anche agli estimi della Città e del Clero.

¹⁶³ M. Vigato, *Gli estimi padovani tra XVI e XVII secolo*, “Società e storia”, n. 43 (1989), p. 47.

collegata all'ingente dote di 8.000 ducati destinati alla giovane fanciulla dal defunto padre, Domenico Segatti.

Città, Clero e Territorio avanzavano la richiesta di fare l'estimo attraverso una supplica destinata al Senato, a cui venivano allegati i capitoli che dovevano regolamentare le modalità di stesura dell'estimo. Ricevuta l'autorizzazione, l'estimo poteva essere rinnovato in seguito alla pubblicazione di un proclama sottoscritto dai rettori ed affisso in città ed in tutte le altre realtà del territorio ad essa circostanti. Tutti i possessori di beni immobili o di utili derivanti da negozi di qualsiasi tipologia era tenuto a presentare una *polizza* contenente nome, cognome, nome del padre, contrada e luogo in cui risiedeva, elencando altresì tutte le "possessioni pezza a pezza, specificando la villa in cui si trovavano le terre, la quantità e la loro qualità colturale, i confini, la resa che ne poteva derivare, se riscuoteva o pagava livello, affitto, decima ecc., avendo l'avvertenza di specificare all'estimo di quale corpo fossero iscritte le proprietà fondiarie. Analogamente egli doveva notificare gli immobili specificandone la tipologia, l'uso ai quali erano adibiti, se erano tenuti per proprio uso o dati ad affitto o a livello. Infine le eventuali attività commerciali e l'utile che ne derivava"¹⁶⁴. Quando le polizze pervenivano all'ufficio ad esse adibito, venivano ripartite a seconda dell'estimo d'appartenenza delle terre denunciate, della località di residenza e dello *status* di coloro che compivano tale dichiarazione. Una volta trascritte, venivano a costituire per la Città i libri dei quartieri, a loro volta divisi in *centenari*, mentre per il Territorio formavano i libri delle podesterie e vicarie, ripartiti ulteriormente in ville¹⁶⁵. Qualora un cittadino avesse posseduto delle terre afferenti all'estimo della Città, avrebbe dovuto essere iscritto all'estimo del quartiere di residenza; tuttavia, se avesse posseduto allo stesso tempo terre appartenenti all'estimo del Territorio, si sarebbe dovuto iscrivere anche all'estimo della podesteria o vicaria in cui si trovavano le

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 68.

¹⁶⁵ Padova era composta da 4 quartieri: il Duomo, costituito dal territorio tra Padova e Vicenza e dal canale che dal Bassanello giungeva fino ad Este; Torreselle, quartiere che arrivava fino a Montagnana e delimitato dai canali Roncaiette e Pontelongo; Ponte Molino, che si trovava tra Piovego, Brenta e la strada che collegava Padova a Vicenza; Ponte Altinate, i cui confini erano segnati dai canali Pontelongo, Roncaiette, Piovego e Brenta da Padova per Dolo fino ad Oriago. I quartieri erano a loro volta ripartiti in 20 *centenari*, divisi in contrade.

Per quanto riguarda il Territorio padovano, invece, esso risultava diviso in 7 podesterie (Castelbaldo, Montagnana, Cittadella, Este, Monselice, Camposanpiero, Piove di Sacco) ed in 5 vicarie (Arquà, Conselve, Mirano, Oriago e Teolo).

proprietà. Lo stesso, ovviamente, accadeva anche per coloro che, possedendo delle proprietà allibrate all'estimo del Territorio, contemporaneamente erano proprietari di terre dell'estimo della Città.

Alla redazione dei libri dei quartieri, delle podesterie e delle vicarie, che richiedeva un certo lasso di tempo, era affiancata l'*inquisizione* nella città e nel contado, a cui provvedevano delle apposite commissioni formate da un presidente d'estimo appartenente ad ogni corpo – quindi Città, Clero e Territorio – e da un notaio. Tali commissioni avevano le seguenti funzioni:

- a) controllare che le polizze fino a quel momento pervenute fossero effettivamente veridiche;
- b) trascrivere i nomi delle persone che non avevano ancora fatto pervenire le loro polizze;
- c) effettuare delle verifiche presso le abitazioni, le attività commerciali, gli orti ed i mulini presenti nelle diverse realtà locali;
- d) determinare, per ogni villa, la qualità delle terre possedute e la resa che ne sarebbe potuta derivare ed il prezzo da assegnare a tali terre nel mercato.

Dopo aver concluso gli accertamenti, i presidenti dell'estimo avevano il compito di assegnare un valore alle terre, case, affitti ed a qualsiasi bene da cui potesse essere ricavato un utile. Tali valori venivano successivamente riportati all'interno dell'*estimetto*. Sulla base di quanto indicato nell'*estimetto*, gli *stimatori* avevano la funzione di valutare le polizze. “Non si stimavano gli edifici utilizzati come abitazione propria dei dichiaranti salvo le parti eventualmente concesse ad affitto o a livello. Qualora risultassero beni *pro-indiviso* gli *stimatori* dovevano aver cura di ricercare le polizze delle altre persone per assegnare ad ognuno la giusta porzione ed evitare duplicazioni. I livelli passivi potevano essere detratti dalla stima assegnata ai fondi solamente se risultavano notificati nelle polizze di coloro che li riscuotevano”¹⁶⁶.

Dopo aver fissato un valore complessivo, che veniva successivamente riportato in ogni polizza, si provvedeva al calcolo della quota d'estimo in relazione al fatto che ogni 100 lire stimate importassero un soldo d'estimo.

¹⁶⁶ M. Vigato, *Gli estimi padovani tra XVI e XVII secolo* cit., pp. 70-71.

L'estimo personale, detto anche *colonato*, era costituito dalla quota delle *teste* degli uomini risiedenti nel solo territorio, aventi un'età compresa fra i 14 ed i 60 anni, e dalla stima dello sviluppo degli appezzamenti fondiari del conduttore. I colonati erano riformati ogniqualvolta doveva essere riformato anche l'estimo reale. Il suo inizio era decretato con un'ordinanza del capitano di Padova. Si procedeva, dunque, con la convocazione dei consigli di podesterie e vicarie, in cui si disponeva che tutti i comuni eleggessero gruppi di notai o altre persone responsabili della stesura dell'estimo. Un massaro, detto anche *degano*, era incaricato di formare una *vicinìa*, composta da tutti coloro che stavano a capo di una determinata abitazione, oppure lavoravano o impiegavano dei lavoratori nelle loro terre. I degani erano tenuti a riportare tutti gli appezzamenti di terre, la qualità del terreno e delle colture ricavate, i confini, le contrade in cui erano situate le estensioni fondiarie ed il nome dei rispettivi proprietari. Inoltre, a margine di tali scritture, doveva essere riportata anche la stima d'estimo calcolata. Dopo aver compiuto tali operazioni, il degano era incaricato di far pervenire gli estimi alla Cancelleria del territorio di Padova.

Per quanto riguarda il sistema d'estimo presente nel Territorio, bisogna solamente ricordare che la procedura attraverso cui veniva espresso l'imponibile territoriale mutò a partire dal 1575, dal momento in cui le precedenti modalità d'indicazione delle tasse¹⁶⁷ furono sostituite dalle somme dei *coefficienti d'estimo*, i quali venivano indicati in lire, soldi e denari, derivanti dalla quota totale delle polizze. In seguito alla conclusione dell'estimo, la risultante della somma dei coefficienti d'estimo delle varie podesterie e vicarie andava a costituire l'imponibile *esente, non esente e Veneto* dell'apparato territoriale nel suo complesso. Poiché il coefficiente d'estimo non delineava un quadro costante del reddito soggetto ad imposta del corpo territoriale, necessitava di aggiornamenti effettuati nella Cancelleria del corpo territoriale relativa all'estimo da modificare sulla scorta di specifici libri, denominati *fie*. “Questi libri venivano formati alla conclusione dell'estimo: per ogni podesteria e vicaria il *quaderniere* del Territorio approntava un volume, suddiviso per ville, nel quale,

¹⁶⁷ Prima della riforma del 1575, “imponibile del corpo territoriale veniva espresso in *fuochi, quarti, ottave e quarti d'ottave*: 10.000 lire di stima costituivano un *fuoco*, 2.500 un *quarto*, 1.250 un *ottava*, 312 e 10 soldi un *quarto di ottava*. (...) Gli oneri fiscali imputati al corpo territoriale venivano suddivisi tra le comunità in base ai rispettivi *fuochi, quarti, ottave e quarti di ottava*: queste li dividevano tra i loro allibrati”. *Ivi*, pp. 74-75.

utilizzando i libri dell'estimo reale, trascriveva i nomi degli allibrati, il numero di polizza ed i relativi coefficienti; su questi libri venivano poi registrate le eventuali variazioni dei coefficienti d'estimo che si fossero verificate nel corso del tempo (gli aumenti sulla sinistra delle partite e le diminuzioni sulla destra)¹⁶⁸. Infine, la vera e propria procedura di riscossione delle tasse avveniva a livello comunitario, per mezzo dell'intimazione delle *colte*.

In sintesi:

- a) attraverso la costante revisione dei coefficienti d'estimo di ciascun allibrato, effettuata all'interno della Cancelleria del territorio per mezzo dei *libri-Fia*, era possibile dedurre la variazione d'estimo di ogni villa, vicaria o podesteria;
- b) a seconda dell'estimo e della somma complessiva delle diverse gravezze, la Cancelleria del corpo territoriale destinava a ciascuna vicaria o podesteria una quota d'imponibile, che potesse essere incassata dagli allibrati;
- c) a tali quote dovevano poi essere sommate delle tasse locali, imposte da ciascuna villa, vicaria o podesteria;
- d) per venire a conoscenza della somma che ogni allibrato avrebbe dovuto pagare, era necessario ricorrere all'*estimo comunale*: “sull'imponibile complessivo della villa (determinato a livello di Cancelleria del territorio in base all'aggiornamento delle partite dei singoli allibrati) veniva suddivisa la somma delle gravezze imposte dal corpo territoriale, dalla podesteria o vicaria e dalla villa stessa: in questo modo si stabiliva quante lire per lira d'estimo ogni allibrato avrebbe dovuto corrispondere”¹⁶⁹.

Prendendo in considerazione gli estimi di alcuni esponenti della famiglia Segatti, è emerso come essi fossero stati detentori di una discreta quantità di terre. In particolare, leggendo l'estimo e la relativa polizza per l'anno 1615 di Isabella, moglie del defunto Domenico Segatti il Vecchio e madre di Pasquina, è possibile notare che i campi da lei posseduti erano tutti soggetti ad un *livello francabile*; di conseguenza, Isabella doveva corrispondere canoni di locazione annuali per il loro utilizzo. Inoltre, sempre

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 77.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 81.

a livello francabile, la donna era tenuta alla riscossione di 16 ducati e mezzo annuali dall'eredità di Domenico Segatti il giovane, fino al raggiungimento della quota di 300 ducati *liberi da gravanze*.

Senza soffermarsi sull'analisi di tutti gli estimi ritrovati presso l'Archivio di Stato di Padova, ci si limiterà, in questa sede, a considerare l'estimo di Bortolamio Segatti. Rispetto agli altri membri della famiglia Pasquini, l'estimo di Bortolamio risulta estremamente dettagliato e permette di elaborare qualche ipotesi sulla presunta ricchezza di tale famiglia, aspetto, quest'ultimo, in parte legato all'ingente dote di 8.000 ducati rilasciata a Orsina e Pasquina dal loro defunto padre Domenico.

La lettura di tale fonte, presente nell'appendice documentaria sotto la voce *Archivio di Stato di Padova, Archivio Civico Antico, Estimi*, dà immediata contezza di due aspetti. Il primo concerne il possesso di svariati appezzamenti di terreno arativo, dislocati attorno a tre ville principali, ovvero la *villa della Battaglia*, quella di *Pernumia* e quella di *Rivella*. In tale ambito, viene fatta menzione del fatto che alcuni di questi campi erano stati acquistati da Bortolamio, il quale, per poterli coltivare, doveva pagare un affitto. Il secondo aspetto riguarda il fatto che le ville ed i relativi appezzamenti attorno ad esse dislocati confinavano con la proprietà di alcuni illustri personaggi dell'aristocrazia veneta dell'epoca, come – volendone citare solo alcuni – i Contarini, i Lordan ed i Malipiero. Tale aspetto potrebbe indurre a pensare che i Pasquini avessero una fitta rete di conoscenze, con le quali avrebbero intrattenuto scambi di favori, probabilmente ricevendo anche un sostegno di natura monetaria. Infatti, tale ipotesi potrebbe essere in un qualche modo collegata all'elargizione di una dote così ingente ad entrambe le figlie di Domenico Segatti.

Continuando nella lettura dell'estimo, si nota che Bortolamio riscuoteva da diverse persone appezzamenti di terra, pollame e svariate quantità di denaro, il tutto sempre a livello francabile. Inoltre, alcune terre da lui possedute erano soggette ad un contratto di locazione perpetuo, consistente nel pagamento perenne di una determinata quantità d'affitto per il loro possesso e coltivazione. Infine, è presente anche la somma di circa 1.100 ducati, che Bortolamio Segatti doveva versare a Giovan Battista Lonigo, marito di Pasquina, in rate da 250 ducati all'anno, in qualità di *resto di sua dote*¹⁷⁰.

¹⁷⁰ ASPd, *Estimo 1615*, b.188, c. 89r.

Appare rilevante, inoltre, sottolineare come la lettura di tale tipologia documentaria si sia resa utile anche per aspetti differenti dalla mera condizione patrimoniale della famiglia Pasquini. In particolare, è stato possibile lumeggiare con maggior dettaglio le reti di parentela della famiglia – in cui figura il marito di Pasquina – e individuare il luogo in cui, presumibilmente, sorgeva la relativa abitazione, situata a Battaglia Terme in Contra' del Catajo.

Infine, presso la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza è stata consultata la versione digitalizzata del manoscritto intitolato *Persone Memorabili in Vicenza* di Giovanni da Schio¹⁷¹, per avere delle notizie più accurate sulla figura del conte vicentino Vincenzo Thiene. Tale opera, composta dal da Schio tra il 1825 ed il 1867 e suddivisa in 18 volumi, contiene più di 6.000 carte recanti notizie sui personaggi più importanti operanti o vissuti a Vicenza, genealogie di famiglie, elenchi di opere d'arte, bibliografie di manoscritti, fotografie e ritratti. La versione digitalizzata di tale opera manoscritta è corredata da un indice alfabetico dei nomi citati, per renderne la consultazione più rapida ed agevole.

Oltre a ciò, esaminando la versione digitalizzata dei *Memorabili*, è possibile visualizzare, selezionando gli appositi collegamenti, le riproduzioni digitali dei manoscritti dal 3.387 al 3.404. I contenuti di ogni manoscritto, inoltre, sono suddivisi in ordine alfabetico. Nel caso del personaggio di Vincenzo Thiene, il manoscritto consultato è stato il numero 3.398, comprendente tutte le informazioni tra le lettere T e TR. Come indicato nella c. 122v, il conte Vincenzo Thiene appartiene al ramo dei dal Can dell'omonima famiglia. Lo stesso, figlio di Alessandro Thiene di Isabella Piazzola, era stato investito del titolo di cavaliere nell'anno 1628 ed ebbe come moglie Laura Capra, presente nei capitoli di difesa del marito. A conferma delle informazioni reperite, è stato altresì consultato il manoscritto numero 3.389, contenente la lettera C, dove, nella c. 108v, Laura Capra risulta essere effettivamente la moglie di Vincenzo Thiene.

La lettura del fascicolo processuale e delle fonti ad esso correlate, oltre a fornire un quadro generale sulla vicenda alla base del processo, sui personaggi in esso coinvolti

¹⁷¹ G. da Schio, *Persone Memorabili in Vicenza*. Riproduzione digitale dei manoscritti della Biblioteca civica Bertoliana (mss. 3387-3404), Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza 2012.

e sulle modalità di gestione della giustizia penale attraverso lo strumento della delega del rito inquisitorio del Consiglio dei dieci alla Corte pretoria di Padova, pone dei quesiti in merito ad alcuni aspetti di cui non si fornisce una spiegazione diretta all'interno delle fonti. Per esempio, Domenico Segatti, non disponendo – almeno in apparenza – di un patrimonio particolarmente considerevole, come poté dotare le proprie figlie, Orsina e Pasquina, di 8.000 ducati ciascuna? E, soprattutto, quale motivo avrebbe spinto Giacomo Pasquini e, molto presumibilmente, anche il padre Francesco ed altri esponenti della casata ad accordarsi segretamente con Benetto Danfo per rapire Pasquina?

Al primo interrogativo si è tentato di rispondere poco sopra, attraverso la disamina degli estimi di Isabella e Bortolamio Segatti. Per quanto concerne il secondo quesito, è opportuno ricordare che i *rapimenti-rapina* erano tesi all'appropriazione della cospicua eredità di una donna, la quale, nelle prassi successorie del suo lignaggio familiare, risultava privilegiata rispetto ai collaterali familiari maschili, migliorando il proprio *status* giuridico. Quest'ultimo aspetto, dunque, poteva favorire ampiamente la prassi del *ratto*, strumento atto a punire il tentativo di ascesa sociale di una determinata famiglia. Per riacquisire l'onore leso conseguentemente al rapimento, si era costretti ad acconsentire al matrimonio tra il rapitore e la rapita.

In correlazione con quanto esposto poc'anzi, appare particolarmente curiosa la presunta alleanza di Benetto Danfo con Giacomo Pasquini ed altri esponenti dell'omonima casata, attuata al fine di rapire la giovane Pasquina e, quindi, impadronirsi della sua dote. Nelle carte processuali ciò risulta evidente allorquando viene narrato l'episodio della sparatoria a Campolongo, intercorsa tra Benetto Danfo ed i suoi complici da un lato ed i Pasquini ed il luogotenente di campagna di Padova col suo seguito dall'altro. Infatti, in quell'occasione, il Danfo si rivolge a Giacomo Pasquini, dicendogli: “Questa non è la promessa che mi avete fatto”. Da tale affermazione si può desumere come il rapimento della giovane Pasquina fosse probabilmente scaturito da un tacito accordo tra Giacomo Pasquini e Benetto Danfo, i quali, come riferito da svariati testimoni nel corso del processo, si sarebbero incontrati di nascosto per definire i dettagli del rapimento della figlia di Domenico Segatti.

Una possibile ipotesi che spiegherebbe il motivo di tale segreta alleanza potrebbe essere l'esclusione di Francesco e Giacomo Pasquini dal testamento di Domenico Segatti. Quest'ultimo infatti, fratello di Francesco e zio di Giacomo Pasquini, decise di privilegiare la linea femminile della famiglia, dotando prima Orsina e, in seguito, Pasquina di 8.000 ducati ciascuna. Tutto ciò potrebbe aver scatenato un forte risentimento da parte di Giacomo e Francesco, che li avrebbe portati a compiere le azioni narrate nel fascicolo processuale.

In merito, sorge spontaneo un ulteriore interrogativo: quali reali vantaggi avrebbe avuto Benetto Danfo dal rapimento di Pasquina? È possibile che Giacomo e Francesco abbiano convinto il Danfo ad organizzare e portare a compimento il rapimento di Pasquina, promettendogli la sua mano una volta che ella avesse compiuto 12 anni e, dopo i 16, anche una parte della sua ragguardevole dote. Ciononostante, sembrerebbe che, a partire dalla sparatoria avvenuta a Campolongo, gli accordi tra il rapitore ed i due esponenti della famiglia Pasquini si siano improvvisamente infranti. Una conferma di tale mutamento di rapporti si ha, tra l'altro, nella parte finale del processo, quando il Danfo, con il padre e il fratello Geronimo, si presenta davanti al duca di Mantova per fornire spiegazioni in merito al rapimento di Pasquina. Nel corso della sua testimonianza, Benetto, tradito ed arrabbiato, potrebbe aver rivelato il tacito accordo, causando così la mancata restituzione della fanciulla ai suoi parenti, sospettati di essere i veri fautori del rapimento.

L'ultimo personaggio del fascicolo processuale che senz'altro merita qualche riflessione è il conte vicentino Vincenzo Thiene. Appartenente ad una delle famiglie più antiche di Vicenza, tale figura, nel processo e nelle fonti correlate, viene più volte accusato di complicità con gli autori del rapimento, avendo messo a disposizione del Danfo una carrozza e un cavallo, dandogli altresì ricetto presso la sua villa di Pojana. Ciononostante, nella parte delle difese, l'alibi del conte Thiene venne efficacemente supportato da numerosi personaggi appartenenti alle casate più illustri dell'aristocrazia vicentina e padovana, come gli stessi Thiene, i Capra, i Trissino ed i Papafava. Essi, infatti, sostengono che, durante i giorni successivi al rapimento di Pasquina, il conte si trovi presso l'abitazione di suo zio Anzolo Piazzuola per *purgarsi* – ovverosia per curarsi – e che più volte è stato visto camminare liberamente per Padova. Dunque, ad

una prima lettura del costituito e delle difese di tale personaggio, risulta piuttosto complesso formulare un giudizio in merito alla sua presunta colpevolezza.

Leggendo più attentamente il fascicolo processuale, tuttavia, è possibile notare come attorno a Vincenzo Thiene graviti un altro personaggio assai ricorrente nell'intera vicenda: Gasparo Cattaro. Quest'ultimo, zio di Benetto Danfo, è un "faccendiere" al servizio del conte e viene più volte descritto come colui che "faceva li suoi negotii di lite et altri che li occorreva, così a Vicenza, come a Venetia et in villa"¹⁷². In virtù del ruolo rivestito dal Cattaro, potrebbe ipotizzarsi che questi si sia appropriato della carrozza e del cavallo ad insaputa di Vincenzo Thiene, mettendoli a disposizione del nipote Benetto e favorendo così il rapimento della giovane ereditiera di Battaglia Terme. Alla luce di tali considerazioni, l'ipotesi accusatoria in capo al nobile vicentino perderebbe il suo vigore; tuttavia, dalla lettura dei costituiti di Vincenzo Thiene e di Zuanne Meneghello¹⁷³, *fameglio* di Gasparo Cattaro, emergono alcuni dettagli sulla presunta complicità dello stesso conte vicentino nel rapimento. In entrambi gli interrogatori, infatti, viene fatta menzione di un incontro tra Gasparo Cattaro e Vincenzo Thiene, avvenuto il martedì seguente al rapimento presso la porta della Savonarola, in occasione del quale il Cattaro avrebbe discusso col Thiene in merito al *ratto* di Pasquina compiuto dal nipote Benetto. Un fatto ancor più significativo, inoltre, è narrato nel costituito di Piero¹⁷⁴, altro *fameglio* del Cattaro. Nel citato interrogatorio, Piero riferisce che, nel corso del rapimento, Alvise, figlio di Gasparo Cattaro, dopo essere stato fermato dagli *zaffi*, viene liberato su indicazione di membri della famiglia Pasquini:

"Ho sentito dir che il Benetto Danfo ga menato via una putta dei Pasquini dalla Battaglia et i gaveva tolto una carozza con quattro cavalli et che dredo essa carozza li era il signor Alvise, mio padrone, a cavallo. La qual putta veniva piangendo, che andavano da Ponterotto via et che andasse andoghe dietro li zaffi, che retennero il signor Alvise con l'archibugio, che li andava diedro. Ma i Pasquini gli dissero: - Alvise non vi lasseremo dare in pasto! -. Et così lo lassorno"¹⁷⁵.

¹⁷² ASVe, *Consiglio dei dieci*, *Processi* cit., c. 108r.

¹⁷³ *Ivi*, c. 61r e ss., costituito di Vincenzo Thiene, e c. 18r e ss., costituito di Zuanne Meneghello.

¹⁷⁴ *Ivi*, c. 21v e ss., costituito di Piero.

¹⁷⁵ *Ivi*, c. 22r.

Un'ulteriore questione, allo stato insoluta, attiene ai possibili vantaggi che il conte vicentino avrebbe tratto dal prendere parte al rapimento di Pasquina. Al riguardo, appare degna di considerazione l'ipotesi per cui un eventuale favore concesso al Danfo ed ai Pasquini avrebbe verosimilmente trovato riscontro in un concreto aiuto, da parte di questi, nella risoluzione di una lite civile che, ormai da 14 anni, intercorreva tra Vincenzo Thiene e le figlie del conte Teodoro Thiene, Vincenza e Margherita¹⁷⁶.

In conclusione, al di là degli aspetti congetturali, è possibile intendere come, alla base del rapimento di Pasquina, sia di fatto individuabile una fitta rete di legami ed alleanze tra alcuni personaggi della famiglia Pasquini, Gasparo ed Alvise Cattaro e, presumibilmente, anche Vincenzo Thiene.

¹⁷⁶ Oltre che nel fascicolo processuale, e soprattutto nelle carte riferite al costituito di Vincenzo Thiene, le informazioni inerenti alla lite civile, che vide contrapposti Vincenzo Thiene alle figlie di Teodoro Thiene, possono essere reperite in ASVe, *Consiglio dei dieci, deliberazioni comuni, filze*, b. 253, f. [50].

Criteri di edizione

Il processo contro il padovano Benetto Danfo ed i suoi complici per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia (= ASVe), più precisamente nel fondo denominato *Consiglio dei dieci, Processi, Processi delegati ai rettori*, b. 2, fasc. 1. La busta contiene in tutto cinque fascicoli, dei quali solo uno fa riferimento alla vicenda del *rapto* della giovane Pasquina, che qui di seguito si è trascritto. Il secondo di tali incartamenti è un volume cartaceo con coperta in cartone, recante la scritta *Processo di delegatione sopra la morte di Camillo Fontana contra Lodovigo Pellegrin di Veston, Benedetto Lanfranco orenese, (Tam.a) Barbelero, Oratio Tarello, Zambattista Astolfo di (Vecchia)*.

Il terzo è sempre un volume cartaceo con coperta di cartone, intitolato *Processo ispedito contra Christoforo Scipion et Alfonso, fratelli Gandini, per homicidii atroci et pensati con archibusi*, è del 1605 ed è un processo delegato dal Consiglio dei dieci alla Corte pretoria di Brescia.

Il quarto, poi, è un volume in cartoncino marrone del 1604, recante la scritta *P: Thiene. Processi e atti*, e narra del rapimento di Portia Thiene da parte di Agrippa Gualdo affinché la fanciulla fosse data in moglie a Giovan Battista Porto.

Infine, è presente un fascicolo – anch'esso con coperta in cartoncino – recante la scritta CX nella camicia. Nella prima carta di tale documento è inoltre presente il titolo *Processo criminale formato sopra la lettera dell'illustrissimo podestà di Monfalcon et supplica dell'illustrissimo signor Piero Alvise Barbaro per la cancelleria dell'eccellentissimo (gr.) (gral.) di Palma* e contiene un processo del 1607.

Nell'edizione del fascicolo processuale si è pensato di trascrivere i documenti mantenendo la loro sequenza originaria, poiché, nella maggior parte delle carte, la datazione scorre regolarmente e progressivamente e narra le vicende a partire dalla data in cui era avvenuto il rapimento di Pasquina: il 27 marzo 1605.

Poiché i documenti qui di seguito trascritti appartengono ad un'epoca relativamente recente, si è deciso di non indicare l'eventuale presenza di sigilli.

Inoltre, a corredo della trascrizione del processo, sono stati allestiti due indici cronologici, un glossario ed un'appendice documentaria, in maniera tale che il lettore possa meglio comprendere le carte del fascicolo processuale e la vicenda alla sua base.

Nella parte finale del presente lavoro sono state inserite, altresì, alcune fotocopie delle carte originali del processo e dei documenti ad esso correlati, eseguite personalmente presso l'Archivio di Stato di Venezia.

Infine, per quanto concerne i criteri di trascrizione, si è cercato di rimanere quanto più fedeli possibile al testo. La punteggiatura e la scrittura, invece, sono state trasposte secondo l'uso moderno. Le norme impiegate sono le seguenti:

- a) generalmente le abbreviazioni sono state sciolte. In particolare, l'abbreviazione *int.* è stata resa con *interrogatus/a*, qualora fosse stata seguita dalle parole *dixit* o *respondit*, mentre è stata sciolta in *interrogato/a*, qualora fosse stata seguita da *disse* o *respose*;
- b) le maiuscole sono state messe dopo il punto fermo per l'iniziale dei nomi propri di persone, luoghi, feste, magistrature e vari titoli di particolare importanza, come *Sua Serenità*, *Serenissima Signoria*, *Serenissimo Principe* e *Vostra Serenità*;
- c) gli accenti e gli apostrofi sono stati posti secondo l'uso moderno;
- d) nelle parti del processo in volgare, i sostantivi che terminano in *ii* sono stati trascritti con una *i*, fatta eccezione per i casi in cui l'utilizzo di una sola *i* avrebbe generato dei significati ambigui (per esempio, nel caso della parola *servitii*);
- e) le parole che nel fascicolo processuale sono state scritte separatamente, come nei casi di *gentil huomo*, *all'hora*, *non ostante*, *per che* e *se ben*, sono state unite a formare un'unica parola;
- f) i termini depennati sono stati riportati nelle note solo nel caso in cui si sia trattato di un cambiamento di decisione della magistratura, del testimone o dell'imputato e non nel caso in cui sia stato commesso un errore da parte dello scrivano;
- g) sono state poste tra parentesi tonde () le parole la cui lettura è incerta e tra parentesi quadre [] quelle la cui lettura integra guasti del supporto (strappi, macchie etc.), oppure il numero delle carte che nel testo non presentano cartulazione pregressa da parte dello scrivano; tra parentesi quadre con all'interno

tre puntini di sospensione [...], invece, sono state inserite le parole non comprensibili o espunte dallo scrivano. Infine, le integrazioni di sillabe o parole per sicuro lapsus calami dello scriptor sono state poste tra parentesi uncinate < >;

- h) per ciò che concerne la numerazione, si è stabilito di mantenere l'utilizzo dei numeri romani ed arabi come appaiono nel testo. Le abbreviazioni che indicano i numeri ordinali sono state sciolte ($p^o \rightarrow primo$). Nei casi in cui, nel fascicolo processuale, siano presenti le formule *Consiglio dei X* oppure *Consiglio dei X^{ci}*, si è deciso di scioglierle in *Consiglio dei dieci*.

***Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto
Danfo padovano et altri***

*Costituto di Giacomo Segati detto di Pasquini, cugino di Pasquina di Pasquini dalla
Battaglia*

|c. 1r| Die 27 Martii 1605

Comparso inanzi all'illustrissimo podestà Giacomo Pasquini. Dolendosi gravemente, espose a sua signoria illustrissima: «Già due ore, mentre esso comparente si ritrovasse alla predica con tutta la sua casa nella villa della Battaglia, Benetto Danfo è stato tanto ardito, accompagnato da altri si in hora incogniti armati de archibusi, e andar alla casa di Domenego di Segati sine gli Pasquini. Ga lasciatta la porta intratti del suo e venisse esso Benetto dosso alla figliola del quondam Domego. Lor sudetti andarono a Padova, lei ha cominciatto a cridar e piangere, zugando de camara in camara. Esso Benetto co tre compagni, seguendola, ganno per forza portatto di pesso in carrozza, che gavevano parecchiatta co quattro cavalli, che credo sia de nollo, e la ganno condotta alla volta di Padova, intrando per la porta di Santa Croce. Essendo io venuto dalla predica intendendo questo, che ditta putta per mia mezza go seguitato la sudetta carrozza e, nol gavendo potuto raggiunger, son venuto avanti la giustizia a esporgli questo rapto, quale è stato commesso da esso Danfo con compagni. Perchè il Danfo per questa via pensa di impadronirsi di questa putta, la quale ga otto mille denari di dotte». Ci ditte: «Di di che età è questa putta?». Respose: «Da 11 o 12 anni incirca». Dicens interrogatus: «Il detto Danfo no ga mai potuto dimandar la sudetta putta, ma è stato a casa alla Battaglia a volte. Volte eo faceva l'amore |c.1 v| con la sudetta putta, ma [...]». Interrogato: «Si poterono essaminar per aver la verità di questo fatto?». Respose: «Ora venirà mio padre, il quale darà luce a tutto questo fatto, perché io voglio andar a seguitar la tratia della carrozza, per veder se posso riaver la sudetta putta co l'aggiuto e favore della giustizia, qual supplico a far quelle sue solutioni in questo caso et severità contra delinquenti». Dicens: «A (casa mia) de qua della Battaglia dieci miglia vi era uno a cavallo che aspettava detto Danfo et il cavallo <era> di sodetto Vincenzo. Criedomi che quello che vi era su sia Gasparo Cattaro, l'altro dil sudetto Danfo».

Et ufficio l'illustrissimo podestà. Intesa la sudetta comparitione, ordino al contestabile et al luocotenente de campagna che co maggiore diligenza et presteza fosse possibile dovessero seguitar li malfattori, per rettenirli et liberar la putta dalle loro mani.

Fedi di battesimo di Orsina e Pasquina

1585 adì 23 settembre

|c. 2r| Io, padre Ludovico Magginoni, rettor di San Giacomo della Battaglia, go battizzato una putta a mi Domenico Segati et madonna Lucieta, iugali de nostra parrocchia, quale nacque li 22 detto et li fu messo nome Orsina. Furono compari mi Nicolo Cavarzerano et donna Lucia Cozzata, tutti della parrocchia.

1593 adì 9 maggio

Io, padre Lodovico Massinoni, rettor di San Giacomo della Battaglia, go battizzato una putta a mi Domenico de Segati et madonna Isabella, iugala della parrocchia, la quale nacque ieri et li fu messo nome Pasquina et Doralice. Furono compadri mi Pelegrino Busini et donna Lucia Cossato, tutti della parrocchia.

Costituto di Francesco Segati detto di Pasquini, padre di Giacomo Segati e zio di Pasquina

1605 Die 28 marzii

|c. 3r| Comparso alla presentia et intendendo alla comparitione fatta sotto di ieri per detto Giacomo Pasquini di Segatti, Francesco di Segatti, padre del detto Giacomo, et disse: «Mio figlio Giacomo per la molta fretta di travessa no haverà potuto dar compiuta informatione alla giustizia hieri del rapto della Pasquina, figlia del quondam Domenego di Segati, suo zio. Perciò, desiderando che la giustizia resti a pieno informata di questo grandissimo caso, son comparso per darli quelle informationi che si ricercano». Et disse: «Hieri mattina, mentre che era in chiesa per udir la predica et messa insieme co Giacomo, mio figlio, et vi era anco madonna Isabella, madre della sudetta Pasquina, la moglie de Bortolo Callegaro venne su la porta della chiesa et cominciò a cridar ad alta voce: - I mena via madonna Pasquina, corri Francesco, corri,

che i mena via madonna Pasquina! -. Il che, sentendo, andò fuori dalla chiesa e tutto il popolo fece il medesimo. Fu sonata campana a martello et intesi che havevano rapito la sudetta Pasquina et, posta in carrozza, la |c. 3v| conducevano, correndo di tutta briga alla volta di Padova. Mio figlio Giacomo et tutta la villa corsero dietro alla carrozza per un buon pezzo, ma, non potendo arrivar là, mio figlio tornò indietro et montò a cavallo insieme co altri et vennero correndo a Padova. Et comparsi avanti al rettore di Padova, li esposero questo delitto et sua signoria illustrissima diede ordine immediatamente al capitano di campagna che dovesse seguir la carrozza che si gaveva nella zona, che era uscita fuori della porta de San Zuane, essendo entrata per Santa Croce. Perciò, essi ministri, mio figlio et altri seguitorno li sudetti malfattori et li trovarono arrivati sul vesentino, vicino a Pogiana, et hanno retento il carrociero, ma no ganno potuto haver la putta, essendosi li rapitori deffesi et co il beneficio del luoco et era in certe valle, et con spararli delle archibusade, come la giustizia intenderà meglio da mio figlio et da ministri». Ci dite: «Raccontate particolarmente come che <è> seguito il fatto et da chi». Respose: «Il capo de questo delitto è stato Benetto, figlio de Antonio Danfo, il quale, per quanto fu inteso |c. 4r| da Zan Maria Masin, hieri mattina co una carrozza da quattro cavalli si fermò driedo il monte dalla croce, driedo ad un (pagiaro) lontano un meglio in circa dalla Battaglia. Eppo Benetto et compagni, havendo osservato che era l'ora delle prediche et forse havendo qualche spia che noi fossimo in chiesa co la madre della Pasquina, venero co la carrozza vicino all'habitatione della sodetta Pasquina, qual era sola in casa co due massare che no so il loro nome et batterono alla porta». Dicens poster: «No batterno alla porta, ma havendola introvatta <aperta>, l'apersero co impeto et, entrati dentro Benetto et doi altri armati co archibusi longhi et curti, immediatamente andorno alla camera dove era la sudetta Pasquina al focco. Benetto disse, per quanto ho inteso dalle massare, verso la Pasquina: - Orsù, montate in carrozza, che vostra sorella vi aspetta -. Et lei si misse a cridar, dimandandoli la |c. 4v| vita. Li disse: - Lassem stare -. Et Benetto la chiapò per un braccio, biastemando al cospetto de Dio, la strassinò per forza co l'aggiuto de li sodetti compagni et la messe in carrozza. Per il che essa putta si ruppe un (manino) da un brazo et persino tutta una mano per la violenza che li era stato fatto nel strassarla. Immediatamente messa in carrozza, vennero correndo alla volta di Padova, come ho detto». Ditto: «Per che causa esso Benetto ha rapito questa (vostra Germana)». Respose: «Per robba che lei ha de

dotte otto mille ducati in contadi che li ga lasciato suo padre, perché no li ga mai fatto l'amor, seben come amico qualche volta veniva a casa mia. Ma a casa della putta mai gli è stato di maniera, che costui per questa strada si è immaginato l'impadronirsi della roba di questa figlia, la quale è di età 9 anni XI, vicina alli XII, come si può veder dalla fede che io presento di suo battesimo». Et così presenta una fede, la qual |c. 5r| comincia 1593 adì 9 maggio, scritta per quanto appare de mano de padre Lodovico Massinoni, rettor de San Giacomo della Battaglia. Et disse: «La fede superiore scritta nel medesimo foglio è del battesimo de Orsina, sorella della sodetta Pasquina, la qual havemo maritato in Antonio Garavato con otto mille ducati de contadi, come anco si dovevano dar alla sudetta Pasquina quando haverà compiuto anni XVI, come disponendo il codicillo del quondam Domenego, suo padre». Ci dite: «Sapete, o havete inteso, chi fossero li altri compagni del Danfo?». Respose: «Erano quattro in tutto, ma no ho inteso chi siano, salvo Benetto Danfo. Ho ben inteso che co figlio del Cattaro, che è cognato de Antonio Danfo, era a meza via all'hosteria co un cavallo, qual è del Guidon, nepote del signor vicario da Verona, per aspetar che tornasse in dietro co la carrozza per farli poi la guida, come ha fatto». Detto: «Che persona è questo Danfo?». Respose: «El fa el cittadin, ma è povero huomo, è de età de anni 24 in circa et è |c. 5v| proclamato per doi delitti: per aver buttato la porta ad una dona vedoa a Galzignan et per la morte dell'avversario di ferarolli». Detto: «Vi ha mai fatto ricercar la sudetta Pasquina per moglie?». Respose: «No, perché l'haverei licenziato, no essendo partito per lei, no havendo poco o niente». Detto: «Sapete, o havete inteso, chi gabbi prestatto aggiuto o favor al sudetto Danfo a cometter questo delitto?». Respose: «Io ho inteso che ha trovato imprestito questi quattro cavalli da diversi et specialmente uno dal detto Sofia, che sta al spirito santo. Del resto no so dir altro. Et che ha menato co carocciere qui sopra la piazza della Paglia». Detto: «Sapete dove il Danfo sia stato la notte avanti deve esser stato a casa sua a Galzignan?». Dicens sibi: «Chi haveva il governo della Pasquina?». Respondit: «Era raccomandata al governo de sua madre vedova, ma io, Anzolo Piazola et Pelegrin Beccharo siamo commissari». Dicens: «Questo mio costituito servirà per denontia, essendo degan del comune di Montenovo, |c. 6r| vicaria de Arquà, et inteso per il mio interesse della roba et dell'honor che la giustizia faccia quelle demonstrationi et severe contra detto Benetto et altri, a fine si possi esser sicuri delle nostre creature et facoltà, quibus (habitus)».

Costituto di Isabella, moglie del quondam Domenego Pasquini e madre di Pasquina

Constituta madonna Isabeta, relita del quondam Domenego de Segati, la quale, piangendo dirottamente, disse: «A giustizia no mi abbandone». Et li fu ditto: «Racconti come è seguito il rapto de sua figliola». Respose: «Hier mattina, mentre ero alla predica et messa, la Marieta, mia massara, venne cridando alla porta della chiesa in villa della Battaglia: - Han menato via la Pasquina! -. Et io venni correndo a casa et intesi dalla sudetta Marieta et Anzola, mie massare, quali gavevo lassate a casa insieme co la detta mia figliuola che, essendo mia figlia in una camera sotto la corte che accomodava la testa co una puttina de quattro o cinque anni, figlia di una mia vicina della la todeschina |c. 6v|, venne Benetto Danfo et battele alla porta, qual era aperta. Et intratto dietro nel portego et poi nella camera ove era mia figlia, li disse: - Bondì signorina Pasquina, bisogna che vi asiare, perché vostra sorella vi aspetta qui in carrozza -. Et la Pasquina li rispose: - Io no li voglio andare -. Et si mise a cridar quanto poteva et le mi massare sudette cominciarono ancho esse a far operatione a ciò no la menasse via. Ezzo Benetto, biastemando, minacciò di darli et poi chiapò atraverso la putta, la qual cridava et si deffendeva più che poteva. Tuttavia, per forza la portò in carrozza et nel portarla, le straciò li manini dalle mani et si fece male ad un man. Et la povera putta cridava a sua madre: - I me assassina! -. Et così la poverina, per quello che ho inteso, ha sempre cridato per il viaggio dove è passata». Dicens: «Povera putta anzolina, che no ariva ancora a dodeci anni, |c. 7r| mi è stata rapita, che no so se la vederò mai più». Ci dite questo: «Benetto faceva l'amor co vostra figliuola quel giorno, ma la lo conosceva ben per vista, perché esso praticava qualche volta in casa de detto Francesco di Segatti et in casa de detto Giacomo. Ma questo Danfo, sapendo che mia figlia haveva otto mille ducati di contadi, me l'ha rapita per questo solamente». Detto: «Chi erano li compagni di esso Danfo et quanti erano?». Respose: «Quattro in tutto, ma no ho inteso a dir chi erano». Detto: «Sapete, o havete inteso, che il predetto Danfo havesse l'inteligenza co alcuno li nella Battaglia, che li habbi prestato aggiunto et favore?». Respose: «No». «Responda, se vuol che la giustizia proceda». Respose: «Si, supplico la giustizia a darli quel castigo che merita et che la putta me sia restituita». Interrogata: «Questo Danfo l'ha mai ricercata o fatta ricercar di haver questa putta per moglie?». Respose: «No, mai, né a me né ad altri ne ha mai parlato».

*Costituto di Marieta, massara in casa di Isabella Pasquini presso la villa di
Battaglia Terme*

1 |c. 7v| Comparsa Marieta, figlia del quondam Piero sartore da Trento, habita al presente per massara con l'antedetta signora Isabella. Amonita et con protestatione tolta, le fu detto: «Racconti come è passato il rapto della Pasquina, figlia della sua padrona». Respose: «La mia padrona ieri mattina andò a messa alla chiesa della villa accompagnata da Maria, madre de Anzola, mia compagna, et lasciò a casa la signora Pasquina, Anzola et mi. Doppo un pezzo venne il Benetto Danfo nella casa et, trovando la porta aperta, si intrò dentro co doi altri armati di archibusi lunghi et curtì, che li vidi nella camera a trovarne. Et venne alla camera dove era la detta Pasquina il Danfo solo, la qual conzava la testa ad una puttina, et disse: - Signora Pasquina, ve piase de venier, che l'è qua vostra sorella che vi aspetta? -. Et la Pasquina li rispose: - No – et replicando un'altra volta, essa li disse: - No, mi no che li voglio venir -. Et esso allora buttò da una banda la putella che haveva ella davanti, dandoli di un piede nella |c. 8r| vitta et chiapò attraverso la sodetta Pasquina et la levò dalla cassa dove era assentata. Io le diedi su un brazo, per impedir che la portasse via et esso, biestemando, disse: - Lassala, cospetata de Dio! - et diede de mo sul (testarolo) per offendermi. Perciò, io per paura li lasciai et esso la portò di peso con furia fuori alla porta. Nel (segiadoro) essa Pasquina se rovinò una man, che li insanguinava grandemente, et se li ruppero li manini et li compagni li tolsero insieme co le (guzelle) della vesta che li erano cascate et la portarono in carrozza, che era lì alla porta apparecchiata. La putta cridava et piangeva et li dimandava la vitta per l'amor de Dio <e disse> a signora madre: - Me assassina! -. Poi dissero al carrociere: - Se tu sai parar, para da valent'huomo -. Et io allora andai alla chiesa, cridando che haveano condotta via essa Pasquina et così uscì di chiesa tutto il populo, fu sonato campana a martello et fu seguitata |c. 8v| la carrozza da molti, ma no soggionti». Interrogata: «Conosce Benetto Danfo?». Respose: «Si, che l'ho visto diverse volte dalli Segatti che stano della dall'acqua». Interrogata: «Ha conosciuto li altri che vennero in casa?». Respose: «Io no li conosco». Dicens interrogata: «Sono dei grandi et giovani et vidi che uno gaveva le maneghe de canota, ma da paura io no li stessi troppo a guardare». Interrogata: «Il Danfo faceva l'amore a questa figliuola?». Respose: «No, che gabbi visto». Interrogata: «Passeggiava per davanti la casa de questa putta?». Respose: «No et no l'ho visto, se non tre o quattro

volte dalli Segatti». Detto: «Questo Danfo vi ha mai parlato di questa signora Pasquina?». Respose: «Mai li ho parlato, né di questo, né de altro». Detto: «La porta della casa è solita star aperta o serrata?». Respose: «Sta aperta et serrata secondo l'occasione, perché no si schiuvava». Interrogata: «Quanto tempo è che tu gabbi veduto questo Danfo per avanzi?». Respose: «É purassai». Detto: «Affermerete co vostro giuramento quanto avete deposto?». Respose: «Si». Interrogata: «Suo affermavit et fuit (tamen) rogato che alcuno vicino che habbi veduto». |c. 9r| Respose: «Vi era la scapolina, la qual credo che habbi nome Cattarina».

Ad generalia recte salvo ut supra.

Costituto di Anzola, massara in casa di Isabella Pasquini presso la villa di Battaglia Terme

2 Comparsa Anzola, figliuola del quondam Cuogo dalla Battaglia, amonita et interrogata sopra il rapto sudetto, respose: «Hierì mattina poteva esser principiata la predica, che la signora Pasquina venne sopra la porta della sua casa et mi chiamò, perché io stago dall'altra banda sotto li cantoni, che andasse da lei che era sola a farli compagnia, come so<n> solita. Et mi andai, <a>persi su la porta et trovai la signora Pasquina da sola. Poi mi venne la puttina della tedescha et si conciassero il capo tutte due et poi lei accomodava il capo a dietro puttina. Et venne la Marieta a casa che era stata fuori et essendo tutte in camera, venne il Danfo, che no li so il nome, che no lo sentissimo arrivar in casa et disse: - Buondi a vostra signoria. Signora Pasquina, voglio che andemo co vostra sorella in carrozza a Padova - et lei respose: - No voglio venire - . Lui chiapò a traverso la signora Pasquina per portarla fuori di camera et lei diede la mano alla putta, che si guastò |c. 9v| una mano. Et io presi per la vestura la signora Pasquina, ma lui mi diede d'una man in coste, dicendo delle biasteme horende, che me disse per due o tre volte, et la portò in carrozza, trandoghela che pareva che el ghe (tresse) una carogna». Interrogata: «Chi erano con il Danfo?». Respose: «Vi erano doi su per la salla, che quando il Danfo portò fuori de camera la putta ancor loro uscirono fuori di casa co la putta et il Danfo montò in carrozza et questi doi li andorno dietro correndo, perché subito il Danfo fece portar via la carrozza». Interrogata: «Che cosa disse la signora Pasquina?». Respose: «Lei cridava: - Agiuteme! - et faceva resistenza

granda per no si lassar condur via, che la strassinavano». Et interrogata: «Che arme ebbero appresso Danfo et altri?». Respose: «Havevano delli archibusi lunghi et curti in mano et alla cintura, tutti tre». Interrogata: «Quanti erano in tutti questi che erano co il Danfo?». Respose: «Io no vidi se no lui et quelli doi che erano nella salla». Interrogata: «Conosce alcuno delli altri?». Respose: «No». Dicens interrogata: «Io era talmente |c. 10r| impaurita, che no habbi fantasia de che fossero vestiti, né se fossero giovani, né altro». Interrogata: «Hai visto assai volte questo Danfo?». Respose: «L'ho visto diverse volte lì alla Battaglia in casa delli Segatti et dei (cavalli) suo compare». Interrogata: «Questo Danfo faceva l'amore a questa putta?». Respose: «No, che sappi, né l'ho ne anco inteso et lei no attendeva a far l'amor ad alcuno, perché è piccina et giochassimo tutte due et al presente era anco mal sana».

Costituto di donna Cattarina, abitante di Battaglia Terme

3 Comparsa donna Cattarina, del quondam Andrea di Callegari Grison et moglie di Bortolo Tavasiero, habita alla Battaglia. Amonita, interrogata sopra il fatto et rapto antedetto, respose: «Io hieri mattina che era finita la predica, essendo in casa et l'usso aperto, sentii una carrozza che volsi veder et era co quattro cavalli. Et erano tirate zo le coltrine, che no li vedeva alcuno, eccetto che per la schiena quello che era di dietro et sentii una voce che disse: - Va via! -. Così prima fusso alla porta et, facendomi maraveglia di queste |c. 10v| parole, guardai dietro a questa carrozza, che la vidi a fermar per mezzo la casa della signora Isabella. Et subito vidi doi che io no li conobi, che uscirono de carrozza et andorno in casa de madonna Isabella. Et un altro doppo saltò similmente di carrozza et andò in casa. Io rimando che questo fosse qualche tradimento, io andai alla porta della casa di essa madonna, sentendo che la signora Pasquina, figliuola della sudetta signora Isabella, cridava: - O Dio, o Madone de gratia, agiutene! Son assassinata, o Beata Madre! -. Et in quello sopragionse lì alla porta che voleva uscir fuori un giovane, qual haveva per lo brazo la putta et la strassinava per la salla et cridava: - Tasi! Che al cospetto de Dio - et la tolse di peso et la messe in carrozza. Et io, nell'uscir fuori che fece questo, che la putta li diedi la mano al brazo, ma lui mi disse che andassi via et uno delli altri mi diede di un gomito in coste, dicendo: - Andè via a casa vostra! -. Et sentii quel che haveva tolto la putta che disse al carroziero: - Para via! -». Interrogata: «Chi sia stato questo?». Respose: «Quelle pute |c. 11r| et

massare de casa dissero che l'è il Danfo, ma io no lo conosco, seben l'ho veduto diverse volte andar inanzi et indietro a cavallo, no sapevo che fosse il Danfo». Interrogata: «Chi erano li altri doi?». Respose: «Io no li conosco». Dicens interrogata: «Sono della grandezza del Danfo, ma mi parse che fossero vestiti co camosa sotile et frusta, che no hebbi che fantasia». Interrogata: «Che arme havessero?». Respose: «Havevano delli archibusi in mano, no vidi altri». Interrogata: «Quanti erano in tutti questi che erano co il Danfo?». Respose: «Quelle pute dissero che erano quattro, ma io ne vidi se no tre». Interrogata: «Questo Danfo faceva l'amor a questa putta?». Respose: «Mai l'ho visto lì in quelle bande, se no che passasse, ma andava di longo, né l'ho visto mai a parlar né salutar questa putta». Dicens interrogata: «No ho mai inteso che li habbi fatto parlar per alcuno». Interrogata: «La porta era aperta o serrata?». Respose: «Han detto le pute che era no poco aperta». Dicens interrogata: «La porta era aperta, perché queste pute andavano facendo servitii in su et in giù». Et interrogata de testibus, respondit: «No vi erano altri che noi dove |c. 11v| che io visto questo fatto così fin al ponte a cridare».

Costituto di Lazaro Mathiazo, luogotenente di campagna di Padova

Die antesignata

Comparso Lazaro Mathiazo, luogotenente di campagna et ha refferto a sua signoria illustrissima <che> sicome heri, giunto l'ordine datoli per sé anco avanti il conte Achile fuori della porta della Savonarola per seguitar il Danfo et altri, che havevano rapito la putta alla Battaglia, et passato il porto di Ponterotto, andò alla volta di Camisan, ove aveva per sentito andar li malfattori. Et così arivato sotto Campolongo, scomparse la carrozza che andava avanti correndo, che essendosi affermata in una bassa, li malfattori saltorno di carrozza et sparorno due archibusate contra di noi. Et li Pasquini interessati, vedendo questo dietro volta, per ciò essi malfattori tornarono a montar in carrozza et andorno su il visentin et dismontorno di carrozza. Et io, credendo et sperando di poterli arivar, trovandomi pochi homeni, ho fatto sonar a Campolongo, ove, essendosi sollevato il popolo, ho seguitato la carrozza. Et arivata a Poggiana, no vi ho trovato alcun dentro. Perciò, havendo inteso che il carociero si era salvato in (segra), l'ho retento et per esser su il visentino l'ho condotto sulle preggioni di Vicenza,

essendo accompagnato dal contestabile nostro. La carrozza e li cavalli l'ho consegnati in casa di un conte d'essano a Poggiana, dove era una donna alla guardia. Ti ditto: «Quanti homeni havevi co voi?». Respose: «Havevo quattro homeni et mi cinque et vi era qualcuno interessato, cioè il signor Giacomo Pasquini, Nicolo da Bassan et un becharo dalla Bataglia nominato Zuane, li quali sono stati primi ad andar alla volta da quel Nicolo». Dicens: «Ho sentito el Danfo quando se li siamo approssimati, |c. 12r| che disse verso li interessati: - Questa no è la promessa che mi havete fatto! - et Giacomo Pasquini cridava: - Arendine, arendine! -». Ti ditto: «Quanti erano in carrozza?». Respondit: «Erano quattro armati tutti di archibusi lunghi et curti». Ti ditto: «Havete inteso dal carociero o da altri chi sono li compagni del Danfo?». Respondit: «Il carociero disse che l'no conosce altro che il Danfo et che sono due bravi visentini et l'altro no so chi sia». Ti ditto: «Vi era alcun a cavallo di malfattori?». Respondit: «Signor sì. Diede le man addosso a uno di là dal porto de Ponterotto de fatto et li Pasquini mi hanno detto tolige le arme et esso è venuto co noi da un megiano e mezo incirca, sin che siamo arrivati alla carrozza et ivi ne ha sassinato, voltandosi verso Padova». Ti ditto: «Havete lasciato un de li rei et havete fatto grande eror a lassarlo». Respondit: «É stato causa <de> li Pasquini, che no sapeva chi el fusse». Ti ditto: «Vi è stato alcuno che habbi dato agiuto et favore alli sudetti per salvarsi?». Respose: «Ho inteso a dir a un punto che è nepote di uno, che sta in casa di Olmi Priuli a Lissano et un (Manoli) che sta a Lissano era andato con essi da Lissano in là. Il qual (Manoli), per quello che hano ditto li contadini, ha insegnato le strade et li traversi alli malfattori da salvarsi». Dicens interrogatus: «Delli miei homeni vi era Andrea Rosana, Steffano vetore, Zeremia capatano et Francesco Busega, quibus habitis».

Illustrissimo signor mio osservandissimo

|c. 13r| Ho fatto consegnar al luogotenente suo di campagna quel peggioniere, che hieri fu condotto qui dal luogotenente di sua signoria illustrissima, conforme <al>la richiesta che ricevo con le sue littere datemi da esso luogotenente, offrendomi sempre prontissimo essecutore de suoi compiti, quando vostra signoria illustrissima si compiacerà di farmine gratia, che per fine le baso le mani.

Di Vicenza adì 29 marzo 1605.

A vostra signoria illustrissima

Francesco Badoer, podestà et capitano

Costituto di Santo Cognolatti, cocchiere

In giorno di marti 29 marzo 1605

In Padova in camera dell'eccellentissimo giudice di Maleficio et alla sua presenza
|c. 14r| Constituito un certo galantuomo di statura piuttosto grande che piccolo, con poca barba, anzi niente, ma con alquanto di mustachi che allora spuntavano, vestito con braghesse di fustagno rovano, fuste zippon del medesimo di color di cavelli, calzette turchine, scarpe grosse et palandrana di gruso meiolaro et capello mischio. Detto: «Nome, cognome, padre, patria et esercizio». Respose: «Ho nome Santo di Cognolatti, che l'è del quondam Danielle dalla villa di Casal di Borgo, territorio padovano, et il mio esercizio è di carrociero». Interrogato: «Dove g'abiti al presente?». Respose: «G'abito in Codalonga». Interrogato: «Quanto è che si è partito da Padova?». Respose: «Sabato ci partissimo da Padova». Detto: «Racconta tutto distintamente come ti sei partito da Padova, con chi e per che causa». Respose: «Sabato dopo disnar Gasparo Cattaro venne alla piazza della Signoria et dimandò al Pezza Zavetton, che è quello che mette i servitori a star con altri, et gli dimandò se g'averebbe un carrozzerio per le mani che volesse servir, che sapesse cacciar quattro cavalli et che paresse bene da menar non so che zentillhomeni a spasso. Il Pezza gli respose, mostrandogli uno che era ivi, dicendogli: - Questo è senza padrone -, ma con lui rispose che non li voleva andare. Il che inteso, gli disse che, se mi voleva pagare, li sarei andatomi et il Cattaro mi rispose: - Volentiera! Quanto vuoi ti che io ti daga? -. Al qual dissi che non volevo fare altro mercato, la rimettevo in sua signoria, perché mi fidavo in gentilhomeni. Gavendoli dimandato con chi doveva andare, mi rispose se conoscevo il Danfo, al quale dissi: - Chi è? Il Benetto? -. Lui mi disse: - L'è quello - et io gli risposi che se era quello lo conosceva, che soleva venir a zugare a sbarain dal conte Alberto, col quale io stavo. Et così mi menò dietro corte, credo a casa sua, che è lì poco de qua dal Galeazzo Relogio, per mezzo quasi dove si fanno quei cerchi. Et io stetti un |c. 14v| pezzetto sulla porta di corte a rasonar con un zuene, che il Cattaro mi faceva aspettare, mentre lui ragionava con un altro gentilhomo, che non so chi egli si fosse. Et stati ivi un pezzo qualche mezz'ora, venne il Benetto, al quale il Cattaro disse: - Conossete questo zuene? - mostrandogli la mia persona et egli rispose: - Non è quello che stava con li sudetti conti? -. Dettoli de si, il Cattaro li disse: - Ve lo raccomando, fagli buona

compagnia! - et gavendomi detto il Cattaro che dovesse andar con lui, me li avviai diedro et andassimo alla porta di San Zuane, restando il Cattaro a San Benetto dal Toreglia. Et quando fussimo alla porta sudetta, aspettassimo un poco poco, che quasi venne immediatamente la carrozza che gavevano mandata a tuor per un putto et esso Benetto con un altro montò in carrozza et io in serpa et andassimo a un luogo che fu detto esser del detto Santa Crose, che è posto per mezzo la Montechia». Disse: «Stessimo là la notte, nel qual luogo trovassimo due giovani da Vicenza, che erano venuti là ad aspettare il Danfo, per quanto credo, con un'altra carrozza et la mattina diedro si partissimo et venissimo alla volta della Battaglia, attraversando quei monti per strade che so non li sono mai stato, nè le sapevo. Ma loro dicevano: - Volta in qua, volta in là - et così voltavo et arrivassimo quasi alla Battaglia, lontano forse un trar di mano, et mi fecero fermar in mezzo alla strada. Il Benetto Danfo tolse suso il tabarro senza archibugio et disse alli compagni: - Aspettete qua - et andò via esso solo. Et stato così poco poco, ritornò et disse: - L'è massa a buona ora -, comandandomi che mi vultassi. Et così mi fecero vultare in un cortino, turnassimo indiedro al Monte delle Crosi et entrassimo in un cortivo che è dispanato et è posto là sotto quel monte. Cacciatici diedro a un pagiaro che vi era, mi fu detto che dessi della biada ai cavalli, come feci. Et esso Danfo tolse il tabarro et l'archibugio et disse verso quei suoi compagni: - Come voi potete pensare che io sia là alla Battaglia? Metti sotto et vegni via così pian piano - et si partì verso la Battaglia. [c. 15r] Et come parse a quei suoi compagni per lui fino alla Battaglia, seben i cavalli non gavevano finito di mangiar la biava, mi fecero metter sotto, andassimo alla Battaglia et li venne incontra, che ci incontrò in quel luogo a punto, dove si gavessimo fermato l'altra volta et montò in carrozza. La quale era serrada, per tutta quella mattina stette serrada et gavendomi lui mostrato un palazzo che è posto dalla banda del monte, che non sapevo di chi era, ma è quello dove era quella putta. Mi disse: - Vedi tu quel palazzo che è là? Va alla volta di quello et come tu sei là per mezzo fermati -. Et così feci, andando su per la Battaglia. Come fui per mezzo la porta di quel palazzo, mi fermai et il Danfo con i suoi compagni, che con esso Danfo erano quattro, dismuntorno, entrono in casa et esso Danfo, gavendo la putta a traverso et una mano alla boca di essa, la menò, o portò in carrozza, dove montato lui e tutti gli altri per terra, mi disse: - Para via! -. Et così feci fino per mezzo quel squero, che è fatto da uno de là dell'acqua che mi fermai, così ordinando

lui, e gli altri montarono in carrozza et venissimo via di tutto, di galoppo et secundo che volevano loro fino al ponte della cagna. Perché veramente per la bona mi facevano parar via et quando fussimo a mezza via che non passassimo oltre il ponte, ma andassimo dritti, turnassimo là all'hosteria. Il figlio del Cattaro, nominato Alvise per quanto li go sentito chiamar, che veduto da questi di carrozza, lo chiamarono, lui di lungo saltò a cavallo et veniva con loro, ora avanti et ora in dietro ed ora alla carrozza. Continuassimo il nostro viaggio passando il Ponte della cagna, continuassimo in Padova per la porta di Santa Crose. Poi, subito attraversato il Prà della Valle et andati dal Toresin via, traversassimo la piazza del Castello, a lungo via comune venissimo fuori per la porta della Savonarola et andassimo a Ponterotto dal detto Renaldo da Rio [c. 15v], dove ci fermassimo a disnare. Che essendo passati per il porto, fecero chiamar il Renaldo, che venne sulla porta, essendo stato chiamato dal Cattaro, che andò avanti. Il quale Renaldo fece aprir la porta del carro, sentii che disse: - Vegni dentro - et io entrai con la carrozza et andai alla stalla a governare i miei cavalli. Stessimo li un buon pezzo, fino che i cavalli finirono di mangiare la biada. Et i padroni, disnato, che mi mandorno da disnare anco a me alla stalla, che mangiai del pan con culatello, poi montassimo in carrozza et mi fu ordinato che, uscito fuori dalla porta, mi voltassi a banda dretta et che parassi via, come feci, per quelle strade che da esso Danfo et dagli altri che erano seco mi furono insegnate. Non sapevo dove andavo, essendo il Cattaro restato doppo gaverne accompagnato li dal Rio, et che se ne turnò in dietro. Et continuando noi il viaggio per un gran pezzo, che penso andassimo verso il visentino, che potessimo gaver fatto da tre quattro più et manco miglia, che non me lo ricordo troppo bene, fussimo arrivati dalla corte. Gavendo loro scoperto la corte, mi ordinarono che parassi via. Ai quali dissi che i cavalli non potevano più andare et loro mi replicarono di parar via finché ganno fiato. Essendo noi affangati in una busa, i zaffi ne zunse et loro smuntorno di carrozza, ordinandomi che parasse là, gavendo la putta sola in carrozza, ma io andavo pian de passo et, quando il Danfo fu dismantato, sentii che disse: - signor Giacomo, queste non sono le promesse! -. Poi sentii sparare due archibusade, che credo fussero dalla banda del Danfo, perché mi ghe gavevo voltata la schiena et ero alquanto avanti, perché essi Danfo et compagni erano andati contra li zaffi et gavendo sbarrado et veduti li zaffi che erano andati via di nuovo, saltarono in carrozza et mi dissero: - Para via! -. Come fui alla volta de Pogiana per

mezzo una bassa, che credo fusse una valleseletta, |c. 16r| smontammo tutti et si dettero alla traversa. Il che vedendo, gli dissi: - Et de mi che ga da essere, signori? - et il Danfo mi disse: - Va là, che si incontreremo tutti su quella strada là davanti -. Io andai via et passai un'acquetta, la qual passato dimandai a non so che donne come si dimandava quel luoco et mi fu risposto che era Pogiana. Gavendoli dimandato se era padovano o visentino, mi dissero che era sul visentino et replicatogli io se li zaffi del padovano potevano far retentire in quel luoco, mi fu detto di no et così parai avanti fino alla chiesa, per mezzo la quale vi è un palazzetto con un cortino grandio serrato di muro. Entrai dentro con la carrozza et stessi ivi un pezzetto, rasunando con quei gentillhomeni di quella corte, che vi era un pegoraro et in quello vennero li zaffi, che dimandarono de mi, cioè del carrozzerio. Sentendo questo, andai sulla porta della chiesa, essi mi vennero a prendere in detto luoco et mi menorno in diedo a mostrargli il luoco ove era dismantato il Danfo et compagni. Gavendoglielo mostrato, mi tolsero nella loro carrozza, che era una carrozza da nolo, alla quale seguitavano essi Danfo et compagni. Essendo andati per quelle campagne dimandando ora a questo et ora a quello et chi diceva sono andati di qua, sono andati de là, non si trovando cosa alcuna, mi menarono al loco dove stessimo là la notte et pur la mattina mi menarono in preggione a Vicenza. Questa mattina mi ganno tolto di là et menati di qua». Detto: « Di chi era la carrozza?». Respose: «Di un conte visentino». Interrogato: «Come gavesse nome?». Respose: «Non so, signore». Detto: «Come sai tu che ella fosse di un conte visentino?». Respose: «Perché me lo disse un carociero che l'gaveva condotta |c. 16v| là alla Montechia dal detto Santa Croce, dove andavo mi quel sabbato di sera, che vi go detto, con la carrozza del Danfo. Et trovarono ivi quei visentini con detta carrozza, la quale tullessimo, et lasciassimo ivi quella del Danfo». Detto: «Che carrozza era quella et che cavalli?». Respose: «Era una carrozza da campagna con le banchette serrada tutto attorno di curame et gaveva dei cavalli rossi a turnin et ala balanza due leardi, uno de quali era del detto Santa Crose et l'altro di Marsilio Santa Sofia, coi quali doi del signor Sofia e del Santa Crose, con un altro da nolo gavevo condotta la carrozza la sera alla Montechia». Detto: «Chi erano quei compagni del Danfo?». Respose: «Erano vicentini, ma veramente mi non lo so et sono due gioveni, che tutti e due ganno barba, ma se non fallo, credo che uno di loro ga nome Stefano o Agnolo, ma veramente non lo so». Interrogato: «Sono zentillhomeni?». Respose: «No, sono soldati». Detto: «Chi

era quello che parlò col Cattaro diedo corte, come quando tu gai detto aspettavi il Danfo?». Respose: «Non lo so». Interrogato, respose: «Era un gentillhomo». Interrogato: «Chi era il terzo compagno oltre li due visentini, che fu quello che andò col Danfo alla Montechia?». Respose: «Era un zovenetto senza un pel di barba et credo stia a casa del Danfo, che l'go visto caminar con lui, ma il nome non lo so». Detto: «Chi conoscerebbe costoro?». Respose: «Io non so, signori, non li conoscesse il signor Renaldo da Rio et un servitore o altro uomo che era lì in casa vestito di camizza, overo il Cattaro, o padre o figlio». Detto: «Chi era a casa del detto Santa Crose alla Montechia quella sera?». Respose: «C'erano questi due visentini et il figlio del Cattaro, che quando andassimo là arrivassimo di notte, perché nei guasti se ne ruppe una ruoda». Detto: «Questo Cattaro conosceva questi visentini?». Respose: «Credo di sì, perché go inteso che quei visentini venivano a Padova et che il Cattaro gli fece turnare in |c. 17r| diedo alla Montechia». Interrogato: «Che armi gavevano tutti questi?». Respose: «Tutti gavevano archibusi lunghi et curti, eccetto il Cattaro, che gaveva l'archibugio lungo et no gaveva zerlarolo». Detto: «Quando rapirono la putta con dava là?». Respose: «Sì, che la portò fuori di peso come ho detto et li gaveva la mano alla boca». Interrogato, respose: «Ella venne gridando quasi fino a Padova, ma certo fino al Ponte della cagna». Detto: «Nell'andar che facesti dalla Battaglia a Padova et da Padova a Ponterotto dal Renaldo da Rio, come gai detto, incontrasti alcuno che vi conoscesse et vi dicesse qualche cosa?». Respose: «Non incontrassimo se non il Cattaro a mezza via, come fu detto, et quando fussimo al ponte di là, un gentillhomo fu chiamato dal Danfo et sebene la carrozza camminava, gli dissi una parola in cortesia». Dite così al tal dei tali, ma non mi ricordo chi nominasse che go fatto il servizio che volevo fare. Interrogato: «Chi era quel gentillhomo?». Respose: «Non so». Et interrogato, respose: «Non so veramente chi esso Danfo nominasse da dirli quanto vi go detto». E mandato a dir la verità, respose: «Non lo so certo». Detto: «Che cosa sentisti tu dir alla putta in tutto quel viaggio?». Respose: «Mai non sentii niente se non che indava, perché loro li erano serrati in carrozza». Detto: «Quando arrivaste dallo Renaldo da Rio, che cosa vi dissero?». Respose: «Non sentii che dicesse altro se non: - andè drento -». Detto: «Vedeste la putta là in casa?». Respose: «La vidi a una finestra de supra, che non diceva niente». Detto: «Quando essi dismontarno tutti di carrozza l'ultima volta, che cosa disse essa putta?». Respose: «Disse: - O poveretta mi, ove è la Santa Madre?».

Interrogato: «Ella camminava con loro così |c. 17v| per terra?». Respose: «Sì, che lei camminava diedo, che passorno fuori entrando in una vallesella et io andai di lungo». Detto: «Mi dissero loro dove volessero andare?». Respose: «No». Detto: «Che cosa gavete gavuto per la vostra fatica?». Respose: «Niente». Interrogato, respose: «Nemmeno ero d'accordo in niente, ma stavo alla sua cortesia». Detto: «Quando sentisti il Danfo a dir al signor Giacomo: - Queste non sono le promesse -con chi parlalo?». Respose: «Mi non so chi lui fusse. Vidi solamente che esso Danfo con li compagni si voltorno verso li zaffi et che disse al signor Giacomo: - Non sono le promesse -. Et se non è un di Pasquini, non so chi sia, perché intendo che la putta è di Pasquini». Interrogato: «Che cosa egli volesse intendere con detta parola?». Respose: «Non so, che non sentii altro». Detto: «Chi fu di loro che sparò?». Respose: «Non so et se non furono quei due soldati che erano più avanti degli altri, mi non lo so». Detto: «Parlè così che la giustizia ga in processo et che tu gai confessate evidentemente, si comprende la complicità che gai gavuto in questo rapto, essendo andato non solamente guidando la carrozza sino alla casa, ove è stata rapita la putta, ma anco guidata la carrozza per tante miglia doppo commesso il rapto, affinché gavesse effetto. Però bisogna che tu renda buon conto della complicità che gai gavuto et insieme dir liberamente di chi era la carrozza et chi erano li compagni, perché altrimenti si adopereranno contra di te li tormenti per farti dir il vero». Respose: «La può ben esser certa che io go detto la verità di tutto quello che io so». Quod (Quod habitum) suum fuit ad locum suum reponi, seu custodiri in carcere (Camozzona).

Nell'impossibilità di trovare Gasparo ed Alvisè Cattaro, complici di Benetto Danfo nel rapimento di Pasquina, viene interrogato Zuanne Meneghello, loro fameglio.

Die 30 martii 1605

|c. 18r| Ho refferto Zuane Meneghello, contestabile dell'illustrissimo podestà, questa notte passata di ordine di sua signoria illustrissima essersi andare in questa città, per andar alla casa di Gasparo et Alvisè Cattaro et gaveva inteso che in Padova ganno habitatione et però essersi conferito di fuori nella villa della Chiesanova, dove essi ganno la loro gabitazione, per ritenerli e condurli in preggione. Et gaver inteso che

attorno alle quattro gavevano tutti e due andati via et gaver condotto seco Zuane, fameglio di ditto Cattaro.

Costituito alla presenza dell'illustrissimo giudice di Maleficio un putto d'età d'anni 15, vestito tutto di merlina bianca et interrogato del suo nome e cognome, padre, patria et essere, response: «Io go nome Zuane, del quondam Polo Civellaro da Zencarola, et sto per famiglio del detto Gasparo Cattaro». Detto: «Ove si trova esso tuo padrone?». Response: «Ieri sera alle quattro ore montò a cavallo insieme col signor Alvise, suo figlio, et andarono alla volta di Pogiana in quelle bande a casa del conte Vincenzo Tienne, che così dissero di andare». Detto: «Vi erano tutti di sua compagnia?». Response: «No». Detto: «Per che causa si partiro così a quella ora di notte?». Response: «Dovevano aver qualche sospetto di esser retenti, perchè il signor Alvise era con la carrozza del Danfo quando menò su la putta». Interrogato: «Dove tolevano essa putta?». Response: «Alla Battaglia». Detto: «Fu alcuno ieri sera di notte là a casa del tuo padrone?». Response: «Non so che gli <sia> stato alcuno». Detto: «Fu esso tuo padron ieri a Padova o suo figlio Alvise?». Response: «No, ma mandorno Piero, altro famiglio, mio compare, fu figlio di Marco Roncatto a Padova [c. 18v], a dire al signor conte Tienne che andassimo di fuori, che mio padrone li voleva parlare. Et così el returnò et refferò che il conte sarebbe venuto. E esso mio padrone con suo figlio gli andarono in contra, lo tuorno a mezzo li guasti et gavendo parlato un pezzo seco se ne tornarono a diedro et il conte a Padova. Quando furono venuti a casa, dissero di voler andare via la sera». Interrogato: «A che ora il tuo padrone mandasse il fameglio a Padova?». Response: «Sulle 17 o 18 ore». Detto: «Con che pensiero mandallo esso suo fameglio a Padova?». Response: «Caso, signori, che a lui che sappia mi, si che lui gaveva detto di parlare al conte et li parlò, come vi go detto, nelli guasti, che gli ordinò che gli mandasse delle balle di archibuso et delle moniture». Interrogato: «Esso andò con il suo padrone nei guasti et fu presente quando parlò col conte?». Response: «Sì che li andai, che menai il cavallo, perché il mio padrone pensava che il signor conte volesse venir di fuori da lui et li gaveva fatto condur il cavallo, ma non volle più venir». Detto: «Racconta un poco che parole successero tra il tuo padrone ed esso conte». Response: «Io ero restato un pezzetto lontano da loro e no potei sentir quello che dicessero». Interrogato: «Parlarono troppo insieme?». Response: «Penso di sì». Detto: «Potessi tu accorger ai gesti di quello ragionassero?». Response: «No, ma non disputarono né altro

et parlarono puro». Detto: «Chi era col conte?». Respose: «Nessuno, signori». Detto: «Come sai tu che egli fosse il conte Vincenzo Tienne?». Respose: «So che è lui, perché lo conosco et sta a Poggiana. Sono stato a casa sua». Detto: «Quando fosti a casa sua et con che occasione?». Respose: «Gli fui nel tempo che si vendemesse, che li menassimo dei cantieri et delle piere con il carro del mio padrone, che lui fabricava». Detto: «Quando il conte fu partito dal tuo padrone et, come tu gai detto, se ne turnò a Padova, che cosa disse esso tuo padrone?». [c. 19r] Respose: «Mi andai col conte per tuor il cavallo, che lui montò suso et venne fino al bastion là alla Savonarola. Quando turnai indietro non pigliai più il padrone, che lui era a casa». Detto: «Che cosa poi dissero quando furono a casa, che tu sentissi?». Respose: «Egli mi disse villania perché ero venuto piano, che lui montava a cavallo et mi andava aspetando». Detto: «Che ora era quando venissi incronro al conte nei guasti?». Respose: «Da 18 ore che gavessimo disnato». Interrogato: «Quando essi messero ordine di andar via?». Respose: «Il signor Alvise trattava di andar via lui avanti disnare et in quello giunse il signor Gasparo, suo padre, et disse: - anderessimo via questa sera -». Detto: «Dove era stato esso tuo padrone?». Respose: «Mi non so». Interrogato: «Quando si era partito da casa et che turnò, come dice, ieri mattina, a ora de disnare?». Respose: «Andò via domenica di sera verso le 22 ore et non turnò più a casa, se non ieri a ora de disnare». Interrogato: «A che banda lui andasse?». Respose: «Andò verso Ponterotto». Interrogato, respose: «Disse andava né altro, che mi non lo viddi partire, perché non ero a casa». Detto: «Mo se tu non lo vedesti partire, come sai che andasse verso Ponterotto?». Respose: «Me lo dissero i suoi figliuoli piccoli et anco lui era venuto alle Brentelle a cenar con altri famegli et turnò quell'altro, al quale dissi di andare con la cavalla a Padova a tuor una sella et che gli venisse diedro verso Ponterotto, che lui li gavevane aspettato a quella banda, ma che facesse la strada della monta. Et così esso venne a Padova e tulse la sella del Manfio, nominato signor Michele, che è un zentillhomo suo parente et andò con esso a cavallo. Lo trovò a Ponterotto, che era sulla strada che li aspettava et montò a cavallo [c. 19v]. Non era più tornato a casa, se non ieri mattina all'ora del disnare, come ho detto». Detto: «Che età hanno quei suoi figliuoli che tu gai nominati?». Respose: «Uno è più grande de mi, l'altro come mi et il più piccolo su otto anni». Detto: «Per che causa si sono partiti ieri sera con li tuoi padroni?». Respose: «Si doveva pur gaver sospetto per causa di quella putta». Detto: «Racconta un poco tutto

quello che tu sai et gai inteso dinturno il fatto di quella putta». Respose: «Go inteso che il Benetto Danfo e delli altri gavevano tolto una carrozza qui a Padova per andar via, la quale non li satisfava et con essa andavano a Pogiana dal conte Vincenzo a tuor la sua. Non so se la tulse a Pogiana o a Vicenza, perché il signor Alvise, figliuolo del mio padrone, era stato a dimandarlo in prestito al conte Vincenzo». Dicens quoque: «Non so se fosse il padrone o il signor Alvise che andasse a dimandarlo, ma furono uno di loro, ma se i gavesse saputo che il Benetto gaveva voluto fare questa cosa, né loro li sariano andati a dimandarlo, né il conte glielo gaverrebbe imprestato. Basta che la sera andarono a dormir a Monterosso o Monte Forte, che per segnale i dise che no sapevano, che magnar che andorno cercando quelle case. Et credo che quella domenica di mattina i andasse a tuor la carrozza del conte, perché il carrozzerio di detto conte menò indietro quella che gavevano tolta a nolo qui a Padova, che venne lì a casa nostra con essa carrozza, che la tirava una cavallina rossa del conte et un caval bianco da nolo. Et la carrozza è ancora là da mo. Il carrozzerio del conte venne in qua et li altri con la carrozza del conte andarono a un'altra banda, che non vollero dir dove erano andati. Ma i |c. 20r| andetto a tuor a putta, che i disse che andarono all'ora che tutti erano a messa, che vennero più per la strada della Monta et andorno incontra al Ponterotto, che credo che andavano a Pogiana dal conte o là a quella banda. Et il signor Alvise era con loro a cavallo di un caval negro lì diedro la carrozza». Detto: «Quanti erano quelli che andavano con il Benetto a tuor la putta?». Respose: «Non so, ma credo che erano quattro et il signor Alvise uno che è cinque». Interrogato: «Chi essi furono?». Respose: «Io non so d'altri che del signor Benetto et del signor Alvise. Et si disse che non erano da Vicenza, che non si conobbero et un altro che non so chi lui fosse». Interrogato: «Esso vidde costoro o alcuno di essi?». Respose: «No, ma go inteso dir cosa». Detto: «Da chi gai tu inteso dir a questo modo?». Respose: «Me lo ga detto de la gente di fuora via». Amesso a dir: «Chi sono stati quelli che gli gabbino detto quanto ga deposto?». Respose: «Sono stati quei putti di casa et anco delli altri lì de fuora via, che non me lo raccordo». Detto: «Sai tu, ovvero gai tu inteso dire, chi sia stato quello o quelli che gabbino dati i cavalli al Danfo quando tulse la carrozza qui a Padova?». Respose: «Io non so altro, se non che quel bianco che turnò indietro con la cavallina del conte era d'un hosto qui a Padova, che quell'altro famiglio glielo menò che mi par sia un hosto che sta appresso il falcone». Interrogato: «Perché così essi suoi padroni si

partissero et che sospetto gavessero?». Respose: «Credo che gavessero sospetto di esser retenti per questa causa, perché nell'ora del disnare venne un a portarli una lettera». Detto: «Che diceva quella lettera?». Respose: «Che volete che mi |c. 20v| sappia, si riturnorno in una camera a leggerla». Detto: «Chi era quello che la portò?». Respose: «Non lo conobbi». Interrogato, disse: «Era un certo uomo vecchio, grande, non troppo ben vestito et stette poco, che andò via a Padova. Et quando venne, gavessimo disnato». Interrogato: «Da dove venisse questo vecchio?». Respose: «Veniva da Padova, che sentii che disse che veniva da Padova, ma non so dire dove lui stia, né chi sia». Detto: «Havuta quella lettera, che moto fece il tuo padrone?». Respose: «Mandò quell'altro fameglio a Padova et gli ordinò che andasse dal conte Vincenzo et gli dicesse che li voleva parlare et lo mandò con quello stesso che gaveva portata la lettera et poi ordinò a me che per un'altra strada andassi col cavallo incontra detto conte, come feci. Li incontrai sul bastion della Savonarola, lui montò a cavallo, venne verso la casa del mio padrone et lo incontrò nelli guasti, come go detto». Detto: «Quell'altro fameglio ti ga lui detto chi fusse quel vecchio che portò la lettera et col quale riturnò a Padova?». Respose: «Disse che andò seco fino in Padova, ma non disse chi lui fosse, né io glielo dimandai». Interrogato: «Che cosa sia dell'altro suo fameglio?». Respose: «Deve essere qui a Padova, perché doveva venir qui il conte col carro per San Marco a menar o sabbion, o legne, o altro che non so». Detto: «Chi saprebbe dir chi erano quelli che col Danfo furono in carrozza a levar essa putta?». Respose: «Non so, ma erano visentini». Dicens interrogatus: «Un di sei signori che i ga piglià un carrozzerio». Detto: «Da chi gai tu inteso che sia stato retento esso carrozzerio?». Respose: «Da quei là della villa, che non so da chi».

Ulteriore costituito di Zuanne Meneghello

Die (ulteriore)

|c. 21r| Et di nuovo fatto condur esso Zuane alla presentia, come detto sopra, le fu detto: «Dove si truvava il Gasparo Cattaro tuo padrone domenica di mattina?». Respose: «Lui la domenica di mattina era a casa et doppo disnare venne a Padova. De lì a un poco turnò di fuori et venne là da noi alle Brentelle et mandò quell'altro fameglio con la cavalla a tuor una sella, perché voleva andar diedro alla carrozza del

Danfo et fargli avviso che li zaffi li venivano diedro per pigliarli». Interrogato: «Come sapesse poi esso tuo padrone che li zaffi andassero diedro ad esso Danfo?». Respose: «Perché venne a casa in furia in furia et gebbe ira, che non li trovò alcuno di noi et lui che voleva andare a far sapere al Danfo che li zaffi li andavano diedro». Interrogato: «Il sabato avanti la domenica esso suo padrone fosse a casa sempre?». Respose: «Credo fusse a Padova». Detto: «Sai tu, o gai inteso, chi trovasse quella carrozza da nolo qui a Padova?». Respose: «Non so se fosse il Benetto o se fossero i miei padroni». Interrogato disse: «Il sabato, ora che mi ricordo, fui andato a Padova, che il padrone non mi mandò ad andare da un hortolano et il Gasparo venne drento anca lui a cavallo. Il quale dette al Alvisè, che andò con egli a far <ciò che> fecero». Detto: «Come sai tu che andassero insieme?». Respose: «Perché il signor Benetto era di compagnia di essi miei padroni et sempre gli mandava a dir che il detto Gasparo, suo barba, andasse et credo dovevano trattar di quello fatto».

Costituto di Piero, altro fameglio di Gasparo Cattaro

Die Iovis (ultimo) mensis martii 1605

4 Fatto venir alla presentia dell'eccellentissimo giudice di Maleficio di ordine degli illustrissimi rettori di Padova, delegati dall'eccelso del Consiglio di dieci con l'autorità e ritto di esso et come nelle sudette lettere, Piero, fameglio di Gasparo Cattaro, al quale, essendo stata notificata l'autorità et fatto consapevole del modo al quale si procede, le fu dimandato: «Chi fusse suo padre?». Respose: «Mio padre è ancora vivo e si chiama Marco Rincato da Torre, gabita qui in Padova nel borgo di Crose et è (lenaro) da panni». Al quale fu detto: «Avvertisse a dir la verità di quanto dalla giustizia le sarà dimandato, perché parendoli in fine li potrebbe esser dato et giudicato». Respose: «Tutto quello che so mi lo dirò». Detto: «Racconta un poco alla giustizia quello è al presente della persona di Gasparo, tuo padrone». Respose: «Noi de l'altra sera in qua, che fu marti che lui andò via, non ne so nè più nè meno, nè ambasciada». Detto: «Dove esso sia andato?». Respose: «Mi non so dove sia andato». Interrogato, respose: «Si partì tra le due in tre ore, non so per che causa. Solo so che volendo andare a cena, lui mi disse: - Va, metti la crena a quei cavalli, che voglio andar via - et così feci. Lui si partì di compagnia dello Alvisè, suo figlio». Detto: «In che

luogo sono andati?». Respose: «Mi non ve lo so dir a che banda siano andati, che non li viddi ne anco, che cenavo». Detto: «Hai tu sentito dir per che causa essi si siano partiti et dove siano andati?». Respose: «Go sentito dir che esso signor Gasparo, mio padrone, voleva menar via suo figlio, acciò non andasse in mano alla giustizia». Detto: «Per che causa così voleva egli menarlo via?». Respose: «Mo perché lui dette nei zaffi, che li tulsero l'archibuso, se no i gà mo paura che i lo piglia anca ello, non so perché». Detto: «Per che causa vuoi tu che anch'ello sia preso? Che cosa gallo fatto?». Respose: «Perché lui andava diedro alla carrozza |c. 22r| di quel Danfo». Interrogato: «Chi è questo Danfo e che carrozza? Et che racconti tutto quello sa, o che ga inteso dir, intorno quel negozio». Respose: «Ho sentito dir che il Benetto Danfo ga menato via una putta dei Pasquini dalla Battaglia et i gaveva tolto una carrozza con quattro cavalli et che dredo essa carrozza li era il signor Alvise, mio padrone, a cavallo. La qual putta veniva piangendo, che andavano da Ponterotto via et che andasse andoghe dietro li zaffi, che rettennero il signor Alvise con l'archibugio, che li andava diedro. Ma i Pasquini gli dissero: - Alvise non vi lasseremo dare in pasto! -. Et così lo lassorno». Detto: «Quanti erano quelli che in compagnia del Danfo andavano a tuor essa putta?». Respose: «Sì, due che erano quattro». Interrogato, respose: «Li due che era il Benetto Danfo, due visentini et un figlio del Zumbetta, che faceva il sartore». Interrogato, respose: «Io non so il nome di quei visentini che non si conoscono, ma quel Zumbetta si chiama Marco Antonio del Gloria et fa il sartore». Detto: «Chi ti ga detto che furono quattro et nominato questo Marco Antonio et li due visentini?». Respose: «Mel ganno detto quei daciari lì alla porta della Savonarola, che mi dissero che quando il Danfo uscì fuori con la putta, ella piangeva et che conoscevano il Danfo et questo Marco Antonio et che i credeva che li altri due fussero visentini». Interrogato, respose: «Mi non so che nome gabbino essi daciari». Detto: «A che proposito vi ganno essi daciari detto questo?». Respose: «Me lo dissero con occasione che mi domandarono se sapevo nulla del mio padrone, il conte Alvise, perché i gaveva veduto |c. 22v| diedro questa carrozza andare alla volta di Ponterotto et mi raccontorno poi la cosa della putta et mi dissero quanto go detto. Et di questa cosa se ne ragiona per tutto». Detto: «Dove poi è andato questo Danfo con essa putta co gli altri?». Respose: «Ho sentito dir che erano andati de là del rocco verso Grisignan et che gavevano dati nei zaffi». Detto: «In che luogo andassero a magnare et riposare?». Respose: «So che domenica mattina andavano a disnare a

Ponterotto dal Rinaldo da Rio, non so mi dove stettero la sera». Detto: «Di chi era la carrozza nella quale essi erano dentro quando gavevano la putta?». Respose: «Mi non so se ella mo era da nolo, che un carrozzerio del conte Vincenzo Tienne da Vicenza che ga da fare a Pogiana ne menò una domenica mattina nel cortilo del mio padrone con due cavalli, un da nolo, l'altro del conte Tienne. Et me disse che il Danfo glielo gaveva dato per la strada». Dicens: «Non disse il Danfo, ma un nevodo del padrone et mi tratto che sia il Danfo, perché è suo nepote. Mi menai quel cavallo da nolo qui a Padova, che lo consegnai ad un Agostinello sta al Portello, che lo menò pur lui alla piazza della paglia a chi andava, perché mi non lo sapeva». Detto: «Chi ti ordinò che tu menassi quel cavallo ad Agostinello?». Respose: «Il mio padrone, il conte Gasparo, mi disse che lo menassi alla piazza della paia, là al volto del corso corto quel porteghetto et trovai questo Agostinello alla Savonarola, che mi disse: - Conosco quel cavallo - et mi domandò se lo menavo alla piazza della |c. 23r| paglia. Gavendoli detto di si, mi soggiunse: - Demelo a mi, che vado a quella banda et ghe lo menerò - et così glielo detti. Interrogato: «Che nome gabbia quel carrozzerio del conte Vincenzo Tienne, che menò, come lui ga detto, la carrozza là a casa del suo padrone?». Respose: «Ga nome Geronimo, ma non li so altro cognome et credo sia de là da Vicenza». Detto: «Gasparo, tuo padrone, fullo a casa domenica di mattina?». Respose: «Sì, che li dissi anco et poi venne a Padova». Interrogato: «A che fare venne egli a Padova?». Respose: «Mi non so». Detto: «Il conte Vincenzo fu egli quella domenica o avanti là dal tuo padrone?». Respose: «Domenica non li fu, ma ben marti, che parlò nei guasti col mio padrone, Gasparo». Interrogato, respose: «Mi non lo so quello che lui gli dicesse, che no vi ero presente, perché ero a Padova mandatovi dal detto mio padrone a dir a detto conte che è suo compare che volesse andare un poco di fuori. Et così gli andò et gli parlò nei guasti». Detto: «Con che intenzione ti mandò esso tuo padrone a Padova a chiamarlo?». Respose: «Ve dirò che il conte Gasparo è stato fuori dalla domenica doppo disnare fin marti mattino, che non so se a Pogiana o a Vicenza, et venne sull'ora di disnare et mi disse che andassi a Padova a chiamare il conte et che per quell'altro famigliolo gli gaverrebbe mandato il cavallo. Così li andai, et quell'altro putto dimenò il cavallo». Interrogato: «Li andasse solo o accompagnato?». Respose: «Mi ghe andai con un vecchio». Interrogato, respose: «Mi non lo conosco, ma venne di fuori a portare una lettera al Gasparo et letto che la ghebbe, mi comandò che venissi seco a chiamar

il signor conte. Et così venni, che tutti e due venissimo dentro. Io andai dal conte et lui disse che voleva andar dal detto Borilotto». Interrogato: «Eso |c. 23v| vecchio sta in casa del conte?». Respose: «No, che mi sappia». Interrogato, respose: «Mi non so di gaverlo mai più visto». Detto: «Che cosa diceva quella lettera che esso vecchio li portò?». Respose: «Non lo so, perché la lessero lì in una camera et io ero di fuora nell'ara». Detto: «Quei daciari ti dissero altro di quanto gai detto?». Respose: «No, ma intendo che fecero avvertire il mio padrone, il conte Gasparo, che il zaffi andavano diedro al Danfo et lui venne di fuora et mi mandò a tuor una sella dal Manfio, dicendomi che con la cavalla andassi alla volta di Ponterotto. Così feci et quando fui a Ponterotto, trovai esso mio padrone et il conte Alvisè se imbattette a venir avanti che dismantassimo qui del porto. Disse che li zaffi li gavevano tolto Alvisè et che andavano diedro alla carrozza. Il signor Gasparo de lungo montò a cavallo et andò diedro a suo nevodo per quella strada che gavevan fatto». Detto: «Di dov'è quella carrozza che è là nel cortile del tuo padrone?». Respose: «Non si sa, che neanche la Madonna sa di chi sia, ma parmi gaver inteso che li gabbiano trovata in prestido qui a Padova da un zentillhomo qua da un San Zuane, ovvero dal signor Zuane». Interrogato, respose: «Credo che li gabbia inteso dir là alla porta da zente, che se imbattè così a rasonar, che tutti dise la soa». Detto: «Il conte Alvisè, figlio del tuo padrone, il sabbato passato fullò là a casa?». Respose: «No, credo sa lui il vero che si partisse il venere doppo disnare, che fu festa ello solo da casa, et credo che venisse a Padova; nè io l'go più veduto, se non domenica a Ponterotto con l'intenzione che vi go detto». Interrogato: «Sa, o ga inteso dir, cosa alcuna in questo fatto?». Respose: «|c. 24r| Non so, né go inteso dir niente». Interrogato, disse: «Dove si trovi al presente esso Danfo, quel Marco Antonio et altri suoi padroni?». Respose: «Mi non go sentito dir niente, signori». Detto: «Che cosa si ragiona là per casa de tuoi padroni di questo fatto?». Respose: «Non ghe è nessun altro che non so che putti et non si rasona di cosa alcuna. Et madonna venne di fuora se non marti di sera, né sento dir cosa alcuna». Detto: «Chi si potrebbe esaminare per venir in cognition di quei due visentini che erano in carrozza col Danfo?». Respose: «Mi non so dir». Detto: «Che uomo è quel carrozzerio del conte Vincenzo?». Respose: «É un uomo di 28 anni, con barba rossa». Et interrogato se affermerà quanto ga deposto con giudizio, respose: «Sì, che tutto quello che go detto è vero et lo zurerò». Detto: «Dove sta il conte Vincenzo Tienne qui in Padova?».

Response: «Sta in casa de un che go inteso dire si chiama il Anzolo Piazzuola, che sta diedro corte». Detto: «Dove si trova detto conte?». Response: «L'è qui in Padova». Detto: «Hallo servitori, et massere in Padova?». Response: «No, l'è lui solo». Interrogato: «Come lui sappia questo?». Response: «Perché fui marti a cattarlo et so che non ga nessuno qua et sta a casa del detto Piazzuola, che il signor Gasparo et il conte Alvisè, miei padroni, detto conte et Geronimo carrozzerio sodetto venissero tutti e quattro giobba della settimana passata qui a Padova et mandarono di fuori il suo carrozzerio con due cavalli del conte, sui quali erano venuti a cavallo». Et così zurò di gaver detto la verità et parimente zurò di silenzio.

Ad generalia recte, salvo ut supra.

Ulteriore costituito di Zuane, fameglio di Gasparo Cattaro

Die (ultimo) martii 1605

|c. 24v| Cavato dalle preggioni et comparso alla presentia l'antedetto Zuane, altro familio di Gasparo Cattaro al quale fu detto il modo col quale ora si procede, dela autorità et secretezza che si ga nel presente caso. Et di nuovo interrogato: «Sa, o ga inteso, cosa alcuna oltre a ciò che ga depono nel caso?». Response: «Io non so altro et se sapessi, lo direi». Et ammesso a dir il vero et se con esso zramento affermerà quanto ga detto, response: «Sì, che go detto il vero et lo zurerò». Detto: «Sei tu andato mai (comm.to)?». Response: «No, perciò fui licenziato senza zramento, con cominatione che debba tener secreto tutto quello che ha depono et dir chi è stato ricercato». L.C.

5 Fatto venir Antonio Rusconi, figlio di Bastian, al presente tende per li daciari della mercanzia sotto la porta della Savonarola. Uno dei nominati, come di sopra, citato per Francesco di Alberto, ammesso, interrogato et esaminato. Fatto prima consapevole della autorità con la quale si procede nel presente per caso, le fu detto: «Domenica passata egli si riturnasse alla porta predetta?». Response: «Sì, che gli ero». Interrogato: «Vedesse venir fuori una carrozza nella quale era Benetto Danfo et altri?». Response: «Quando ella passò mi non le era, che dovessero essere a Mena, ovvero col cavallaro di Verona». Interrogato: «Sa, o inteso dire, che essa carrozza sia uscita per quella porta quella mattina?». Response: «Io lo so per bona di quegli daciari, che l'ganno veduto».

Detto: «Chi era con quei che l'ganno veduto andar fora?». Respose: «Franco Marini et Batta Orsini, che quando venne la corte con quei Pasquini, costoro gli inseguirono per quella banda |c. 25r| da ella era andata». Detto: «Chi era con esso Danfo in quella carrozza, che gabbiate inteso?». Respose: «Ho inteso da uno che li dicono Nonin, che sta nell'Andina di detto Antonio, che è quello che ga imprestado una spada et una targa, per quanto dice, a un Marcantonio Gloria sartore che gli era in detta carrozza. Et da degli altri go sentito dir che la carrozza era andata fuori serrato di culture, che dentro vi era una putta et si faceva bussolo là che il Bergo et sulle mura là fuori dalla porta». Detto: «Da chi in particolare gavete inteso questo?». Respose: «Mi credo che fussero di quei dalla Battaglia, che dissero che li gavea menato una putta et che ella era in essa carrozza, ma mi non conosco alcuno di loro». Interrogato, respose: «Io non so il nome di quel Nonin, ma sta dove go detto et è un putasso senza barba». Detto: «Havete inteso a dir cosa alcuna di inturno a questa carrozza et quella putta?». Respose: «Ho inteso dir che ella fu tolta fuori di casa alla Battaglia in tempo che li suoi erano in chiesa et chi dice che è stata stuprata et chi che ella è andata volontariamente et chi una cosa et chi l'altra, che tutti rasona di questo caso. Anzi che si disse che Alvise Cattaro era andato fuori, driedo costoro di tutta corsa su un cavallo negro bertin et che li zaffi l'gavessero zonto à zente la carrozza, tanto quanto è da questo palazzo a quello del capitano; cioè è tanto che la viddero et che li tulsero l'archibuso, facendolo preggioniero, ma poi l'abbandonarono et gli turnò indietro». Detto: «Che cosa gaveva da far questo |c. 25v| Cattaro con quei della carrozza?». Respose: «Non so, ma go inteso che esso toso, che è parente del Danfo, che non so in che modo». Detto: «Gavete sentito dir quanti fossero quelli che erano col Danfo in carrozza?». Respose: «Ho sentito dir che erano quattro e che dir il vero non so da chi vi erano con così tante persone et si facevano (buzzoli) et dicevano che erano tre et il Danfo quattro». Interrogato, respose: «Io go sentito dir da quel Nonin che vi go detto che vi era quel Marcantonio Gloria et il prete Danfo, fratello del Benetto, che ga menato via la putta, essendo venuto là alla porta martedì sera, sa lui il vero, a tuor un ferraruolo che gaveva lassato là alla porta. Et essendoli dimandato come passavano le cose di mio fratello, respose: - Bene bene -, che i è zo del stado et mi ghe dimandai chi erano quei soldadi che erano in carrozza con suo fratello. Lui mi respose: - Sono tutti mantovani forestieri bravi - et disse così: - Son quattro soldadi forestieri bravi -». Inteso: «Sa, overo ga inteso dir, di chi fosse la carrozza?». Respose:

«Mi no go inteso dir niente». Interrogato: «Chi si potesse esserne per venir in vera cognizione di quei che erano con esso Danfo?». Respose: «Ma no ve savarie dir mi certo». Dicens: «Chi in essa menassero il Gasparo Cattaro o Alvisè, suo figlio, che lui bisogna certo che sappia chi erano». Quello disse: «Non saprei nominare altro». Detto: «Per che rispetto vogliono le persone che Alvisè possa saper chi erano costoro?». Respose: «Perché l'andò fuora a cavallo et fu fatto giuramento che andasse dritto alla |c. 26r| carrozza et perché è suo parente». Et interrogato: «Affermerà con zramento quello che ga detto esso è vero?». Respose: «Sì». Et così zurò.

Ad generalia recte et iuravit de silentio.

Costituto di Giovan Battista Orsini, soprastante dei dazieri delle porte ed impiegato presso la porta della Savonarola

Die veneris primo mensis aprilis 1605

6 Fatto venir Zuanbatta Orsini, del quondam Camillo, soprastante per li datari delle porte alla porta della Savonarola. Fatto consapevole del modo et autorità con la quale si procede, le fu dimandato: «Domenica prossima passata lui si trovasse al suo luogo là alla porta?». Respose: «Sì, gli ero». Interrogato: «Vi era quando passò fuori quella carrozza con il Danfo?». Respose: «Sì». Detto: «A che ora passolla?». Respose: «Credo che era sull'ora delle prediche». Detto: «Vedeste esso Danfo in carrozza?». Respose: «La carrozza era serrata et vidi il Danfo così per spianto et anco un Gloria». Interrogato, respose: «Sì, che ga nome Marco Antonio, che sta mezzo Antonio di Vienna et è figlio di quel zott sartore, ma il nome del padre non so». Interrogato: «Chi altri erano di compagnia di detto Danfo et Gloria?». Respose: «Gli viddi due altri, ma non so chi essi siano». Et interrogato, respose: «Non go ne anco sentito nominar chi possino essere». Detto: «Erano zueni o vecchi?». Respose: «Non li potei veder di petto, che la carrozza era tutta serrada». Interrogato, disse: «Gli viddi anco una putta, la quale era tutta spennachiada et stava bassa col capo et el viso». Dicens: «La carrozza andava de fuga, né io, sapendo più che tanto, |c. 26v| non stetti a cercar altro». Interrogato: «Chi li poteva essere, che sapevi il nome di quelli altri?». Respose: «Caso i mi no ghe go pratica». Interrogato, respose: «La putta stava col capo basso et le mani alla faccia,

tutta scompigliata, che non potei ne anco ben vederla o figurarla, né sentii che dicesse alcuna cosa, ma la carrozza andava via di fuga». Et interrogato, response: «Non so altro».

Ad generalia recte et iuravit de veritate dicta ac de silentio.

Costituto di Francesco Marini, soprastante alla porta della Savonarola

7 Fatto venir per Francesco di Alberti Francesco Marini, del quondam Iseppo, uno delli soprastanti alla porta della Savonarola per la entrada. Tutto come di sopra nominato, interrogato et esaminato, le fu detto, avvertito prima del modo al quale si procede: «Domenica prossima passata egli si trovasse alla porta detta alla sua custodia?». Response: «Sì, gli fui». Interrogato: «Vedesse, nel tempo che gli fu, venir fuori di essa alla carrozza?». Response: «Sì». Interrogato, response: «Vidi una carrozza vecchia con quattro cavalli, alla quale erano calate a basso tutte le bandinelle, né io potei veder alcuno, perché ero sentato a basso sopra una seghetta». Detto: «Gavete inteso dir chi fussero in detta carrozza?». Response: «Ho sentito dir che vi era il figlio Benetto Danfo et che li erano delli altri bravi vesentini et il Batta Orsini, massaro là della porta, che mi ga detto che vi ga veduto dentro una putta col capo basso». Dicens: «Lui era in piedi et gaverà [c. 27r] potuto vedere, perché seben la carrozza era serrata con le bandinelle dalle bande di dietro, era aperta et chi è in piedi può facilmente vedere». Interrogato: «Ga inteso dir che gli fosse altri che si conoscessero?». Response: «Ho inteso dir che li era un Marco Antonio Gloria, figlio di un sartore, che sta sulla Savonarola». Interrogato, response: «É poco che ti vedo là alla porta et no conosco detto suo padrone, che non li conosco il nome, ma è un zotto». Detto: «In Padova vi è un altro Marco Antonio Gloria et credo sia parimente sartore et mi par che sia chiamato alle scale. Si credeva che fosse questo, ma è quel Marco Antonio figlio del zott che sta sulla Savonarola, come go detto». Interrogato: «Da chi ga sentito dir le cose predette?». Response: «Da poca assai zente che erano della via, che non so di conoscerne nessuna». Interrogato: «Sa chi si partisse per venir in cognitione dei nomi di detti visentini bravi, che erano, come ga detto, in carrozza?». Response: «Non saperei dire di questo, ma ho inteso dir che Alvise Nonin, che sta la sulla Savonarola, ga detto che gaveva messo a star questo Marco Antonio Gloria con il Benetto Danfo, che si lamentava che gli

gaveva portato via |c. 27v| una spada et una farga. Et se questo non sa lui qualche cosa, non saperei dirvi chi».

Ad generalia recte et iuravit veritate et de silentio.

Costituto di Lazzaro Mattiasso, luogotenente di campagna di Padova

Die primo aprilis 1605

Comparso avanti l'eccelso giudice di Maleficio Lazzaro Mattiasso, luogotenente di campagna, presenta nell'ufficio le robbe in passato, dicendo essere quelle che lui con i suoi uomini ga ritrovato nella carrozza dove era Benetto Danfo et gli altri, diedro quali lui era andato con li parenti della putta de ordine dell'illustrissimo podestà.

Le robbe sono:

Un ferrarolo di baraccan zovan fodrado di cotton zovan

Un altro ferrarolo di sarà negro tutto fusto.

Una palandrana zuvana di panno fodrata davanti et un poco sulle spalle fatta alla schiavina con mezza manega, vecchio.

Un tocco di maglia galbanina vecchia con cordelle rovano et ga nel petto a banda sinistra una magia di lato segnata, che par siano lettere.

Ulteriore costituito di Isabella Pasquini, madre di Pasquina

Die veneris primo mensis aprilis 1605

In camera et alla presenza dell'illustrissimo podestà et dell'eccellentissima corte |c. 28r| Fatto venir di nuovo Maria Isabella di Segatti, madre della antedetta Pasquina, le fu detto: «Gavuto notitia del rapto di vostra figlia, ga delegato alli illustrissimi rettori et essa corte la cognitione di esso caso con autorità suprema, così nel proceder, come nel condannar. Però, se vi ga fatto venir qua, affinché gavendo altro lume in proprio del caso, lo facciate sapere, perché la giustizia gabbia contra cadauno delinquente il suo debito effetto». Respose: «Io quello che so go detto, né ho da dir altro, se non che mi rimetto a tutto quello che ho detto nell'altro mio costituito, nel quale go detto la

verità». Interrogata: «Dopo che ella è stata costituita, ga inteso poi altro intorno questo fatto?». Respose: «Non go inteso altro, se non che la povera putta si scavigliava in quella carrozza». Et ammessa et interrogata a dir: «Ga altro o ga inteso altro senza gaver detto ad alcuno cosa?». Respose: «Io non so altro et se saperò altro, venirò a palisarlo alla giustizia, la quale prego a gaver riguardo a un caso così attuale et crudele».

Costituto di Marco Antonio Gloria

Die dicta

Alla presentia come di sopra

Estrato dalle preggioni l'oltrascitto sarto retento, gli fu detto: «La giustizia vuol saper da te il nome di quelli visentini che sono ritrovati nel rapto et avvertirti dir la verità, perché in questo caso si procede con la suprema autorità dell'eccelso Consiglio |c. 28v| di dieci». Respose: «Doppoi che son stato costituito, son andato a pensando sopra il nome delli presenti et son ricordato che mi pare di gaverli sentiti a chiamar quelli do soldati, uno Stefano et l'altro Battista et che erano venuti col carociero del conte Tiene». Detto: «Descrivici un poco la statura, effigie, età et gabiti di costoro et principia da Stefano». Respose: «Quello che si chiamava Stefano è un Collato da Varole, con un spiso sopra la faccia con poca barba castagna, rosso di vita. Non saprei far giudizio della sua età et era vestito con così giuppone di lanozza con braghese di meza lasa mischia et Battista era vestito di camisa rosa di color negro, con poca barba chiara, che non mi ricordo di che colore, ma erano pochi pelletti, scarno di vita quasi di mia vita». Interrogato: «Alla Montechia vi era il Francesco Santa Croce?». Respose: «No, vi eran lì fuori boari et li soldati visentini, che erano arrivati davanti di noi». Interrogato, disse: «Alla Montechia non era preparata cosa alcuna da magnare et andorno da un bacaro a tuor da magnare, ma fu preparato fuoco in una camera». Interrogato: «Chi le gabbi ditto che uno delli cavalli che furono adoperati alla carrozza era del dottor Santa Croce?». Respose: «Li bravi di casa». Interrogato, disse: «Bisogna che gabbi verdeto da Padova». Interrogato: «In casa del signor Renaldo da Rio vi era alcuno che gabbi conosciuto quelli soldati visentini?». Respose: «Vi era che andava in su et qui, ma mostrava non gabere conoscenza. Vi era anco delli contadini».

Interrogato: «Chi erano quelli contadini?». Respose: «Non li conosco». Quibus gabiti fuit rimessus ad serum suum.

Illustrissimi signori miei osservandissimi

|c. 29r| Subitandomi, ricevute le lettere di vostre signorie illustrissime, go mandato alla casa del conte Vincenzo Thiene, per far intimare a (Gian Giacomo), suo carociero, che debba col huomo di campagna da essi mandato conferirsi alla presenza di vostra signoria illustrissima. Ma non si è trovato et da qualche di casa è stato risposto che non è più in casa, ma è partito. Non saperei dove sia andato, né dove s'attrovi, che è quanto posso significare a vostra signoria illustrissima per risposta delle sue lettere del giorno di hieri. Baciando loro persone le mani, offrendomi sempre paratissimo in ogni loro compito.

Di Vicenza, adì primo aprile 1605

Francesco Badoer, podestà et capitano

Costituto di Alvise Nonin, fruttarolo abitante alla Savonarola

Die 2 aprilis 1605

8 |c. 30r| Alvise Nonin, fruttarolo, del quondam Zuan Domenico, gabitante alla Savonarola, come sopra nominato, interrogato et esaminato. Fatto consapevole del modo col quale si procede, le fu dimandato: «Conosce Marco Antonio Gloria?». Respose: «Sì». Interrogato, respose: «Il padre ga nome Anzolo e tutti due sono sartori». Interrogato: «Quant'è che non l'ga veduto?». Respose: «Lo go veduto sabbato passato, che mi disse: - Alvise, a revedersi, che voglio andar de fuora, che non tornerò, se non tra doi o tre giorni. Non so dove io vada». Interrogato: «Sa quello al presente sia di esso Marco Antonio?». Respose: «Go inteso che è andato fuori col Danfo et che era nella carrozza quando conduceva via quella putta». Interrogato: «Sa cosa alcuna dintorno alla cosa di questa putta?». Respose: «No».

Ad generalia recte et iuravit de veritate deposita ac et de silentio.

Costituto di Francesco degli Alberti, consultore pubblico

Die dicta

9 Fatto venir Francesco degli Alberti, consultore pubblico, et ammonito dell'auttorità et modo col quale si procede, le fu domandato: «Conosce il dottor Santa Crose?». Respose: «Sì». Interrogato: «Che nome ga?». Respose: «Mi non lo so, ma so che ga una comandaria et essendo il nome di tutti li padroni descritto sopra una toletta che sta in palazzo, anderò a vedere». Et così andato, returnò e disse: «Egli ga nome Francesco» |c. 30v|. Interrogato del nome del padre, respose: «Ga nome Marco Antonio». Interrogato, disse: «Lo conosso benissimo et l'uno e l'altro di loro».

Ad generalia recte et iuravit et de silentio.

A partire dal seguente proclama, la narrazione processuale inerente al rapimento di Pasquina si interrompe temporaneamente e vengono citati due altri casi che vedono come protagonista Benetto Danfo.

Proclama contro Benetto Danfo per il tentato omicidio del ferrarolo

De mandato dell'illustrissimo signor Andrea Minotto, dignissimo podestà di Padova, si citano stridano et proclamano

Benetto Danfo, figlioletto di Antonio

|c. 31r| Che intenzione de giorni siano li sodetti et li altri de giorni tre prossimi venturi personalmente presentare si debbano alle preggioni de sua signoria illustrissima, per diffendersi et scolparsi dal processo contro di loro formato sopra la denuncia di (feraure) bonanome, capo di capi de centenaro.

Per quello che portando odio li feraroli padre et figliollo di feraroli per la complicità in processo esistente ad esso Bernardino come speron et perciò, havendo deliberato di privarlo di vita, venne che il giorno di zobia prossima passata 18 instante de matina, caminando in sette co tutti li predetti contro le parti dell'eccelso Consiglio di dieci et fosse in essi incensurato il detto Geronimo sotto il portico nella contrà de San Carmino improvvisamente dalli predetti Angelo Dionisio Zorzi et Giacomo et Gasparo assalito.

Dal quale assalto, mentre che cercasse di difendersi, fu colpito da una sterchatta nella schena da Alessandro, per inanzi un trascorso con il detto Benetto. Seben, però, per esser |c. 31v| armato, non restò ferito, perché essendo necessitato uscir fuori del portico nel mezzo della strada, cadè in terra, ove con molta robba li furono adesso li medesimi Angelo Dionisio Zorzi Giacomo et Gasparo. Essi lo colpirono, ferendolo con le arme di questi che erano armati, de undeci ferite, mentre che con l'agiuto de Dio fosse levato da terra et fugito, per salvarsi la vita nella bottega di Bertolamio mastellaro. Fui dalli sodetti seguitato et volendo Anzolo adempiere in tutto il camino anime sue, disnando, ci procurò un lume per ritrovar il detto Geronimo, che ivi in bottega si era ascoso. Il quale, vedendosi in statto così periccoloso della vita, dato alla disperatione, si risolse di fugir et passando per mezzo alli sudetti Giacomo e Zorzi che stavano a custodia della porta, se ne andò, correndo così ferito alla casa di Zuan Maria, ove si salvò, seben per un pezzo intanto zaffi seguitato, dandosi l'un l'altro nel fosso sodetto agurio et favor [...] come de così detestabile operatione in processo si lesse.

Commettendo le cose predette scientemente, dolosamente, deliberatamente, con molta crudeltà in humanità et con poco timor de Dio et della giustizia, convoco le parti del eccelso Consiglio de dieci a refferire con riserva, però di proceder in caso di morte.

Die lune 22 (febrariis) 1604 (in nativitate)

|c. 32r|¹⁷⁷ Publicatum per [...] [...] preconem [...] civitatis padue in locis solitis.

Doymus [...] notarius publicus civitatis padue manu propria exemplavit.

Nos Antonio Lando per Serenissimo Dominio Venetie et Padue pretor civitatis presentes viscovis attestamus suprascripti Doymum [...] qui promissum [...] subscripti (obitum) esse notarium publicum huius civitatis collegiarum [...] (suis) [...] [...] quorum fidem.

Padue ex (camera pretoria) civitatis die 28 martii 1605

Antonio (Cavanus) [...] [...] subscripsi.

¹⁷⁷ La carta non è stata trascritta integralmente a causa di guasti del supporto.

Denuncia dell'omicidio di Francesco Toninello. Il processo fu istruito dall'ufficio del Maleficio di Padova nel 1604.

|c. 33r| [...] et processo separato formato in officio Malefitio sub felici regimine Illustrissimi Domini Andrea Minoto pro Serenissimo Ducali Domino Venetia Dignissime Potestatis Padue (signus) districtus existente notario spettabile domino Bartolomeo Tars(ioc)o ad quarterius domi de anno domini ut infra. In Christi nomine amen. Anno eiusdem millennio septicentesimo quarto, inditione secunda, die mercorii 7 Aprilis. Denontia decani officio presentata et ut infra registrata.

A voi magnifico et eccellentissimo signor giudice de Maleficii.

|c. 33v| Denuntio io, Piero Masin, degano della villa de Galzignan, informato da Meno Masini et da Lucieta, moglie de Andrea, muraro della ditta villa. Come hieri sera circa le vinti doi hore Francesco Toninello dell'istessa villa fu trovato morto sopra la strada comune da Mathio, hosto a Torregia, et lo ritrovò gaver tre ferite sopra la testa et una sopra un bratio. Et dicono li sodetti haver sentito ancho sbarar una |c. 34r| archibuggiata. Et no saper che gabbino comesso tal delito in (quorum)

(Checho Trancontan)

Martin (Quapito)

Bartolamio, figliolo de Luca Bottaro

Agnolo Prata

Gasparo Cotoro

Torrieto Lunardo

} tutti di detta villa

Il giudice del Maleficio, dopo aver preso visione della soprascritta denuncia, ordina di far esaminare il cadavere di Francesco Toninello e, in seguito, di formare un processo ad hoc.

Padue ex officio die 7 aprilis 1604

Magnificus et excellentissimus et dominus iudex Malefitio, visa suprascritta denuntia, mandavit fieri debere visione suprascritti cadaveris et deinde dilligenter formavi processum ad hoc.

Die dicta

|c. 34v| Nella villa di Galzignan, alla chiesa di detta villa, fu veduto et ritrovato in un cadileto un corpo d'un homo morto di statura mediocre, d'età d'anni trenta incirca, con barba rossa, vestito de zuppon de fustagno negro, braghesse di mezza lana mischia calce di stame roan, il qual, spogliato et diligentemente voluto et rivoluto, fu ritrovato gaver ut infra

Una ferita che comincia de sopra dalla recchia sinistra et va fino sopra l'occhio destro, di longhezza |c. 35r| d'una quarta e mezza, che gli taglia tutta la crepa. Usendoli le cervele di larghezza di quattro deda tranversala.

Un'atra ferita di sopra dalla recchia intacca la recchia destra et si va a scavezar l'osso del collo di longhezza d'una quarta.

Un'altra ferita appresso quella di sopra di longhezza di deda tre transversale, che gli instacha la zucha.

Una su braccio destro di sotto dal gomedo di larghezza di quattro deda, che penetra fino appresso l'osso.

|c. 35v| Una botta che si taglia il dedo police, che la pelle li tien un pocho et intacha ancho un pocho il mezo et nihil aliud.

Il qual cadavero, mentre viveva, si chiamava Francesco Toninello, come con suo giuramento affermò Mathio Masini, quondam Andrea, et Lio, del quondam Zuan Domenego, della villa sudetta di Galzignano.

Costituto di Giulia, moglie del defunto Francesco Toninello

Die 8 mensis aprilis 1604

Nella villa di Galzignan, in casa dell'antedetto quondam Francesco Toninello
Constituta Giulia, fiola del |c. 36r| quondam Francesco Botaro et moglie del quondam
Francesco Toninello, fu interrogata: «Racconti un pocho fidelmente alla giustizia la
morte del quondam Francesco, suo marito». Respose: «Dirò quel tanto che io so della
morte del povero mio marito et è che essendosi partito da casa zobbia prossima passata
così circa le hore vinti una, dopo haver merendato per andar ad alcuni suoi campi et
ancho a tuor un fasso de (carazi) et essendosi andato et tolto i (carazi) et volendo venir
a casa |c. 36v|, come fu su la crosara tra di morari et il balota, fu assaltato et gli fu
sbarato un'archibuggiata, per quello sentì, che ero fuori nel mio cortino. Subito ciò
sentendo, mi pensai male et poi si furono a torno et lo ammazzarono con delle
pistoresade, che lo lasciò ivi in terra morto. Essendosi per strada Beria Masini, andando
suso, lo trovò. Fu in terra morto et subito me lo venne a dire. Così io et suo fratello
Mathio l'andassimo a vedere et |c. 37r| lo trovassimo ivi in terra morto, che poi lo
facessimo menar alla chiesa et questo è il fatto». Interrogatus: «Chi siano poi stati
quelli che hanno così amazzato detto Francesco suo marito?». Respondit: «Ho inteso
a dire che è stato il signor Benetto Danfo et un altro che era di sua compagnia, al quale
non ho potuto intendere il suo nome». Interrogatus: «Da chi ciò gabbi inteso?».
Respondit: «Mo per tutta la villa el se dice che sono stati loro». Interrogatus: «Siano
stati veduti da alcuno ad offender |c. 37v| et amazzar detto suo marito?». Respondit:
«Ho inteso dalla Lucretia di Murari, havendo sentito strepito in strada, che si fece alla
finestra et si vidde ad ammazzarlo et che lei disse: - Ah no, ghe ne datte più et che uno
disse amazzato de fatto, che no go mo inteso se fosse il Danfo o il suo compagno che
dicesse questo -. D'altri non vi saprei dire». Interrogatus: «Per che causa così il Danfo
et suo compagno gabbino amazzato detto quondam suo marito?». Respondit: «Mi no
so altra causa, se non |c. 38r| fosse che mio marito già due anni in circa tolse alcune
terre ad affitto da monsignor Tassello et ancho il Danfo le voleva. Et così lo debbono
haver preso in vita et che essendosi allora venuto comodo, l'ganno poi amazzato». Interrogatus, dixit: «Mai signore, che io sappia. Non so che tra mio marito et li Danfi
siano successe parole de alcuna sorte di disgusto». Dicens: «Se sono da otto giorni che

detto Danfo et il suo compagno fanno questa strada avanti casa mia per trovarlo |c. 38v|, essendo tutti e due armati di archibusi da posta lunghi et corti, come in fatto poi se ga visto». Interrogatus: «De statura, età et vestimenti, sia detto suo compagno del Danfo». Respondit: «É un giovane grande, che credo habbi un pocho di barba, vestito di un zippon di camozza et un far di braghese di meza lana mischia et un poco di calze di camozza, qual sempre sta con lui». Interrogata: «Chi se potesse essaminar, che sapesse dar meglio luce alla giustizia di questo |c. 39r| fatto?». Respose: «Mi no savaria dire chi se potesse essaminar. Se no si essamini quella Lucretia, de altri per hora no vi saprei dire». Interrogata: «Vole et intende che la giustizia provveda contra li predetti et che il presente costituito sia il loco di querella?». Respose: «Se mo signori, sì che voglio che la giustizia i castighi, quibus stabilitis».

Die 9 Aprilis 1604

(Comparnere) Offitio Maleficii D.D. Aloysius Carzarius et Antonius Danfo et presentaverunt infrascrittus litterus:

«Clarissimi hadvocatoris,

|c. 39v| visas et appertas per Illustrissimus Dominus Pottentissimus et Illustrem et ex vestrum Dominus Iudici Maleficii tenoris infrascripti».

Refferente: Matheo Bazzato, pretore

Tenor litteraris

Spettabile et ego vir amice carissime, si sic est quod nomen et bannum Franciscus Toninelli de villa Galzignani reperiat. Vicuum et non abbolitum in raspis et quibus diebus preteritis idem Franciscus fuit interfectus dum Vineret et non abbolitus esset et raspis (V.R.) (Sp.) ut ponam opinionem suam in scriptis et intendat procedere contra interfectores ipsius Franciscus nec ne ut gravatus sit appellationis locus interim (ius) invocando.

Petrus Arimundo, advocator Venetie.

Si stabilisce di non dover procedere più nel caso dell'uccisione di Francesco Toninello, essendo egli stesso appena stato processato e condannato per aver commesso una serie di delitti.

1604, inditione secunda, die 9 aprilis

(Presens) per Aloysius Carzarione

Illustrissimo signor podestà et eccellentissima corte

|c. 40r| Francesco Toninello della villa di Galzignano sotto li 24 del mese di febraro prossimo passato fu da vostra signoria illustrissima et da vostre signorie eccellentissime per suoi deliti condanato. Infine, contro il nome del quale tuttavia si ritrova ancora né abbolito, né cancellato, ma vivo nelle raspe, come costa per la sententia che si presenta. Il quale, essendo stato hieri ammazzato, stante il statuto di questa magnifica |c. 40v| città, per il qual è disposto che un condanato ancho in minor quantità, possa esser impunemente offeso et morto. Et stante ancho la continua osservanza de giustizia in questa materia, si fa riverente instantia che per vostra signoria illustrissima et per le vostre signorie eccellentissime sia denunciato non si dover più oltre procedere nel caso del homicidio predetto.

Die lune 26 aprilis 1604

|c. 41r| Illustrissimo signor podestà con l'eccellentissima Corte. Veduta l'instantia presentata in processo, le scritture dell'illustrissimo signor avogador, le altre scritture esistenti in esso processo et la sententia condemnatoria |c. 41r| pubblicata contro Francesco Toninello, non cancellata. Et il tutto maturato, considerato, ga dichiarato che più oltre non si proceda contra gli oltrascritti inquisiti per la morte del sopradetto quondam Francesco.

Andrea Minoto, podestà

Ioanes Baptista de Camerino, notarius et cancellarius archivii Hon. Citt.ii sp. sp.

D.D. notarius Paduis [...] [...] fecit et in fidem sub die 24 decembris 1604.

Nos Andrea Minoto per Serenissimo Dominio Venetie et Padue pretor civitatis presentis viscovis attestamus suprascriptum Ioanem Baptistam de Camerino qui

promissum subscripti [...] esse notarius publicum huius civitatis et collegii nostri ac
ad archivium deputatum legalem [...] conditionis [...] [...] quorum fidem.

Padue et [...] [...] [...] [...] die 24 febris 1604

Antonius (Convanus) [...] [...] subscripsi.

|c. 42r|¹⁷⁸ (Infrascriptum) no [...] (abbolito) et cancellatum reperitur in raspis
subscripti [...] Aloysii (B)ragadero Padue sui districtus [...] [...] ad [...] (qb)
publicata sub die 31 iulii 1598.

In processu [...] [...] sub (procuratore) [...] non Mario (Baccho).

Die 7 augusti 1598 (per) me Maria (Rali) et [...] [...] abbolito et cancellatum suum
nomen (subscriptum) Benedictum Danffo [...]

Contra quos in [...] precessorem (nostrorum) et (possa) (per) nos officium
processatum fuit et (esse) (subscriptum) constituto loco querela sumpto Joannes
Fraressii per [...] (gd) [...] inquisiti armis in casa in (processo) die veneris 16 maii
1597 in [...] savonarola (vulnerare) (presuntum) [...] [...] quibus in medici denuntia
con mia (presentia) proclamati ad carceres (pacem) et deffentiones per processum
(refferitum) [...] et suas (fecerunt) minus [...] legitimas et in actis (curia) nostra
continetur [...] [...] (officium) in libris (ductis) [...] [...] in libris (centum) per
vulminibus et (impressa) in [...] in subscriptis [...] [...] [...].

Livius Carrenus nos [...] [...]

22 decembris 1604

|c. 43r| Soprascriptum nomen abbolito et cancellatum reperitur in raspis [...] [...] Aloysii
Bragadeno Padue suis districtus potestas dignissimi ad [...] [...]. Publicata
sub die 31 iulii 1598.

In processo separato sotto il presente [...], (notario) Oratio Carraro.

1601, indictione 14, die sabbati 15 decembris. Contra

¹⁷⁸ Questa carta non è stata trascritta integralmente per difficoltà d'interpretazione della scrittura.

Benetto Danfo

Contra quali fu et è stato processo per l'imputazione quanto alla persona di detto Benetto di haver sbarata un'archibuggiata co un di essi murari nel luogo di Galzignano.

Citati alle pregioni Benetto si sono apprestati.

Tutti hanno dato li loro costituiti col modo et forma come in quelli i quali poi rei intimate le difese quelle hanno fatte ma no perciò legittime come nella [...] della nostra Corte si conviene perciò Benetto in ducati doicento da L 6[...] per (ducento) da esser |c. 43v| pagati avanti uscita di pregion per l'essoneration di schioppo ex (inclinis) come nel processo.

Livius Garranus notarius officii [...] 22 decembris 1604.

|c. 44r| Infrascriptum nomen abbolitum et cancellatum [...]reperitur in raspis illustrissimi D. Joannes Baptista [...] dignissimi [...]. Publicato die 19 mensis iulii 1603.

Nel processo formato sotto il presente nodaro D. Franco S. per il giovane alla question de (presente) Molin.

1603, indictione prima, die sabati 19 iulii [...] nomen infrascripti Benedicti Danfo fuit cancellatum (frase caancellata).

Contra qualli fu <formato> questo processo sopra la espositione de D. (Antonio) Garavato per imputatione che detto, accompagnato dal sodetto Beneto, venir in luoghi a lui <noti>, armati tutti doi de archibusi il giorno 18 agosto prossimo passato, conferendosi nella terra de Este et di quel loco la sera di detto giorno, al fin di partirsi insieme con il detto. Et conferirsi la notte seguente in villa de Abbano in casa. Essendo da lui accertato tutto quel giorno sui giuntisi esso detto et Benetto vagar fuor questi contorni fino alla notte susseguente al marti 20 agosto passato. Andato alle ore 3 incirca di essa notte in villa de Fossalta alla casa de detto Angelo Garavato et batuta alla porta con finta di voler servitio et esser aperti, siano stati così andati che essendoli da questo medesimo, D. Angelo rispose non volerli aprire, decendoli essi inquisiti. Perciò parole ingiuriose et aggiungendo malle a malle, si sparorno due archibuggiate, che per voler divino andorno falliti. (Contestando) le predette cosse scientemente,

dolosamente e |c. 44v| contra Iddio ragione, giustitia et scorte dell'excelso Consiglio di dieci et contra la forma del bando data come sopra al predetto signor. [...] alle preggioni et venuto qual costituito, ga negato di gaver sbarato l'archobuso nel modo et forma come nel suo costituito et difese poi fatte non però in fatto legitime circa l'acompagnar esso signor et venirsi alla sua espedition fu condannato al loco delli tormenti o no costituito volendosi proceder al tormento della corda per legitimi impedimenti no fu fatto altro che poi si venne al tormento del focho nel qual loco similmente costituito continuò a negar di gaver sbarato l'archibuso et stette in esso tormento constante. Poco che si [...] Benetto quanto alla imputatione della <detentione> dell'archibuso, nonostante la sua complicità, sia per hora sia rillasciato. Livius (Garrasus) notarius in dicti officii [...] manu [...] [...] [...] 22 decembris 1604 et in fidem suam¹⁷⁹.

Padue, die 26 decembris 1605

|c. 45r| Adi XII Aprilis 1605¹⁸⁰

Che gli contrascritti Benetto, Gasparo, Alvise, Marco Antonio siano condannati, cioè Benetto sia perpetuamente bandito di Padova et di tutte altre terre, città et luoghi del Serenissimo Dominio terrestri et maritime et dell'inclita città di Venetia, dal Dogado, et se in alcun tempo (cadrà) nelle forze della iustitia, sia condoto al loco solito dove sopra un'eminente (solaro) gli sia tagliata la testa, si che si separi dal busto et muori. Et il suo cadavere sia diviso in quattro parti, d'esser appese in luoghi soliti con taglia a quelli che lo prenderono et consegnarono nelle forze e non amazzarono etiam in terre aliene, fatta legitima fede dell'(interfecione) de ducati mille delli suoi beni qualli tutti presenti, et futuri ne etiam la sua legitima [vivente patre] tutti siano et s'intendano confiscati se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie con condizione che esso Benetto, non si possi liberar dal presente bando per gratia di alcuno avesse o fosse per haver o per via di salvocondotto o per [dispensation] di tempo o per qualsivoglia altro male immaginabile si [...] [...] [...] se non passati anni XX et li poi non possa haver gratia de levation di strezze di valdition di salvocondotto né di

¹⁷⁹ Anche in tal caso la carta non è stata trascritta integralmente per guasti al supporto.

¹⁸⁰ Le cc. 45r-v e 46r-v sono vergate in due colonne e presentano i proclami degli imputati nel processo intentato a Benetto Danfo per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia.

qualsivoglia altra se non [sarà posta parte e non sarà presa] per tutti sei gli eccellentissimi |c.45v| consiglieri et tre capi et poi con tutto il numero delle balote del eccelso Consiglio di dieci veduto al perfetto numero de disisisette. Con dechiaratione espressa di esso Benetto, suoi figlioli et discendenti, o alcun altro della sua famiglia di Danfi, non possa mai haver alcun benefitio né gli beni di Pasquina per lui rapitta, etiam che seguisse con essa matrimoni, o né per via di testamento, né ab intestatu, né per donation o per altro qualsivoglia modo, pretesto o voler immaginabile, ma sii et d'intendi lui et tutti i suoi discendenti, così maschi come femine, in infinitum et qualsivoglia altro della sua famiglia privo et totalmente escluso dalli beni sudetti. Et affinché la iustitia non resti in si delusa né abbia il suo debito efetto, si riserba autorità di poter dar quelli ordini in proposito della dotte et statto della Pasquina sudetta, che saranno stimati convenientemente per dignità della iustitia.

Gasparo, Alvise et Marco Antonio vengono perpetuamente banditi di Padoa, et di tutte le altre città terre, et luochi del Serenissimo Dominio, terrestri et maritimi navilii, armati et disarmati, et dell'inclita città di Venetia, Dogado. Et se in alcun tempo [oltrepasseranno] gli confini, siano condotti in luogo solito della iustitia, ove sopra un (solaro) eminente gli sia tagliata la testa, si che si separi dal busto et morano con taglia a quegli che li prenderono, overo (catturarono) dentro li confini anco per lire tremila per cadauno delli suoi beni, qualli tutti siano et s'intendono confiscati se non delli denari deputati alle taglie, con conditione che non possono liberar dal presente bando per gratia di alcuno avesse o fosse per haver o per altro modo imaginabile, se non doppo passati anni XX. Et doppo, se non haveranno tutti le 9 balotte degli eccellentissimi consiglieri et capi et poi gli cinque sestì delle balle dell'eccelso Consiglio di dieci, con dechiaratione che se alcuno o più di loro amazzon Benetto predetto in ogni tempo, fatta legitima fede dell'interfatione, oltre la liberatione di se medesimi dal presente bando imediata, nonostante la condition d'anni XX sudetta [...] tutte le taglie et benefitii prescritti dalle leggi per [delitationi] per raptto violento nella propria casa |c. 46v| di figliuol minor di anni XII con archibusi longhi et curti esoneration di archibusi complicità agiuto et altri eccessi et come nel processo et nelle spese in solidum.

Antonio Lando, podestà et giudice delegato.

Steffano Viario capitano in giudice dellegatto.

De Vincenzo, de Rinaldo Francesco non si dica altro, stante la loro presentatione et delli altri proclamati per iusta causa.

|c. 45r| Di ordine degli illustrissimi signori Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padova et suo distretto et nel presente caso giudici delegati con eccellentissima Corte pretoria dall'eccellentissimo Consiglio di dieci, con auttorità di proceder col ritto di esso eccelso Consiglio, di prometter impunità, bandir di terre e luoghi, relegar, confiscar beni tanto delli absentì, quanto di presentì, metter quelle taglie, conditione di tempo et strettezza di ballotte, che a loro illustrissime signorie parerà, apparvero lettere due di 30 del passato. Si citano, stridano et proclamano:

Benetto Danfo di Antonio

Marco Antonio Gloria, sartore et figliuolo di Anzolo, sta alla Savonarola.

Stefano vesentino, huomo di statura assai grande e grosso, bollato da varvole con sfriso sopra la faccia, con poca barba castagna.

Battista vesentino, di buona statura, di vita scarno di color terregno, con pochi peli in barba. Tutti due bravi.

Gasparo Cattaro

Alvise, suo figliuolo

Vincenzo Tienne, vicentino

Renaldo da Rio et

Francesco Santa Crose, dottor

Che nel termine di giorni 6 prossimi venturi debbano personalmente presentarsi alle preggioni di sue signorie illustrissime, per difendersi |c. 45v| et escolparsi del processo contra di loro formato prima per l'ufficio del Maleficio et poi in virtù dela delegatione della cancelleria nostra pretoria sopra il costituito di madonna Isabella, relita del quondam Domenico Segatti et madre di Pasquina, gabitante nel luogo della Battaglia. Perché il sodetto Danfo, giovane sfrenato, insolente et solito cometter diversi delitti,

gavendo deliberato di rapire la sodetta Pasquina, putta d'anni XI in XII, per impatronirsi della facultà di lei, che è di non poca consideratione. Fatta preparatione di huomini, cavalli et carrozze, con l'aiuto et favore delli sodetti Gasparo, Alvise, Vincenzo et Francesco, domenica di mattina prossima passata 27 del passato, essendo stato la notte alla Montechia in casa del sodetto Francesco per strade occulte, se n'andò al luogo della Battaglia. Et gavendo osservato che la sodetta Isabella si trovava alla chiesa, ove era anco tutto l'popolo di quel luoco, accompagnato dalli sodetti Marco Antonio, Steffano et Battista, armati tutti d'archibusi longhi et curti, improvvisamente entrò in casa et trovata essa Pasquina in una camera, la rapì. Violentemente la portò di peso nella carrozza apparecchiata, ivi guidata da Santo Cognolatti, per questa causa retento. E con tutto che la detta Pasquina |c. 46r| gridasse e chiamasse aiuto, facendo quella resistenza che comportava la sua tenera età, la condusse alla volta di Padova. Entrati per la porta di Santa Croce, uscì immediatamente per quella della Savonarola, andando a Ponterotto, ove ghebbe ricetto in casa de Renaldo sodetto et poi partì tirando verso il vicentino, ove, essendo seguitati dalli Ministri, arrivati a Campolongo, li sparono contra due archibusate. Poi si salvarno, portando seco quella infelice creatura, essendo sempre accompagnati dal luogo di Mezzavia sin oltre Ponterotto da la scorta e guida di Alvise predetto. Commettono tutti et cadauno di loro le cose predette, scientemente, dolosamente, pensatamente, contrattato et complicità respectivamente alla propria casa, con offesa della maestà de Dio, con scandolo et commotion universale, con pessimo detestando e tirannico esempio, contra le parti del sodetto eccelso Consiglio et con quegli altri mali modi e qualità come nel processo.

Reservandosi sue signorie illustrissime facultà di proceder contra cadauno altro, che gavendo gavuto complicità o participatione del sodetto detestando delitto.

Pubblicato die 2 aprilis 1605.

Francesco Pasquini riferisce alla giustizia che devono essere interrogati Nicolò Cristan da Bassano e Zuane Buson, affinché si venga a conoscenza dei luoghi in cui Benetto Danfo ed i suoi complici hanno sostato con Pasquina durante la loro fuga

In giorno di mercore 6 aprile 1605

In Camera et alla presenza del eccellentissimo giudice di Maleficio

|c. 47r| Comparso alla presenza dell'eccellentissimo giudice antedetto D. Francesco Pasquino, overo di Segatti, barba della D. Pasquina, zurò dover esser consuito Nicolò Cristan da Bassano et Zuane Buson, beccaro dalla Battaglia, dai quali la giustizia verrà in luce della strada et dei luoghi dove è stato et si è fermato Benetto Danfo et compagnia con la Pasquina sudetta. Havendo essi seguitato li malfattori per ogni luogo fino a Gazoldo, territorio mantovano, dove col mezzo e favore del signor duca di Mantova ganno recuperato la putta et condotta in Mantova, ove si trova in casa del conte Mattio da Gazoldo di ordine di esso signor duca.

Costituito di Nicolò Cristan

10 Costituito Nicolò Cristan antenominato. Le fu detto: «Raccontate come è seguita la fuga di Benetto Danfo et altri suoi compagni». Respose: «Domenica passata, otto giorni gavendo gavuto i ministri con noi d'ordine dell'illustrissimo podestà, uscissimo fuora dalla porta della Savonarola et andassimo a Ponterotto, ove gavessimo presentito ritrovarsi quel Danfo con detta Pasquina rapita. Quando fussimo passato il porto di Ponterotto, intendessimo che erano andati alla volta di Campolongo et di Poggiana et ce li avviassimo diedo, arrivandoli sotto Campolongo. Li quali, veduti da noi, dissi ad essi ministri – Figliuoli, son qua, via da valent'huomini - |c. 47v| et essi saltorno giù da carrozza in quattro et Benetto fu il primo, che ne passò contra un'archibusada dicendo: - Puttana de Dio - et un altro compagno fece il medesimo, sparandone contra. Così restassimo et essi turnorno a saltare in carrozza et turnassimo a seguirarli. Arrivati a Campolongo, facessimo dare campana à martello et andassimo diedo a Poggiana, ove arrivati, saltorno giù di carrozza et si salvarno per certe valli et campi. Noi andassimo diedo alla carrozza, qual fu turnata in un cortino et fu retento il carociero sopra due grosse carrozze di altri ufficiali et li andassimo diedo fino a notte, ma non

truvassimo niente. La mattina seguente turnammo a Padova, ove, gavuto il mandato aperto dall'illustrissimo podestà, turnammo alla volta di Campolongo e Pogiana, che vi era in compagnia Domenego Pasquin, Antonio Garavatto, Zuanne Buson et Meneghetto, servitore del Garavatti, et andarono fuora per quei monti, passando per Teollo, andarono a Vò et passando quel porto, intendessimo che erano a Cortella. Ce lo disse un messo, che gaveva portato a loro una lettera. Il che intendendo, andassimo a Vicenza il martedì e tulemmo il braccio della giustizia et venimmo a Cortella, camminando tutta la notte. Come fummo, arrivammo a turno a casa delli Ripetta, che Galeazzo e Trevisolo, affittuali delli reverendi padri di Santa Maria di Vanzo, li quali sono huomini di cattiva fama et che danno recapito a huomini scelerati e banditi. Et gavendo il luogotenente di campagna battuto alla porta delli Repetta, gli fu risposto da quello che andavano cenando et il luogotenente gli disse che cercava |c. 48r| un Benetto Danfo et compagni, che gavevano menata via una putta. Essi Ripetta gli risposero che non vi era nessuno et gavendoli il luogotenente detto donde degli illustrissimi rettori di Vicenza et di Padova, che dovessero lassarlo cenare. Essi Ripetta gli risposero che non volevano, ricercandoli a mostrar che autorità essi gavevano et così li fu mostrato il mandato aperto. Il che vedendo, gli risposero che non volevano che cercassero, che non vi era alcuno. Tutto a un tempo il Danfo et essi Ripetta con li compagni armati tutti di archibusi lunghi et curti dettero fuora, che erano in sette, quattro il Danfo et tre li Ripetta. Et mentre che si rasonava et si trattava quanto go detto, fu data campana à martello, ma il Ripetta, che era degano di quella villa, fece lassar stare, onde usciti questi di casa, si dettero alle travesse, andando al passo di Vò et noi saltammo a cavallo, seguitandoli. Quando fussimo al passo, loro di già erano passati et gavevano tagliato la corda al passo, si che convenissimo badare a passare. Et passare che fussimo, stentaron ad aver la traccia loro, pur intendendo che erano andati alla volta di Ferrara, facendo il viaggio per valli et altri luoghi traversi, finchè presentissimo a Figarolo, che questi erano andati alla volta di Mantova, dove ancora noi andammo. |c. 48v| Assicurati vicini alla porta mezzo miglio, intendessimo che erano stati a un hosteria». Dicens: «Questo lo intendessimo in Mantova, che esso Danfo con la sua compagnia era stato la sera avanti fuora di Mantova mezzo miglio incirca et ci gaveva mandato a tuor una carrozza da nolo per andar a Gazoldo. Fatto capo con Fabio Gonzaga, general del Duca, gli mostrassimo il mandato aperto et lo pregassimo a

favorirne, come fece, mandando un suo staffiero dal capo di giustizia, che per non li essere, parlano al suo vicario. Lui ne suffragò, dandone huomini con parola del Duca, commettendo a quei di Gazoldo che ne dovessero favore et aiutare. Andando a Gazoldo truvasse esso Danfo all'hosteria insieme con i suoi compagni et la putta. Li due conti Gazoldo andorno loro in persona doppo gaverli noi pregati et fatti consapevoli della mente del Duca, ove fu fatta retener la putta, essendogli tutti gli altri salvati. La quale putta è stata condotta in Mantova per ordine del duca et nel ga condotto essi sodetti conti et noi altri insieme. Hora si trova in Mantova in casa del conte Mattia da Gazoldo, appresso la sua consorte, et pare che il Duca non voglia che sia condotta in qua, se non ha sicurezza che essa putta non gabbia travaglio. Et in questo territorio è il negozio che so son venuti in qua et son restati in Mantova |c. 49r| il Garavatto et il signor Domenego Pasquino. Detto: «Dove stette il Danfo et compagni la domenica sera?». Respose: «Io non lo so, ma credo che a casa delli Repetta predetti gli siano stati due notti, cioè il luni di notte et il marti di notte, che il mercore di mattina si scamporno». Interrogato: «Fu retento alcuno a Ponterotto quella domenica che fu rapita la putta?». Respose: «Fu retento il Cattaro mentre che andassimo diedo al Danfo, che fu trovato per la strada a cavallo et li ministri non lo legorno, però se ne andò via et li tulsero l'archibuso». Detto: «Per che causa, essendo esso Cattaro uno di rei, non fu legato et custodito?». Respose: «Mi non so questo, perché io ero avanti et dissi a ministri che lo prendessero et credevo anco che lo gavessero legato. Quando domandai quello era di lui, intesi che lo gavevano lassiato». Detto: «Li ministri dicessero che voi altri non li lasciaste legare». Respose: «Questa non è la verità». Detto: «Havete inteso fermamente chi erano li altri compagni del Danfo?». Respose: «Sono conosciuti dal luogotenente di Vicenza et da altri de suoi ufficiali et mi pare che habbiano detto che vi sia un barbiero et un sartore vesentini». Detto: «Havete ragionato con la putta?». Respose: «Sì, il signor Domenico et il Garavatto, suo cognato, parlarono». Interrogato: «Essa dicesse che dal Danfo è stata deflorata?». Respose: «Questo particular no go inteso li fosse dimandato. Solo li fu ricercata se era stata basada et ella respose de sì, madonna, ella è più morta che viva, et è tutta incandida, gavendo le veste tutte stracciate |c. 49v| et li rechini dalle rechie rotte». Detto: «Quando avvistaste il Danfo a Campolongo, disselo alcuna parola verso voi altri?». Respose: «Mi non sentì niente,

ma intesi dir che lui disse al signor Giacomo: - Questa no è la impromessa -, o parole simili, che non mi ricordo come mi fussero dette».

Al fine di carpire maggiori dettagli sulla vicenda del rapimento di Pasquina, si rende necessaria anche la deposizione del luogotenente di campagna di Vicenza.

Illustrissimo signor osservandissimo

[c. 50r] É grandemente necessaria la depositione del luogotenente di campagna di vostra signoria illustrissima, per dar compita formatione ad un processo che da noi è fatto formare con l'auttorità dell'eccelso Consiglio di dieci sopra il rapto d'una puttina d'anni 11. Interrogato, onde ci siamo resolti di pregar, come con le presenti facciamo, la vostra signoria illustrissima, perché coadiuvando la giustitia in caso di tanta importanza, si compiacerà di subito far commetter ad esso luogotenente che compare avanti di noi per tale effetto, perché anco immediatamente, tolto il suo detto, sarà rimandato a quel servitio. Dovendo perciò restandone molto obbligati, promettendoti di far il medesimo per lei, quando bisognando saremo ricercati et per fine ce le (raccomandiamo) in gratia.

Di Padova, 6 aprile 1605.

Li rettori

Illustrissimi signori osservandissimi

[c. 51r] Presentatori di queste mie saranno Alessandro Saviolo et Francesco Spellaggia, huomini di campagna in questa corte, quali mando, perché vostre signorie illustrissime possino gaver la loro depositione intorno ciò che desiderano. Et go anco fatto intimar el contenuto delle lettere loro di 7 instante a Bortolamio Colletti, ch'è quello appunto, qual ga la casa alla Ca'Bianca et ga risposto che prontamente venirà anch'egli dinanzi all'obediencia delle vostre signorie illustrissime, per essaminarsi sopra quanto sarà ricercato. Le bacio affettuosamente le mani.

Di Vicenza, li 8 d'aprile 1605

Francesco Baduario, podestà et vice capitano

Die 6 aprilis 1605, in eodem loco et ad presentiam ut supra

11 |c. 52r| Zuane Busone, figlio di Pellegrino Busone becaro dalla Battaglia sopra nominato, interrogato: «Racconti come è seguita la fuga del Danfo e compagni quando menò via la putta nominata Pasquina». Respose: «Quella domenica che ella fu rubbata fuori di casa, venissimo a Padova con Giacomo Pasquin, Alvisè Cattaro et Nicolo di casa delli Pasquini et havendo presentito che esso Danfo andava alla volta di Ponterotto, se li avviassimo diedo et gavendo giunto a Campolongo, egli ne sparò due archibusade, una lui et l'altra uno de essi compagni et non potessimo gaverli. La mattina, poi, andassimo a Vò et a Cortella, dove lui era alloggiato in casa di Galeazzo Repetta, che intendo che a casa sua, li era anco un suo fratello et un suo cognato, a quali non go sentiti dire il nome. Ma la casa è di Galeazzo et gavendo con noi la corte di Vicenza, alla quale gavendo cercato il luni, il marti et il mercore poi di mattina a buon hora <sparirono> questo Danfo et compagni a casa di questi Repetta. Gavendo mandato la corte avanti che faceva istanza di cercare esso Danfo e la putta, Galeazzo gli disse che non vi era alcuno et che non voleva che si cercasse in casa sua, ricercando che autorità gavessero di far questo. Gavendoli il luogotenente di campagna di Vicenza mostrato il |c. 52v| mandato aperto che si gaveva ottenuto dall'illustrissimo podestà qui di Padova et dettoli che voleva anco cercare che per autorità datagli dagli illustrissimi rettori di Vicenza et di Padova, esso Galeazzo no voleva obedire al mandato, nè altro, ma venne esso con li altri doi suo fratello et cognato con li compagni del Danfo al numero in tutto di sette, con li archibusi grandi e piccoli, con li cani tirati zoso et uscirono fuori, salvandosi. Il Danfo con suoi compagni et essi Repetta andarono al passo a Vò et passati di là, tagliarono la corda del passo, accioché noi stessimo impediti. Gavendoli dato diedo, non potessimo più trovarli, che intendo che questi Repetta gli menorno per traverse di valli et di monti, finchè non fu più possibile gaverne traccia. Continuando il seguitarli, intendessimo che esso Danfo con li compagni et con la putta era salvato a Gazoldo, dove arrivati noi a Mantova». Dicens: «Io arrivai fino a Figarolo del ferrarese et gavendo inteso là che questi erano andati alla volta di Mantova, me ne tornai indietro. Et go poi inteso che a Gazoldo sono stati trovati et che la putta è stata condotta a Mantova. Altro mi non so». Detto: «Sapete voi, o gavete inteso, i nomi delli compagni del Danfo?». Respose: «No». Dicens: «Quei barisei da Vicenza, lo dico in ben loro, che li ganno veduto et li conoscono che

mi go sentito il luogotenente |c. 53r| de Vicenza, che ga detto che ga riconosciuto dir un barbiero et l'altro sartore, che sono vesentini». Interrogato: «Sa dove siano essi Danfo et compagni stati la domenica di sera quando li seguitorno?». Respose: «Non so dir che siano stati altrove che dalli Repetta, come go detto». Interrogato: «Mentre quella domenica lo seguitavano, fosse retento alcuno?». Respose: «Mi so che incontrorno uno che li dicono il Cattaro, che era su un cavallo morello, ma li zaffi li tulsero l'archibuso et lo lassassero andare». Detto: «Che cosa disse il Danfo quando vi vidde?». Respose: «Saltò suso di carrozza et disse: - Giacomo questa non è la promessa - e tutto a un tempo sbarrò et il Giacomo gli rispose: - Che promessa? Non so quello che tu dica».

Illustrissimi signori osservandissimi

Soddisfacendo alla richiesta delle vostre signorie illustrissime, invio con queste mie il luogotenente mio di campagna, perché da lui possano gaver la depositione che desiderano, esibendomele paratissimo di prestarle maggior servizio in qualsivoglia occorrenza. Le bacio le mani.

Da Vicenza, li 2 d'aprile 1605

Francesco Badoer, podestà et vice capitano. Attergo alli illustrissimi signori osservandissimi illustrissimi rettori di Padova

Costituto del luogotenente di campagna di Vicenza

Die 7 aprilis 1605

12 |c. 53v| Constituito alla giustizia il signor Bellini, figlio de Bortolo Pasinato de Rovigo et luogotenente di campagna dell'illustrissimo podestà di Vicenza, et interrogato co promessa di darli il giuramento: «É stato dietro ad alcuno che gavevano rapito una putta sul padovano?». Respose: «Signor sì, marti, otto giorni essendo a Vicenza, fui chiamato dall'illustrissimo podestà, il quale mi diede ordine che io dovessi andar co li miei huomini co alcuni gentillhomeni padovani, per rittener quelli che gavevano rapito la putta. Così andai et 16 delli miei huomini di campagna delli sudetti padovani, che erano cinque, et andassemo a Cortella. Andassimo a dismontar ad un loco del Alessandro Sacco e poi quei gentillhomeni mi dissero che dovei andar

ad intimar per il mandato che essi gavevano nelle man alla casa de certi Reppetta, o ne gavevano opinione che fosse la putta. Così andai ed intimai il mandato al Repetta, il qual mi disse che non vi era la putta et io le dissi: - Lasciate zentrar>, che io farò la mia relazione - et esso disse: - Non voglio che gli veniate perché ga suspetto -. Io ghe dissi venir io solo et esso mi rispose: - No voglio che gli veniate a patti co nessun - et io allora mandai a dir alli sudetti padoani, che se gavevano alcuna intentione si facessero avanti, ma essi no si mossero e fu sonata campana a martello, ma no come mai alcuno. Li sudetti malfattori uscirono fuori di casa in sette armati di archibusi et co li carri tirati et dissero alli miei huomini: - Andè |c. 54r| a far li fatti vostri, se no vi ammazzeremo! -. Et con li huomini si girorno alla mia volta e vidi un Impolito Spessato da Barche vicentino, che soleva servir per bravo alli gentillhomeni a Vicenza, quali conosco se non per vista, avanti fosse pubblicata la parte. Et al presente faceva il sartor alla piazza della biava, all'incrocio della spiciaria della fortuna in Vicenza et qual disse contro Alessandro, mio homo: - Va a far li fatti tuoi, Alessandro, altramente ti ammazzerò! - e poi si tirò da una banda et Impolito mi ga detto così. Et dopo che furno usciti, presero su la putta e vennero alla volta del porto de Vò et passarono il posto coi sette armati d'archibusi e con sè mi par che gaveva la putta a cavallo. Passato che ghebbero, perché noi li seguitassimo, tagliarono la corda del porto di maniera che bisogno restar indietro et essi andorno all'agugiato dai Capra. Ma il conte Onoro no li volse acettar in casa e poi tirorno per quelle valle a piedi, che li che li seguitassimo fino alle caselle e li perdessimo che là nostri cavalli erano finiti». Detto: «Conoscesti alcuni oltre quel Impolito?». Respose: «Alessandro et Francesco Spelaggia, miei huomini, mi dissero che co questo vi era un barbiero, che è un uomo grande e grosso, varvolado, sfrisa un pocho, che |c. 54v| apunto fu sfrisato su la piazza de Vicenza già un mese in circa che fussemo per rittenirlo. Nonostante che fosse ferito in casa del conte Ercole Tiene, in sua mano lo trovassimo». Dicens interrogatus: «Questo barbiero serve per bano, che l'go sempre veduto in Vicenza dietro a questo e quell'altro armado». Dicens: «Di che eralo vestito?». Respondit: «Era vestito di pelle la maggior parte». Dicens: «Chi erano li altri?». Respondit: «Vi era esso Repetta, patrone della casa, o quale si nomina Galeazzo Reppetta, al qual apunto intima il mandato». Dicens: «Questi Reppetta ganno fama tengono banditi in casa e il giorno avanti che fussemo là, mi fu detto che erano venuti doi in casa armati e questa fu la causa che noi

andassimo alla casa, temendo di restar offesi e di no far niente». Dicens: «Questo Galeazzo ga lo fratelli?». Respondit: «L'ha un altro fratello nominato Trevisollo, per quel che intesi, ma ivi no l'go visto, che no lo possi neanco veder, perché mi gavevano voltata la schena. E si dice che quel Trevisolo no era in casa». Dicens interrogatus: «Quando andassimo alla casa, era undici hore». Dicens: «Sapette, o gavete inteso, che esso sartor o barbiero fossero connessi al rapto?». Respondit: «Non so altro signori, se no che il giorno avanti che seguì il rapto, che fu il sabbato, io vidi |c. 55r| li huomini all'hosteria d'arsega, che erano andati di carrozza sotto il portico. Erano in tre, cioè il barbiero, il sartore et l'altro era un vestito di negro, giovane di 24 anni. Vedendoli, gli dimandai che cosa facevano là et se aspettavano qualche cavallaro et mi dissero che erano stati chiamati da un zentillhomo qua sul padovano. Il barbiero mi disse: - Go il mal et il malanno i me ga da e .. anco i me vol rittenir -. Et così <continuai> il mio viaggio verso Padova e ve condussi alcuni signori da Bergamo. Arrivato su li guasti, fui licenziato dal capitano di campagna di Bergamo e tornai indietro, ma no scontrai li sudetti barbiero e compagni e dimandai alli hosti d'ardesege ove erano andati quei berri compagni. Il qual mi rispose: - No so ove siano andati -. Perciò mi immagino che li huomini siano stati ancor essi nel fatto». Dicens: «Che huomo è quel Hippolito?». Respondit: «É huomo di bona vita, grando honestamente, co barbeta chiara, pochi pelli smorto in faccia di collar terregno». Dicens: «Il barbiero ga lo mai lavorato del suo mestier?». |c. 55v| Respondit: «Io non l'go mai veduto lavorar». Dicens: «Da chi si potria gaver ferma informatione del nome e cognome del sudetto barbiero?». Respondit: «El soleva caminar co un Colletti, che l'ga casa fuori de Vicenza alla casa bianca, vicina al signor Francesco Serocca». Dicens interrogatus: «No so come gabbia nome il Colletti, ma è un giovane nè grande, un pocho barbuto». Ci dite: «Affermate co vostro giuramento quanto gavete deposto?». Respose: «Sì e mi dispiace che quei gntillhomeni padovani no mi dessero l'ordine come bisognava, perché no mi sarano scampati dalle mani. Ma questi padovani no volevano per mio [...] se no la putta, perché io sentei che quando fussemo all'agugiato, dissero al Conte Onoro: - vostra signoria faccia officio che gabbiamo la putta, che del restante no facemo altro -». Detto: «Furono sentite queste parole da alcuno de nostri homeni?». Respose: «Signor no». Detto: «Quanto stessero li malfattori a Cortella, in casa delli Repetta co la putta?». Respose: «Lì stettero due notti».

Illustrissimi signori osservandissimi

Presentatori di queste mie saranno Alessandro Saviolo e Francesco Spellaggia, homeni di campagna in questa corte, quali venuti, perché vossignorie illustrissime possono gaver la |c. 56r| loro depositione intorno ciò che desiderano et ho anco fatto intimar il contenuto delle lettere loro di 7 insieme a Bortolo Colletti, che è questo appunto qual ga la casa alla ca' Bianca. Et ga risposto che prontamente anch'egli veniva dinanzi all'obediencia di vostre signorie illustrissime, per essaminarsi sopra quanto ga ricercato. Le bacio affettuosamente le mani.

Di Vicenza, li 8 aprile 1605

Francesco Badoer, podestà e vice capitano. Alli illustrissimi signori osservandissimi, li signori rettori di Padova.

Costituto di Francesco Spelagia, uomo di campagna del podestà di Vicenza

Die 9 aprile 1605

13 Constituito alla presentia come avanti Francesco Spelagia, uomo di campagna dell'illustrissimo podestà de Vicenza. Testimone come avanti nominato, citato, come vede ante supra, amonito dell'autorità et ritto co il qual si procede, co promessa di secretezza, co riserva di darli il giuramento nella fine della sua depositione, se parerà. Interrogato: «Fosse a Cortellà co il suo luogotenente di campagna alli giorni passati, per rittener alcuni, che gavevano rapito una putta sul padovano?». Respose: «Sì che ghe fussemo e andassimo alla casa d'un Reppetta ove erano li altri, ma no entrassimo in casa, perché quelli interessati padovani che si gavevano fatto andare ne dissero che dovessimo intimarli il mandato. Li Reppetta no vollero obedir, nè manco vollero che li cercassimo in casa. Poi fu suonata campana à martello e li malfattori vennero fuori in sette co li archibusi bassi e me li pontorno nella vita a mi et Alessandro Saviolo, che erimo da quella banda. Et uno di essi, nominato Impolito Spessato da Barche che fa il sartor a Vicenza, et anco serve per bano, ne disse: - Andate via de qua |c. 56v|, che ve amazzaremo! -. E così si slargessimo e loro tornarono in casa, tolsero la putta, la menarono zo per il monte e andorno verso il porto de Vò. Noi li seguitassimo fino al porto ove essi passorno e poi taglierno la corda, la quale fu da poi <recuperata>, ma

perso gran tempo. Le andassimo diedro fino all'agugiato». Dicens: «Commesero al [...] per quanto ghe saveva con la vita no so dove sie passato». Detto: «Tra questi sette vi erano li Reppetta?». Respose: «Sì, vi era quello nominato Galeazzo, al quale fu intimà il mandato, che no volse obedir». Detto: «Conosce alcuni delli altri». Respose: «Sì e no, ma go inteso dir che tra quelli vi era un barbier, che soleva star per soldado co un Colletti alla casa Bianca, ma mi nol conosco». Dicens: «Go inteso che questo barbier è trevisan et era anca bandito da Treviso». Detto: «Da chi si poteva saper il nome e cognome del barbier?». Respose: «Il Colletto sopra nominato». Detto: «Vedessi noi li detti Hippolito e barbiero il sabbato avanti all'hostaria d'Arlesega?». Respose: «No, perché non ero col luogotenente».

Costituto di Alessandro Saviolo, uomo di campagna del Podestà di Vicenza

14 Constituito alla presentia come avanti Alessandro Saviolo, uomo di campagna nominato nelle <scritture> antecedenti. Amonito dell'auttorità et rito ed il qual si |c. 57r| procede e della segretezza, co riserva di darli giuramento et interrogato: «Si ritrovasse a Cortellà quando il luogotenente di campagna suo voleva rittenir certi, che gavevano rapito una putta sul padovano?». Respose: «Sì e la cosa passò in questo modo: andasemo alla casa dei Repetta, che fu detto al luogotenente di campagna che dovesse chiamar il Galeazzo quale uno delli padroni della casa e intimarli il mandato. Così el luogotenente chiamò esso Galeazzo et ghe lo intimò, dicendoli che dovesse dar fuori la putta o veramente lasciar cercar. Esso Galeazzo rispose: - No go putte in casa e no voglio neanche che me veniate in casa, perché ga delli sospetti -. Et fu sonata campana à martello e dietro fuora in sei o sette co li archibusi bassi e uno di loro, qual è Hipolito Spessato sartor da Barche visentin, mi disse: - Alessandro - perché mi conosce -, andate via de qua, se no t'ammazzeremo! -. Allora si slargasemo, essi entrorno in casa, chiaparo su la putta, calorno zo per li monti e passorno al porto da Vò. Dopo tagliarno la corda et noi li seguitasemo, ma no potessimo passar, se no un pezzo doppo e andasemo all'agugiato. Intendessimo che il conte |c. 57v| Onoro Capra no l'gavea voluti accetar e intendessimo che erano andati alla volta di Este. Andasemo ancor e poi li trovassimo ivi». Detto: «Conosceste a lui che il signor Hipolito?». Respose: «Dicono che vi era un barbier, che soleva star l'anno passato ed el Colletti alla ca' Bianca, ma mi no so chi el sia». Interrogato: «Quanti erano quando si partirono

dalla casa detta, andando alla volta de Vò?». Respose: «Dicono che erano in sette, ma mi no li vidi, ma intesi el passo, che erano passativi sette». Iuravit de veritate deposita et de silentio.

Ad generalia recte.

Costituto di Bortolamio Colletti

15 Fatto venir il signor Bortolamio Colletti vicentino alla giustitia, come avanti amonito dell'antescritto co il qual si procede, co promessa di secretezza. Giurato, amonito ed interrogato: «Lui gabbia mai praticato un certo huomo grande, grosso, varvolado, qual fu ferito ultimamente su la piazza di Vicenza et per il che rimase spirato?». Respose: «No, che no ne so nulla di questo che mi ricercate». Et [...] aliis interrogationis nil aliud sine respondit et iuravit de silentio.

Ad generalia recte.

|c. 58r| Essendo io, Giovan Battista Cargnoni, stato mandato di ordine delli vostri illustrissimi signori rettori a Mantova, di compagnia de parenti di madonna Pasquina di Segatto, overo Pasquini, con un mandato aperto, che assicurava detta Pasquina rapita da Benetto Danfo, che questa giustitia non sarebbe stata offesa et che con la scurta di essi suoi parenti, io dovessi condurlo alla presenza loro. Et come in esso mandato, zobbia passata 7 del corrente partii di compagnia a la volta di Mantova, dove arrivai il venere sul tardi et immediatamente fui condotto alla casa dell'illustrissimo Fabio Gonzaga, che non fu trovato, ma lo trovassimo la mattina del sabbato susseguente. Al quale, gavendo il signor Antonio Garavatto et il signor Francesco Pasquini, parenti di essa putta, parlato e detto che gavevano fede autorità dell'illustrissimo signor cavalier (Pellegrini) et del parochiano della Battaglia della qualità et età della putta et delle loro persone, conforme a quanto sua signoria illustrissima gaveva ricercato, che però erano venuti per receiver la figlia. Il quale Fabio rispose che non si curava di quelle fedi et che poco, anzi nulla, importavano a questo negro, nè volle vederle. Questi gli aggiunsero che nonostante esse fedi gavevano condotto seco un (cancellier) degli illustrissimi signori rettori di Padova con un mandato aperto che assicurava totalmente essa figlia, a che parte che detto (cancellier)

si acquietasse, mostrando che questo potesse |c. 58v| portar Benetto al negotio. Et gavendolo principiato a leggerlo, non fosse una riga di esso che se lo cacciò in scarsella, licenciandone con dir che ne gaverrebbe parlato a sua altezza, sebene per esser il giorno che era difficilmente si poteva trattar questo servitio. Et l'accompagnassimo in corte, ove giunto, io pregai sua signoria illustrissima che volesse coadiuvar questo negotio, assicurandolo certo che la figlia non era per ricever a lui danno, più che era stata per forza rapita, oltre che si trovava in età così puerile che non gaveva senso di poter gaver commesso delitto per il quale ne dovesse riportar malificio. Passo che questo accennasse che volentieri il Duca gaverrebbe veduto questo negotio accomodato, essendo infurmato che per ciò ne riuscirebbe gran rissa. Et fussimo tra l'una putta et l'altra et che di questo lui non vorrebbe esser ministro. Al quale dissi che la giustizia gaverrebbe voluto il suo luogo et che quanto al trattar d'accordo, questo non era tempo. Nel tornar a casa esso signor Fabio, andassimo noi tutti ad aspettarlo alla porta et, vedutone, smontò di carrozza et, presomi per mano, mi disse che questo negotio era stato da sua altezza commesso ad uno dei suoi servitori. Chiamato il signor Ceffio, poco vi era negotio appartenente al grado che lui teneva, che era di gente d'armi et di cose da guerra et che però di ordine di sua altezza gaveva dati tutti li <serviti> che si trovava in questo proposito |c. 59r| ad esso signor Ceffio et che andassimo a parlar seco, che credeva certo che il tutto gaverrebbe preso buona piega, vedendo il segretario inclinato al favor nostro.

Et subito doppo disnare andarono uniti da detto signor segretario, il quale ne disse che non gaveva alcuna informatione di questo fatto, se non quattro parole che gli gaveva la mattina dette alla sfuggita esso duca et che però gli rincresceva che sul principio non si fosse fatto capo con lui, che ormai il negotio sarebbe stato spedito. Gavendoli i parenti raccontato il fatto tutto et dettoli che io ero mandato a ricever la figlia et ad assicurarla, esso mi licenziò, trovando da parte questi parenti, che mi dissero, doppo che lui gaveva fatto seco ufficio per l'accomodamento, ordinando che la mattina d'riedo doppo disnare dovessimo ritornare per la risposta. Tornato il giorno di Pasqua il doppo disnare et gavuto ragionato con detto segretario, egli ne disse che questo negotio portava seco qualche lunghezza, trattandosi di due cose: una che li sudetti conti di Gazoldo nel luogo, de quale era capitata la putta col Danfo et che di ordine di sua altezza era stata condotta a Mantova et levata da quella giurisditione, pretendevano

che, no vi essendo interesse del duca, dovesse esservi ritornata; l'altra che era stata detta ad esso duca, che immediatamente che la putta fosse capitata in mano de parenti, sarebbe stata priva di vita. Ma che quanto alla prima dava |c. 59v| la parola da Principe, che così gaveva da sua altezza (comm.ne) che la figlia sarebbe restata a Mantova sotto l'auttorità di sua altezza, che la mattina gaveva mandato a dir al conte Mattia da Gazoldo, in mano del quale si trova essa putta, che no dovessero a niun modo lassarla veder alcuno, nemmeno uscir da la sua casa. Ma che nel resto, quanto all'assecurazione della putta, che era necessario pensarvi alquanto et che si dovessi partirmi, non stando ivi con tanto incommodo et il similmente fare anco gli altri, per non star tanti sulla spesa et restar un solo con chi si potesse parlar. Perché veramente quella mattina era il giorno di Pasqua et che pur gaveva potuto negociar con sua altezza. Gavendomi lui tirato in un suo studio lontano et segregato dagli altri, mi disse che quel mandato non era direttivo a sua altezza, ma solo alla putta et che il Principe gaverebbe voluto che li signori rettori gli gavessero scritto et che però non dovesse diffidar dalla bontà di sua altezza. Al quale risposi che il mandato era stato fatto di quel modo, che il signor Fabio Gonzaga gaveva ricercato parte et non si credeva che si volesse altro che l'assecurazione della figlia rapita et che non era dubbio, che per la buona intelligenza che passa tra sua altezza et gli illustrissimi rappresentanti della Serenissima Repubblica non si dovesse sperare di ottenere ogni giusta gratia. Et poi gli disse che se sua altezza gavesse pensato di menar a lungo questo negozio con fine che i parenti si accomodassero, ciò era impossibile, lassandoci loro intender che no |c. 60r| lo volevano, né potevano fare, perché sarebbe caricato in opinione alla giustizia che il rapto fosse successo con loro complicità, oltre che essi volevano che la putta fosse messa in sua libertà et poi che si trattasse. Mi disse esso secretario che per sincerarmi di questo, mi voleva mostrar una lettera del signor conte di Gazoldo et me la lesse, che diceva:

Di Gazoldo, a 9 aprile

(R.V.A.) secretario dell'osservandissimo Sigismondo Hippolito. La continenza era che, essendo capitato il Danfo nel suo luogo con la Pasquina, pretende sia sua moglie et gavendo confidato la vita sua nelle mani et il suo gaver, supplicava sua altezza, che siccome era stato obedientissimo a lassar a dar via dalla sua giurisditione essa putta ad un minimo cenno di sua altezza, non si tanto suo interesse, ma di principi alieni, che

volesse commetter che ella fosse restituita ove era stato tolto et forse anco altro che no mi ricordo.

Onde io tolsi licenza et li parenti restorno a rasonar seco, che fu trattato, per quanto dissero, d'accodar questo fatto.

Nell'andare, incontrassimo il venere un huomo a cavallo d'un bertoncin morello, con un archibuso longo. Gaveva il tabarro al viso, meio potei vederlo, ma tutti quei che erano |c. 60v| di mia compagnia dissero che era il signor Antonio Danfo, padre del Benetto. Et mentre stavimo in corte nelle anticamere del duca, essi mi mostrarono un zuene et mi dissero che quello era il prete Danfo, fratello di Benetto, che veramente osservava quello che facessimo, che venne anco, per quanto dissero, a casa del Fabio Gonzaga quando li erimo noi. E venne anco un barbero il venere alli officii, ove noi ci trovassimo, che è capella del duca, et vi andassimo aspettando che il Fabio Gonzaga ne dicesse qualche cosa dell'operato col duca.

Mi disse anco il signor Antonio Garavatto et il Domenico Pasquini ch'i gavevano trovato esso Fabio molto mutato da quello era giorni precedenti: non li ascoltava, né vedeva così volentieri, come soleva fare, et questo procedeva, perché gavevano inteso che, doppo partiti Danfo il vecchio et il prete suo figlio, erano venuti a Mantova et gavevano fatti ufficii con lettere di monsignor illustrissimo vescovo, del detto Battista Del Monte et del Ruberto Obizzo, perché la cosa fosse accomodata et che la putta non fosse condotta in queste parti¹⁸¹.

Costituto di Vincenzo Thiene

In giorno di martedì 12 aprile 1605

In camera et alla presenza dell'illustrissimo podestà et dell'eccellentissimo giudice
del Maleficio

|c. 61r| Constituito Vincenzo Tienne, volontariamente presentato, fu interrogato: «Per che causa lui si sia venuto a presentare?». Respose: «Per espugnarne dalla falsa calunnia, che mi vien data, per quello che go inteso, del proclama d'haver prestato

¹⁸¹ Tra le cc. 60v e 61r è presente una pezza recante diciture con inchiostro sbiadito e quindi illeggibili.

favore a questo Danfo del rapto della Pasquina. Il che è falso». Detto: «Quando è seguito questo rapto?». Respose: «Per quello che si dice, la domenica avanti quella dell'olivo». Detto: «Dove vi trovavi voi quel giorno?». Respose: «In casa del signor Anzolo Piazzuola, mio zio, qua driedo corte, perché partivo del dottore». Detto: «Dove gavessi quel giorno la carrozza?». Respose: «Mi non so dir». Interrogato: «Gabbia carrozza?». Respose: «Sì». Detto: «Come si chiama il vostro carrozziere?». Respose: «Antonio». Interrogato respose: «Mi disse che lui era da Trento». Detto: «É possibile che voi non sappiate dove gavessi quel giorno la carrozza?». Respose: «Il carrozziere da poi mi disse a Poggiana de Granfin il mercore seguente al fatto, che lui gaveva menata essa carrozza con li miei cavalli, venendo verso Padova et che come lui fu a mezza strada, el fu incontrato dal figlio del Cattaro, nominato Alvise, et che da quello fu condotto sul padovano, a Monte Rosso, et poi mi disse che la mattina seguente l'haveva menato in altra carrozza da quel luogo di Monte Rosso li alle Brentelle dal Cattaro di commissione di detto Alvise et questo perché il marti antecedente il Gasparo Cattaro, padre de Alvise, si trovava a Vicenza in casa sua, ove pratica ordinariamente, facendo i fatti miei per conto di lite et altro. Et mi |c. 61v| dimandò la carrozza in prestido. Al quale resposi che allora non ghe la potevo prestare, gavendola data alla Doralice Tienne per la carrozza sola, che i cavalli erano destinati per mio servitio, che venni il mercore diedo a Padova, che fu avanti il fatto, cioè il numero 23 marzo». Detto: «Che ordine lassasti di detta carrozza?». Respose: «Come fui a Padova, dissi al mio carrozziere, che come mio compare gaveva voluto la carrozza, perché esso il Gasparo è mio compare, el ghe la dovesse menare». Detto: «Come fece il Cattaro, parlando a questo modo, a far venire essa carrozza?». Respose: «Quel mercore intorno, essendo io venuto a Padova et meco il carrozziere, il carrozziere con il Cattaro et i cavalli andurno alle Brentelle da esso Cattaro et lui gli dette quell'ordine, che le piacque». Detto: «Di che luoco venni o si partì il vostro carrozziere con la carrozza, quando venne alla volta di Padova?». Respose: «Si partì da Vicenza». Detto: «Condussero alcuna su per la carrozza?». Respose: «Che sappia mi, no». Detto: «Avvertite bene a dir la verità, perché no è verisimile che non sappiate benissimo chi fussero condotti dal sudetto carrozziere quel giorno su quella vostra carrozza alla volta di Padova, gavendo massime ragionato con esso carrozziere». Respose: «Mi non ghe gaveva dato queste commissioni et però non gli dimandai neanche questo particolare». Detto: «Dove si

trova al presente il sudetto vostro carrozzerio?». Respose: «Mi non lo so, perché non sta più con me». Detto: «Quando li partillo da voi?». Respose: «Si partì un zuorno, o doi, doppo che fu andato a Poggiana». Interrogato: «Per che causa si partirono?». Respose: «Mi non lo so. Lui mi dimandò licenza et io non tengo alcuno per forza, oltre che sono persone insolenti et come vien l'auttorità, piantano i patroni». Interrogato: «Tiene memoria di alcun |c. 62r| libro della servitù, che lui tenè? Et in particulr ha nota di questo carrozzerio?». Respose: «Sì». Interrogato: «Dove al presente si fusse esso tomo?». Respose: «El go a Vicenza, sopra un mio libro». Interrogato disse: «É scritto di mia mano». Detto: «Che uomo è questo carrozzerio?». Respose: «É un zuene con un poco di mustachietti più tosto rossetti, di mediocre statura et mostra all'età d'haver anni 25 incirca». Interrogato: «Quanto tempo sia stato seco?». Respose: «Da due mesi». Interrogato disse: «Non so con chi per avanti stesse et quando me lo tulsì, me lo dettero uno di quei sensali da servitori da Vicenza, che non so chi sia stato, perché ve ne sono sette o otto che attendono a metter servitori con altri». Detto: «Havete voi più veduto Gasparo Cattaro dopo questo fatto?». Respose: «Sì». Interrogato respose: «Li go veduto martì diedo il fatto fuori della porta della Savonarola». Interrogato: «Dove era propriamente quando lo vidde?». Respose: «Lì fuori della porta, nei guasti». Interrogato respose: «Era dopo disnare». Detto: «Che cosa eri andato a far là a quell'ora?». Respose: «Lui mi gaveva mandato una lettera per uno de suoi fameglioli, che conteneva questo: che per suoi convenienti rispetti, non potendo lui venir a Padova, mi pregava a voler andar di fuori alla porta della Savonarola a parlarli. Et così li anda». Interrogato: «Che cosa gli dicesse?». Respose: «Mi disse: - Compare, mi dispiace del travaglio successo de mio nipote et in particolare della vostra carrozza, che è rotta et andata in pezzi -, ma che questa si gaverrebbe fatta accomodare». Interrogato, respose: «|c. 62v| Non mi disse altro». Detto: «Vi dissero mentir del fatto?». Respose: «No, ma io gli risposi che quanto al danno della carrozza, questo importava poco, ma che mi dispiaceva del travaglio per amor suo, che questo suo nipote gaveva commesso un eccesso così importantissimo». Respose: «Lì che lui ne saria stato severamente castigato, gavendo commesso una scelleraggine di questa sorte, contra la maestà de Iddio». Interrogato, respose: «Il nipote di questo Cattaro è il Benetto Danfo». Detto: «Conoscete voi questo Danfo?». Respose: «Sì». Interrogato: «É mai stato a casa sua?». Respose: «Sì». Interrogato respose: «È stato una volta a

Venetia, una volta, salvo il vero, a Poggiana et ultime a Vicenza, che venne il marti avanti il fatto con il detto Alvise Cattaro, figlio del Gasparo». Detto: «Quando si partì esso Danfo di là?». Respose: «Venessimo tutti di compagnia il mercore di mattina a Padova, essendo esso detto Benetto et Alvise venuti a Vicenza per ritrovar suo padre et suo barba rispettivamente». Detto: «Ragionasti con il sodetto Danfo, quando fu a Vicenza a casa vostra?». Respose: «Sì, la sera». Detto: «Che ragionamenti passorno tra voi?». Respose: « Mi disse che lui era venuto a trovar un suo barba parente su un negozio». Detto: «Quando venne Gasparo Cattaro a Vicenza?». Respose: «Questo non ve lo saperei dir, perché lui sta quasi ordinariamente in casa mia». Interrogato: «Sa ove ga inteso chi fussero quegli huomini, che furono menati con la sua carrozza verso il padovano il giorno avanti il rapto?». Respose: «Non lo so dir, nemmeno li go inteso dir». Detto: «Conoscete un Hippolito Spessato da Barche vicentino, qual soleva fare il sartore in Vicenza vicino alla piazza della biave?». Respose: «Io non lo conosco |c. 63r|». Detto: «La giustizia è chiara che sopra la vostra carrozza furono condotti dui huomini armati alla volta di Padova il giorno avanti il fatto, perciò se vi dimanda chi ga retruvato li due huomini». Respose: «Non so dir a vostre eccellenze, ma sarà stato il Cattaro, se saranno venuti». Detto: «La giustizia non solamente presuppone che voi sappiate benissimo chi sono li predetti huomini, ma che gabbiate anco qualche parte nella loro venuta, essendo venuti da Vicenza et sopra la vostra carrozza». Respose: «Se non li conosco, tanto manco posso gaver parte qua dentro». Detto: «Havendo voi imprestato la carrozza con la quale è stato commesso il rapto con li cavalli et il carrozzerio vostro, il quale da poi si è absentato da Vicenza, la giustizia comprende che voi gabbiate gavuto complicità in questo delitto, essendo massime venuti a Vicenza i Cattari et Benetto il marti avanti il fatto in casa vostra permetterli suoi ordini. Et da poi il fatto, gavendo essi tirato alla volta di Poggiana per gaver ricetta da voi». Respose: «Mi non posso, nè no so di gaver complicità di sorte nessuna, che mi son mandato già diese anni et go moglie et figliuoli et quando questi gavevano conferito una cosa simile con me, non solamente gli gaverei dato aiuto di carrozza, ma li gaverei disconsigliati a fatto per no commetter un eccesso di questa sorte, che so di quanta importanza egli». Detto: «Non bisognava, se voi non ne gavevi colpa, mandar via il carrozzerio con tanto pregiudizio della giustizia, affinché non si |c. 63v| venisse in piena cognitione della verità». Respose: «Io non li go mandato via». Detto: «Si vede anco dappoi il fatto che

non gavete cessato di trattar col predetto Gasparo, ragionando con esso negli guasti, come gavete detto. Et la giustitia ga in processo et inoltre vien detto che immediatamente che c'ghebbe ragionato con voi, si risolse di absentarsi, segno evidente che voi stavi attendendo l'operatione che faceva la giustitia». Respose: «Mi andai di fuori non pensando a questo fatto, ma per semplicemente ragionar con lui, che mi gaveva mandato a chiamar et stavo qui in Padova per purgarm». Detto: «Mandaste voi alcuna lettera al Cattaro di fuori alla chiesa in quei giorni avanti la sua assenza?». Respose: «Non mi raccordo di gaverli mandato lettere». Detto: «Bisogna dir il vero, perché vien detto in processo che voi li mandaste una lettera, che sono tutti segni c'gabbiate gavuto partecipato in questo delitto». Respose: «Non ghe l'ho mandate lettere che mi ricordo, come vi go detto, et sono innocente in questo fatto». Detto: «Conoscete un huomo grande, grosso, varvolado, che ga un sfriso sulla faccia, che li fu dato sulla piazza de Vicenza già alcuni giorni, il quale soleva fare il barbiero et è solito servir con le armi questo e quello e ga un poco di barba castagna, qual apunto dopo la ferita fu mandato per ritener in casa del conte Hercole Tienne?». Respose: «Mi non lo conosco. Fu ben ditto che fu dato a uno sulla piazza, ma |c. 64r| non so chi sia, ne meno so chi fussero incolpati, ma fu ditto che era stato un servitore di un zentillhomo».

Costituto di Francesco Santa Croce

Nel medesimo giorno et alla presentia come di sopra

Costituito alla presenza come di sopra Francesco Santa Crose, dottor, fu interrogato della causa della sua volontà presente. Respose: «Ero su palazzo sabbato mattina et fu il sabbato avanti la Domenica dell'olivo, ove ero venuto per presentare una lettera d'un officio davanti all'illustrissimo podestà et mi sentii chiamare per un caso delegato con l'auttorità dell'eccelso Consiglio di dieci». Detto: «Che imputatione vi vien data per questo problema?». Respose: «Mi pare che mi fosse data imputatione d'haver dato ricapito in casa mia alla Montechia a Benetto Danfo». Interrogato: «G'abbia altra imputatione?». Respose: «Non so, perché quando sentii a nominarmi, stetti in fuori se ero mi o altri et mi partii». Detto: «Dove si trovasse voi quando Benetto Danfo e compagni rapirono la putta dei Pasquini dalla Battaglia?». Respose: «Io andai a

Venetia la vigilia della Madonna passata la notte della giobba, venendo il venere con l'illustrissimo Pio Capodilista, per trattar una causa che sua signoria illustrissima ga con Alvise Pisani avanti l'illustrissimo patriarca di Venetia. La mattina fu il giorno della Madonna, andai a trovar il conte Alvise et gli dissi che ero venuto per questa causa. Così dessimo ordine che l'suo fattore, monsignor Giacomo Zera, mi venisse a trovare il doppio disnare, per andar a trattar questa causa con l'illustrissimo patriarca et lì |c. 64v| andassimo anco la mattina diedo, ma non li potemmo parlare, né il venere, né il sabbato. La domenica mattina io disnai con l'illustrissimo Tomaso Contarini alla Madonna dell'Horto, che per segno gli era nato il sabbato una stella. Il luni, poi, mi presentai all'auditore nella causa contra l'ospedale di San Franco et così sono stato fino alla zobbia a Venetia, che il venere fui a Padova et il sabbato fui poi chiamato». Detto: «Gavete voi conoscentia di Benetto Danfo?». Respose: «Conossolo, ma non go sua pratica, ma suo padre è mio amico et anco il signor canonico Borilotto, zio di esso Benetto è mio patrone, che semo stati compagni de scuola». Detto: «Quella sera del sabbato avanti il fatto fu esso Benetto a casa vostra con li compagni?». Respose: «Ho inteso che lui gli fu et non vi essendo alcuno di casa nostra come dei patroni, ma il boaro solo, ruppero la porta della stalla, menaro dentro li suoi animali et quando giunse il boaro, volevano le chiavi, ma perché lui non le gaveva non ghe le potè dare et intendo che andorno con lui. Et non mi potendo gaver da magnare in casa mia, andarono a prendersi da magnare per loro e per i cavalli in altri luoghi ivi vicini et mi ga detto il boaro che questi stettero spasseggiando per le strade quasi fino a mezzanotte, perché non andarono neanche a letto». Detto: «Con che licenza li gli andorno a casa vostra, no essendovi alcuno de voi patroni?». Respose: «Mi credo che se la tulsse, perché il Danfo qualche volta, nell'andare a suoi luoghi, passa davanti casa nostra et gli vien fatto qualche cortesia, come si fa |c. 65r|». Detto: «Ove verossimilmente che il sodetto Danfo fosse venuto a casa vostra, massime essendo accompagnato da altri et con due carrozze, come vien detto in processo, se non gaveva gavuto qualche licenza et ordine da voi promosso?». Respose: «Credo sia verossimilmente che lui non gabbia gavuto alcuna licenza di noi, perché gavendo ritrovato ogni cosa serrato, si rissolsero di romper la porta della stalla per alloggiare, che se fusse stato di mio consenso, io gli gaverei dato le chiavi et altre commodità e ben vero che l'andorno in due carrozze, ma mi non ghe ne so niente, se non quanto mi ga detto il (Bolatto), mio boaro, che non

l'go neanco voluto interrogar minutamente soprattutti li particolari». Detto: «Che cavalli adoperò il Danfo sotto la carrozza, con la quale condussero via la putta rapita?». Respose: «Mi non posso saper che cavalli lui gabbia adoperato, perché non li go veduti. So ben questo, che Geronimo Danfo, prete fratello di Benetto, il giorno avanti il fatto andò a trovar Filippo, mio figlio, alla casa del Battista Bonfio che sta in Toresella, dove lui era a desinar et gli dimandò un cavallo in prestido et vi era presente monsignor Luinolfo Pirana. E esso mio figlio glielo negò, scusandosi che l'gaveva di doperar per suo bisogno, ma da poi il medesimo giorno Benetto et Geronimo turnarono a pregar mio |c. 65v| figlio che volesse imprestarli esso cavallo per andare a Galzignano sua villa per negozii importanti et che se non lo gavessero gavuto, sarebbe stata la loro rovina, tanto che esso mio figlio convenne acquietarsi, gavendoli massime detto Benetto che la mattina glielo gaverebbe remenato, perché doveva venire a Padova a presentarsi nel caso credo del ferrarolo. Il prete venne a tuorlo, che ne gaveva anco due altri et li menò via et gavendo inteso che questo cavallo doppo il fatto era stato menato a Padova da questo prete, desiderando di rigaverlo, fece che il signor Pio Capodilista facesse officio con gentillhomo che mi fosse restituito esso cavallo. Ma go inteso poi da Piero Barbiero sta sotto il portico dei Servi, che gaveva persuaso questi a darmi il mio cavallo et che questo prete ga detto che non me lo vuol dare, che vuol fare per i fatti suoi. Anzi, che essendomene lamentato con il detto Antonio loro padre, che ga mostrato o finto di non sapere cosa alcuna, poi mi ga detto che se il cavallo li sarà, che me lo farà dare, meno che me lo pagherà, ma io non credo niente». Dicens, interrogatus: «Se io voglio levare ogni scrupolo alla giustizia, già due o tre mesi incirca monsignor conte Geronimo da lui ne tratava che io togliessi per moglie la madre di questa putta et far dar la putta ad uno dei miei figli, che (Andre) Bellucco, |c. 66r| comandante me la propose. Io menai questo negozio in mano del conte Geronimo da Lion, ma perché lui è stato a Venetia, non ci ga portato vederne il fine». Detto: «La giustizia argomenta dall'essere stati li malfatori in casa vostra albergati la notte avanti il fatto et del cavallo vostro, del quale se ne ganno valso in quella situazione et l'amicitia ch'era fra voi et il Danfo, gabbiate gavuto qualche complicità in questo delitto. Però bisogna dir la verità». Respose: «Mi digo che non ghe ne go gavuta, né la ragione non lo vuole che ghene gabbia gavuto per le cause per me di sopra dette».

Costituto di Renaldo Da Rio

Nel medesimo luogo et alla presentia come di sopra

Constituito Renaldo Da Rio, volontariamente presentato, fu interrogato della causa della sua volontà. Prontamente rispose: «Per imputatione di gaver dato ricapito al signor Benetto Danfo la domenica de Lazzaro, per quanto credo et mi raccomando». Detto: «Raccontate come è passato questo fatto». Respose: «Quella domenica, allora allora disnato, sentii batter alla mia porta et mandai il mio stuzziero a veder chi fusse quello che batteva. Mi disse lo stuzziero che era un messo del Benetto Danfo che mi voleva parlare. Il quale messo mi dimandò se io volevo far dare un poco di biava ai cavalli da carrozza del Danfo, quali erano stanchi. Feci aprir le porte |c. 66v|, mi partii et andai in casa et in quello venne il Benetto Danfo con due altri. De lì a un poco entrò la carrozza con le portelle passate zoso, si voltò nel cortino, cominciò a distaccare i cavalli et intanto dismontò un altro zuovene con una putta. Il Benetto mi dimandò se volevo darli da far collatione et io andai di suso, turnai zoso et li feci asiar da collatione et fecero collatione. Due di quei zoveni vennero zoso a far asiar la carrozza. Andai suso, il signor Benetto mi ringraziò della collatione, venne zoso quella putta et nel venir zoso mi disse: - Questa è una putta che go tolto ai Pasquini dalla Battaglia -. Montò in carrozza et si partì dal mio cortino et andò in suso. Dove andassero mi non lo so». Detto: «Chi erano i compagni del Danfo?». Respose: «Mi non li conosco, se no quel zovene che venne avanti a cavallo, che intesi a dir che era il Cattaro». Detto: «Desumete un poco come era la statura di questi compagni del Danfo». Respose: «V'era un grande, pallido di ciera, con poca barba, che non so di che colore et mi pare fosse vestito di negro. Un altro era piccolotto, con un poco di barba brondetta, ma che dir il vero io no detti fantasia ad alcuno di loro, nè stetti troppo con loro, che li feci asiar a far collatione et loro mi ringratiorno et andarono per li fatti suoi». Detto: «Che amicizia gavevi con esso Danfo?». Respose: «Mai più go veduto Benetto Danfo, né mai |c. 67r| parlato con lui, ma perché suo padre pratica con il Geronimo Cabriel, mio zermano. Come sentii il nome del Danfo, non ricusai di usarli quella cortesia che fui ricercato». Interrogato: «La putta era di buona voglia?». Respose: «Gaveva la ciera mesta et pareva travagliata et il doppo disnare si menò a correr diedro li pavoni et una puttella piccola, scarnetta, che mi veramente dissi nel mio animo che lui gaveva fatta cattiva presa». Detto:

«Bisogna dir la verità, se avanti vi era alcuna intelligenza, che il sodetto Benetto doveva venir a casa vostra. Perché la giustizia ga opinione che se voi non gavete gavuto qualche scienza di questo delitto, non sarà lui venuto a casa vostra a man salva, nè voi li gaverete dato ricetto». Respose: «Non vi era niente di certo, né mai più li go veduto, nè conosciuto, come go detto, nè sapevo niente di questo fatto. Li go dato ricapito che credo, gavendo sentito nominar il Danfo, come go detto di sopra. Et se gavessi saputo che costui gavesse commesso quel delitto, mi non li galaria ricettato nè usato alcuna cortesia». Detto: «Che arme gavevano questi?». Respose: «Gavevano |c. 67v| archibusi lunghi e curti». Detto: «Non potevi voi considerar se non male, vedendo una putta in man di cinque armati huomini?». Respose: «Non pensai male, pensè, parchè ad esso sia un'usanza che tutti ga qualche creatura».

*Il contestabile del podestà di Padova compare di fronte alla giustizia con Santo
Cagnolatti, che era stato fatto prigioniero a Pojana*

Illustrissimo signore mio osservandissimo

|c. 68r| Comparso qui il contestabile di vostra signoria illustrissima con un prigioniero, che dice gaver retento sotto questa iustizia, assumendo che sia reo di questa iustizia, per tanto io lo go fatto por in queste preggioni et sarà custituito sino ad altro ordine di vostra signoria illustrissima. La quale, gavendo contra di esso cosa di delitto grave, che non sia pregiudicato di questa iurisditione del consulato, si elegerà significarmi la colpa sua, ch'io non manchino di giurarla et gratificarla, come si ricerca al testimon di giustizia et alla servitù ch'io particolarmente le porto, basando per fine la mano a vossignoria illustrissima.

Di Vicenza, adì 28 marzo 1605.

Di vostra signoria illustrissima

Francesco Badoer, podestà vice capitano

Illustrissimo signore osservandissimo

|c. 68v| Ha il mio luogotenente di campagna condotto qui in preggione di ordine di vostra signoria illustrissima consegnatogli et siccome ciò è stato di particolar sodisfatto

di questa giustizia, trattandosi di caso tanto importante, così con darle conto della ricevuta et lodandola prontezza dimostrata nel coadiuvarla grandemente, la ringratio et le resto con obbligo. Offerendomi per la pariglia et a vostra signoria illustrissima bacciarle mani.

Di Padova, a 29 marzo 1605

Antonio Lando, podestà

Illustrissimo signor osservandissimo

|c. 69r| Mandimo a posta il presente huomo di campagna

Perché nella (L)

Per continuar un processo importantissimo che si va formando con l'auttorità et ritto dell'eccelso Consiglio di dieci e bisogno della persona di un carrozzerio, che serve il conte Vincenzo Tienne di quella città, nominato, per quanto si crede, Geronimo, huomo di anni 28 incirca con barba rossa. Mandimo per tanto a posta il presente nostro uomo di campagna, che farà intimazione al carrozzerio che in peso di bando di f.t. et c. et confine de beni de ... immediatamente con esso lui conferisse alla nostra presenza, per deponer sopra quanto le sarà dimandato. Quando si mostrasse pronto ad obedirne, resteria sicuro di far loro tenere et mettere sotto buona custodia dandocene aviso, perché manderemo la nostra corte a levarlo presso ad confini. Se così le piacerà di farlo, ivi condur questi suoi huomini di campagna.

|c. 70r| Magnifico signor Zuane Lando

Mi Zuane Lando questa mattina mi ha mandato a chiamar la da lui, perché il si atrova amalato et mi ha dato una vostra litera, perché li mandato a lui hora il tutto inteso et li do risposta dil tutto. Prima quanto a quel soldato barbiero lui a nome Agnolo Zaremilia padoan et già stava per soldato co il Mascharelo et era venuto a star co il conte Lodovico Thiene. L'altro giorno il fu chiamato qui sotto la loggia a presentarsi per un processo formatoli per bravo e vagabondo. Quanto a quel Ipholito il suo cognome Spesato da Barche. Quanto a quel de Giacomo Parafato, go Giacomo, quondam Girolamo di Vacheti da Vargatora, territorio veronese. Quanto a Londaldo farà quanto li go comodà. Et così ancho me la supplico a favorirmi, di mandarmi doi organi subito, per tormi un zecho che mi macha questi denari et la porgo a dar expeditio che si consegnì che queste taglie et così esposto, li doi ogni che così vi suplico a

mandarmelo, degnando vi comandarmi. Et sono prontissimo che subito et ho havuto questa lettera dal Lando, no ho fatto altro che afondar a quanto era suo desiderio, così subito scritto et altro o che vado li lui mi comanda di privo cuor. Mi raccomando a vostra signoria di risposta il 15 aprile 160(5), di suoi comandi.

Iseppo Codin

[c. 71r] Io, Giulio Fantino, denontio a vostra signoria, come medico, mi, Agnolo Zaramelia, de una ferita fatta de taglio sopra la galta sinistra, la quale sono sanabile.

Primo martii 1605

Presentatus per Domino Egregio Iulium

Et filcia denuntiam officii Maleficii Venetiae

Io: Balasius Mallavellus

Francesco Baduario

Fidem no dubiam facimus et attestamus super istam denuntiam esse sopra manu propria scripta D. Io: Balasius Iosii Mallavelli, notarii ordinarii Officii Maleficii cuius supra, et (inscr.ti) hic plena fides adhibemur et adhibenda est in quam fidem.

Venetia die 14 Aprilis 1605

Julius Carcan(u)s

Notarius Co: sigilli notatori

[c. 72r]¹⁸² Die settima [maii] contrascritti Agnolo, Hippolito et Galeazzo siano banditi di Padova e di tutti i lochi dell'osservandissimo Dominio terrestri, et maritimi navilii armati, et desarmati et dell'inclita città di Venetia, et dogado, et se in alcun tempo sotto

¹⁸² Le cc. 72r-73v presentano delle scritture vergate in due colonne.

gli confini (venirono) nelle forze siano condotti al luogo solito della giustizia, ove sopra un solaro gli sia tagliata la testa si che si separi dal busto, et muori con taglia a quelli che gli (prenderanno) et consegneranno nelle forze overo amazzeranno dentro gli confini, de lire tre mille per ciascuno delli suoi beni, qualli tutti siano, et s'intendono confiscati, se non delli denari deputati alle taglie, con con caution che detti Agnolo, et Hipolito, non si possano liberar dal presente bando per gratia che alcun havesse o fosse per haver o per altri modi imaginabili che se non doppo pasati anni XX et doppo se non havranno tutte le nove balle, delli eccellentissimi capi et co consiglieri, et poi gli cinque sestis delle balle dell'ecclso Consiglio di dieci per rapto in corte nella propria casa di figliuola minore de anni dodeci con archibusi longhi, et curti come nel processo.

|c. 72v| Vincenzo Thiene sia condanato che sia relegato nella fortezza di Palma per anni doi continui dalla quale partendosi sia et s'intenda bandito di Padova e di padovano, et de tutte altre città, terre, et luoghi del Serenissimo Dominio ac etiam dell'inclita città di Venetia et ducati per anni X nel qual tempo se sarà preso dentro gli confini stia in preggion serrata per anno uno, et poi ritorni al bando che allora gli abbia a principiar con taglia de lire siecento delli suoi beni se ne (scorrono) se no delli denari deputati alle taglie, et questo tante volte quanto (converrà) per l'ecclso come nel processo che arbitrio, et tutti nelle spese in solidum.

Renaldo sia relasato

Francesco sia liberamente relasato

Antonio Lando, podestà et giudice dellegato

Steffano Viaro, capitano et giudice dellegato

Adi XII zugno 1605

che gli contrascripti Hieronimo et Santo carozzier siano condanati cioè che Hieronimo sia relegato nella fortezza di Palma per anni tre continui alla conditione de relegati al qual confine debba andar in termine di un mese, et non andando sia, et s'intenda bandito di Padoa et padovano et di tutte le altre città, terre, et luoghi del Serenissimo Dominio terrestri et maritimi navillii armati et desarmati, |c. 73r| et dogado per anni XV

nel qual tempo se sarà preso dentro gli confini stia in preggion serrata per anno uno, et poi ritorni al bando che egli abbia a principia con taglia di L 600 delli suoi beni.

Santo sia mandato a servir sopra le galere di condannati per bravo doi remo con gli ferri ai piedi per mesi desdotto et sia et s'intenda bandito di Padova e di padovano, et per X miglia oltre gli confini et de luoghi justa le porti per anni cinquanta nel qual tempo se veniva preso stia in preggion. [...] sconta per mesi sei et poi ritorni al bando, che alcun gabbia principia con taglia di L. 200 delli suoi beni, se ne [...] et questo quante volte [...] per li loro [...] nel precipio ex arbitrio, ete nelle spese.

Antonio Lando Podestà giudice dellegato.

Steffano Vario capitano et giudice dellegato.

[c. 72r] D'ordine degli illustrissimi sodetti Antonio Lando podestà et Steffano Viario capitano per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padova et suo distretto et nell'infrascritto caso giudici delegati con l'eccelsa Corte pretoria dall'eccelso Consiglio di dieci, con l'auttorità di proceder con il rito di esso eccelso Consiglio di prometter impunità, bandir di terre e luoghi relegar, confiscar beni, tanto delli absenti, quanto di presenti, metter quelle taglie, conditione di tempo, e strettezza di ballotte, che a vostre illustrissime signorie parerà. Appareno lettere due di 30 del passato. Si citano, stridano e proclamano

Agnolo detto Zaramillino padovano, solito gabitare in Vicenza et servir diversi iustitia per bravo et far anco il barbiero bollato da Varvolo, con sfriso sopra la faccia

Hippolito Spessato da Barche visentino, solito servir per bravo et far il sartor in Vicenza. Proclamati sotto di 2 del corrente di compagnia di Benetto Danfo et altri sotto nomi prepotenti di Steffano et di Battista, come in esso proclama. Che in terminatione di giorni cinque prossimi venturi del banno presentarsi nelle forze di sue signorie illustrissime per difendersi et escolparsi dalle imputationi contenute in esso proclama per occasione del rapto di Pasquina di Segatti; et come nel detto proclama al quale in tutto si gabbia relatione. Et inoltre con l'auttorità soprascritta si citano, stridano et proclamano

Geronimo Danfo fratello di detto Benetto

Galeazzo e Trevisuolo di Ripetta detti anco di Trevisuoli suoi affittuali delli reverendi padri di |c. 72v| Santa Maria di Vanzo nella villa di Cortellà.

Se nel termine di cinque giorni personalmente presentar si debbino nelle forze di loro signorie illustrissime, per difendersi et esculparsi del processo contra di loro formato in virtù della delegatione sopradetta sopra il rapto della sodetta Pasquina, seguito la domenica di marzo prossimo passato nella villa della Battaglia et come nel proclama pubblicato sotto di 2, dell'intestazione contra Benetto predetto et altri. Cioè perché gabbia gavuto complicità e participatione in esso rapto, prestando aiuto e favore a Benetto, suo fratello, trovandoli cavallo et facendo altre operationi, per commetter ed effettuar il sodetto delitto et come nel prossimo Galeazzo Trevisuolo, perché non solamente sotto li 28 et 29 del passato gabbino dato ricetta nella loro propria casa in villa di Cortella a Benetto e compagni, per salvar et occultar la Pasquina sodetta, ma anco la mattina di 30 susseguente, essendo andati li ministri alla loro casa con mandato di sua signoria illustrissima, per recuperar la sodetta Pasquina e per far quello che si conveniva giustizia gabbino quello sprezzato facer resistenza alli ministri, voltandoli gli archibusi contra et poi accompagnando il sodetto Benetto et compagni per molto spacio, per impedir che di ministri non potessero |c. 73r| gaverli nelle mani et come nel processo. Ciò commettendo sicuramente dolore, complicità e participatione in vilipendio della pubblica dignità et pregiudizio della giustizia et con quegli alti mali et qualità, come nel detto processo.

Con risserva di proveder anco contra altri

Sabbato 16 aprile 1605

Il sopradetto proclama per Giovan Battista [...] ben al loro solito premessa e l'huomo de [...] stando molte persone ad ordine.

Die 21 aprile 1605

Li rettori così iustando li (infrascritti) de Geronimo Danfo, Galeazzo et Trevisuolo Repetta et cessato termine di giorni cinque passi a presentarsi.

Die 26 detto

Illustrissimi signori rettori così iustando li (infrascritti) de Geronimo Danfo, Galeazzo et Trevisolo Repetta gan concesso giorni tre per ultimo e presentarsi.

Adi X settembre 1605

Che il contrascritto Trevisuolo sia mandato a servir sopra le galee di condanati, per homo da remo con ferri a piedi per anni 7 et s'intenda bandito, di Padova padoano, et di tutte le altre città del serenissimo dominio terrestri marittimi navilii armati et disarmati, et dall'inclita città di Venetia et dogado per anni vinti, nel qual tempo se veniva preso dentro gli confini stii in preggion serrato come di sopra, et poi ritorni al bando, che gli abbia in principio, et questo tante volte quante contrafarà con taglia de lire cinque cento delli suoi beni se ne saranno se non delli denari se non et per complicità del rapto come nel processo et arbitrio.

Antonio Lando Podestà giudice delegato.

Steffano Viario capitano in giudice dellegato.

Costituto di Antonio Garavatto, marito di Orsina e cognato di Pasquina

Die mercurii 13 aprilis 1605

In camera et alla presenza dell'illustrissimo signore giudice di Maleficio

16 |c. 74r| Fatto venir Antonio Garavatto, cognato della Pasquina, fu interrogato: «È stato uno di quelli che è andato diedro a Benetto Danfo et compagni?». Respose: «Sì». Detto: «Raccontate fedelmente alla giustizia tutto quello gavete operato et quanto è succeduto per l'andata vostra». Respose: «Havendo inteso il rapto di questa figlia, ci partimo da Padova il signor Domenico Pasquini, Nicolò da Bassan agente di Pasquini, Zuane Buson Meneghetto, mio servitore, et mi et doppo lungo circuito se redusessimo a Vò». Disse: «Inteso che costoro erano in casa di Galeazzo e Trivisolo o Trevisolo, fratelli di Ripetta sodetti Trevisoli, soliti a gabitar a Cortella per mezzo la casa del Alessandro Zacco, si risolvessimo di andare a Vicenza et mostrata la patente fattane dall'illustrissimo podestà a quello di Vicenza, prontamente ne dette suffragio

d'huomini, co quali venir fino a Cortellà et gli spingessimo alla casa di Ripetta. Da loro fu fatto comando penale e istanze grandissime non a detti Trevisoli et d'ordine dell'eccelso podestà di Vicenza, delli illustrissimi sodetti rettori di Padova et dell'eccelso Consiglio di dieci, perché dovessero restituir la putta e lassare entrare in casa a cenare, ma loro negarono assolutamente di voler a niun modo obedire. In un istesso tempo saltorno fuori in sette con archibusi lunghi et curti, menando via la putt et salvandoli attraverso alcune valli, essendo condotti per quei luoghi inusitati da essi Repetta, che ne sono praticissimi et senza il cui aiuto al sicuro non gaverrebbe |c. 74v| il Danfo et li compagni saputo venir, nè entrare in dette valli, dalle quali si redusero fino sull'Adese. Passato, sen andaro sul ferrarese et poi sul mantovano, gavendoli noi sempre seguitati. Arrivati a Gazoldo, che con l'aiuto del signor duca di Mantova ne fu restituita la putta e condotta in Mantova in casa del conte Mattia da Gazoldo, che tuttavia la tiene sotto la buona custodia, non la lassando vedere, né parlare con alcuno, d'ordine di esso signor duca. Questo è il successo del fatto, doppo il quale venissimo qui a darne conto alla giustizia. Poi con il Francesco Pasquini Germano camminamo de fretta et siamo ritornati a Mantova, per veder pure di gaveressa figlia, gavendo otteuto da questi illustrissimi rettori un mandato aperto, che assicurava essa figlia che non sarebbe stata molestata, parendo che il duca temesse che le informationi gavute da quei del Danfo, et in particolare dagli officii fatti e con lettere e con altro dal padre e dal fratello che come ella capitasse di qua, fosse per perire. Ma tutto è stato vano, perché gabbiamo ritrovato gli animi di quei che ne favorivano molto. Dicesse da quello erano avanti, che il padre et fratello sodetti fossero andati a Mantova». Detto: «Chi sono questi particolarmente che sono stati a Mantova et gan fatto li officii detti?». Respose: «Vi è stato il Antonio Danfo, padre di Benetto, et Geronimo, fratello di detto Benetto, che va vestito da prete, che è restato ancor lui a Mantova doppo di noi». Interrogato: «Il padre è ancora a Mantova?». Respose: «Nell'andare che facessimo |c. 75r| l'altra volta, lo incontrassimo che ritornava». Detto: «Che lettere et che officii ganno fatto questi?». Respose: «Questi ganno fatto officio con li sodetti conti di Gazoldo, perché dovessero accomodar questo negotio, operando perché la figlia gli fosse data. L'altra ganno fatto anco officio col conte Mattia in casa di chi è la putta, il quale, oltre molti officii fatti con noi, ci ga anco detto che gli andò un sartore con fenta di voler tagliare una vesta ad essa figliuola et che lui non volesse, dimandandone se

erimo stati noi che l'gavevamo mandato. Gavendoli detto di no, come così era vero, sospettò che fossero stati questi Danfi et si dolse che usassero terminazioni così sinistri. Stan fatto anche officio col Anibal Cepio, secretario del duca et delegato in questo caso, perché la putta non sia restituita, ma per sua bocca ci hanno fatto parlare d'accordo, sicom anco molto differente di quello gabbino trovato l'animo dell'illustrissimo Fabio Gonzaga, che ci favoriva et che mostrava dispiacerli grandemente questa violenza usata. Ma anco lui, doppoche li Danfi sono stati a Mantova, parlava d'accordo e quanto a lettere stimo che questi ganno gavuto lettere da monsignor illustrissimo vescovo dall'eccellentissimo Giovan Battista dal Monte et dal Ruberto Obizzo et Antonio Fuzomelega, che quanto si intende noi di certezza non lo sappiamo. Basta che questi padre e figlio sono stati causa potentissima che la putta non ne sia ancora stata restituita |c. 75v|». Detto: «Chi furono quei sette, che come gavete detto, uscirono di casa dei Trevisuoli con la putta?». Respose: «Uno fu Benetto Danfo, il sartor che è bandito, quei dei soldati visentini, i due Repetta, Galeazzo e Trevisuolo, et un altro di casa dei Ripetta, che quanto go potuto intendere, ma non so chi sia». Detto: «Quale prete a Mantova gallo fatto alcun segno in tal occasione?». Respose: «Ci veniva driedo, osservando quello che facessimo. Venne alla casa del detto Fabio in corte del duca, nella cappella e per tuto dove andassimo». Interrogato: «Sia altro in questo proposito?». Respose: «No».

17 Fatto venir Domenico di Pasquini, o Segatti, parente di Pasquina antedetta, che racconti tutto quello che sa d'intorno al rapto di essa Pasquina et di quanto gli è occorso nel seguitar Benetto Danfo et compagni. Respose: «Io non sono stato di quelli che alla prima siano andati driedo al Danfo, ma furono altri. Et quello che io go operato è questo: che il luni di sera susseguente alla domenica che essa putta fu menata via, andai di compagnia dell'Antonio Garavatto, Zuane Beccaro, Nicolò Christian, agente di Francesco mio barba, et Meneghetto Franza, servitor del Garavatto a Fossaalta a casa di esso Garavatto. Il marti driedo tutti uniti ci partimo, per andar driedo esso Danfo et compagni et doppo gaver fatto diversi viaggi, capitassimo a Vò et intendessimo che questo Danfo con i suoi compagni si turnavano in casa di Galeazzo et Trevisolo fratello Repetta, detti anco Trevisoli, onde subito andassimo a tuor la corte di Vicenza, con la quale, essendo andati alla casa di detti Repetta et gavendo il luogotenente mostrato il mandato aperto |c. 76r| che ne gaveva fatto l'illustrissimo signor podestà et commesso

ad essi Ripetta che volevano dar quella putta che gavevano in casa et lassar cenare che di casa, non volsero altrimenti obedire, ma dettero fuori in sette con archibusi lunghi e curti, con li cani tirati suso et si salvorno, attraversando alcune valli, così guidati da essi Repetta, pratici del paese. Seguitando noi costoro, non li arrivassimo se non a Gazoldo et un suffragio di Mantova rigavessimo la putta, che hora è in Mantova, in casa del conte Mattia da Gazoldo et per gaverla siamo andati di compagnia del Francesco, mio barba, a Mantova. Il venere Santo, essendone stata data intentione che come la putta no fosse stata per ricever alcun maleficio, che ne sarebbe stata data, ma gabbiamo trovato che per ufficii fatti il tutto ne è stato sovvertito. Onde monsignor Garavatto et io ci siamo partiti et mio barba con altri restarono di là». Detto: «Che ufficii sono stati fatti et da chi?». Respose: «Nell'andare, incontrassimo il signor Antonio Danfo, padre di Benetto, che era stato a Mantova et che, quanto s'intende, lui ga portato lettere da questo illustrissimo vescovo, dal signor Battista Dal Monte, dal Ruberto Obizzo et da Antonio Fuzzomelega et ga operato che la putta ne vien sospesa. Oltre che di là in Mantova Geronimo Danfo, fratello di Benetto, di continuo ne è stato, facendo la spia di quello operassimo et il go veduto a casa [c. 76v] del signor Fabio Gonzaga, nelle anticamere del duca ed in Santa Barbera, mentre che anco ivi l'eravamo. Et senz'altro questi ganno fatto mutar gli animi di questi, che non sono al presente così bendisposti com'erano per avanti, perché il ignor Fabio Gonzaga mostrava molto favorire, et hora l'gabbo trovato assai freddo e tutti parlano di accomodamento. Questo è quanto posso dirvi». Detto: «Chi erano quei sette che vennero fuori della casa dei Ripetta?». Respose: «Benetto Danfo, signor Gloria sartor, quei due vesentini che non li so il nome et li due fratelli Galeazzo et Trisuolo Ripetta et l'altro non so chi sia, se non fusse un cognato di essi Trisuoli». Interrogato: «Il nome di questo suo cognato?». Respose: «No so dir». Interrogato: «Come gabbia inteso dir chi fosse suo cognato et da chi?». Respose: «Dico questo, perché stanno sempre hora da uno et ora dall'altro». Interrogato: «Sa altro in questo proposito?». Respose: «No».

Costituto di Marsilio Santa Soffia

In giorno di luni 18 del mese di aprile 1605. In camera et alla presenza
dell'illustrissimo rettore et dell'eccellentissima corte

18 |c. 77r| Constituito Marsilio Santa Soffia, citato a informar la giustizia, le fu dimandato: «Sa la causa per la quale la giustizia gabbia fatto venir alla sua presenza?». Respose: «No». Interrogato: «La può immaginare?». Respose: «No». Detto: «Conoscete Benetto Danfo et Geronimo, suo fratello?». Respose: «Sì». Detto: «Che conoscenza gavete delle loro persone?». Respose: «Sono miei amici, come delli altri gentillhomeni et stimo vicino di casa, perché loro stanno in Scalina et io sto in contrà di Parenzo». Detto: «Siete soliti di andar di loro compagnia?». Respose: «Sì». Interrogato respose: «Col signor Benetto et il signor Geronimo, che qualche volta fussimo alla predica in duomo et venissimo a casa di compagnia». Detto: «Avete mai prestato cavalli ad alcuni di essi?». Respose: «Sì». Interrogato respose: «Ghe ne ho prestato al signor Benetto». Detto: «Raccontate come gliel'avete prestato et quando». Respose: «Venere avanti che lui commettesse il rapto, venne il Benetto a casa mia da solo et mi fece istanza che io gli prestassi la mia carrozza et quattro cavalli et io non ghe la possi imprestarla, aspettando il signor Alvise Rheniero, che mel gaveva ricercato. E esso mi pregò tanto che io gli dessi almanco un cavallo da carrozza et gli detti uno di quelli da colanza, come ghe lo promessi, et il sabato seguente poi ritornò il esso Benetto dopo la campana del duomo, accompagnato da un altro grando, che lui chiamava Cattaro, et tolse il cavallo et lo dette ad un putto che lo menò via». Detto: «Chi si trovarono presenti la prima e la seconda volta, quando venne esso Benetto a casa vostra, come havete detto?». Respose: «La prima volta |c. 77v| non ghe era nessuno, ma quando venne a tuor il cavallo, li era presente Valentino, mio servitore». Detto: «Esso Benetto vedissilo che cosa voleva far del cavallo e dove voleva andare?». Respose: «No». Detto: «É possibile, gavendone lui fatto tanta istanza, dimandandovi cavalli et carrozza, che non vi dicesse che cosa lui volesse fare di essi?». Respose: «Non mi disse cosa alcuna, nè io lo ricercai». Detto: «Non è verissimile che voi non l'abbiate ricercato, perciò avvertite a dir il vero». Respose: «No l'go dimandato altro et se lui mi gavesse detto quello ne voleva fare, non ghel'gaverei dato in disgratia». Detto: «É stato restituito il cavallo?». Respose: «Sì». Detto: «Quando vi fu restituito?».

Respose: «Mi fu menato a casa il marti susseguente, che non so da chi». Detto: «La giustizia ga opinione che l'amicizia che dite esser tra voi et il Danfo et la vicinanza per gavervi prestatò il cavallo, che voi sapevate benissimo che cosa lui voleva far di esso. Perciò, gavete avuto qualche complicità nel rapto che lui ha commesso». Respose: «Mi non go saputo alcuna cosa et se lo savessi saputo, non ghel'gaverei prestatò, perché il cavallo è stato menato a casa tutto infrantò». Detto: «Sapete che il cavallo fosse adoperato per commetter il rapto?». Respose: «Credo de sì, perché lui è venuto a casa rovinato, che ha risegado tutto il petto». Interrogato: «L'go venduto il cavallo al signor Pesaro o un altro che era seco per denari sessanta et credo sia stato sabato passato».

|c. 78r| Quibus habitus, fuit licentiato cum comminatione de redendo ad omne libitum.

Costituto di Pasquina

In giorno di martedì 19 aprile 1605. In camera et alla presenza dell'illustrissimo
podestà et dell'eccelso signor giudice del Maleficio

|c. 79r| Constituita l'antedetta Pasquina, le fu detto: «Raccontate come è seguito il rapto commesso nella vostra persona da Benetto Danfo et altri?». Respose: «Quella domenica che fui rapita da casa mia, venne Benetto Danfo, Marcantonio, un Hippolito et un Anzolo, tutti quattro armati di archibusi et entrorno in casa, mentre che la signora madre era a messa et un uomo dentro nella camera dove che io era. Et Benetto mi disse: - Vostra sorella vi aspetta - et mi ghe dissi: - Non ghe voio venir - et esso strasinò, mi portò in carrozza per forza, si messero a parar via con quattro cavalli et venissi alla volta di Padova. Venissimo fuori da una porta et andassimo a disnare da un gentillhomo. Doppo disnare tornamo a montare in carrozza et andassimo via, perché i ministri ne venivano dietro. Marcantonio, Hippolito et Agnolo sparorno delle archibusade contra li ministri et caminamo ancora un pezzo in carrozza. Poi smontamo, andando per terra attraverso quelle valli, caminassimo tutta quella sera, ci fermammo in un bosco et andassimo quella notte da una sua parente del Danfo, che non so chi ella sia, nemmeno so dirvi la villa. La mattina caminassimo ancora un pezzo per valli e per boschi et poi montassimo a cavallo, cioè che |c. 79v| Benetto mi portava in groppa». Detto: «Avete dormito con Benetto alcuna notte?». Respose: «Sì, io go dormito con lui tre notte». Detto: «Vi ga lui tentato o levato la vostra virginità?». Respose: «No.

Mi ga solamente baciata». Interrogata response: «Mi ga baciata due o tre volte». Detto: «Avvertite bene a dire la verità et non gabbiate rispetto, perché la giustizia sa che non gavete nessuna colpa in questo fatto». Response: «Non mi ga fatto alcuno dispiacer». Detto: «In che maniera siete uscita da le mani del detto Danfo?». Response: «I me ghe levorno dalle mani a Gazoldo et fu mio santolo, mio barba, con l'aiuto de quei signori là». Detto: «Che vi disse il Danfo, quando foste levata dalle sue mani?». Response: «Mi disse: - Disi de si, che me voli - et io gli dissi: - Se mi parerà, el dirò -. Ma mi non lo voglio, perché l'è un scavezzacollo et perché mi ga offesa in questa maniera, menandomi via per forza et conducendomi in qua et in là».

Gli illustrissimi signori rettori ordinarono che fossero chiamate due comari, che dovessero vedere se la sodetta Pasquina era intatta.

Fatte venir Maria Lucetta, moglie di Hippolito Beccaro, et no (Franc.), vedova relita di Giacomo di Silvestri, levatrici pratiche della città, le quali, veduta essa Pasquina separatamente una dall'altra et diligentemente guardata, riferirono con suo giudizio essa Pasquina esser intatta et senza nocumento di alcuna sorte et vergine. Et furno licenziate.

Costituto di Geronimo Danfo, fratello di Benetto

In giorno di venere 23 aprile 1605. In camera et alla presenza dell'illustrissimo podestà et dell'eccellentissima corte

|c. 80r| Constituito l'antedetto Geronimo Danfo, figlio di Antonio, volontariamente presentato, fu interrogato della causa della sua volontà. Response: Mi son presentato, per esser stato proclamato come complice di mio fratello et per gaver ritrovato cavalli, perché è falsissimo». Detto: «Dove ti trovavi il sabato avanti che suo fratello rapisse la Pasquina alla Battaglia?». Response: «Io mi trovavo a Padova». Detto: «Parlaste co vostro fratello quel giorno?». Response: «Sì». Interrogato: «In che luogo li parlasse?». Response: «Quella mattina lui non venne a disnare a casa et io l'incontrai qua dietro». Detto: «Vedeste quel giorno il detto Santa Crose, il signor Francesco?». Response: «No». Detto: «Vedeste il figliuolo di detto Santa Crose?». Response: «Sì, che lo vidi dal Bonfio». Detto: «Parlasti con lui?». Response: «Sì, di diverse cose, che lo andai a trovare là». Detto: «Vi dettelo un cavallo?». Response: «No a mi, ma di questo cavallo

ne dirò tutto quello che io so. Mio fratello, quando lo trovai dopo il disnare dietro corte, mi disse che se vedevo il signor Filippo Santa Crose, col quale siamo soliti di praticare insieme, che dovesse dirle di raccontare del cavallo che li gaveva promesso. Andai a quella banda et non lo trovai a casa, dove lo trovetti dal Benfio |c. 80v|, col quale mi messi a parlare di diverse cose et venni poi a questo signor Filippo. Mio fratello mi ga detto che ne raccondé del cavallo che li gavete promesso, il quale mi rispose che no ghe lo potiva più imprestare, perché sua moièr voleva andare a trovar la Giebellina, che era fatta novizza. Et mi ghe dissi che se l'gavessi trovato, che glielo gaverei detto et che se lo trovava lui, che dovesse dirglielo. Mi partii dal Benfio et il Santa Crose disse: - Vengo anch'io da questa parte - et io andava verso casa, quando fussimo dalla piazzetta di Rialto, trovammo mio fratello, quale gli dimandò il cavallo. Gavendogliene fatto grande istanza, glielo promise. Questo è quanto so di questo cavallo». Detto: «Chi andò a tuor il cavallo?». Respose: «Mio fratello si partì et io restai a casa dei Santa Crose, come è solito che stiamo insieme spesso, et poi venne mio fratello con due cavalli e tolsi anco quello del signor Santa Crose». Interrogato: «Dove andasse suo fratello?». Respose: «Mi non so». Detto: «Dove andaste voi quella sera?». Respose: «A casa, signori». Interrogato: «Dove andò il giorno seguente?». Respose: «La mattina alla predica a Sant'Agostino et da monsignor illustrissimo vescovo et il dopo disnare si intese di questo caso». Detto: «Poi dove andaste?». Respose: «Andai ad intendere che |c. 81r| cosa era questo et poi andai a casa». Interrogato respose: «Signor sì che dirmi quella sera a casa». Detto: «Dove andasti il giorno seguente?». Respose: «Andai per intender qualche nuova di mio fratello et andai alla volta verso Vicenza, a Campolongo et Poggiana via». Detto: «Dove andasti il luni di sera?». Respose: «Il luni di sera non lo trovai, ma andai tanto cavalcando, che lo trovai in casa dei Ripetta». Interrogato respose: «Che lo trovai il marti». Detto: «Conoscete essi Ripetta?». Respose: «No, che non li go mai più manco sentiti nominare». Detto: «Quanto vi fermaste là in casa dei Ripetta?». Respose: «Poco. Giunsi là sull'ora del disnare, parlai un poco con mio fratello et magnai quattro bocconi. Poi montai a cavallo et venni a Padova». Detto: «Che cavallo gavevi tolto?». Respose: «Gavevo un cavallo del Marsilio Santa Sofia». Detto: «Chi vel gaveva prestato?». Respose: «Lo trovai per strada, che l'gavevano lasciato quando lassorno la carrozza». Detto: «Che cavallo gavevi quando trovasti questo del Santa Sofia?».

Response: «Ero su un cavallo a nolo». Detto: «Ma poi che fosti a Padova, dove andasti?». Response: «Stetti a Padova tre, ovvero quattro giorni». Interrogato response: «Andai poi a Mantova, che venne nuovamente che mio fratello era là et mio padre mi dette delli denari per andarli a portare». Detto: «Quanto vi fermaste in Mantova?». Response: «Non so se fossero sette, overo otto giorni |c. 81v|». Detto: «Che cosa faceste là tanto tempo?». Response: «Procuravo di gaver un salvocondotto per mio fratello, che mi gaveva pregato di procurarglielo». Detto: «Non poteva lui procurar da sua posta questo salvacondotto?». Response: «Lui era a Gazoldo et non a Mantova». Detto: «Faceste altre operazioni oltre il procurar il salvacondotto?». Response: «No». Detto: «Vien pur detto in processo che procuravi che la putta rapita restasse in mano di vostro fratello con accomodazione dei suoi arenti». Response: «Questo non si troverà mai che gabbi procurato questo». Detto: «Ottenevte il salvacondotto?». Response: «No, che convenni venir a Padova, gavendomi servitto, che ero stato proclamato». Detto: «Che cavallo adoperasti nell'andar e tornar da Mantova?». Response: «Un cavallo del signor Antonio Braga». Detto: «Il cavallo del Santa Crose gliello stato restituito?». Response: «Sì». Interrogato response: «Non so quanto da poi che fu gavuto gli fosse restituito». Detto: «Vien detto in processo che voi insieme con un fratello vi faceste dare il cavallo quel giorno avanti il delitto al signor Filippo Santa Crose et che, non volendo lui imprestarlo, lo costringeste, facendole grande istanza, dicendo che sarebbe stata la vostra rovina se non ve lo dava. Et che dopo voi menaste l'istesso cavallo a Padova et tardando a restituirlo, il detto Santa Crose procurò col mezzo del signor Pio Capodilista, che li restituissi il cavallo, di che vi fu parlato da Piero, barbiero, che sta sotto il portico delli Servi, al quale voi diceste che non glielo volevi dare, che volevi fare fatti vostri |c. 82r|». Response: «Non è vero niente di queste cose». Detto: «Da questo gavevi fatto prestare il cavallo et di gaver seguitato vostro fatto mentre che conduceva via la putta rapita et dell'esser stato a Mantova, per far operatione che la giustizia non gavesse il suo debito effetto circa questa putta. La giustizia con fondamento ga opinione che gabbiate gavuto anco complicità antecedentemente il delitto». Response: «Mi no go gavuto complicità nessuna et magari li gavessi saputo, che non li gaverei passato far questa pazzia». Interrogato: «Quando è andato per viaggio gaveva arme?». Response: «No, non go mai portato armi, se non le mie vesti». Detto: «Se voi non gavevi complicità nel delitto, che bisognava che voi gavesti

operato, che vostro fratello, quando lo trovaste a casa di Repetta, lasciasse la putta, la quale era condotta via da lui con tanto dispiacer della giustizia et del serenissimo nostro principe, c'ha voluto con straordinaria autorità sia giudicato questo caso». Respose: «Mi ghe dissi et lo ripresi di questo fatto et lui mi rispose che non mi togliesse travaglio, che non sarebbe stato altro et che quello che gaveva fatto, sapeva come l'gaveva fatto. Et sei suoi parenti ghe gaveva ordinato che la menasse via». Detto: «Chi sono stati questi parenti della putta, che hanno dato questo ordine a vostro fratello?». Respose: «Quel figlio di Francesco Pasquin, nominato Giacomo, et quel Nicolo Bassanese, suo soldato». Detto: «Quando, in che luogo et |c. 82v| con che conditione gli hanno dato tal ordine?». Respose: «Questo non lo so dir, ma erano sempre insieme hora alla Battaglia et hora a Galzignan a casa nostra».

Costituto di Trevisolo Repetta, complice nel rapimento di Pasquina insieme al fratello Galeazzo

In giorno di domenica prima del mese di maggio 1605.

In camera et alla presenza dell'eccellentissimo signor giudice di Maleficio

|c. 83r| Constituito l'antedetto Trevisuolo Repetta, volontariamente presentato, fu interrogato della causa della sua volontaria presentatione. Respose: «Son presentato, gavendo inteso che sono stato proclamato con l'auttorità del Consiglio di dieci, per quanto go inteso, per imputatione di gaver dato ricetto al signor Benetto Danfo, quando conduceva via una certa giovene et anco perché io gabbi fatto resistenza alli ministri, ma io non go alcuna colpa in questo fatto, perché quando il Danfo andò a casa nostra, mi ero a Venetia per occasione di una lite, che noi fratelli facciamo con li reverendi padri di Santa Maria di Vanzo». Detto: «Quando andaste a Venetia, parlando a vostro modo?». Respose: «Io me partii il luni 11 del mese di marzo, salvo il vero, verso l'ora del disnare, dopo che gabbi fatto collatione et venni a Padova il luni di sera. La notte andai a Venetia et vi stetti il marti, il mercore et la zuobba, fino a 18 hore il venere di mattina, overo la zuobba di sera fu portata la lettera dimissoria con (capitolo) del collegio dei sindaci qui in cancelleria dell'illustrissimo podestà. Il venere mi partii per andare a casa doppo fatta collatione et nell'andare, sentii dire che a casa delli Repetta, a Cortellà era stata la corte, per ritener uno, che menava via una putta. Come fui a casa,

anco dalle nostre di casa mi fu detta questa cosa, che li era stata una putta, che era stata menata via». Detto: «Quanto stette là in casa?». Respose: «Io non go ricercato questo». Detto: «Dove era vostro fratello Galeazzo?». Respose: «Non so». Interrogato respose: «Io l'go |c. 83v| veduto una volta in vennere a casa di alcuni nostri parenti et l'altra sul padovano, a Vdò, poco lontano da casa, sopra alcuni campi, che faceva lavorare». Detto: «Lo ricercaste, parlando a vostro modo, circa lo gaver dato ricetta a Benetto Danfo?». Respose: «No». Detto: «Il caso del rapto segni alli 27 del mese di marzo, che voi, essendo andato a casa il venere doppo il luni 11 detto, come gavete raccontato, non conclude che voi non potiate esser stato a casa nel tempo, che Benetto Danfo con altri armati albergorno in casa vostra». Respose: «Io ero a Venetia, come ho detto, et comparsi davanti li consilieri quella mattina, come giustificherò». Detto: «Dunque, chi erano quelli che erano in compagnia di vostro fratello quella mattina, che furono li ministri alla vostra casa et che fu fatta loro resistenza, voltandogli gli archibusi contra, acciò non entrassero in casa a far l'ufficio loro?». Respose: «Mi non lo posso sapere, perché io ero a Venetia». Detto: «Vien detto in processo che anco voi eri a casa quella mattina et che facesti insieme con li altri resistenza alli ministri, perché non gavessero nelle mani li rapitori et la putta rapita, a quali a voi gavevi dato recapito nella vostra casa con tanto dispiacer della giustizia». Respose: «Questo non potia apparere contradditione, perché non ero a casa, nè so cosa alcuna di putte, nè di rapitori e tutto questo vien fatto contra di me per potentissimi inimici». Detto: «Parlando a vostro modo, che venne con voi alla volta di Venetia?». Respose: «Era di mia compagnia un Menego Montanaro veronese». Interrogato respose: «Si accompagnò con me, che lo menavo |c. 84r| a Venetia per farlo essaminare nella causa di frati et fu anco essaminato». Detto: «Quanto tempo è che voi state là a Cortellà?». Respose: «Assai anni». Interrogato respose: «Le case dove stemo, le tenimo in affitto da questi padri e Cortellà è sotto la giurisdictione di Padova». Detto: «Bisogna dir veramente chi erano altri che erano in casa vostra, quando li ministri vennero alla casa quella mattina, perché appar dal processo che fossero in casa vostra sette, quattro eran la compagnia del Danfo, compresa la sua persona et tre voi altri». Respose: «Mi non lo posso saper, perché non vi era».

In suo fuit custodiri in carcere.

Et avanti si partisse, disse: «Pian et protestando a questi vostri avversarii di tutte le mie spese e danni, che io partisso et son per partire in questa imputatione, essendo cargo di fameglia et di fatiche, che ogni cosa mi vada in allora et in sinistro». Al qual fu detto: «La giustizia è chiara che la putta è stata in casa vostra insieme con li rapitori et che voi altri gavete fatto resistenza alli ministri con tutto che vi gavessero intimato il mandato d'ordine di loro signorie illustrissime et anco di ordine dell'eccelso Consiglio di dieci. Inoltre, gavete accompagnato li sodetti rapitori per buon spacio et con pregiudizi notabili della giustizia et in vilipendio della pubblica dignità. Perciò, senza caminar per la via di pretesti, doverete dir liberamente la verità et nominar li compagni». Respose: «No è signori dove che io patria questi danni, non essendo stato a casa, nè sapendo quei che vi fossero nel tempo che mi è stato dimandato, perché a quel tempo io ero, come vi go detto, di sopra et domando a questa santa e buona giustizia espeditione».

Die 2 maii 1605

In camera et alla presenza dell'eccellentissimo signor giudice di Maleficio
|c. 84v| Comparso Francesco di Segatti, overo di Pasquini, et in questo doversi
essaminare:

+ Niccolo, pegoraro, huomo del commune di Cortella, menado dagli officiali alla casa
dei Ripetta come assistente.

+ Battista, del quondam Francesco Gallo, figlio della Gnese, vedova sta a Cortella.

+ Antonio, figliuolo del quondam Zanetto Mazzetto, sta in Cortella.

Sopra quello che sanno del fatto et della persona di Trevisolo Ripetta et in particolare
l'operatione fatta da lui in quel fatto.

Costituto di Nicolo, pecoraro di Cortellà

In giorno di mercore 4 maggio 1605

In camera et alla presenza dell'eccellentissimo signor giudice di Maleficio

19 Fatto venir Nicolo, pegoraro da Cortellà sopra nominato, fu ammonito del modo col quale si procede nel presente caso et fu interrogato: «Lui sia huomo di (cimm.e) di Cortellà ». Respose: «Sì, che li mesi passati non vi era degano et mi fecero mi». Interrogato: «Nel mese di marzo lui fosse huomo di (cimm.e)?». Respose: «Credo de sì». Detto: «Al tempo che li ministri della giustizia di Vicenza vennero a Cortellà et che andarono alla casa delli Ripetta eri voi degano?». Respose: «Sì, che li andai che questi huomini, che non sapevo chi fossero, mi messero pena grande et mi fecero andar con loro alla casa di Ripetta». Detto: «Che hora era quando vennero a chiamar |c. 85 r|?». Respose: «A buon hora, avanti che il sol levasse». Detto: «Raccontate tutto quello che facesti in quel giorno». Respose: «Come mi ghebbero messa pena, mi andai con loro et gli menai alla casa. Quando fui là, gli dissi: - Vedi qua la casa? - et gli dissi anco: - Mo che ve l'go mostrata, voglio andar per li fatti miei, che son pover huomo, nè posso star qua -. Uno di quelli huomini non volle che mi partissi, ma disse: - Ste qua saldo, per sentirvi quello che ghe dirò -, gavendoli loro informato del nome di questi Repetta. Così uno di quei Baricilli chiamò signor Galeazzo, il qual Galeazzo venne alla finestra di sopra, che è una certa fnestrella et si affacciò tanto che si vedeva, perché lui gaveva paura che, facendosi cura, gli tenero, ma essi huomini li dissero che no gavesse paura, che erano huomini da parte di (voi) et che volevano tuor una putta, che era là in casa. Il Galeazzo respose: - Non ghe putte - et questi dissero volerme cercare; et Galeazzo disse: - Non voglio che cerchè che go sospetto - et li commessero di parte di (voi), che dovessero lassar cercar e tuor la putta. Lui disse che non la ghe era et che no voleva che alcuno gli cercasse |c. 85v| per casa, perché gaveva sospetto et detto signor Galeazzo si voltò contra di me, dicendomi: - Nicolo, perché gavete menato qua questi huomini per parte? -. Mi gli risposi che non sapevo niente et che loro me ghe gaveva fatto venir et si tolse via dalla finestra, il che vedendo, me ritirai sulla strada communa et li zaffi stettero lì per l'ora e scapate l'occhio, vedo che li zaffi scamporno, chi in qua et chi in là. Et viddi che erano in sette, che caminavano via con la putta a man et il signor Trevisuolo, fratello del detto Galeazzo, era avanti di tutti».

Dicens: «Io ero <accerchiato> da una banda, che non potevo veder uscirli di casa, perché un muro me impediva, ma li viddi. Poi, quando si allargornom et che cominciassi, caminando di fuga per li campi che essi tengono ad affitto dalli frati, et io scampai, che mi fermai ad una ciesa et vidi che questi scampavano via, come vi go detto». Interrogato: «Fu altri che rispondesse oltre il Galeazzo, come ga detto?». Respose: «Fu altri». Detto: «Gavete buona pratica et conoscendo di detti Galeazzo e Trevisuolo». Respose: «Po' non vo liu che li conosca, se gli go lavorato tutto questo inverno a far legne su quella possessione». Detto: «Erano loro armati, quando saltorno fuori di casa?». Respose: «Gavevano li suoi schioppi |c. 86r| et le sue mezarme». Dicens: «Viddi questo, ma se gavessero schioppi curti non lo so, che non ghebbi tempo di guardare, che anco mi gavevo paura». Detto: «Chi erano questi sette?». Respose: «Non conobbi altri che quei due, il Galeazzo ed il Trevisuolo». Detto: «Che cosa è al presente che essi Galeazzo e Trevisuolo?». Respose: «No so dir niente». Detto: «Quando andavano via così caminando, dissero loro cosa alcuna?». Respose: «Non potei sentir niente». Detto: «A che banda andorno?». Respose: «Andorno contra Vò». Detto: «Gavete inteso che strada fecero et dove andassero?». Respose: «Mi non lo so dove andassero. So che tirorno a lungo quelle valli, che li viddi più driedo un refisso, driedo un'acqua di una valle». Interrogato respose: «Tutti e sette erano insieme». Detto: «Galeazzo disselo altre parole di quelle gavete raccontate?». Respose: «No, non disse altro niente». Detto: «Quando fu questo, che andasti alla casa di detti Ripetta?». Respose: «Non so se fosse o un marti o un mercore, ma fu un dì che seppellirono un poveretto». Dicens: «Non quel dì istesso, ma un dì o due avanti lo seppellirono, che non go cervello da tenermi così bene a mente». Detto: «Sapete quando quella putta fosse condotta in quella casa?». Respose: «No, certo». Detto: «Chi altri viddero questi Ripetta andar |c. 86v| fuori di casa, come gavete detto?». Respose: «Non so dir». Respose: «Mi, che sono il più poveretto, convenni andarghe et fu data campana e martello et mai alcuno si mosse». Detto: «Per che causa non si mossero?». Respose: «Perché erano tutti in qua et in là a lavorare». Detto: «Chi fu quello che dette campana a martello?». Respose: «Fu un Benetto, figlio del quondam Piero Gaion». Interrogato respose: «Furono quei bariselli che ghe lo mandorno». Detto: «Questo Benetto veddelo lui questi andar via?». Respose: «No so dir, che lui andò alle campane et io stetti là». Detto: «Gavete sentito dir che alcuno vedesse contro andar via?». Respose: «Io non go

sentito dir nulla». Detto: «Questo Trevisuolo che arme gavevalo veramente?». Respose: «Gaveva il schioppo in spalla quando lo viddi?». Interrogato respose: «No, li viddi Trevisuolo». Interrogato: «Sa, overo ga inteso altro sopra questo fatto?». Respose: «No». Interrogato: «Chi si potesse essaminare i gavesse (essaminato) costoro». Respose: «Non saprei dirvi certo dir».

Ad generalia recte. Respose: «Io son taglia legne et lavoro per tutti chi mi paga et go lavorato a questi signori Repetta, però sulla possessione di frati, ma per ordine di detti frati. Et go detto la verità».

L.C. et iuravit ac etiam de silentio

Et avanti che lui si partisse, fu interrogato: «Che gente gabbino questi Ripetta in casa?». Respose: «Ganno un boarotto grande, che ga nome Menego, et un piccolo che ga nome |c. 87r| Zuanne et una manara, che si chiama Cattarina». Detto: «Questi parenti et manara eran loro a quel tempo in casa di questi Ripetta?». Respose: «Li stavano seco, ma no viddi allora altro che quel piccolo, che era lì da quei bariselli».

Costituto di Battista, che rilascia una deposizione in merito alla sua presunta conoscenza dei fratelli Repetta

20 Battista, del quondam Francesco Gallo et figlio della Gnese vedova, sta a Cortella. Testimone come sopra nominato et fatto venir alla presentia, come di sopra amonito, le fu dimandato: «Dove si trovava al tempo che li ministri della giustizia furono alla casa delli Repetta nella villa di Cortellà, che levar di detta casa una putta menata via?». Respose: «Mi in quell'ora non ero a casa, ma lì di sotto in una campagna che cruscava». Detto: «Vedesti quella mattina questi Repetta cogli altri con detta putta?». Respose: «Sì». Detto: «Raccontate come li vedesti, che cosa facevano, chi et quanti erano». Respose: «Nel levar del sole che io, come vi go detto, bruscavo con Tonio di Zanetto Mazzetto, lì appresso la chiesa sentii dar campana a martello et così stettimo ad ascoltare et andassimo alla chiesa a veder quello che era. Et mi fu detto che la corte era venuta a pigliar li Ripetta. Stessimo ivi et vedemmo che in sette uscirono di casa con una putta a mano et correvano via. Sentii che dicevano sudetti: - Pian tutti a uno - , perché il signor Trevisuolo era avanti più degli altri. Et gavendo |c. 87v| ciò sentito, (tardigo) un fregolin, aspettando li compagni et andorno via dretto per mezzo via la

sua campagna fin che arrivorno alla strada communa». Detto: «Chi erano questi sette?». Respose: «Non conobbi altro che questi due fratelli, il Galeazzo ed il Trevisuolo. Li altri erano forestieri». Detto: «Che armi gavevano?». Respose: «Li archibusi et le mezze arme». Detto: «Quando li vedesti, che atto facessero?». Respose: «Correva via et gavevano li archibusi sotto mano». Detto: «Andaste voi alla casa quando sentisti campana a martello?». Respose: «No, andavo alla chiesa et perché questi Repetta son huomini cattivi, che tengono sotto sè tutta la villa et danno hora a questo et hora a quello. Non osassimo andarci, oltre che, subito giunti che fussimo alla chiesa, dettero fuora, scampando via». Detto: «Vedesti uscirli di casa?». Respose: «No, che un monterello mi impediva, ma mi passorno davanti poco poco, neanco un campo per lungo». Detto: «Gavete buona pratica et cognitione di detti fratelli, Galeazzo e Trevisuolo Repetta». Respose: «Sì, che son stato in casa sua tante mille volte, che li conosco tanto quanto faccio mia madre». Detto: «Li vedesti veramente quella mattina tutti e due?». Respose: «Sì». Interrogato respose: «Era nel levar del sole, dal più al manco». Detto: «Questi Repetta vi ganno loro |c. 88r| mai fatto alcun dispiacere?». Respose: «No et come miei amici». Interrogato disse: «Mi no so quello che al presente sia di alcuno di loro. Ho inteso che ieri il Galeazzo era a Cortella, ma per dir il vero mi non l'go veduo». Detto: «Chi altri ganno veduto questi a scampar via?». Respose: «Non vi era altri allora, che so dir. Non so chi gli possa gaver veduto». Interrogato respose: «Certo che quei altri mi non lo conosco».

Ad generalia recte.

L.C. iuravit ac etiam de silentio

*Costituto di Antonio, che rilascia una deposizione in merito alla sua presunta
conoscenza dei fratelli Repetta*

21 Antonio, figlio del quondam Zuannetto Mazzetto, sta in Cortella. Fatto venir alla giustizia et avvertito del modo col quale si procede, le fu detto: «Racconti fedelmente alla giustizia tutto quello che lui sa dinturno al fatto che successe alla casa delli Repetta, quando li ministri della giustizia andorno per levar via di detta casa una putta, che era stata rapita». Respose: «Mi no so altro, se no che questi Repetta andorno giù per un (golo), scampando fuori di casa et andorno via con la putta». Detto: «Quando fu questo?». Respose: «No me lo ricordo, che non mi tengo a mente né i mesi, né i

giorni». Detto: «Pur mettiti assieme quando fu questo». Respose: «Fu quella mattina che vennero li zaffi alla casa di detti Ripetta et che fu dato |c. 88v| campana a martello et che essi corsero via». Detto: «Chi furono quei che corsero via?». Respose: «Fu Trevisuolo et sei altri di sua compagnia et la putta, che non conobbi altri che il Trevisuolo, che era avanti». Detto: «Dove ti trovassi quando li vedesti?». Respose: «Ero là che cruscavo in compagnia di quel che gavete essaminato, che ne passarono davanti via un poco lontanetto, che passavano per la sua possessione». Detto: «Che arme gavevano?». Respose: «Li viddi delli archibusi lunghi et li gavevano sotto mano». Detto: «Che cosa dicevoli?». Respose: «Non sentii, se non un vecchio che era driedo alla putta, che disse pian pian (sudetti) e Trevisuolo si fermò et li aspettò, perché era un poco avanti». Detto: «Chi era quel vecchio?». Respose: «No ve so dir certo, perché in casa delli Ripetta vi vengono persone di molte sorte, che no vi è alcuno che sappia chi siano». Interrogato respose: «Mi no conobbi Galeazzo et potrebbe essere che li fusse stato, ma Trevisuolo gli era, che l'go veduto mi con li miei occhi che l'era avanti». Detto: «Gai tu buona pratica di detto Trevisuolo?». Respose: «Sì, lo conosco benissimo». Dicens: «Sono stato con ello non co liu che lo conosca bene». Amonito et interrogato a dir: «Chi erano gli altri?». Respose: «No vi so dir certo». Interrogato respose: «No go sentito dir d'altri, se no che il Danfo era quello che menava via la putta et che vi erano Galeazzo e Trevisuolo Repetta, fratelli; ma agli altri non go sentito fare il |c. 89r| nome, nè io poco niente. Quando li viddi che Galeazzo li fosse, sebene è stato detto che li era». Interrogato respose: «Non so altro chi si potesse essere, che gli gavessero veduto». Detto: «Gavete gavuto mai alcuno dispiacere con quei fratelli Repetta?». Respose: «No». Et ammonito et interrogato, respose no saper altro.

Ad generalia recte

et L.C. et iuravit ac etiam de silentio

Die 9 maii 1605

Comparso Francesco di Segati Pasquini, fece instantia fossero essaminati Battista Orsino et un suo compagno, che attendeno al datio alla porta della Savonarola.

Essi videro andare Geronimo Danfo dietro a suo fratello poco dopo, mentre conduceva la putta rapida verso Ponterotto. Il quale Geronimo uscì a cavallo fuori dalla Savonarola armato d'archibuso lungo et curto et gaveva un compagno suo vestito da corotto.

Die 9 maii 1605

22 |c. 89v| Francesco Marini, quondam Iseppo et compagno di Batta Orsino al datio alla porta della Savonarola, nominato come avanti citato, monito, esaminato con promesse di segretezza et interrogato sopra la particola antedetta: «Dove egli si ritrovasse quel giorno che fu rapita quella putta di Pasquini dalla Battaia?». Respose: «In quel giorno io mi trovai alla porta Savonarola, dove io attendo ordinariamente al datio». Interrogato: «Quel giorno vedesse il signor Gerolamo Danfo?». Respose: «Signor no, che no lo conosco et non conosco altri dei Danfi, se non un giovane con poca barbeta bionda e mustachi, al quale no so il nome. Et questo io conosco per vista». Interrogato: «Questo giovane gabbia fratelli?». Respose: «Go inteso che ga molti fratelli, ma no conosco altri che lui et un suo fratello prete». Et detto: «Videste quel giorno il detto giovane dei Danfi?». Respose: «Signor no, ma vi dirò quel che so in questo proposito et è che, mentre io mi ritrovava alla suddetta porta della Savonarola, vidi passar et uscir fuori di essa una carrozza, la qual andava in fretta et gaveva calate giù le |c. 90r| bande di curame; si che non si poteva vedere chi vi fosse dentro massimamente, non facendosi fantasia, nè procurando di voler vedere. Et dopo passata questa carrozza, io venni qui in palazzo per far un mio servitio, dove vidi li Pasquini, li quali erano venuti per lamentarsi all'illustrissimo podestà che gli fosse menata via la putta, si come sentii che raccontavano ad alcuni gentillhomeni, dicendo che il Danfetto gli gaveva menata via in carrozza. Dopo vi andorno delle persone dietro, uscendo per la porta Savonarola et medesimamente vidi la corte dell'illustrissimo podestà, che andò per la medesima porta, per procurar di rigaver la putta». Et detto: «Come sapete che in quella carrozza, da quel vedeste passar con le bande calate, vi fosse la putta rapita?». Respose: «Lo so, perché li contrassegni che intendevo et particolarmente perché si diceva che detto a dietro carrozza vi andava un giovane dei Cattari, che credo gabbia nome Alvise, qual sta fuori dalla porta della Savonarola circa un miglio |c. 90v|. Il qual giovine vidi che andava dietro essa carrozza sopra un cavallo piccolo». Interrogato: «Questo giovine era vestito credo da berettino». Et detto: «Vi era alcun altro in compagnia di detto giovine?». Respose: «Signor no, ma era solo». Detto: «Poco dopo che uscì la detta carrozza dalla Savonarola, vedeste andarli dietro altre persone et particolarmente un Danfo in compagnia di uno vestito da corotto?». Respose: «Signor no, perché partita la carrozza, come go detto, io venni in palazzo».

Dicens interrogatus: «Signor sì, che quel giovane dei Cattari, ch'io vidi andar a cavallo dietro la carrozza, gaveva un arcobuso longo et anco pistocere, ma no gli vidi arcobuso curto; et lui era solo, no gavendo io veduto seco alcuno». Interrogato: «Sappia o gabbia inteso che nel fatto del rapto sudetto vi sia intervenuto più di uno delli fratelli Danfi, così nel medesimo fatto, come nell'accompagnare e favorire?». Respose: «Signor no, che no so questo et no go inteso mai che vi sia stato altro che uno delli Danfi, che è un giovine ch'io conosco per vista |c. 91r|, ma no li so il nome». Interrogato: «Chi si trovasse alla sudetta porta della Savonarola, quando uscì fuori la sudetta carrozza?». Respose: «Non so chi vi sia stato altri, che Battista, mio compagno».

Ad generalia recte. Etatis annorum 20 et iuravit de silentio.

23 Li Battista Orsino, quondam Camillo et massaro alla porta della Savonarola, antenominato, citato, monito, giurato, esaminato et promisse di secretezza. Et interrogato:

Sopra l'antedetta particola: «Conosce Geronimo Danfo?». Respose: «Signor no, ma conosco Benetto Danfo, che è quello che ga menato via quella putta; il qual ga un fratello, che è prete, ma non so il suo nome». Interrogato: «Conosce detto suo fratello prete?». Respose: «Lo conosco per vista». Et detto: «Dove vi trovavi voi, quando fu menata via detta putta?». Respose: «Ero alla porta della Savonarola, al datio». Detto: «La vedeste menar via?». Respose: «La vidi in carrozza, nella qual |c. 91v| vi era, ch'io vidi il signor Benetto Danfo et Marco Antonio Gloria, ma tutte le portelle erano serate, che no go potuto veder altri, se ben vedevo che ne erano ancora». Et detto: «Vedeste allora, o poco dopo, il prete, fratello di Benetto Danfo?». Respose: «Signor no, che no l'go veduto, ma come la carrozza ghebbe passata la porta della Savonarola, vidi Alvise Cattaro, che li andava dietro co cavallo piccolo?». Dicens interrogatus: «Signor sì, che costui era armato d'archibuso longo, ma no gli ne go veduto (de curti)». Interrogato: «Vedesse uscir da detta porta due in compagnia, uno de quali fusse vestito da corotto et l'altro gavesse un archibuso a cavallo?». Respose: «Signor no et no go veduto altri che il signor Alvise Cattaro, che sta di fuori alla chiesa nova, che in Padova no so chi egli gabbia gabitatione». Et detto: «Che pensi bene e dica la verità, se gabbia veduto Gerolamo Danfo, il prete fratello di Benetto, |c. 92r| andarli dietro». Respose: «Signori no, certo che non l'go veduto». Interrogato disse: «Il sudetto Alvise era solo a cavallo,

vestito, salvo il vero, di baracasso argentino». Interrogato: «Chi si trovasse allora al datio?». Respose: «Vi era Francesco Marin, mio compagno, et no so de altri».

Ad generalia recte. Etatis annorum 35 et iuravit de silentio.

In giorno di giobbia 19 maggio 1605

In camera et alla presenza dell'illustrissimo odestà et dell'eccellentissima Corte
|c. 93r| Refferi Benetto Bianchi, (cav.) di sua signoria illustrissima, essersi conferito in
essaminatione della (comm.e) gavuta nella villa di Cortella, alla casa di Galeazzo et
fratello Ripetta, per ritener esso Galeazzo et altri, che si fossero ritrovati di sua
compagnia, huomini di malfare, nè gaver trovato alcuno, nè manco li boari, ma solo la
moglie di Trevisuolo et una massara, quale ga fatto venir alla presenza del signore
illustrissimo et osservandissimo.

Comparsa una zuvene d'età all'aspetto et, come disse, di anni 22. Interrogata: «Nome,
cognome, padre, patria et essercitio, respose: «Ho nome Catarina, del quondam Perin,
che non so de quali, ma credo che fussero da Sossan, et io sto al presente in casa dei
Repetta da Cortella per massara, che uno ga nome Galeazzo, l'altro Trevisuolo». Detto:
«Quanto tempo è che tu stai in casa di questi Ripetta?». Respose: «L'è un anno
et mezzo». Detto: «Da quanto tempo è che tu non gai veduto Galeazzo?». Respose:
«Può essere da un mese». Et ammonito del modo col quale si procede nel presente
caso et dell'auttorità et della secretezza di esso, le fu detto: «Che cosa sia al presente
dei famegli et boari di essi Repetta». Respose: «Sono andati via tutti chi qua, chi là». Detto:
«Dove si trova al presente Galeazzo?». Respose: «Go inteso che lui è sul
veronese da una sua sorella». Interrogata respose: «Questa sua sorella sta in una villa
|c. 93v| del veronese, che credo si chiami Codignola». Detto: «Per che causa si è partito
il predetto Galeazzo?». Respose: «Per occasione di quella putta che venne menata via
et che fu menata a Cortella». Detto: «Chi soleva praticar in casa di questi tuoi patroni
Ripetta?». Respose: «Vi praticavano assai veronesi da Codignola et altri suoi parenti,
suoi amici, che mi no conosceva alcuno di loro». Interrogata respose: «Erano armati,
che gavevano delli archibusi et anco da (fuga), ma mi levava su la mattina et andava a
far li fatti miei, che no so più quello li faceva a casa».

Et avanti che lei partisse, disse: «Da se signori bisogna che dica secondo l'occasione». Alla quale fu detto: «Che cosa vuoi tu infierire?». Respose: «Perché no posso dir quel che vorrei». Detto: «Per che causa? Chi ti tiene che tu non dica quello che tu vuoi et la verità?». Respose: «Mi tien il Diamberla». Detto: «Chi è questo Diamberla?». Respose: «Il Demonio, signori». Detto: «Che cosa ti può far il Demonio, mentre dici il vero?». Respose: «Sono ispritada, signori, che sono cinque anni et sono stata alla Madonna, ma non sono liberata et il Diamberna non mi lassa dir quello che bisogna».

Die 18 Iunii 1605

[c. 94r] Cavato di pregione et costituito l'oltrascritto Trevisolo, gli fu detto: «Dite il giorno preciso che vi partiste da Cortelà, dopo che fu rapita la putta di Pasquini dal Danfo». Respose: «Io mi partii il luni dopo disnar alli 28, salvo il vero, di marzo et si partì con me Domenego Montanaro». Et detto: «Usciste di casa quella mattina?». Respose: «Non mi ricordo, signor. Podaria esser che fussi uscito». Et detto: «Mettetevelo ben a memoria se usciste». Respose: «Podaria esser che fussi uscito, ma mi non mi ricordo». Et detto: «Menego Montanaro quando venne lo da voi quella volta?». Respose: «Credo che venisse la domenica, perché li mandai a dir che dovesse venir per farlo essaminar a Venetia nella mia causa». Et detto: «Dove era lo quando li mandaste a dir?». Respose: «Se non era a corte a casa d'un suo fratello, che lo mandai a chiamar per una di miei famegli, salvo il vero». Detto: «Oltre qual fu di vostri famegli che lo andò a [c. 94v] chiamar?». Respose: «Non mi ricordo qual delli due famegli andasse, nè mi ricordo ne anco se venisse da sua porta». Detto: «Quanto era che non gavevi veduto il sudetto Domenego?». Respose: «Erano parecchi giorni che no l'gavevo veduto, ma era un pezzo che l'gaveva dato mi nota per farlo essar». Et detto: «Dove era Francesco Montanaro quando venne Domenego?». Respose: «Non so». Et detto: «Dopo che voi foste partito, parlando a nostro modo, Francesco Montanaro fu lo a casa vostra a Cortelà?». Respose: «Non so, signori, io non l'go veduto». Detto: «Vedeste quella mattina il frate da Bocon, cioè quella mattina del luni?». Respose: «No so. Forse lo vedessi quella mattina». Detto: «Bisogna parlar chiaro se lo vedeste o no». Respose: «Potria esser che lo gavessi visto, ma no mi racordo». Et detto: «[c. 95r] Si vede chiaramente che voi no volete dir liberamente se vedeste quella mattina il frate da Boccon, per capir la vostra colpa, ma sappiate che la giustizia è informata, che

voi quella mattina no solamente vedeste il frate, ma anco ragionaste con lui et in proposito della putta rapida, la quale era allora a casa del frate. Et voi conveneste con esso frate che la putta venisse col Danfo a casa vostra et vi doleste di bisognar andar voi a Venetia et faceste anco preparation di huomini per sicurezza del Danfo, però vedeste i particolari che ga la giustizia oltra quelli, che vi sono stati detti nel vostro costituito della colpa, che gavete in questo raptò. Perciò bisogna dir la verità». Respose: «Potria esser ch'io gavessi parlato quella mattina col frate de Boccon, perché nell'andar |c. 95v| a (Este) sempre mi chiamava, passando oltre casa mia et che mi par gaver memoria che le parlassi, che facesse officio col signor Zannetto Carrara, suo barba, per far ch'io facessi la pace col signor Alessio Zaco, perché le gaveva parlato diverse altre volte di questo. Et quanto al gaver parlato con detto frate in proposito della putta rapita, non è la verità. Come volete ch'io parlassi di quella putta, se no go conosciuto il signor Benetto Danfo in vita mia?». Detto: «Chi vi fa le spese?». Respose: «Non so, ma Paulo Galinaro mi porta pane, vino et io li go dato diverse volte delli panari». Et detto: «Sa che detto Danfo vi fa le spese?». Respose: «|c. 96r| Se me le facessi anco lui, io son travagliato per causa sua». Detto: «Gavete mai saputo che Benetto Danfo con la putta fosse stata a casa del detto frate?». Respose: «Signor no, che no conosco il Danfo, nè l'go mai conosciuto». Et detto: «Se voi no gaveste pratica et confidenza col Danfo, lui nol saria venuto ed altri armati et con la putta rapita in casa vostra». Respose: «Turno replicar che io no go mai conosciuto il signor Benetto Danfo». Et detto: «Perché, dunque, vi lamentaste che dovevi andar a Venetia quel giorno?». Respose: «Può esser che l'gabbì detto, perché andavo con pericolo de miei inimici, che mi perseguitano ingiustamente».

Quibus habitus remissus fuit ad locum sudectum.

Die 19 Iunii 1605

|c. 96v| Agostin Roda, del quondam Battista da Boccon, ex officio assonto, monito, essaminato con promissione di secretezza et con proteso del giuramento. Interrogato: «Gabita vicino al curato di Boccon?». Respose: «Io sto lontano di lui mezzo miarolo». Et detto: «Sapete che a casa di esso curato vi sia stata menata quella putta, che fu rapita dal Danfo?». Respose: «Io non l'go vista andar, ma go ben inteso in quei giorni che ella fu rapita, che era stata menata là di esso curato, che ga nome Don Pio et che la

sera poi è stata menata a casa dei Repetta, a Cortelà, ma non so dirvi quando sia andata a casa del curato, nè quanto ivi si sia tratenuta, nè in che modo vi andasse. Solo intesi dir così per la villa, che a casa di esso curato vi erano andati alcuni gentillhomeni con quella putta, li quali poi si erano |c. 97r| partiti la sera di là et erano andati a Cortelà in casa dei Repetta». Interrogato disse: «Non so dirvi certo da chi io ciò intendessi particolarmente, ma go sentito da dir da più persone, nè so manco chi li gabbia veduti arivar a casa del curato, né partir». Interrogato: «Chi si possa esaminar questo particolar?». Respose: «No so, signori». Et detto: «Chi sta vicino a detto curato?». Respose: «Vi sta Antonio Ballonato, Giacomo Sartore et Gasparo Granza, li quali sono i più vicini di gabitazione».

Ad generalia recte. Et iuravit de veritate deposita et de silentio.

Die 6 Iulii 1605

|c. 98r|¹⁸³ Havendo fatto intendere Trivisolo Repeta di esser condotto alla presenza dell'illustrissimo signor podestà per dire alcune cose di momento, fu da signoria illustrissima ordinato che fosse condotto.

Et costituito esso Trivisolo alla presenza come di sopra, gli fu detto che secondo la sua istanza è stato qui condotto, accio possa dir quello li piace. Respose: «A ben che io, Trivisolo Repetta, sia sicurissimo della mia innocenza et che la giustizia di vostra signoria illustrissima deve esser informata ch'io go giusta speranza di ottener la mia libertà per il caso per il quale mi son presentato. Tuttavia, per la gran presenza dei miei adversarii non mi resta che non mi rendi terrore et la carità et l'amor fraterno mi fa comparer davanti vostra signoria illustrissima, supplicandola di esser contenta di operare che dall'eccelso Consiglio di dieci mi sia concesso impunità et total assolutione si di me, come di Galeazzo, mio fratello ritento, et che siam posti nella nostra libertà, nè possa esser inquisitio contra di noi per qualsivoglia delitto che ci potesse essere opposto et facultà di liberar il signor Antonio Zuccolo confinato anni cinque nelle peggioni di Padova, nelle quali è stato sedici mesi. Gavuta la promessa di questa gratia, io mi offerisco di dar in nota sette in otto svalisi, che sono stati fatti in diversi luochi sopra questo stato con male et inhumanissime qualità et di manifestare

¹⁸³ Il contenuto della presente carta è stato duplicato nella c. 99r.

similmente alcuni, che furono tre, per commetter in esse svalisi et che usorno gran violenza nelle persone diverse offese, seben infine convennero abandonar l'impresa; et medesimamente un trattato che è stato fatto di andar a svalisare un gentilluomo, che è fuora |c. 98v| in carico pubblico per la Serenissima Signoria sopra cavamenti, di quali si potrà procedere, non essendo stato ancora commesso, trattandosi di grossa summa di danaro. Et darò alla giustitia li rei coniuanti a nome per nome et procurerò anche di farle capitar nelle mani così la spia come alcuni di loro et questi istessi gavevano anco pensiero di ridursi in 25 o 30 et svalisar in un castello un monte di hebrei, nel quale trattavano che vi fossero cento mille ducati tra dinari et terre. Et uno delli compagni si offeriva di darli una porta aperta di esso castello et trattavano se lo dovessero fare o di giorno o di notte et ve ne sono doi di questi che son buoni di metter insieme in poco tempo 25 o 30 persone. Il qual trattato corre particolarmente pericolo che possa esse eseguito». Interrogato se voglia dir altro, respose: «No». Quibus habitus fuit remissus ad locum sudectum.

|c. 100r| Ringraciamo vostra signoria illustrissima della prontezza che ga usato in mandarci il suo luogotenente di campagna, il quale immediatamente gabbiamo espedito, al fin che ritorni al suo servitio. Et bisognandone anco per l'istesso caso la depositione di Alessandro Saviolo et Francesco Spelagia, suoi huomeni di campagna, et d'un Colletti, qual sta fuori dalla porta di Padova di quella città, alla Ca' Bianca, vicino al Francesco Scrona, la preghiamo a farli intimar che in pena di bando perpetuo et altre pene debbano edesperirsi alla vostra presenza, ma per deponer nel medesimo caso delegatoci co l'auttorità dell'eccelso Consiglio di dieci sopra quello saranno ricercati, alla quale si (succedono), offerendosi poi in ogni sua occorrenza.

Di Padova li 7 aprile 1605

Li rettori, giudici delegati

Die 7 maii 1605

|c. 101r| Li illustrissimi signori rettori, così iustando li interessi del signor conte Vincenzo Tiene, ganno assegnato ad esso signor conte la casa del nobiluomo signor Roberto Piazoia posta in Padoa, in contrà dietro corte, dando però prima sicurtà idonea di ducati seicento di no partir da quella senza licenza de sue signorie illustrissime.

In essaminatione della dechiaratione soprascritta <presento> all'ufficio della cancelleria il mandato di Roberto Piazzuola e volontariamente si costituì segurtà de ducati seicento che il conte Vincenzo non partirà da loco assignatoli per tutto come nella dechiaratione soprascritta con obligatione.

(Interrogati) Antonio Perezzin, sartor in Padoa, e Paulo Galimberti de Padoa.

DIFESE DI VINCENZO TIENNE

VICENTINO

|c. 102r|

In giorno di mercore 20 aprile 1605

|c. 103r| Constituito Vincenzo Tienne, le fu detto: «Intendendo la giustizia de venir all'espedizione del vostro caso, ga voluto farvi venire alla sua presenza, per farvi sapere che, procedendosi in esso coll'auttorità et ritto dell'eccelso Consiglio di dieci, non si admettono però avvocati, nè meno scritte o capitoli per mano di essi avvocati, ma si accettano bene scritte pubbliche. Et volendo defendervi, è necessario che di propria bocca dinanzi tutto quello che volete, che tutto sarà notato et volendo fare esaminare testimoni, se li nominarete, saranno prontamente esaminati sopra quei particolari che da voi saranno introdotti». Respose: «Per mostrare la mia innocenza, intendo io, Vincenzo Tienne, provare ut infra 22:

1 Che trovandomi indisposto il mese di marzo prossimo passato, deliberai purgarmi. Et per tal causa venni in questa città. Siano esaminati

L'illustrissimo signor conte Alvise da Porto

L'illustrissimo Pace, medico visentino

2 Che venni a Padova il mercore 23 marzo. Siano esaminati:

Zuane Berzo

Fabricio Callegaro

Serafin Guegialino, suo compagno di bottega

3 |c. 103v| Che giunto a Padova, che fu lo stesso giorno 23 ditto, andai ad alloggiare in casa del signor Anzolo Piazzuola, mio barba, diedro corte, ove stetti otto giorni. Siano esaminati

L'eccelso Almanasco

Il special di signor Lorenzo et

Il signor Anzolo Piazzuola, sudetto mio zio. Et ciò si porta anco vedere dal libro del speciale per le medicine datemi

4 Che la domenica di sabbato fui salassato. Siano esaminati:

L'eccelso Almanasco

Giacomo, barbiero per mezzo il (pozzo d'oro)

5 Che mentre stessi in Padova per detta purga, che fu fino al mercore 30 ditto diedro la domenica di Lazzaro, che successe il rapto. Io caminai sempre liberamente e pubblicamente per le chiese e luoghi pubblici di questa città. Siano esaminati

Il signor Paulo Emilio Dotto

Il signor Franco di Dottori

Il signor conte Renaldo Conte

Il signor conte Martio Capra

Il signor Piero Sacciolo

Il servitor dell'eccelso signor Andrea da Este

6 |c. 104r| Che il mercore 30 ditto, finita la purga, partii da Padova et andai a Povegliana, ove sono li miei luoghi. Siano esaminati:

Il signor conte Calnelle et
Il signor conte Mario } Capra fratelli

Il portinaro da Ponterotto et

Franesco boaro di casa mia

7 Che partito da questa città li 30 ditto, finita la purga, caminai sempre liberamente, sia per Povigliana, come per Vicenza, come faceva prima. Siano esaminati

Francesco, boaro sudetto

Alvise Bressano et }
Andrea Zanpuron } miei lavoratori

Santo Pavan opera di casa

Il signor conte Francesco Caldogno

Il signor Marco Antonio Caldogno

Il signor Horatio et }
Il signor Fabio } fratelli Ferramosca

8 Che io son solito prestar la mia carrozza e cavalli, così per la città, come fuori ad ognuno che me la ricerca. Siano esaminati:

Il signor conte Enea Tienne Rosso

Il signor conte Adriano, suo nepote

La signora Doralice Tienne

La signora Isabetta Losca

Il signor conte Enea Rizzo Tienne

Il signor Giovan Giacomo Torniero

9 |c. 104v| Che io mi attorno moglie figli et che in tutto il tempo de mia vita go vissuto quietissimamente, alienissimo dalla professione delle armi et dal far dispiacere alcuno, nè mai go gavuto alcun travaglio criminale, ma solo liti civili importantissime. Siano esaminati:

Il signor conte Odorico Capra

Il signor Hettor Ferramosca

Il signor Gian Franc.o Muzano

Il signor (cavalier) Caldogno

Il signor (cavalier) Tressino

Il signor Fabricio Losco

Il signor Gian Giacomo Tornieri

10 Che Gasparo Cattaro, mio compadre, et di cui mi voleva nelle mie liti, così a Vicenza, come a Venetia et a vender le mie entrate dove faceva bisogno et perché era huomo di poca fortuna, io lo riconosceva con danari e robba, come dal mio libro de sallariati si vede alla lettera G. Siano esaminati:

Andrea Zuanpiron	}	miei lavoratori
Alvise Bressan		
Antonio della Gobba		

Francesco, boaro di casa et

Pier Vincenzo, curaro della villa

Il signor Gian Giacomo Torniero

Il signor Agostin Camozza

|c. 105r| Il signor Gian Giacomo Marchesini

Il signor Piero Caldogno

Il signor (cavalier) Caldogno

11 Che Antonio Trentino, già mio carrozzerio, venne a stare meco il 6 febraro passato et si partì il primo del presente, come dal mio libro de sallariati alla lettera A appare si gaveva lasciato intendere in casa mia molti giorni avanti il rapto della Pasquina, che non voleva più servirmi. Siano esaminati:

Francesco, boaro

Donna Menega, massara di casa

Baldiserra Gastaldo, guarda di Prete

Interrogato se voglia dir altro, response: «No».

In giorno di giobba 21 aprile 1605

1 |c. 106r| Di Vincenzo Menegotti, del quondam Hippolito (speciale) a San Lorenzo alla insegna di signor Antonio, sopra nominato per l'antedetto Vincenzo Tienne,

presentato, citato per Francesco di Alberti, giurato, ammonito et interrogato sopra il particolare, così response.

Go per il 3 particolare: «Io non conosco altrimenti per nome il signor conte Vincenzo Tienne che mi nominate, ma vi dirò bene che io servo delle cose di bottega il signor Anzolo Piazzuola già molti anni, il quale mi ricercò a dover dar robba per il signor conte Vincenzo, suo nipote, che era in casa sua. Et io li go mandato delle medicine et sciroppo per la purga che ga fatto et quanto al tempo si potrà veder dal mio libro, che go portato qui, sul quale è anco notato il nome di detto signor Anzolo, ma dice per il nepote, signor conte Vincenzo Tienne. Et mostro un libro lungo, dove sotto il giorno 24 marzo si vede la nota fatta, come detto, et vi sono notate medicine e sciroppi. Poi, sotto li 30 marzo un'altra partita notata, che vi è soltanto medicine della purga». Interrogato: «É mai stato a casa di detto Piazzuola, mentre vi era il Vincenzo Tienne che si purgava?». Response: «No, ma li mando un dei miei garzoni». Disse: «Anco altre volte go dato della robba a questo gentillhomo nel modo sudetto, notando il signor Anzolo Piazzuola sempre come quello che son solito di servire».

Ad generalia recte salvo ut (dictum).

Die (sudetto)

2 |c. 106v| Giacomo Barbiero, figlio di Zuanne de Giacometti, gabita al Domo. Come sopra nominato, giurato, ammonito, esaminato et interrogato sopra il 4 particolare, così response: «Così è che la domenica di Lazzaro passato io salassai il signor Vincenzo Tienne in casa del detto Anzolo Piazzuola qua driedo corte et fu per segnare le hore quattordici più presto passate che altramente». Interrogato response: «Signori, queste vero et me lo ricordo benissimo, perché fu quel giorno istesso che fu menata via quella putta dalla Battaglia, che go conservata questa memoria et anco salassai quel giorno l'abbate di detto Zuanne di Verdara».

Ad generalia recte.

3 Il signor Anzolo Piazzuola, quondam eccellentissimo Bernardo, medico come sopra nominato, citato, iurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra il particolare, così response: «Così è vero che il detto conte Vincenzo Tienne, mio nepote per esser filio di una mia sorella, venne a posta in questa città per purgarsi a 23 marzo passato et venne

ad alloggiare in casa nostra driedo corte et vi stette otto giorni, che tolse medicine e sciroppi. Io andai a chiamare il medico, che fu l'eccelso Almanasco». Interrogato: «Come si ricorda che fosse precisamente il giorno 23 marzo?». Respose: «|c. 107r| Me lo ricordo, perché go anco la fede che feci fare, che lui potesse guastar quaresima et è questa che vi presento. Et presento una fede sottoscritta di mano di monsignor vicario dell'illustrissimo vescovo, che principia adì 23 marzo et finisce: - Camillo Peltrari, vicario generale -». Disse: «Io go allevato questo mio nepote da puttino in suso».

Adì 23 marzo 1605

Al magnifico Vincenzo Tiene, che si purga per soi mali, si può concedere licenza di guastare quadragesima. Et in fede io, Giovan Battista Armanasco, medico.

Camillo Peltrari, (medico) generale

4 L'eccelso signor Zuanbattista Almanasco, quondam eccelso signor Casciano, medico, come sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra li particolari, così respose.

Sopra il 3 disse: «Fui mandato a dimandare dall'istesso signor conte Vincenzo Tienne et andai dal signor Anzolo Piazzuola, dove lo ritrovai circa 23 hore et ivi stetti un pezzo, per gaver informatione del suo male, si del presente come del passato, e determinai che si purgasse, dove cominciò il giorno seguente. Qual giorno fosse particolarmente non mi ricordo, ma mi rimetto al libro del speciale et alla fede che feci del guastar quadragesima, la quale anco go visto esser stata presentata et esser veramente di mia mano. Così quando la fede che poco che gaveva presentato il signor Anzolo Piazzuola sodetto et confermo esser quello che fece quel giorno che venne il signor conte, ovvero il giorno seguente».

Sopra il 4 disse: «Non mi ricordo il giorno preciso che fosse salassato esso detto conte Vincenzo, ma credo che fosse due o tre giorni dopo tolta la medicina». Interrogato respose: «Credo che |c. 107v| la medicina la togliesse a 23 o 24 di marzo. Mi riporto al libro del speciale.

La medicina fu tolta dopo il salasso due o tre giorni».

Die 22 aprile 1605

5 Il magnifico Piero (Sacciolo), del quondam monsignor Francesco, come sopra nominato, citato, giurato, ammonito et esaminato sopra il particolare, interrogato, così rispose.

Sopra il 5 disse: «Così è vero che io vidi il signor conte Vincenzo Tienne il luni o il marti susseguente alla domenica che fu fatto il rapto di quella putta, che lo viddi andare nella porta del signor Paulo Dotto». Interrogato: «Come così gabbia tal memoria?». Rispose: «Perché quando lo viddi, dissi tra me medesimo vededolo: - I diserìa èur che in quel fatto lo era questo gentillhomo, ma laudato Iddio che lo vedo qui a Padova che no è vero -». Interrogato rispose: «No go memoria di gaverlo veduto, se non questa volta».

Ad generalia recte.

6 Il Magnifico Francesco di Dottori, figlio del monsignor Giacomo, come sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra il particolare, così rispose:

Sopra il 5 disse: «Mi credo che il conte Vincenzo Tienne caminasse liberamente, come vi leggete, perché la domenica di Lazzaro mi lo viddi in chiesa del Santo». Interrogato: «Come si ricorda questo particolare?». Rispose: «Mi ricordo, perché era quella domenica che si fa la processione ai corpi santi in Santa Giustina et la domenica driedo la Madonna». Interrogato rispose: «Io li parlai là nel Santo et insomma so che lo viddi et credo quanto a me che caminava per tutto».

Ad generalia recte.

Die 22 aprile 1605

Il reverendo padre Vincenzo Lanci di Pogiana di Granfiore tutto come sopra nominato, citato et nelle mani del reverendo Agostino di Grecis, altro sacerdote giurato, ammonito, interrogato et con licenza del suo superiore, come si vede dal mandato soprascritto, esaminato sopra il particolar che segue, così rispose.

É vero che un Gasparo Cattaro è compare del detto conte Vincenzo Tienne et suo fameliar di casa et serviva il conte. In questo li faceva di bisogno, che caminava con

lui et faceva li suoi negotii di lite et altri che li occorreua, così a Vicenza, come a Venetia et in villa. Quanto alla recognitione non so dir altro. So ben che il Cattaro li valeua anco lui delle cose del conte, come di cavalli et dell'altro secondo che li pareua, etiam che il conte non li fosse. Interrogato response: «Sono da sette o otto mesi che esso Cattaro fa i fatti di esso conte, come go detto».

Ad generalia disse: «Son capellano della chiesa, che è del conte sudetto». (Tamen) reliquis rectem.

Die [...]

8 |c. 108v| Gabriel Capra, canonico di Padova, tutto come di sopra giurato nelle mani del reverendo padre Alessio Tognan, altro sacerdote ammonito, interrogato et esaminato in virtù del mandato di licenza, così response.

Sopra il 6 disse: «Questo è vero, che il mercore di passione, come della settimana di passione, ma fu il mercore prossimo doppo la domenica che fu fatto il rapto, che il signor Vincenzo Tienne venne da me il doppo disnare et mi disse che gaveua finito la sua purga et che se ne voleva partire per andare a Pogiana sua villa, usando parole di cerimonia, così dimandandomi se volevo alcuna cosa». Interrogato: «Come si ricorda che ciò fosse il mercore giorno?». Response: «Io me lo ricordo benissimo, perché io viddi il luni antecedente esso conte Vincenzo, il quale mi disse: - Domani tolgo una medesina et mercore gavevo finito la purga et voglio partire -».

Ad generalia recte.

|c. 109r| Nella città di Vicenza, nel convento delli padri di Don Geronimo, dove l'illustrissimo ed l'eccellentissimo giudice di Maleficio si è conferito di ordine delli illustrissimi signori rettori di Padova, così iustando li (incartamenti) del conte Vincenzo Tiene antescritto, per esaminar li infrascritti testimonii, accompagnato da me Piero (Gironi) et da Francesco Alberti consultore publice di Padova e presentate prima le (scritture) di credenza in forma all'illustrissimo ignor pdestà di Vicenza, furono esaminati gli infrascritti.

Die domenica 24 aprile 1605

1 Il conte Enea Tiene, del detto conte Oratio nobile vicentino, testimone come avanti nominato, citato per Francesco Alberti, giurato, ammonito dell'accusa. Interrogato et esaminato.

Sopra l'8 particolare response: «Ogni volta che mi è occorso bisogno della carrozza con cavalli del conte Vincenzo mi è stata prestata da lui così per la città come fuori, perché è gentillhomo cortese et più volte sono stato favorito da esso in questo particolare, che ogni volta che mi bisognava, prendeva essa sua carrozza et cavalli, che qualche volta lui non lo sapeva».

Ad generalia response: «Siamo della medesima famiglia, ma siamo di grado lontani e go detto la verità».

2 L'illustrissimo conte Enea Tiene, del quondam conte Antonio nobile vicentino, testimone come avanti nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra l'8 particolare: «Io so che il conte Vincenzo Tiene mi ga imprestato la sua carrozza questa quadragesima di andar a Montesello, come la diede prontamente, et so che è solito prestarla a ciascuno che lo ricerca e credo anco che prestar li suoi cavalli».

Ad generalia: «Io non go parentella, ma siamo de una medesima famiglia».

3 |c. 109v| L'illustrissimo conte Adrian Tiene, del quondam conte Menaldo nobile vicentino, testimone come avanti nominato et citato giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra l'8 particolare response: «Così è che il conte Vincenzo Tiene è solito prestar la sua carrozza et cavalli a chi lo ricerca prontamente, così per città, come fuori. Questo lo so, perché questo carnevale, gavendo io bisogno della sua carrozza e cavalli per andar a Montesello, me la prestò prontamente, che vi era anco il conte Enea Tiene. Io so anco che ga servito a lui di carrozza e cavalli.

Ad generalia recte, salvo quod dixit: «Siamo della medesima famiglia».

4 Fabricio Calegaro, quondam Agostin de Vicenza, gabitante in casa del conte Vincenzo Thiene, testimone come avanti nominato et giurato citato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la seconda particula respose: «Io so che il conte Vincenzo andò a Padova due giorni avanti la Madonna di marzo et questo lo so, perché lui mandò alla bottega onde lavoro una redena da cavallo da aconciar e so chiaramente che fu il mercore, che il venire poi fu il giorno della Madonna e per segno si (vettura) le strade per la processione secondo l'ordinario».

Ad generalia recte, salvo quod dixit: «Io faccio la guardia alla sua casa, ma lui no mi da né salario, né spesa».

5 L'eccellentissimo Fabio, medico fisico di Vincenzo, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Questo è vero: «Al principio |c. 110r| di questa primavera, che credo fosse appunto il mese di marzo, il conte Vincenzo capitulato mi conferì che, visto suo bisogno, del quale io era consapevole anco avanti, per il quale dissegnava di proveder di purgarsi, come anco lo consigliai a far, e credo conservasse di andar a Padova, per prender anco consiglio a purgarsi di là».

Ad generalia recte: «Salvo che io medico in casa sua ordinariamente».

6 L'illustrissimo signor conte Alvisè Porto, condutier di gente et arme et nobile vicentino, testimone come avanti nominato et citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la (prossima) particula rispose: «É verissimo che il conte Vincenzo circa meza la quadresima mi disse che gaveva bisogno di purgarsi e costui anco per la sua indisposizione e discorressimo le qualità de medicamenti che (gavetiano) potuto esser (o) prossimi. Anzi, credo che cominciasse la purga a Padova, piacendosi salasar, e so che per questa causa lui andò a Padova circa li 20 o 22 de marzo.

Ad generalia recte, salvo quod dixit: «Il conte Vincenzo è marito di una mia figliastra». Dicens: «Per quello che conosco questo gentillhomo, lo so da persona molto da bene quanto fosse esser ogni altro e timoroso di Dio e della giustizia, che attende co ogni spirito a molti suoi negotii».

7 |c. 110v| Il conte Odorico Capra, nobile vicentino, testimone come avanti nominato et giurato, citato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la 9 particula rispose: «Io so che il conte Vincenzo Tiene gabbia mai gavuto alcuno travaglio criminale, né mai fatto dispiacer ad alcuno, che io sappi, ma è gentillhomo di bona natura, che ga moglie e figlie, che go bonissima conoscenza della sua persona e ga per moglie una gentil donna di Capra, il quale però non go parentella. E ben vero che ga una litte importante co quelle signore Tiene, la qual litte pende alla Quarantia».

Ad generalia recte salvo ut supradicta.

8 Il signor Oratio Feramosca, figlio dell'eccellentissimo Ettore de Vicenza, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato.

Sopra la settima particula rispose: «Dalla Madonna di marzo sono al giorno che il conte Vincenzo s'andò a presentar a Padova. L'go sempre veduto caminar liberamente per Vicenza e caminava anco liberamente per li suoi luoghi, per quanto go inteso. E dopo la Madonna di marzo l'go visto a caminar sempre a Vicenza».

Ad generalia recte.

9 L'illustrissimo et eccellentissimo signor Pier Francesco Trissino, cavalier et nobile vicentino, testimone come avanti predetto e citato giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la 9 particula rispose: «Io go conosciuto questo gentillhomo Tiene, che mi sa esaminare, se no dopo che è venuto a stare a Vicenza |c. 111r| e mentre che mi è stato, ga praticato insieme co mio figliolo Achile molto tempo. El go conosciuto sempre per gentillhomo pacifico e questo il quale ga sempre vissuto lontano dalla propensione delle armi, ma particolarmente di dar fastidio ad alcuno, che è vero che è maritato già molti anni in questa città e ga delli figliuoli e so che ga havuto e ga delle litti assai, alle quali ga cercato e cerca di attender e di vederne il fine e questo è stato già molti e molti anni, che non mi ricordo mo quanti siano».

Ad generalia recte.

10 L'illustrissima signora Isabbeta Losca, moglie del detto Fabricio da Vicenza, testimone come avanti predetto, nominato e citato giurato, ammonito, interrogato et esaminato

Sopra l'ottava particula rispose: «Mi posso esclamar co verità e affermar che il conte Vincenzo Tiene ne impresta volentieri la sua carrozza e cavalli, perché l'anno passato, essendo io senza cavalli, la signora Laura, sua consorte, mi offerse la sua carrozza e mi fece istanza che io la mandassi a tuor ogni volta che ne gaveva bisogno, ma io però non me ne volsi».

Ad generalia recte, salvo quod diceva: «La signora Laura, che è la mia cugina, ma go detto la verità e questo anco el ne par un cortese e da bene gentillhomo».

11 |c. 111v| L'illustrissimo signor Fabricio Losco, nobile vicentino, testimone com avanti nominato e citato, giurato dell'accusa, interrogato et esaminato

Sopra la nona particula rispose: «É un pezzo che il conte Vincenzo sta so la mia contrada e che go conoscenza e pratica della sua persona, nè mai go inteso che gabbia fatto despiacer ad alcuno, nè che gabbi gavuto alcun travaglio criminale, ma ci è sempre stato gentillhomo quietissimo e da bene. Era vero che ga avuto travagli grandi de liti civili e se ne ga tuttavia <liberato>».

Ad generalia recte, salvo quod dicevi: «No so se sia parente de mia moglie, ma è lontana e go detto la verità».

12 L'illustrissimo signor Francesco Coldogno, cavalier et nobile da Vicenza, testimone come avanti nominato e citato, giurato e ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato

Sopra la nona particula respose: «Mi dico la verità. É molti anni che conosco il conte Vincenzo Tiene come quello che sia vicino a me, se mai go conosciuto gentilissimo più pacifico. E mi so questo di lui, che è gentillhomo che attende alli fatti suoi e casa sua e famiglia e figlioli, ma no so quanti siano, ma sono alquanti, nè so mai che gabbi gavuto alcuna rissa, nè alcuno travaglio criminale e se ne gavesse gavuto, io lo saprei benissimo, stando per mezzo casa mia. E so che lui ga da attender ad alcuno che a custodire |c. 112r| arme, gavendo lite importantissime, che continuamente lo

travagliano ed è di natura alieno da cose criminali ed è di natura placida ed amorevole, gratiosa e modesta».

Sopra la 10 particula rispose: «Io conosco Gasparo Cattaro benissimo quale cittadino padovano, il quale praticava in casa del conte Vincenzo sudetto e credo che le stava quasi per l'ordinario e so che faceva li negotii di detto conte a Vicenza, a Padova e in villa. L'go veduto più volte in Venetia ad agitar delle litti di esso signor conte e in particular l'go veduto andar inanzi e indietro per servitio di esso conte, a far sempre li fatti suoi e facio giudizio che il conte Vincenzo lo riconoscesse di sue fatiche».

Ad generalia recte.

13 Signora Doralice, relique quondam illustrissimo Francesco Thiene, nobile de Vicenza, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato

Sopra l'8 particula rispose: «É la verità, signori, che il conte Vincenzo Tiene imprestava volentieri la sua carrozza, perché me l'ga imprestada mole volte a questa quadragesima. Me ga imprestada mandar una donna a Barbara e me l'ga sempre imprestada».

Ad generalia recte.

Die 25 aprile 1605

14 |c. 112v| Agostin Camozza, figlio di Antonio da Vicenza, testimone come avanti nominato, citato, giurato, ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato

Sopra la decima particula risponde: «Io deffendo il signor conte Vincenzo come procurator e so che questo Gasparo Cattaro è compadre di esso detto conte, il quale si scaldava più nelle litti sue che no faceva esso conte. E lui trattava le litti qui in Vicenza e anco in Venetia, vendeva le entrate del conte ed era pratico di casa come il conte Vincenzo. Io questo so, perché go veduto e perché esso Cattaro mi dava dei soldi da spender a nome del conte. Il qual Cattaro mi diceva che il conte riconosceva le sue fatiche e li dava più di quel che meritava».

Ad generalia recte, salvo quod dixit: «Quando che io servo il conte el me paga».

15 L'illustrissimo et eccellentissimo Ettore Feramosca, nobile vicentino, testimone come avanti nominato e citato giurato, ammonito dell'antescritta, interrogato et esaminato

Sopra la nona particula rispose: «Questo è verissimo, che il conte Vincenzo Tiene è maritato già più anni co la sorella dell'Alessandro Capra e credo gabbi figlioli. Il quale è stato da me conosciuto e in Padoa mentre era putto e sempre sino a questa sua età qui in Vicenza per gentillhomo quietissimo e molto alieno dalla propensione delle armi e di natura nobilissima, che no ga mai fatto, che io sappi, dispiacer ad alcuno. E credo che no gabbi mai gavuto altro travaglio criminale che questo, che se ne gavesse gavuto, io saprei per esser già molti anni intervenuto come suo avvocato nelle sue cause fidei commissorie importantissime [c. 113r], quali da molti e molti anni in qua ga gavuto e ga con le proprie figliole e gente del quondam Conte Theodoro Thiene, che tuttavia pendono all'eccellentissimo Consiglio di dieci (sopra) cui dentro nell'inclita città di Venetia, nella quale città esso conte ga consumato la sua gioventù, nè mai ga pensato, nè pensa ad alcuno negotio, che ad esse litti e che gavesse gavuto travagli esaminati, credo lo saprei, perché gaverrebbe il tutto conferito con me come ga conferito ancora questo suo travaglio, nel quale l'go ritrovato prontissimo come innocente adtendessi appresso la giustizia delli illustrissimi rettori di Padova».

Ad generalia recte salvo etc.

16 L'illustrissimo et eccellentissimo Francesco Musano, nobile vicentino, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato

Sopra la 9 particula rispose: «Per la pratica e cognitione che go, che può esser già dodici in 15 anni, del signor Vincenzo Tiene, l'go sempre conosciuto per gentillhomo di natura quietissima e lontano d'ogni propensione de arme, perché l'go veduto in tutto questo tempo attender la fine delle sue litti e (propensione) fidei commissione di molta importanza. Anzi, che mi è parso gran cosa che gabbi speso già tutta la sua gioventù sopra li palazzi per designar le cose sue, nè so che mo gabbi gavuto travaglio di alcuna sorte per cose criminali e già alquanti anni si maritò e credo gabbi anco figlioli. E questo è quanto dir quella persona sua».

Ad generalia: «Go sentito questo gentillhomo e come avvocato nelle sue cause civili e go anco |c. 113v| consigliato la sua presentazione nel presente caso, parendo a me che potesse presentarsi e sperarne ogni bene in reliquis recte».

17 L'illustrissimo Fabio Feramosca, figlio dell'illustrissimo Ettore, nobile vicentino, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato. Sopra la settimana particula response: «La settimana passata io go veduto il conte Vincenzo Thiene a camminar per questa città e in piazza, come faceva prima, liberamente. Quanto poi ch'gabbì caminato per la villa de Pogiana no l'go veduto, ma io credo che, caminando per questa città, dovesse far anco il medesimo per la sua villa». Dicens interrogatus: «No so il giorno che esso conte si partì da Padova, ma so ben che l'go veduto la settimana santa, come go detto».

Ad generalia recte.

18 Il magnifico Signor Piero Caldugno, figlio del Signor Anzolo de Vicenza, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la decima particula response: «Sono due o tre anni che io conosco Gasparo Cattaro per vista, il quale si chiamava cognome del conte Vincenzo Thiene. So che, trovandomi a Venetia per lunghe litti per interesse della moglie del Scipio, mio fratello, alla casa vesentina, go veduto questo Cattaro, il qual era là per litti del conte Vincenzo. E prima l'go veduto anco in Venetia co esso conte e so che, essendo a Venetia, esso conte manda il Cattaro in villa per veder d'un certo incendio seguito nelli suoi fenili e per vender anco delle sue intrade e co quella occasione di Venetia, trovandosi |c. 114r| nella casa vicentina, go ragionato molte volte co esso Cattaro e mangiato anco con lui e go compreso che era in servizio di esso conte. No so mo se il conte lo pagasse, ma faccio coro che, essendo il Cattaro povero, no doveva far quelle future de bando».

Ad generalia recte.

Die dicta

19 Il signor Geronimo Marchesini, quondam Zuanne da Vicenza, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato

Sopra la decima particula respose: «É vero che il conte Vincenzo Thiene si valeva nelle sue litti de Gasparo Cattaro, qual cognosco benissimo. E so che il sodetto conte lo chiama per compadre e il go veduto ad agitar le litti de detto conte in questa città, come anco so che è andato a Venetia e in particolare per una causa che ga in quella città il conte co le figliole del Conte Teodoro Tiene, che poi lui vendesse le sue entrade. No vi so dir ne meno se lo riconosce esso conte delle sue fatiche».

Ad generalia recte.

20 Serafin Gucchia, quondam Antonio da Montegalda, gabitate già anni otto in Vicenza in contrà del Domo, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et essaminato.

Sopra la seconda particula, respose: «Io so che, essendo nella mia bottega che lavorano a Pozzo Rosso per mezo il camerlengo, io vidi il conte Vincenzo un giorno di mercore passato davanti la mia bottega a cavallo di tre o quatro e andava dietro per la sua |c. 114v| che condusse alla volta di Padova, che no so poi dove andasse. Questo fu due giorni avanti la Madonna di marzo». Interrogato: «Come gavete a memoria di questo?». Respose: «Me lo ricordo benissimo, perché (Tavanin), guardia della sua casa, essendo ivi, disse: - El mio padrone va via e no go voluto aspettar -. Disse qua il giorno della Madonna».

Ad generalia recte.

L'illustrissimo et eccellentissimo giudice di Maleficio, accompagnato da me Piero Grioni e da Francesco di Alberti, si conferì in villa de Pogliana di Granfiore, territorio di Vicenza, dove essaminò li testimoni infrascritti et nominati dall'antescritto conte vicentino nel suo costituito.

Die 25 aprilis 1605

21 Francesco Pignoso, boaro del conte Vincenzo Thiene in villa de Pogliana de Granfiore, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et essaminato

Sopra la 6 particula respose: «Il mercore avanti la settimana santa il conte mio padrone si partì da Padova e venne qui a Pogliana solo e stette qui per la zobbia, il venere e il

sabbato susseguenti. La Domenica dell'olivo andò a Vicenza ad attender alli officii e le devotioni e ivi lasciò commissione di fatti suoi de villa et era stato a Padova a purgarsi».

Sopra la settima particula respose: «É la verità che quando il mio padrone ritornò da Padova, l'andò liberamente qui per Pogliana senza alcuno sospetto e andò a Vicenza e caminava liberamente per la città come li faceva prima. E questo so, perché andai a Vicenza |c. 115r| la settimana santa due volte e vidi che andava per tutto».

Sopra la prima particula respose: «É la verità che mi Gasparo Cattaro è compare del detto conte mio padrone e questo lo so, perché il conte Vincenzo ga tenuto a battesimo un figlio del detto Cattaro ed è la verità che esso Cattaro faceva le litti del conte, così a Vicenza, come a Venetia e venia qui a vender la biave e dar quei ordini che faceva bisogno assolutamente, come se fosse solo padrone e comandava e disponeva di cavalli e di cavalle a suo bene placito. É anco la verità che il conte dava ad esso Gasparo de beni (dosodatti) e una volta tra le altre li donò un suolo di formento, che lo portò a casa sua alle Brentelle e delle altre cose assai».

Sopra l'undicesima particula respose: «Otto o dieci giorni avanti che seguisse il rapto di quella putta Pasquina, trovandomi un giorno qui sotto il portico di compagnia di Antonio Trentin, carociero del mio padrone, così raggionò de lui». Interrogato, disse: «Boaro, mi raccomando, io no voglio più star col padrone, perché questo Cattaro è sospettoso e dice che mi no governo li cavalli e no le voglio più star e che no voleva servir tanti padroni e poi condusse il padrone a Vicenza co la carrozza e no li go più veduto, nè so dove el sie andato |c. 115v|». Interrogato: «Quali genti?». Respose: «No vi era alcuno, ma esso Antonio disse anco a Domenega e a Baldissera: - ga (scalda) del prete, che mi no voleva più star co il conte e ghe è anco stato pocho-».

Ad generalia recte, salvo ut supra.

22 Andrea Zapiro, quondam Menego da (Lissano), territorio di Cittadella, al presente gabitante in villa di Pogliana de Granfiore, territorio vicentino, testimone come avanti nominato e citato, iurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la settiman particula rispose: «Il detto conte Vincenzo Thiene, mio padrone, venne qui a Pogliana il mercore avanti la Domenica dell'olivo e mi mandò a chiamar la zobbia susseguente e all'orario no mi attornava a casa, perché ero andato a Padova

e così li venni il venere e parlai co lui, e cercassimo anco tutti i suoi vini, perché trattava di mandarli a Venetia e vidi che camminava liberamente per questa villa, si come faceva prima». Dicens interrogatus: «Lui mi disse che era stato in purga a Padova e che voleva andar a Vicenza, che no so se li andasse il sabbato, o vero la domenica. E io andai la Zobbia Santa a Vicenza a portarli li ori, che li pagò generosamente, essendo suo lavorator, e vidi che caminava liberamente per tutta la città».

Sopra la decima particula disse: «É vero che mi Gasparo Cattaro è compare, che il conte el chiamava compare e si valeva esso mio padrone di esso Cattaro nelle sue litti, sia a Vicenza, come a Venetia e anco vendeva le sue entrate, che le go condutte al portico di Padova di commissione di esso Cattaro, che le mandava a Venetia, le vendeva e praticava in casa [c. 116r] di esso conte, ordinando quello che faceva bisogno ad esso, che esso Cattaro comandava tutto stava bene. Perché per il poi il conte mio padrone stava a Venetia a far litte e lui andava inanzi e indietro a far li fatti suoi e so che per compensar le sue fatiche, esso signor conte le dava del formento e altre robbe, essendo esso Cattaro cittadino padovano, ma (fossero) compagno».

Ad generalia recte salvo ut supra.

23 Antonio della Gobba, figlio de Mattio de Cadonega, territorio di Padova, al presente gabitante in villa de Campolongo per lavorator del conte Vincenzo Thiene, testimone come avanti nominato et citato, giurato, ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato

Sopra la decima particula respose: «Io credo che sia già un anno che mi Gasparo Cattaro praticava in casa del conte Vincenzo Thiene, mio padrone, e so che andava inanzi e indietro su e do li fatti suoi, andando a Vicenza et a Venetia e dove faceva bisogno per servizio di esso conte. Che poi fosse compare di esso mio padrone, io non lo so de scienza. É ben vero che il Cattaro disse a casa mia che il detto conte era suo compadre et io so di esser andato più volte a condur biave a Padova del giorno passato e delle volte veniva il Cattaro dietro li cani e ordinava quello si doveva fare di esse robbe. Che poi il detto conte lo riconoscesse di queste sue fatiche, no lo so».

Ad generalia recte salvo, ut supra.

24 |c. 116v| Santo Pavan, quondam Valentin della villa de Pogiana, testimone come avanti nominato e citato giurato, ammonito dell'accusa e ritto, interrogato et esaminato.

Sopra la settima particula rispose: «Io so che il conte Vincenzo Thiene venne in questa villa il mercore avanti la Domenica dell'olivo ed essendo io in campagna che buscava nelli campi di esso conte di compagnia di un barba mio e il boaro di esso conte, lui venne a trovarne in campagna e la zobbia susseguente di novo la mattina venne, dove buscassimo. Mi dimandò se io gaveva disnato, dicendo che voleva un servitio da me e io le dissi che no gaveva disnato, ma che gaverei fatto quanto lui mi gavesse comandato. Disnato che gebbi, esso conte mi mandò a menar un caval da nollo a Padova e so che esso conte ga caminato e caminava liberamente per questa villa, come faceva avanti che andasse a Padova a purgarsi. Di Vicenza poi, no vi so dir».

Ad generalia dixit: «Quando che io lavoro per conto del signor conte, lui mi paga». In reliquis recte.

25 Alvise Bassan, quondam Paulo della villa de Pogliana, lavorator del conte Vincenzo Thiene, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato

Sopra la settima particola rispose: «Io so che il conte, mio padrone, è stato a Padova a purgarsi, per quanto lui mi disse, e so anco che lui mi venne in questa villa de Pogliana il mercore avanti la Domenica dell'olivo e che caminava avanti per questa villa e che faceva avanti andasse a Padova a purgarsi. Di Vicenza no mi so dir». Dicens interrogatus: «Io mi ricordo |c. 117r| questo benissimo, perché la zobbia seguente al mercore lui venne a casa mia e il venere poi io andai a far alcuni conti con lui qui in casa sua, che no vi era alcuni che lui e lo vidi caminar liberamente, come go detto di sopra».

Sopra la decima particula respose: «É anco vero che mi Gasparo Cattaro era compare del detto conte mio padrone e andava per lui a Vicenza e a Venetia per causa de sue litti, vendeva le intrade di esso mio padrone e comandava suso in casa di esso conte, come se fosse stato il conte istesso, che tutti li doveva obediencia tutto quanto facevano al conte. E so anco che una volta il Cattaro mi dimandò in prestido la mia cavalla per passar a casa sua. No so che formato che la gaveva dato il signor conte e credo che gli

la dava per riconoscimento delle sue fatiche, che no vi so dir se li desse danari, ma credo che (trovando) li danari delle entrate del detto conte, si poneva anco valer di quelli se ne gaveva bisogno, perché lui faceva ogni cosa».

Ad generalia recte salvo ut supra.

26 Baldissera Vegiato, quondam mio gastaldo del Reverendo prette de Pogliana, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito, interrogato et essaminato.

Sopra l'undicesima particula respose: «É vero che avanti che venisse questo caso, per il quale il conte Vincenzo e presentato Antonio Trentin, suo carociero, essendo io qui nella sua stalla, mi disse |c. 117v| che lui voleva partirsi e che no voleva più servir il conte, ma no mi disse poi la causa. Dicens interrogatus: «No vi era alcuno presente. Giurando, esso carociero mi disse questo». Interrogato, disse: «Io no so a che tempo esso carociero venisse a star col signor conte, ma so ben che è partito doppo seguito il caso, ma no vi so dir il giorno preciso». Interrogato: «Quanti giorni avanti il caso esso carociero le dicesse di no voler più servir il conte?». Respose: «Credo che fosse circa un mese avanti e disse di voler andar a governar sua moglie».

Ad generalia recte.

27 Domenega, figlia del quondam Giacomo Favero di Faveri dalla Val di Conti, al presente massara di casa del detto conte Vincenzo Thiene, testimone come avanti nominata et citata, giurata, ammonita, interrogata et essaminata.

Sopra l'undicesima particula rispose: «É la verità che il carociero che stava col mio padrone disse diverse volte avanti che fosse rapita quella putta in padoana, che fu menata in queste bande, che nol voleva più star col padron. E questo me lo disse quattro o cinque volte qui in casa. Raggionandomi, diceva che nol voleva più star di fuora, perché mi Gasparo Cattaro era più insidioso, che no era il conte da servir e che no voleva servir tanti padroni, perché questo mi Gasparo comandava qua in casa a tutti, come se fosse sta el padron». Dicens interrogata: «Doppo no li go più veduto il detto Antonio, no essendo più tornato a Pogliana |c. 118r| e no so dove sia andato». Ad generalia recte.

28 Bortolamio Fina (fosse) nato a Ponte Rotto, testimone come avanti nominato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato.

Sopra la 6 particula interrogato: «Conosce il conte Vincenzo Thiene?». Respose: «Signor sì, l'è otto o nove anni che l'conosco». Interrogato: «Sapete che esso conte si partisse da Padova il mercore 30 di marzo passato per andar a Pogliana?» Respose: «Signor sì, io lo vidi il mercore avanti la domenica dell'olivo a venir per l'arzerè di là dall'acqua solo a cavallo e lo salutai. Lui mi rispose il saluto e andò verso Pogliana». E detto: «Come gavete questa memoria?». Respose: «Me lo ricordo benissimo». Interrogatus de presentibus, respondit: «No vi era altri, ma io era al mio (caso)».

Ad generalia recte.

Die 26 aprile 1605

L'illustrissimo Rinaldo conte, figlio dell'illustrissimo Piero, nobile vicentino, testimone come avanti nominato citato, costituito, giurato, ammonito dell'accusa e ritto col qual si procede, interrogato et esaminato.

Sopra la 5 particula respose: «Mentre che l'conte Vincenzo Thiene è stato qui a Padova per necessità di purgarsi, io l'go veduto ogni giorno caminar liberamente per questa città. Anzi, io l'invitai una volta a disnar meco e lui no volle venir, perché asserviva che si purgasse e per esser di quadragesima».

Ad generalia recte.

[c. 118v] L'illustrissimo Martio Capra dell'illustrissimo Odorico, nobile vicentino, testimone come avanti nominato e citato, giurato, ammonito dell'accusa, interrogato et esaminato.

Sopra la prima particula respose: «É vero che io go veduto in diversi luoghi di Padova il conte Vincenzo Thiene, qual caminava liberamente e specialmente (in te) la domenica doppo disnare che successe il rapto lo viddi sul Santo e anco doppo in diversi luoghi». Dicens interrogatus: «Io so benissimo questo a memoria, perché quella domenica nel tempo che io viddi il conte Vincenzo al Santo si [...] al balcon e si venne anco a parlar di questo caso».

Sopra 6 particula rispose: «So anco che il conte si partì da casa, ma un giorno della settimana dietro la domenica del rapto, che no mi ricordo se fosse il mercore precisamente, e mo suso a cavalli andò fuori de Padova che credo andasse alla sua villa de Pogliana. E ciò mi so dir, perché lo vidi a menar a cavallo e partirsi solo».

Ad generalia recte.

Die 2 maii 1605

Constituito Vincenzo Tienne, le fu detto: «La giustizia vi ga fatto venir qua, per farvi sapere che mancano a essaminar cinque testimoni delli nominati da voi in difesa, cioè signor Zuanne Borgo, Paulo Emilio Dotto, signor Marco Antonio Caldogno, signor Giovan Giacomo Zoniero et il servitore dell'eccellentissimo Dotto da Este. Et però ve lo fa sapere, perché intende di venir alla vostra speditione. Avvertendovi a dir quanto vi piace, se però intendete di dir dedur o introdur altro, oltre quanto gavea fatto alla difesa». Respose: «Dissi nel mio costituito che tenevo |c. 119r| un libro de i miei salariati, che così (fui dimandato et interrogato), et posso occorrendo che la giustizia lo voglia son pronto a farglielo capitare. Quanto alli testimoni che mancano, io renuncio, perché li sono portati gaverè oltre che sconcerto, che a pieno la giustizia gaverà de quanto go fatto essaminati a difesa mia. Conosciuta la mia innocenza, nè la supplico d'altro, che di presto espeditione, perché veramente il star dove sono apporta notabile danno non solo alla mia vita, ma alle cose di casa mia, che senza disse conosco grandissimo pericolo di perire».

DIFESE DI FRANCESCO SANTA CROSE

DOTTORE

|c. 120r|

In giorno di mercore 20 aprile 1605

|c. 121r| Constituito Francesco Santa Crose, le fu detto: «Intendendo la giustizia de venir alla speditione del vostro caso, vi ga fatto venir qui per farvi sapere che, procedendosi in esso con l'autorità et ritto dell'eccellentissimo Consiglio di dieci, non si admettono avvocati, ma bisogna che di propria bocca diciate tutto quello che volete a vostra difesa, avvertendovi che non si accettano scritte, se non pubbliche, ma

nominando voi testimoni, saranno esaminati sopra quei particolari che introdurrete. Però si noterà tutto quello direte». Respose: «Io non voglio dir altro se non tanto quanto go detto nel mio comparso, aggiungendovi il nome del boaro che ga nome Alvisè, che allora non mi suveniva. Et se pare alla giustizia di voler esaminare dei servitori dell'illustrissimo Pio Capodilista, che vennero con noi lo zobbia di notte vigilia della Madonna, che andai a Venetia, come go detto, faccia quello li piace, perché conoscendomi io innocente di questo fatto et essendo povero de beni di fortuna, non so che far altra massima spesa di quello che purtroppo faccio et patisco, stando sentato, no potendo |c. 121v| veder, nè sollecitar quel poco che mi trovo ad affitto». Detto: «La giustizia examinerà quelli che intenderete voi siano esaminati et non altro, però vedete voi se volete che si esaminino o no». Respose: «Mi rimetto che la giustizia faccia quello le piace. So ben questo et lo replico che son innocentissimo et la supplico a gaver riguardo alla mia innocenza et al mio povero star». Interrogato se voglia dir altro, respose: «No, signori, per adesso».

Die 22 aprile 1605

Costituito di nuovo l'antedetto Francesco Santa Crose, le fu detto: «La giustizia vi ga fatto turnare alla sua presenza, per farvi sapere che non saranno esaminati testimoni, se da voi non saranno introdotti». Et detto: «Su quali particolari volete che si esaminino, però dite quello che vi piace». Respose: «Credevo che bastasse il costituito per me fatto, per sincerarmi da qualunque colpa che io fossi stato in sospetto alla giustizia. Et credevo anco che la dovesse fermarme questi testimoni i gavevo nominato in detto costituito. Pur per maggiormente far apparire l'innocenza mia, intendo di provare:

1 Che la zuobba di notte, che era la vigilia della Madonna, andai |c. 122r| a Venetia e stessi fino all'altra zobbia susseguente senza mai partirmi. Siano esaminati

L'illustrissimo Pio Capodilista

Vicenzo, suo cameriere

2 Che il prete Danfo, nominato Geronimo, andò a casa del detto Battista Benfio il sabbato, che fu il giorno avanti il rapto, et ritruvar Filippo, mio figliolo, et gli dimandò un cavallo per Benetto, suo fratello, et lui non lo volse darglielo. Siano esaminati

Signor Battista Benfio

Il conte Genolfo Poiana

3 Che io trattava con mezzo del conte Geronimo Lione gaver la madre di questa putta per moglie et la putta per uno dei miei figliuoli et se il signor conte non fosse stato occupato nella sua lite in Venetia, facilmente li gaverrebbe rissolto il negotio. Sia esaminato

L'illustrissimo conte Geronimo da Lion

Interrogato se voglia dir altro, response: «No».

Die 22 detto

In giorno di venere 22 aprile 1605

[c. 123r] L'illustrissimo conte Geronimo da Lion, del quondam Lionello, tutto come sopra nominato, citato per Francesco (icon.re), giurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra il particolare, così response:

Sopra il 3 disse: «Così è che il dottor questo carnevale passato mi venne a dir questo suo desiderio di gaver per moglie questa donna, madre di quella figlia che è stata menata via dal Danfo et gaver anco essa figlia per uno de suoi figli et sapendo che il Pellegrino Buson, beccaro dalla Battaglia era compare et molto (intrinseco) di questa madonna, madre de essa figlia et credo anco commissario di detta putta per esser questo beccaro mio affittuale e molto di casa mia, voleva che per questa strada vedessi di operare che il suo desiderio fosse effettuato, et così scrissi et mandai a chiamar questo beccaro mio affittuale et lo pregai di questa cosa raccomandandoli questo negotio, et pregandolo a dispor esser donna secondo che conosceva che l'occasione il comportasse, et venuto a Padova mi promise di far tutto, et mi scrisse anco essendo mi a Venetia di gaverne di già parlato due volte, ma io non voglio nominarli il soggetto, come gaverai fatto quando gavesse il negotio caminato avanti, come credevo per gaver la donna mostrata buona intentione, et se no fossi stato a Venetia per le mie liti come go convenuto starvi tutta questa quadresima, credo anco che li gaverrebbe potuto aver buon fine questo negotio per quanto però mi (referì) il detto Beccaro mio affittuale». Ad generalia recte.

Die 23 aprile 1605

2 |c. 123v| Giovan Battista Benfio, quondam Agostin padovano, testimone come avanti nominato, citato, ammonito dell'accusa con ritto co il quale si procede co promessa di secretezza, giurato, interrogato et esaminato.

Sopra la seconda particula adesso letta respose: «É vero che il sabbato avanti il rapto venne a disnar meco il signor Filippo Santa Crose, mio compadre, ed il signor Ginolfo Pogliana, vicentino. Disnato che gavessi, mi andassemo verso la mia porta di casa e mentre stammo ivi ragionare, venne Geronimo Danfo, fratello di Benetto, e dimandò un cavallo in prestido al signor Filippo per conto de suo fratello Benetto. Il quale signor Filippo si scusava co dir che no glielo poteva dar, per il che esso Geronimo gli disse: - Almeno dite una parola a mio fratello -. E così si partirono ambi due, che no so poi dove andassero».

Ad generalia dixit: «Questo Filippo figlio del Santa Crose è mio compare, come go detto», ma tamen in reliquis recte.

Die 25 detto

3 Il signor conte Ginolfo Poiana, figlio del quondam Faliero, tutto come sopra nominato, citato, giurato, ammonito et esaminato sopra il particolare, interrogato, così respose:

Sopra il 2 disse: «Mi non me ricordo veramente qual sabbato fusse, ma fu avanti che succedesse il rapto di quella putta et questo dico, perché Benetto Danfo era qui nella città, che essendo io a disnar con il Battista Bonfio, disse si trovava parimente a disnar il Filippo Santa Crose. Venne il prete Danfo, che credo gabbi nome Geronimo, et dimandò un cavallo in prestido a Filippo, che non volle altrimenti darglielo et vedendo il Danfo questa resistenza, disse: - Adesso Filippo almanco venite a parlar co Benetto, mio fratello -. Quello che poi seguisse, mi non lo so, che non sentii altro, perché andai a far fatti miei, oltre che no son un che ascolta volentieri i fatti de altri».

Ad generalia recte.

Die 26 aprile 1605

4 |c. 124r| Renzo Soarte, quondam Antonio da Mantua, al presente gabitante in casa per camerier dell'illustrissimo Pio Capodilista, testimone nominato nel costituito a difesa di Francesco Santa Croce dottor, citato, giurato, ammonito dell'accusa e ritto co il qual si procede co promessa di secretezza, interrogato et esaminato.

Sopra la prima particula rispose: «Questa la verità: la vigilia della Madonna de marzo prossima passata, che fu de zobbia, il dottor Santa Crose venne di compagnia dell'illustrissimo Pio, mio padrone, a Venetia dove stette anco a Venetia sempre di compagnia di esso mio padrone, fino che venissemo a Padoa, che fu un giorno della settimana susseguente alla Madonna, che no mi ricordo se fosse de zobbia o di venere, ma so ben che stesse a Venetia otto giorni tutti di compagnia, come go detto di sopra ». Interrogato: «Come si gabbi tenuto ciò a memoria che partissero la vigilia della Madonna?». Respose: «Io mi ricordo questo benissimo, che era quella vigilia della Madonna, che è facil cosa a ricordarsi».

Ad generalia recte.

5 L'illustrissimo Pio Capodilista, condutiero di genti et arme, nobile padovano, testimone come avanti nominato et citato, giurato, ammonito dell'accusa e rito, interrogato et esaminato.

Sopra la prima particula respose: «É vero che il signor Santa Crose venne di mia compagnia a Venetia la zobbia di notte, che fu la vigilia della Madonna di marzo prossimo passato, che stette ivi di mia compagnia fino al zobbia susseguente senza mia partirsi».

Ad generalia recte.

Die 2 maii 1605

|c. 124v| Comparso l'antedetto Francesco dottor le fu detto: «La giustizia, che vuole venir alla vostra spedizione, vi ga fatto condur qua, per farvi sapere che tutti li uomini testimoni che gavete nominati sono stati esaminati et puro intendendo voi dir o dedur, overo intender altro a difesa vostra, lo dicate, per poter più spedirvi». Respose: «Io credo che senza far nominare testimoni, poteva benissimo la giustizia restar chiara

della mia innocenza et posso tanto (più) mi assicuro che resterà soddisfatta della mia difesa». Interrogato: «Intendo dir altro, se non pregarla a spedirmi quanto detto, perché veramente il star dove sono causa la mia total rovina della vita et della robba».

DIFESE DI GERONIMO DANFO

[c. 125r]

[c. 126r] Per Ad:m R.ds et Excellentissimus I.R.D.D. Camillus Peltrari Priorem ecclesie Sancti Leonardi et in episcopatum Padue Vicarius generalem concedit licentiam Pasqualino de Avarziis clerico Patavino ut ad instantiam et deffensam Hierolami Danphi similiter clerici Patavini in causa quem agit(ur) incerta ritum Eccelsi Consilii decem, previo zuramento per (ecclesia) manibus alterius sacerdotis prestando possit et valeat testimonium veritati perhibere, dum tamen ad alicuius offensam nec deponat nec interroget. In quorum fidem.

Datum Padue in episcopalis pallatio die 24 Maii 1605.

Camillus Peltrari Vicarius generalis.

[c. 127r] Il signor Filippo Santa Crose sopra la prima particula seconda, 3, 4, 14,

Il signor Geronimo Cabriele sopra la particola 2, 3 4

Il Domenico, servitore del detto Signor Cabriele sopra la particola 2, 3, 4

Tomaso, servitore di casa sopra la quinta, 8, 9, 10, 12

Pasquin Vanzo sopra la 5, 8

Il signor Alessandro Batticola
Il signor Battista Dotto, figlio del signor Hettor } sopra la sesta

Il signor Benetto scolaro Berg.co sopra la sesta et settima

Il signor Giulio Cesare Calza }
Il signor Gasparo Ottelio } preti sopra la 7

Mathio Caporello 9

Il signor Antonio Braga 11, 13

Il Gasparo Scovino 11

L'eccellente Acquapendente 15

In giorno di sabbato, del mese di maggio 1605

|c. 128r| Constituito l'antedetto Geronimo, le fu detto: «Intendendo la giustizia de venir alla spedizione della vostra persona, vi ga fatto condur qua per farvi sapere che, procedendosi in questo caso con l'autorità et stillo dell'eccellentissimo Consiglio di dieci, non si admettono avvocati et è necessario che le difese siano introdotte con la propria bocca, non si accettando scritture, se non pubbliche». Però, nominando voi testimoni da esser esaminati sopra quello che a vostra difesa introdurrete, saranno prontamente esaminati et sarà notato tutto quello che voi stesso direte». Respose: «Intendo per difesa mia di provare:

1 Che quando io Geronimo Danfo dimandai al signor Filippo Santa Crose il suo cavallo, il che fu il sabbato precedente alla domenica che fu menata via la figliuola, gli dimandai esso cavallo in nome di mio fratello, con dir ad esso Filippo che esso mio fratello lo pregava ad imprestarli esso suo cavallo, conforme alla promessa che lui gaveva fatto ad esso mio fratello. Al che, gavendo risposto esso signor Filippo che non lo poteva prestare, io li risposi che in gratia ritrovando esso mio fratello, glielo dicesse che non glielo poteva prestare. Siano esaminati:

Il signor Filippo Santa Crose

Il signor Geronimo Cabrielle

Il Domenico, servitore del detto Cabrielle

2 Che partendomi io da esso signor Filippo, che allora si trovava |c. 128v| a casa del signor Battista Bonfio, anco esso signor Filippo si avviò verso dove io andavo. Et così accompagnati insieme, incontrassimo il detto Benetto, mio fratello, il quale, gavendo dimandato al signor Filippo il suo cavallo et essendoli recusato, finanche a preghiere di esso Benetto, si contentò di darli il suo cavallo. Siano esaminati:

Li sodetti tre testimoni

3 Che così rasonando tra noi, cioè esso signor Filippo, Benetto et Geronimo, giungessimo alla casa di detto signor Filippo, di dove partì esso Benetto. Restassimo

esso signor Filippo et io a casa sua, dove ragionassimo et burlassimo insieme, come era l'nostro solito et come si suol far tra amici. Siano esaminati

Li antenominati tre testimoni

4 Che doppo non poco intervallo di tempo, esso Benetto, mio fratello, insieme con uno che i gaveva due cavalli venne ivi a casa di esso signor Filippo, dove ancora li io mi trovavo. Fattosi dare il cavallo di esso signor Filippo, si partì, facendo condur via tutti tre essi cavalli da quello che era venuto con lui. Restando ancora io ivi con detto Filippo Santa Crose a rasonar un pezzo, come altre volte solevo far in casa sua et in casa nostra. Siano esaminati

Li antescritti testimonii

5 Che sera del medesimo sabbato fu avanti la domenica che fu menata via quella figliuola, io, Geronimo, cenai et dormii qui in Padova in casa nostra, come è il mio ordinario [c. 129r]. Siano esaminati

Tomaso, servitore di casa

Pasqualin Vanzo. Et non fu proveduto più oltre per esser io (V.) (canc.to) che lo costituivo stato chiamato dagli illustrissimi signori rettori et per hora rimesso al suo luogo.

Die domenica 8 maii 1605

Costituito di nuovo l'antedetto Geronimo, le fu detto: «Ieri sera per l'impedimento che si gebbe non potesti compir di introdur le vostre difese. Però, se vi ga fatto venir di nuovo, acciò possiate dir tutto quello che vi piace, che tutto sarà notato». Il quale rispose: «Intendo di continuar et provar:

6 Che la domenica susseguente a quel fatto, che fu la domenica che fu menata via quella figliuola, fui et stetti alla predica nella Chiesa di Sant'Agostino et li restai fino al fine di essa predica. Siano esaminati

Il signor Alessandro Botticolla

Il signor Battista Dotto, figlio del signor Hettor

Il signor Benetto scolaro Bergamo, che non li so la casata

7 Che finita la predica in Sant'Agostino mi partii et andai alla chiesa del Duomo, ove finita che fu la predica anco ivi in detta chiesa del Duomo, accompagnai secondo il mio ordinario monsignor illustrissimo vescovo a casa. Siano esaminati:

Il signor Giulio Cesare Calza }
Il signor Gasparo Ottelio } tutti due preti

Il signor Benetto quel scolaro Bergamo detto di sopra

8 |c. 129v| Che la domenica mattina sodetta disnai a casa nostra secondo il mio ordinario con li nostri di casa. Siano esaminati:

Tomaso, servitore

Pre Pasqualin Vanzo

9 Che gavendo inteso che li Pasquini erano driedo a Benetto mio fratello, mosso dal pianto di mia madre et a suoi preghi, spinto dall'amor fraterno, tolto un cavallo a nolo senza arme di sorte alcuna, andai a intender quello era di esso mio fratello. Testimoni:

Tomaso, servitore

Signor Mathio Caporello

10 Che ritrovato che io gebbi mio fratello et ripresolo dell'essere et essortatolo a salvarsi, venni a Padova su un cavallo del signor Marsilio Santa Soffia et subito glielo mandai. Testimoni:

Tomaso, servitore

11 Che essendo stato detto la domenica doppo disnare dal signor Gasparo Scoino a mio padre, che allora si trovava in villa di Galzignano, che era stata menata via questa figliuola, né allora ritrovandosi mio padre cavallo a Galzignano, così essortato dal signor Gasparo Scoino, si fece prestar un cavallo dal signor Antonio Braga in Galzignano et co quello lì ci venne a Padova. Testimoni

Il signor Antonio Braga

Il signor Gasparo Sconino

12 Che io, Geronimo, andai poi sopra il medesimo cavallo, sul quale era venuto mio padre a Mantova, mandato da mio padre per portar da noi a mio fratello, giudicando che si ritrovasse senza. Siano esaminati

|c. 130r| Tomaso, servitore

13 Che il cavallo del signor Antonio Braga è anch'esso di mantello leardo. Testimoni:
Il signor Antonio Braga

14 Che il cavallo del signor Filippo Santa Crose è anch'esso di mantello leardo, simile a quello del signor Antonio Braga. Testimoni

Il signor Filippo Santa Crose

15 Che essendo io Geronimo in Mantova, procuravo di far gaver a Benetto, mio fratello, salvo condotto di poter stare in Mantova, servendomi del favor dell'eccellensittimo Acquapendente, che allora si ritrovava a Mantova. Testimoni

L'eccellentissimo Acquapendente. Interrogato se voglia dir altro, respose: «No per adesso».

Die 9 maii 1605

1 Il signor Benetto Barzizio di Cazzarri scolaro Bergamo, quondam Lorenzo, tutto nominato come avanti citato, monito, giurato, esaminato con promissione di secretezza. Interrogato:

Sulla particola 6 respose: «Io conosso benissimo questo signor Geronimo Danfo, che è prete, col quale go anco qualche pratica con occasione delli studii et è vero |c. 130v| che il giorno di domenica del mese passato di aprile io lo vidi nella Chiesa di Sant'Agostino, col quale io stetti alla predica et a messa et dopo andasso nel Domo di compagnia». Interrogato: «Che dominica particolarmente fosse quella?». Respose: «So che era di quadragesima, ma no mi racordo particolarmente se fosse quella di Lazaro o altra, perché no mi go tenuto a mente». Detto: «Sapete che quel giorno sia seguito alcun rapto di putta?». Respose: «Signor sì, che quel medesimo giorno dopo disnar intesi che l'istesso giorno era stata menata via quella putta, per la quale questi signori sono stati processati». Dicens interrogatus: «Quando io mi separai dal sudetto signor Geronimo Danfo, poteva esser hora de disnar, gavendolo io lasciato in Domo,

ch'io andai a disnar et lui andò ad accompagnar il Vescovo di sopra». Interrogato: «Come si ricordi di gaver inteso il sudetto rapto in quel medesimo giorno che dice di esser stato in Sant'Agostino col sudetto Danfo?». Respose: «Me lo ricordo, perché l'intesi il dopo disnar et ne tenni memoria, perché allora intesi che si imputtavano li sodetti Danfi».

Ad generalia recte annos 21.

2 |c. 131r| Il signor Alessandro Botticella, quondam Francesco da Conegliano scolaro, gabita in borgo todesco in casa del signor Mario Ralis. Citato, monito, giurato, esaminato con promissione di secretezza, et interrogato:

Sopra la particola sesta respose: «Signor sì che conosco il sodetto Geronimo Danfo, il quale è mio vicino di gabitazione». Interrogato: «Sappia che un giorno di questa quaresima passata sia stata rapita una putta?». Respose: «Signor sì che l'go inteso». Interrogato: «Sappia il giorno particolare che è stata rapita?». Respose: «So che fu la domenica precedente a quella dell'olivo». Interrogato: «Come gabbia memoria che fusse quella domenica?». Respose: «Go memoria, perché quella domenica fui alla predica in Sant'Agostino et come vi tornai a casa, intesi di detto rapto». Interrogato: «Quel giorno vedesse il sodetto Geronimo Danfo?». Respose: «Signor sì, che l'ho veduto in Sant'Agostino». Dicens interrogatus: «L'ho veduto alla mattina alla predica, dove ancor lui vi era che l'ascoltava poco lontano di me et lo salutai. Dopo la predica stessimo insieme a mezza nell'istessa chiesa et mi partei |c. 131v| anco seco dalla chiesa, dove usciti che fussimo, si separassimo uno dall'altro. Et di tutto questo io go bona memoria».

Ad generalia recte etatis annos 21.

Die 10 maii 1605

3 L'illustrissimo Battista Dotto, figlio del signor Hettor, habitante padovano, testimone come avanti nominato, citato, giurato, monito, interrogato ed esaminato co promessa di secretezza. Interrogato:

Sopra la 6 particola respose: «É vero che la domenica che fu menata via quella putta alla Basaglia io andai a messa a Sant'Agostino di compagnia di detto Geronimo Danfo, dove stessimo in compagnia anco fino che fu finitala predica. Di dove partiti,

venissimo insieme nella Chiesa del Domo, dove io era ancora finita la predica. E finita essa predica di Domo, lui andò dall'illustrissimo vescovo e io mi partii, andando a casa. Dicens interrogatus: «Se si trovassero così a caso nell'andar a messa a Sant'Agostino, come go detto di sopra». Interrogato: «Come sappiate tutto a memoria che fosse quella domenica?». Respose: «Mi son tenuto a memoria, perché il dopo disnar intesi dir che era stata menata via essa putta». Interrogato: «Furono a lui in loro compagnia a messa e alla predica a Sant'Agostino?». Respose: «Vi era un scolaro che sta dal signor Tomaso, che no le so il nome, il quale anco venne di mia compagnia in Duomo dopo finita la predica a Sant'Agostino, che no mi ricordo di alcuno».

Ad generalia recte.

4 |c. 132r| Il signor Giulio Cesare Calza, figlio del (iudice) Geronimo da Padova, gabita in contrà del Duomo. Testimone come avanti nominato, citato, giurato, esaminato co promessa di secretezza e interrogato:

Sopra la 7 particola la rispose: «Io vidi Geronimo Danfo la domenica che fu rapita quella putta alla Battaglia e parlai co lui in Duomo avanti la predica ed occasione che secondo il suo solito accompagnassimo l'illustrissimo vescovo in Duomo alla predica. Doppo accompagnato, si partissemo di Domo, andando chi a una banda e chi all'altra. Finita poi la predica di Domo, vidi similmente esso Danfo, il quale venne ad accompagnar l'illustrissimo vescovo nel suo palazzo». Interrogato: «Come gabbi questa memoria che fosse quella domenica di rapto? ». Respose: «Me lo ricordo benissimo, perché quella mattina gavessimo fatto del chiasso insieme nell'anticamera del vescovo ed esso Geronimo era allegro et il doppo disnar intesi poi del caso».

Ad generalia recte etatis annos 18.

Die 11 maii 1605

5 Il signor Geronimo Cabriele, quondam Piero padovano, gabitante in contrà de Toreselle. Testimone come avanti nominato, citato per Galici, giurato, ammonito dell'accusa et ritto col quale si procede co promessa di secretezza, interrogato ed esaminato:

Sopra la prima particola respose: «Attrovandomi io dal |c. 132v| signor (Priviloso), mio avvocato, dove sono solito andar, venne ivi il Filippo Santa Crose, al quale fu per

il Geronimo Danfo dimandato, dicendo: - Signor Filippo, dettemi un pocho come passò il fatto quando io venni dal Bonfio a dimandarvi il cavallo da parte de mio fratello? -. Et allora il Filippo disse: - Voi mi venisse a dimandar esso cavallo e io vi risposi che no ve lo poteva dar, perché mia moglie era stata invitata ad alcune nozze e perché fui pregato da voi a venir a trovar nostro fratello e dirghello a lui venir co voi. E ritrovato mio fratello Benetto per strada, lui seppe tanto ben dir che il diedi il cavallo -». Dicens interrogatus: «No mi raccordo qual giorno fosse, che seguì queste parole che go dette di sopra tra il Geronimo Danfo e il signor Filippo Santa Crose in casa del detto Dottor Bisilotto, ma fu un giorno doppo che esso Geronimo era venuto a Mantova, che era stato proclamato». Interrogatus de presentibus, respondit: «Vi era presente Domenico, mio servitor, che sopra la seconda particola rispose: - Go detto quello che so nella sopradetta depositione».

Sopra la terza particola rispose: «Esso Santa Corse disse anco che lui e Geronimo Danfo si fermarono a casa sua e che Benetto, fratello del detto Geronimo, si partì, andando a trovar due alcuni cavalli e ritornato co essi, tolse anco quello de Santa Corse e si partì, restando ivi esso Geronimo col Filippo».

Sopra la 4 particola respose: «Cosicchè lui disse che Benetto |c. 133r| rittornò co due cavalli e tolse quello del Santa Corse, menandoli poi tutti e tre, come go detto di sopra». Dicens interrogatus: «Signor sì, che lui disse che in compagnia di esso Benetto vi era uno che menava li cavalli, ma no conobbimo però che lui fosse».

Ad generalia respose: «Il padre del detto Geronimo Danfo è mio compare».

Die 12 maii 1605

6 Domenego Bison, figlio di Zi Maria da Saccolongo, servitore del signor Gerolamo Cabriel antenominato, citato, monito, giurato, esaminato co promissione de secretezza et interrogato:

Sopra la particola prima respose: «Io so questo: un giorno andai col mio padrone a casa di Antonio Danfo, dove poco dopo noi vi venne anco il Filippo Santa Croce. Li quali andorno in una camera, si come feci anch'io, et parimente il signor Dottor Beliroto, che è homo del Signor Geronimo Danfo, dove vi era anco l'istesso signor Geronimo. Tutti insieme ragionavano di un cavallo, ch'io sentii il signor Filippo Santa

Croce, che disse che il sodetto Geronimo Danfo era stato a dimandargli in prestido il suo cavallo a nome del signor Benetto, suo fratello, ma che non gli lo gaveva potuto |c. 133v| dare. Il Signor Benetto era stato poi in persona a tuorlo, mentre vi si trovava ancora il signor Geronimo a parlar col Santa Croce et detto Signor Benetto menò via esso suo cavallo, gavendo esso seco altri due cavalli oltre quello del Santa Croce». Interrogato, respose: «Io non mi racordo che giorno fosse quello, quando io sentii dir, come di sopra, ma fui inanti che il sodetto Geronimo si presentasse alle preggioni, perché li sodetti signori ragionavano di quanto fatto, per consultarsi insieme sopra le difese che esso signor Geronimo gaverrebbe introdotto. Io fui presente, che stava aspettando il mio padrone». Dicens: «Loro non si ritirorno in alcuna camera per questo effetto, ma stavano in piedi là in una camera, secondo che si suole ragionar».

Sopra la seconda particola: «Quel giorno ch'io mi trovava in casa del sodetto Antonio Danfo, sentei il signor Filippo Santa Croce, che disse anco questo, cioè che, no gavendo egli voluto dare al signor Geronimo il cavallo, esso signor Geronimo lo pregò ad andar seco sino alla casa del Bonfio, dove |c. 134r| si trovava il signor Benetto et che inviatisi per andarvi incontrorno il signor Benetto per strada. Ma no go poi inteso se il signor Benetto fosse in compagnia de altri, né se gavesse allora li due cavalli, né altro, ma go ben sentito il signor Filippo che disse che seben il signor Benetto lo pregava a volergli imprestar il suo cavallo, che no gli lo voleva imprestar, ma che finalmente si contentò di darglielo. Il signor Benetto andò a pigliarlo et quando andò a pigliarlo, gaveva seco due altri cavalli, li quali venivano menati a mano da un famiglio».

Sopra il 3 respose: «Non mi ricordo se il Filippo dicesse d'esser ritornato a casa sua insieme col Benetto a tuor cavallo, ma disse ben, che come si partì il Benetto, rimase da seco in casa il Geronimo, ragionando di compagnia».

Sopra il 4 respose: «Signor sì, che il signor Filippo disse così, cioè che essendo lui in casa sua insieme con Geronimo, venne là il Benetto in compagnia di uno, che gaveva a mano due cavalli et che tolse anco quello del Filippo et li fece menar tutti tre via, restando ivi in casa il Geronimo |c. 134v| col Filippo». Detto: «Quante volte è andato Benetto a casa del signor Filippo?». Respose: «Non so mi, ma go sentito il signor

Filippo, che ragionava co quei gentilhomeni et raccontava la cosa, come go detto di sopra».

Ad generalia recte: «Il mio padrone si chiama compadre col signor Antonio Danfo et sono amici», tamen in reliquis recte.

Die 16 maii

7 Mathio Caporello, quondam Bastian da Padova, stà in Portia. Tutto citato, monito, giurato, esaminato et interrogato:

Sopra la particola 9 respone: «Io so questo: ritrovandomi in casa del dottor Berlotto, il quale mi difende in una certa mia causa, sentei la madre del detto Geronimo Danfo che piangeva, perché lei sta in detta casa, et si lamentava, dicendo che gaveva inteso, che Benetto, suo figlio, gaveva menato via una putta. Onde io la confortai, con dire che forse non era vero et in quell'istante venne a casa il sodetto Geronimo, il quale gaveva là un cavallo, che no so se lo tolesse a nollo |c. 135r| o se gli sia stato imprestato, ma era cavallo da nollo, et vi montò sopra, che a posto io gli messi gli speroni et andò via senza arme di sorte alcuna, col suo baro attorno, per andar a trovar suo fratello et intender se era la verità del fatto che si diceva». Dicens interrogatus: «Signor sì, che sua madre lo pregò, anco dicendoli: - Caro figlio, va a vedere se è vera questa cosa et cavami da questo fastidio -». Interrogatus, dixit: «Signor sì, che il cavallo era lì a casa nell'entrata avanti che venisse a casa il sodetto signor Geronimo, perché quando io andai là, vidi esso cavallo et poco dopo me vi venne il signor Geronimo». Interrogato: «Si partisse solo o in compagnia de altri?». Respose: «Si partì solo et senza arme, che se ne gavesse gavuto, io gli li gaverei veduti».

Ad generalia recte etatis annos 60.

8 Thomaso Viscuzzi, quondam Tomaso Romano, servitore del signor Iseppo Relicotto, riconosciuto per Agostin Soncino, quondam Geronimo padovano, sta a signor (Bortolo) antedetto. Citato, monito |c. 135v|, giurato, esaminato e interrogato:

Sopra la particola 5 respone: «Signor sì che conosco il signor Geronimo Danfo, perché lui, suo padre et tutti i suoi gabitano nella medesima casa dove gabitano il detto signor dottor Belilotto e tutti loro mi sono padroni». Interrogato: «Si ricorda che giorno fosse quello che Benetto, fratello di Geronimo sudetto, menò via la putta dei Pasquini?».

Response: «Signor sì che mi ricordo, che fu una domenica et credo fosse di quaresima, ma non go a memoria che domenica fosse». Interrogato: «Sappia che il sabato di sera avanti la domenica che fu menata via detta putta Geronimo Danfo cenasse in casa sua et vi dormisse?». Response: «Signor sì, che questo è vero et lo so, perché io lo go servito et messo a letto, perché ogni sera gli scaldavo il letto et la mattina seguente l'go veduto anco a levar». Interrogato: «Come sappia che fosse la sera del sudetto sabato?». Response: «Perché la mattina seguente intervenne il caso della putta».

Sopra la ottava particola response: «Signor sì, che quella mattina della domenica che intervenne il detto caso, detto signor Geronimo desinò in casa sua con li altri secondo l'ordinario et so questo, perché io l'go servito alla |c. 136r| tavola et il dopo disnar venne la nova che il Benetto gaveva fatto quella cosa, che tutti erino in confusione».

Sopra la 9 response: «Sopra di questo io vi dico che, essendo io il dopo disnar andato fuori di casa et ritornato a casa, trovai lì dentro della porta un cavallo da nolo et vidi il signor Geronimo che veniva verso detto cavallo con li sproni in piedi, per montare. Sua signora madre li veniva dietro piangendo et lui montò a cavallo senza arme di sorte alcuna et andò via in fretta in fretta, gavendomi detto poi la madre che lui andava a veder di suo fratello, signor Benetto».

Sopra la decima response: «Io non mi ricordo quanti giorni stete il signor Geronimo a ritornar a casa, ma ritornò sopra co cavallo del signor Marsilio Santa Soffia, ch'io a posta menai detto cavallo a casa di esso Signor Marsilio et era co cavallo bianco». Interrogato, response: «Anco quel cavallo sopra il quale si partì era bianco, ma era da nollo, perché mi par si dasse L 5 per il nollo».

Sopra la 1 response: «Io so che, essendo venuto a Padova il sodetto Antonio, padre del signor Geronimo, che era alla |c. 136v| villa de Garzignano, venne sopra un cavallo del signor Antonio Braga. Il qual cavallo fu menato nella stalla del signor Geronimo Gabrielli, ma no mi racordo in che giorno fusse et dopo il signor Geronimo Danfo fu mandato da suo padre a Mantova et vi andò sopra il medesimo cavallo. Sentei che dicevano in casa, che egli portava danari al signor Benetto, suo fratello». Interrogato, disse: «Io so che il signor Geronimo partì sopra detto cavallo del Braga, perché quando venne il signor Antonio a Padova, io menai detto cavallo alla stalla del Gabrielli et io

anco lo andai a pigliar. Quando si partì per Mantova il Signor Geronimo vi montò sopra, che lo vidi montare».

Ad generalia respose: «Io son servitore di detti signori, servendoli in casa già cinque mesi, seben per avanti ancora li go serviti 15 mesi», tamen et est etatis annos 65¹⁸⁴.

Die 18 maii 1605 in casa dell'(infrascritto)

9 L'eccellentissimo signor Geronimo Fabritii d'Acquapendente, anteriormente citato per l'Alberti, monito, essaminato et |c. 137r| interrogato:

Sopra la particola 15 respose: «Ritrovandomi la Domenica delle Palme in Mantova da sua altezza, fui ricercato dal Giaravato et un altro giovine dei Pasquini, che per hora non mi ricordo del nome, a far fede a sua altezza, come il Garavato era cognato et l'altro era cugino della putta Pasquina menata via. Fatta tal fede in voce, il giorno seguente poi mi fu dato una lettera dell'illustrissimo ed eccellentissimo Belilotto da due ch'io no conosceva più de tanto, ma go poi inteso che uno di essi era il signor Geronimo Danfo, nipote di sua signoria eccellentissima, quale corrispondente al contenuto della lettera mi ricercò di favori appresso seca altezza di salvo condotto per il signor Benetto Danfo, suo fratello, che potesse star in Mantova. Ma essendo in procinto di partirmi, come feci il martedì di mattina, et il signor Deva |c. 137v|, essendo andato l'istesso giorno ad un convento di frati lontano da Mantova cinque miglia, ove va ogni anno la settimana santa per sua devotione, io non feci altro et mi fu caro per no ingerirmi in tal caso. Et questo è tutto quello che in questo negotio è passato a Mantova, così ricercato dall'una e l'altra parte.

¹⁸⁴ Tra c. 135v e c. 136r è presente una carta scritta in latino, di seguito riportata: *Per Ad.m R.dus Excellentissimus I.R.D.D. Camillus Peltrari Prirem ecclesie Sancti Leonardi et in episcopatum Padue Vicarium generalem. Partium tenore concedit licentia Reverendo D. Gaspari Ottellio clerico Patavino ut ad instantiam et deffensam Reverendi D. Hierolami Damphi pauli clerici Paduano possit et valeat previo iuramento per ecclesia in manibus alterius sacerdotis prestando, testimonium veritati perhibere super iis de quibus cum interogari contingerit in casu per quo d.s Reverendus D. Hierolamus se presentavit et procedit. (Incerta) ritum Eccelsi Consilii Decem; Dum tamen ad alicuius offensam nec deponat nec interogetur. In quo ad fidem. Datum Padue in episcopali Pallatio die 14 maii 1605. Camillus Peltrari Vicario generalis.*

Ad generalia respondit: «Il figlio del signor Francesco Pasquini è mio compadre», in reliquis recte.

Die 20 maii 1605

10 Il magnifico signor Antonio Braga, quondam signor Paulo, tutto come sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sugli particolari, così respose:

Sopra l'11 disse: «Così è, signori, che il signor Gasparo Scovino, disse il signor Antonio Danfo, mio compare, che si diceva che il sudetto Benetto, suo figlio, gaveva menato via una putta dei Pasquini et che sarà bene che andasse a Padova a veder se era la verità. Lui mi fece istanza che gli prestassi il mio cavallo et così glielo prestai». Interrogato: «Fu quella domenica che si contiene nel particolare lettoli?». Respose: «Sì». Interrogato, respose: «Io mi ricordo che fu detta domenica, perché si ragionava per |c. 138r| la città pubblicamente di questo fatto».

Sopra il 13 disse: «È vero che il mio cavallo è di pelame leadro et è quello che prestai al signor Antonio predetto».

Ad generalia disse: «Il signor Antonio Danfo è mio compare di San Zuane», tamen in reliquis recte.

11 Il reverendo Gasparo Ottelio, del quondam signor Pompeo, tutto come sopra nominato, citato et nelle mani del reverendo Geronimo fattosi sacerdote et cappellano in domo di questa città giurato, esaminato et interrogato:

Sopra il 7 disse: «Così è signori che quella domenica che fu detto che era stata menata via quella putta alla Battaglia, io viddi il signor Geronimo Danfo accompagnare monsignor illustrissimo vescovo di sopra, come è il solito de alcuni zoveni padovani in gabito di prete ad accompagnarlo, che go veduto anco esso Danfo molte volte per avanzi a far tal ufficio». Interrogato: «Come si ricordi che fusse quella domenica che ga detto?». Respose: «Me lo ricordo a questo modo, perché stando io a casa in (cuneariola), et nell'andare a casa mia, viddi li Pasquini, che andavano driedo al Benetto Danfo armati con armi (d'asta) et altri. Et ivi ci diceva che era stata menata via la Pasquina dalla Battaglia».

Ad generalia recte.

Die 21 maii 1605

Il signor Filippo Santa Crose, figlio dell'eccelso Francesco dottor, testimone come sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sugli particolari, così respose:

Sopra il primo disse: «É vero che quel sabato per la domenica susseguente che fu menata via quella putta alla Battaglia il signor Geronimo Danfo, fratello del sudetto Benetto, venne a trovarmi et mi dimandò il cavallo da parte di suo fratello. Al quale risposi che non potevo altrimenti prestarglielo et esso signor Geronimo mi disse: - Almeno venite da mio fratello a dirglielo -». Interrogato: «Avanti, come dice il particolar primo, esso testimone gaveva promesso il cavallo al signor Benetto?». Respose: «Mi gaveva per avanti dimandato i miei cavalli et io gli gavevo detto che se non gavessi gavuto di bisogno, che glieli gaverei imprestati, come gavevo fatto delle altre volte».

Sopra la seconda particola disse: «Così è che mi partii di compagnia di detto Geronimo dalla casa del Battista Benfio dove ero a disnare et incontrato il Benetto, il quale mi fece tanta istanza, che convenni dir di prestargli il cavallo, gavendomi prestato una polizza, che lui gaveva in mano. Dettomi che conveniva andar fuori per far un suo servitio importantissimo, dovendo trovar che fusse seguente a presentarsi per la cosa del ferrarolo».

Sopra la 4 disse: «Così è che così rasonando et caminando, andassimo alla volta di casa mia et quando il signor Benetto gabbe la parola da me di gaver il cavallo, si partì et il Geronimo restò ivi a casa mia, dove stessimo un pezzo burlando et rasonando, come si suol fare tra gli amici».

Sopra 14: «Io non so di che mantello sia il cavallo di detto Antonio Braga, ma il cavallo che io imprestai ad esso Benetto è leardo di mantello».

Ad generalia recte.

Die 27 maii 1605

|c. 139r| Il Pasqualin Vanzo, quondam Andrea di Conselve, antenominato, essaminato et giurato nelle mani del pre fra Guido da Bologna dell'ordina di monaci conventuali et a promessa di secretezza interrogato:

Sopra la particola 5 respose: «Questo è vero: il sabbato di sera precedente alla domenica che fu menata via la putta dei Pasquini il ignor Geronimo Danfo ga cenato, et dormito in casa sua qui in Padova secondo il suo ordinario». Interrogato: «Come ciò sappia?». Respose: «Lo so, perché allora io stava in casa sua, che serviva monsignor Belirotto, suo barba». Interrogato: «Come gabbia tenuto memoria che quell'istessa sera del sabbato sudetto esso Geronimo cenasse et dormisse in casa sua, come di sopra?». Respose: «Go di ciò memoria, perché la Domenica di Passion seguì il fatto della putta et mi ricordo che la sera inanzi, che fu sabbato di sera, detto signor Geronimo era in casa et cenò insieme con il signor Dottor Belirotto, suo nono, che lo go veduto a cenar et anco andar a dormir».

|c. 139v| Sopra l'8 respose: «Signor sì che è vero, che la domenica seguente, cioè quella domenica che seguì il rapto della putta, che fu quella di Passion, il signor Geronimo Danfo ga disnato in casa sua con sua madre et suo nono secondo l'ordinario, che io go veduto, perché, come go detto, io stava in detta casa servendo monsignor Belirotto et venne la nova del rapto sudetto dopo che gebbero disnato, che allora disnava la servitù. Io me ne ricordo benissimo, perché la madre si misse a piangere et la casa tutta era sottosopra et il signor dottor mandò subito a trovar un cavallo a nollo et mandò il signor Geronimo a veder che cosa era di suo fratello. Io lo vidi a partir, che no gavea arme di sorta alcuna et vestito alla curta, ma da prete, con una veste fino al genocchio et questa è la verità». Ad generalia recte, salvo ut supra dixit.

Die 31 Maii 1605

|c. 140r| Gasparo Scovino, quondam Antonio da Padova, sta in contrà di signor zuanne. Antenominato, citato, monito, giurato et essaminato con promissione di secretezza et interrogato:

Sopra la particola 11 respose: «Quello ch'io so in questo proposito è questo: ritrovandomi a Galzignana dove facevo bruscar le mie liti, intesi che era stata menata

via dal signor Benetto Danfo la putta Pasquina, che ritrovandosi allora in detta villa il signor Antonio Danfo, suo padre, mi condolsi seco di tal accidente et lui subito andò a casa sua per ordinar i fatti suoi. Poi, andò dal signor Antonio Braga a farsi imprestar il suo cavallo per venir a Padova, ch'io fui pronto anco quando gli lo dimandò, che a ponto gli promise di restituirglielo il giorno seguente, sebene l'ga tenuto poi forse 15 giorni. Et vidi che il signor Braga gli lo imprestò et il signor Danfo montar a cavallo et partirsi». Interrogato: «Che giorno fosse questo?». Respose: «Era una domenica dopo disnar et, salvo il vero, era la Domenica di Passion, perché so che quella mattina era stato alla predica».

|c. 140v| Interrogato, disse: «Il cavallo che il signor Braga imprestò, come go detto, al signor Antonio Danfo era di mantello leardo et so che detto Braga si lamentò che gli fosse stato trattenuto troppo et menato a casa tanto stracco, che ga convenuto venderlo».

Ad generalia recte: «Mia moglie ga tenuto a battesimo non so se il sudetto Benetto, overo un altro figlio del signor Antonio Danfo, che perciò è mio compadre», tamen in reliquis recte.

Die 9 Junii 1605

Costituito nuovamente Geronimo Danfo, gli fu detto: «Gavendo voi fatta instantia d'esser condotto qui per dir alcuna cosa, vi si dice che dobbiate dir quello che volete, che si notarà». Respose: «Non intendo di dir altro, se non che supplico la giustizia che venga alla mia espeditione, che perciò rinontio ad ogni altra difesa, no intendendo di |c. 141r| voler far altro. Questo è quello che go voluto dir». Interrogato se vuol dir altro, respose: «Signor no».

DIFESE DI RENALDO DA RIO

|c. 142r|

In giorno di mercore 20 aprile 1605

|c. 143r| Constituito Renaldo da Rio, le fu detto: «Intende la giustizia de venir alla spedizione del vostro caso et vi ga perciò fatto venir qua, per farvi sapere che, provedendosi in esso con l'auttorità et ritto dell'eccelso Consiglio di dieci, non si

possono introdurre avvocati a vostra difesa, ma è necessario che con la propria bocca voi stesso diciate tutto quello volete, avvertendovi che non si ricevono scritte, se non pubbliche, et se nominerete testimoni, saranno prontamente esaminati sopra quei particolari che saranno nominati da voi. Et tutto quanto direte sarà notato». Respose:

1 Intendo di provare per mia difesa che il signor Benetto Danfo non è mai stato in casa mia. Siano esaminati

Don Agostino Grecis, prete di casa mia che è molto tempo et anni che sta in casa mia
Antonio, mio stuzziero, che sono tre anni che mi serve

Gasparo Bassanese, che sta pur in casa mia

2 Che ordinariamente da parecchi anni in qua mi son ritirato et sto alla villa. Siano esaminati

Il signor (Carlo) (Pellegrini)

Il signor (Carlo) Anselmo

Il signor Renaldo Papafava

3 |c. 143v| Che Benetto Danfo dimandò al portinaro se mi gavevo cavalli da carrozza o da sella et se li gavevi dato biada. Siano esaminati

(Bert.o), portinaro a Ponterotto

Marco Bortaro

4 Che avanti detto Benetto arrivasse a casa mia, lui battè a casa di sudetto Moltoni, il detto Vincenzo et signor Giacomo. Siano esaminati

Il Vincenzo Moltoni

5 Che io gavevo disnato quando loro vennero et che il mio stuzziero fu quello che andò a veder chi batteva. Siano esaminati

Antonio, mio stuzziero sudetto.

Interrogato se voglia dir altro, respose: «No per adesso».

In giorno di venere 22 aprile 1605

1 |c. 144r| Antonio, struzzier di Rimondo del quondam Nicolo, gabita in casa di detto Renaldo da Rio. Tutto come sopra nominato, citato per Francesco di Alberti, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sul particolare, così respose:

Sopra il primo particolare disse: «Sono stato in casa del detto Renaldo, mio padrone, tre anni et vi sto tuttavia, né in questo tempo go mai veduto venir in casa di detto patrone questo Benetto Danfo». Detto: «Gavete voi conoscenza di detto Danfo?». Respose: «Signori, non l'go veduto mai più, se non quella mattina, che venne là a disnare a Ponterotto». Interrogato, respose: «Signor sì, che se esso Danfo li fosse stato, gaveri veduto».

Sopra il 5 disse: «Così è che quando esso Danfo venne a casa di esso suo padrone quella domenica con essa putta, gavessimo tutti disnato et il padrone medesimo et fu quello che andai a vedere chi batteva et apersi a detto Danfo, che, come go detto, non lo conosceva, né mai più gavevo veduto».

Ad generalia recte, salvo ut supra.

2 Bortolo, mio portenaro a Ponterotto del quondam Iseppo, tutto come di sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato sui particolari esaminati, così respose:

Sopra il 3 disse: «Io non so chi fosse quello che mi dimandò |c. 144v| nel passare che io feci la carrozza, se signor Renaldo da Rio gaveva cavalli da carrozza. Ma vi dico bene che mi fu dimandato da quelli che erano con detta carrozza, ma non so da chi et io li risposi che non ne gaveva». Interrogato: «Conosce Benetto Danfo?». Respose: «No». Interrogato, respose: «Intesi bene che lui era in quella carrozza, la quale gaveva tirato loro le coltrine et che fu quella che se disse che andò dal detto Renaldo. Conobbi solamente uno che era a cavallo, che li dicono il figlio del Cattaro et ga nome Alvise». Interrogato: «Li dimandassero se li gavesse dato biada?». Respose: «No, mi dimandorno altro».

Ad generalia disse: «Io tengo il porto ad affitto da detto Renaldo che sono nove anni», tamen in reliquis recte.

3 Gasparo Bassanese, figlio di Andrea, servitore del Renaldo, tutto come di sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra il particolare, così rispose:

Sopra il primo disse: «Sono tre anni che sto col Renaldo, né mai ho veduto in casa sua questo che mi nominasti Benetto Danfo, il quale mai ho anco conosciuto, se non che lo viddi quella mattina che venne là a disnare co quella in quella carrozza, ma né prima né poi l'ho mai veduto et questa è la verità». Interrogato, rispose: «Se vi fosse stato, l'averei veduto anch'io».

Ad generalia recte, salvo ut supra.

[c. 145r] Per Adm. Reverendus et Excellentissimus I.R.D.D. Camillus Peltrari Priorem Ecclesie Sancti Leonardi Padue et in Episcopatum Paduano. Vicarium generalem Presentium tenore concedit licentia reverendo Augustino Grechis (Reverendi) Sacerdoti (Bat.no) ut prvio iuramento per eum in manibus alterius sacerdotis prestantum possit et valeat in eam pro quo magnificus reverendus de Rido proclamatus fuit, et se prestavit ac procedit (secundum) rictum Eccelsum Consilium X, ad instantiam et deffensam (predicti) magnifici Rainaldi testimonium veritati perhibere (super) hiis de quibus eum interrogatum contigerit, dumtamen ad alicuius offensam non interogetur nec deponat. In quo ad fidem.

Datum Padua in episcopali Pallatio Die 22 mensis aprilis 1605.

Camillus Peltrari Vicarius generalis.

Die 22 aprile 1605

4 Il reverendo Agostin Grecis, sacerdote et gabita in casa del signor Renaldo da Rio antedetto, tutto come sopra nominato, citato et giurato nelle mani del reverendo padre Oratio Remoldi, rettor di Fiumesello, altro sacerdote esaminato con licenza, appar dal modo antedetto et sopra l'antedetto particolare interrogato così rispose:

Sopra il primo disse: «Io non conosco altramente il signor Benetto Danfo, nemeno lo ho mai veduto et quella mattina, che si dice che fu a Ponterotto dal magnifico Renaldo, mio padrone, io non era altramente a casa, né in quella villa, ma [c. 145v] ero in villa del Dolo. Sono quattordese anni et più che io stantio in casa del detto Renaldo, né vi

go mai veduto questo Danfo, né sentito neanche mai nominato». Interrogato, rispose: «Signor de sì, che se questo Danfo fosse stato amico intrinseco et gaver praticato in casa del padrone, ch'io l'gaverei veduto».

Ad generalia recte, salvo ut supra.

Die 23 di

5 Magnifico Marco Bottaro, del quondam Aniballe, gabitante a Ponterotto, tutto come sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato et esaminato sopra il particolare, così rispose:

Sopra il 3 disse: «Quella domenica che passò quella carrozza a Ponterotto et che andò a casa del Renaldo da Rio, io mi trovavo sulla strada per mezzo casa mia, che gavevo disnato. Vedendo venir essa carrozza dalla banda di Ponterotto, mi fermai, no sapendo però che carrozza fosse né altro et quando ella fu per mezzo, viddi che quei cavalli erano stanchi et uno di quelli che erano in detta carrozza mi dimandò se detto Renaldo da Rio gaveva cavalli da carrozza. Al quale dissi di no et colui disse al carrozziere che guidava essa carrozza: - Para via, se i vuol andare, se non vieni in carrozza, che parerò via mi -. Questo è quanto io so». Interrogato: «Chi fosse quello che li disse quanto sa depono?». Rispose: «Io non so, ma fu uno di quei che erano in quella carrozza, che mai più li go veduto».

Ad generalia dissi: «Son brazente del detto Renaldo», tamen in reliquis recte.

Die 23 aprile 1605

6 |c. 146r| Il Signor Vicenzo, quondam signor Valerio padovano, testimone come avanti nominato, citato che Gasparo Rossato, giurato, ammonito dell'autorità e rito co il quale procede, interrogato et esaminato:

Sopra la 4 particola rispose: «Il giorno che successe quel rapto, cioè la mattina, io no mi attrovava in villa, ma essendomi andato il doppo disnar, intesi dalla boara, che hora no mi ricordo il suo nome, perché per esser zotta no la chiamo per altro, cioè che per zotta. Lei mi disse che un'ora avanzi che co andassi alla villa doi gentillhomeni che no conobbe erano a cavallo andati a dimandar se io era a casa in detta villa de Ponterotto, o vero Teggie da sotto. Anche lei gli gaveva risposto che no vi era alcuno e che, partitisi

quelli doi, sentì passar anco per strada una carrozza, ma però no mi seppe dir chi fossero e mi disse anco che dopo passata la carrozza, sentii che erano già lì in quella villa dei zaffi et facevano furia et voler dar campana a martello. Ciò intesi anco dal mio, nominato Menego, il quale diceva di esser stato lui a dar campana a martello. Dimandatoli per che causa, mi disse che erano dietro ad alcuni che gavevano menato via una putta, né mi disse altro, né altro vi so dir in questo proposito».

Ad generalia recte.

Die 29 aprile 1605

7 L'illustrissimo signor Anselmo Anselmi, quondam Zuanne, nobile padovano, tutto come di sopra nominato, citato, giurato, ammonito, interrogato, esaminato sopra il particolare, così rispose:

Sopra il 2 disse: «Questo è vero: da non so quanti anni in qua il Renaldo da Rio si ga ritrovato a stare in villa et questo dico, perché essendo io molte volte andato |c. 146v| fuori in campagna con gli altri, anco stato ad alloggiare in casa sua et vedevo che vi stava loro et poco».

Ad generalia recte.

Die 2 maii 1605

Costituito l'antedetto Renaldo da Rio, le fu detto: «Volendo la giustizia de venir alla spedizione della vostra persona, vi ga fatto venir qua, per farvi sapere che li testimoni nominati sono stati esaminati, eccetto il signor (Carlo Pellegrini) et il signor Renaldo Papafava. Et però ve lo fa sapere et di più vi dico, che no volendo voi dir altro a difesa vostra, si venirà alla espeditione del vostro caso di quel modo che si stimerà conveniente». Rispose: «Quanto a mi porto fin hora questi sodetti non si sono potuti esaminare che potrebbe essere che non fossero in la (fuora), se non overo amalare, come intendo esser il Renaldo Papafava. Et gavendo io abastanza fatto chiara questa giustizia della mia innocenza, la quale a venir alla mia espeditione, rinunciando all'essaminazione di essi testimoni et ad ogni altra cosa, bastandomi solo la mia innocenza, che spero sarà conosciuta da questa giustizia».

DIFESE DI SANTO COGNOLATTO RETENTO

[c. 147r]

Die mercurii 27 aprilis 1605

[c. 148r] Così tratto dalle preggioni et condotto alla presenza dell'illustrissimo giudice del Maleficio Santo di Cognolati, retento, li fu detto: «La giustizia intende di venire alla sua spedizione, perciò si fa sapere che in tempo de tre giorni di debbi gaver detto et dedotto tutto quello che ti piace in tua difesa, nominando i testimoni che vorrai siano esaminati, così ricercando il rito et dell'illustrissimo Consiglio di dieci, col quale si procede nel presente caso, perché non si accettano avvocati, né scritture, se non pubbliche, ma li rei da se medesimi devono fare le sue difese». Respose: «Io pensarò un poco sopra le mie difese prescrittomi. Son stato assassinato et son stato condotto, come par che sia menato al patibullo. Interrogatus: «Si vede chiaramente la colpa che tu gai gavuto in questo rapto, come ti è stato detto, et come tu gai confessato, perciò volendo tu fare difese, doverai dir quello che tu vuoi introdurre a tua difesa, nel modo che ti è stato detto». Respondit: «Gli penserò un poco sopra».

Die 30 aprilis 1605

Così tratto dalle preggioni l'antedetto Santo, le fu detto: «L'altro giorno la giustizia ti fece sapere che tu voleva espedire et che però nel termine di giorni tre dovevi gaver detto et introdotto tutto quello che volevi per tua difesa, facendoti avvertito che parendosi nel presente caso col stillo che fu l'eccelso Consiglio di dieci, non si [c. 148v] admittono avvocati, ma bisogna di propria bocca difendersi et che però nelli detti tre giorni dovesti gaver detto tutto quello che gavesti voluto. Tu rispondesti che li gaveresti pensato sopra et ti si fa condur qui, perché tu driedo fatto quello che ti è piaciuto, che tutto sarà notato et se nominerai testimoni, saranno prontamente esaminati a difesa tua et sarà scritto tutto quello che dirai». Respose: «Ho pensato che non so come fare di difendermi, se non parlo con qualcuno che me insegni quello debbo fare». Al quale fu detto: «Essendo innocente, come tu hai detto, è facil cosa senza l'aiuto d'alcuno da te stesso introdurre a tua difesa quello che ti piace». Respose: «Gran cosa che io, poveretto gramo, non gabbi con chi poter conferir il fatto mio, che non sono mai stato in tali accidenti et son stato assassinato et che hora la giustizia no voglia mettermi in luogo, che possa informarmi di che modo mi go da governare. Anzi,

che dimando di esser anco ritornato in sagrado, dove sono stato tolto, perché se ben mi vien detto che si procede con l'autorità dell'eccelso Consiglio di dieci, quando fui retento, non fui retento con quell'autorità». Detto: «Hai tu da dir niente per tua difesa alla giustizia?». Respose: «Non so che dir altro, se non che costoro mi ganno condotto là a far quello che gan fatto, senza dirmi cosa alcuna, né quello che volessero fare. Alfine de, gavendo fatto il fatto suo, mi facessero fare a suo modo, come hanno fatto». Detto: «Gai tu testimoni di questa cosa?». Respose: «Ho testimoni che quando fussimo assicurati dalla giustizia, fu sentito dir a questo che erano in carrozza e gan fatto il male para via, para via et Lazzaro zaffo mi ga detto che lo sentì et lo dirà sempre. Ho anco due testimoni, che sentirono quando il Cattaro venne a dir andarmi, che dovesse venir a menar a spasso questi |c. 149r| gentillhomeni et carrozzarlo, che sono uno ditto Bacco carrozziero, che non so di chi, perché era allora senza patrone et Pezza Zavattiero sta in piazza della Signoria, che io sono huomo da bene et che vivo delle mie fatiche mi et mia moier. Siano esaminati:

Bernardin Speron

Magnifico signor Sartino Orsato

Signora Paula Scappina a Santa Lucia.

Interrogato se vuole dir altro, respose: «Domando che mi sia data commodità che posso parlar con qualcheduno, che mi insegni dar meglio difesa».

Die 2 maii 1605

Così tratto dalle preggioni l'antedetto Santo, le fu detto: «Sicome tu gai dimandato, così sei stato rimesso in luogo longo, che gai potuto benissimo poter pensare et deliberare de casi tuoi et però introdur a tua difesa tutto quello che ti piace. Per il che la giustizia ti ga fatto venir qua, perché puoi dir tutto quello che ti pare, no gavendoti più alcuna scusa di poter dir che per esser servato al sicuro non sai, né puoi difenderti. Si che di tutto quello che ti piace, che tutto sarà notato». Respose: «De primis la giustizia non mi vuol tornare in sagrato». Al qual fu detto: «Il caso per il quale tu sei stato retento, non è di quelli che il luoco sacro sa lui, oltre che vi è aggiunta l'autorità dell'eccelso Consiglio di dieci. Però, volendo la giustizia spedirti, ti fa sapere che dici tutto quello che ti piace». Respose: «Quanto a mi non so dirmi altro, se non che sono

innocente |c. 149v| di questo fatto, del quale non go alcuna colpa». Interrogato se vuol dire altro, respose: «Che siano essaminati li testimoni che go nominato et dimando compassion et miseria, perché il mio caso merita pietà et misericordia, essendo innocentissimo, et che son solo al mondo con mia moier, mia madre et una sorella da maridare et come innocente dimando misericordia alla giustizia». Interrogato, respose: «Io no voglio dir altro per hora, ma mi serbo a dir qualcosa altro quando gaverò ben considerato che posso fare essaminare per mia difesa, perché non son pratico di queste cose».

Die 4 maii 1605

1 Gasparo Pezza Zarcatiero sta in piazza della Signoria di Padova, testimone come avanti nominato, citato, giurato, costituito dell'auttorità e ritto co il quale si procede co promessa di secretezza, interrogato et essaminato:

Sopra la prima particola respose: «Un sabbato del mese di marzo passato, che a quasi forse non mi ricordo, (ove) sotto la lozetta, che è stata poi tutta zo che era per mezzo la bottegha del sartor primo, per andar nella contra de (sopra) un giovene, che li dicono il Cattaro, che no le so el nome. Il quale mi dimandò se sapeva insegnarli un caroziero che li andasse in carrozzar per due o tre giorni al più che sarà passato e ciò che le risposi, che ve erano ivi due e che li dimandasse. Così essendovi un sarto Cognolato e tutto che li dicono bacho carociero, co dimandai a quel bacho se lui voleva andar a servir quel gentillhomo, il quale mi rispose che no voleva andare per così poco tempo et di poi ricercato sarto lui disse: - Se i me pagherà, io gli andavo -. E così andò via di compagnia di esso Cattaro». Dicens interrogatus: «Vi era presente uno che stato per servitor |c. 150r| co un cavenico di Duomo, che sta alla piazza dei (Luzati), che è vicentino, che no so se sia Porto o Capra». Dicens interrogatus: «Erano questi carocieri (sentadi) di sopra la mia botega, perché son (sensato) da carocieri».

Ad generalia recte.

2 Lunardo Trevisan, quondam Agnolo de Saraval, al presento gabitante in Padoa, chiamato per sopra Bacco carociero, testimone come avanti nominato e citato, giurato dell'auttorità e ritto col quale si procede e interrogato et essaminato:

Sopra la prima particola respose: «Io mi attrovava sotto quella logietta, che era dalla parte del palazzo dell'illustrissimo Capitano, per andar in persona che al presente è stata levata via, dove Pezza carociero aveva la sua bottega e in mia compagnia vi era Santo Cognolato. Mentre erimo ivi, venne uno che li dicono il Cattaro, per quanto go inteso, e parlò col Pezza, dicendo se li sapesse insegnar un carociero, che l'andasse a servir per tre o quattro giorni. Allora Pezza, sapendo che io no gaveva passato, mi dimandò seco li voleva andar e ciò gli rispose che no voleva andarli, per il che dimandò al detto Santo e li voleva andar. Lui li respose che li andava, se era pagato, e allora il Cattaro le respose che se voleva restar d'accordo, le gaveria dato li danari avanzi si fosse partito de là e così si partirono tutti due, che no so dove andasse, che vi fosse altri che mi so ben che fu un sabbato, ma no so alli quanti di marzo». Ad generalia recte.

Die 5 maii 1605

3 |c. 150 v| Lazaro Matiazzo, luogotenente di campagna de Padova, respose come avanti nominato et citato, giurato dell'auttorità et ritto co il quale si procede, essaminato sopra quanto è stato nominato, respose:

«È vero che quando io co altri huomini della corte seguitassimo il Danfo e compagni, essendo io andato per campagna all'avantaggio, sentii che quelli che menavano via la putta dicevano al carociero: - Para via, para via! -». Dicens, interrogatus: «No so se li altri sentissero».

Ad generalia recte.

Die 6 maii 1605

Constituito l'antedetto Santo, le fu detto: «Tu gai fatto intender alla giustizia che desideri ancora di introdur altri particolari a tua difesa, però ella ti ga fatto venir qua, perché tu dici tutto quello che ti piace». Respose: «Mi dirò quello che mi ga inspirado la maestà de Dio, perché non altri che lui che mi aiuto come parerò innocente. Et però intendo di provare

Che quando questo Danfo sebbe tolta quella putta et che io me ne accorsi, mi voltai verso di lui et gli dissi: - A questo modo se assassina i poveretti! - et lui mi rispose: -

Para via, che non è pericolo alcuno de ti -. Et mi gli risposi: - Signore, mi non ve voglio carrozar, che non voglio mi intravenga qualche male - et che lui con li altri tutti di carrozza carocchiero con biasteme grandemente a minacciarmi, che se non li gavessi carrozzati |c. 151r| fin dove i voleva loro, che i archibusi gaverrebbero zugato et quando lo dirà quella putta, che credo gabbi nome la signorina Pasquina. Se però ella non se lo gaverà dimenticato per paura o per altro». Interrogato se voglia dir altro, rispose: «Non so che dir altro, riservandomi fino che si essaminerà, se mi sovvenisse altro di poterlo dire».

Die 10 maii 1605

L'illustrissimo Santorio Orsato, cavaliere quondam Antonio, nobile padovano, testimone come avanti nominato, giurato, esaminato dell'auttorità e ritto co il quale si procede et interrogato et esaminato:

Sopra la particola che è stato nominato rispose: «Go conosciuto questo Santo Cognolato da putto, per esser lui de villa de Vo castellan dove go le mie possessioni e so che sempre ga vissuto da uomo da bene, né mai go sentito che lui gabbi comesso alcun delitto, né fatto dispiacer ad alcuno».

Ad generalia recte.

Die 6 Junii 1605 in domo (inf.te)

La signora Paula Scappina, relita quondam Giovan Giacomo Farina da Padova testimonia nominata come avanti, in tota monita, giurata, esaminata et interrogata co promissione di secretezza colla qual si procede |c. 151v|: «Conosce Santo Cognolato?». Rispose: «Conosco questo Santo retento, che è carrocero, che no so se il suo cognome sia Cognolato». Interrogato: «Come lo conosca?». Rispose: «Lo conosco, perché è stato qui in casa mia per carrocchiero et si è maritato qui in casa mia». Interrogato: «Che persona sia questo Santo?». Rispose: «Per quello che io l'ho conosciuto in casa mia, è stato sempre giovine da bene, che no ga mai fatto alcuna poltronaria et non go mai sentito dir che gabbia commesso alcun eccesso, ma viene da huomo da ben et mentre era in casa nostra, viveva delle sue fatiche, facendo il

carrociero». Interrogato, disse: «Sono cinque o sei anni che lui non sta più in casa nostra, ma tuttavia credo che sempre anco dopo gabbia vissuto da huomo da bene».

Ad genalia recte. Et iuravit de silentio.

Die 10 iunii 1605, nel convento di Santa Chiara alla (Orada)

|c. 152r| Madonna Pasquina di Pasquini, putta antenominata, citata per l'Alberti, convocata et monita a dir la verità, li fu dimandato: «Si raccorda le parole che disse Benetto Danfo quando ella fu rapita al carrociero et il carrociero a lui?». Respose: «Signor no, che non mi raccordo le parole che disse Benetto et il carrociero non disse mai cosa alcuna, se no che quando mi missero in carrozza alla Battaglia, esso carrociero disse: - Poveretto mi, i me ammazzerà! -». Et detto: «Che disse allora Benetto?». Respose: «No disse niente, se non che parasse via». Dicens interrogatus: «Signor no, che il signor Benetto no minacciò di darli, se non parava via». Et detto: «Il detto carociero vuol provar per voi che quando vi rapirono, lui no voleva carrozzar, dicendo verso Benetto: - A questo modo vi assassina i poveretti! - et che Benetto disse: - Para via, che no è pericolo di te - et perché lui no voleva carozar Benetto et li altri compagni, biastemando lo minacciorno». Però se tutto questo è vero, dite liberamente. Respose: «Signor sì, che è vero che il |c. 152v| carrociero disse al signor Benetto: - A questo modo si assassina i poveretti - e no voleva carozzar. Il signor Benetto li disse che partesse via, che no era pericolo di lui et il signor Benetto no lo ga mai minacciato, ma ben li altri lo minacciavano et biastemavano, dicendo che gli volevano dar delle archibuggiate et di questo io me ne ricordo benissimo».

Interrogato: «Sia stata pregata da alcuno a dir così o veramente così è il vero?».

Respose: «Nessun no mi ga parlato, ma è vero».

Die XI iunii 1605

Rettori Tommaso Gallicini che Santo carociero insta di esser espedito et renotia alle sue difese, no ostate perché no sia essaminato il signor Bernardin Speron. Così gaverli comesso che debba venir a referir alla giustizia, acciò possa venir ad essa espeditione.

Die 12 dicti

Il signor Bernardin Spironi antenominato citato, monito, giurato, esaminato et interrogato, respose: «Io conosco questo Santo carociero, perché suo padre era mio |c. 153r| compadre et gaveva da far nella villa dove go da far mi, che no mi ricordo ben se io gabbì tenuto a battesimo detto Santo o altri suoi fratelli, ma sempre go conosciuto esso Santo per huomo da bene et è vero certo che lui vive delle sue fatiche co sua moglie, facendo il carrociero et servendo molti gentilhomeni della città».

Ad generalia recte, salvo ut supra.

Sentenza della corte pretoria di Padova

tratta da *Foro criminale, Sentenze della Corte pretoria, raspe, b. 2, reg. 2*

Al nome d'Iddio

1 |c. 93r| Noi Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padova e suo distretto et nell'infrascritto caso giudici delegati con l'eccellentissima Corte pretoria dall'eccelso Consiglio di dieci, con autorità di procedere col ritto di esso eccelso Consiglio, di prometter impunità, bandir di terre e luoghi, relegar, confiscar beni, tanto delli absentì quanto delli presentì, metter quelle taglie, conditioni di tempo e strettezza di ballotte, che a noi pareranno, come per lettere ducali di 30 di marzo prossimo passato. Devenendo all'espeditone degli infrascritti rei, così dicemo et sententiamo

Benetto Danfo figliuolo di Antonio

Gasparo

Alvise suo figliuolo (aboliti ut infra) et

M. Antonio Gloria, sartore, figliuolo di Anzolo, sta alla Savonarola

Contra quali sopra (passata) per l'officio del Maleficio di noi podestà, poi per quello della cancelleria nostra pretoria, in virtù della delegatione soprascritta et contra altri, de quali per hora non si fa mentione, è stato proceduto sopra il costituito di madonna Isabella, relita del quondam Dominico Segatti, madre di madonna Pasquina, habitante nel luoco della Battaglia. Perché il sodetto Benetto, giovane sfrenato, insolente et solito cometter diversi delitti, havendo deliberato di rapir la sodetta madonna Pasquina, putta minor d'anni XII, per impatronirsi della facultà di lei, che è di qualche consideratione, fatta preparatione di uomini bravi, cavalli et carrozze, con l'aggiunto favore et opera del detto Gasparo, Alvise et d'altri, perciò presentati et non ancora spediti, domenica di mattina 27 del mese di marzo passato, essendo stato la notte alla Montechia in casa di Francesco Santa Crose, dottor per questa cagione presentato per strade occulte, accompagnato dal sodetto Antonio e da doi altri bravi armati tutti d'arcobusi lunghi et curti, se n'andò al luoco della Battaglia. Et havendo osservato che la sodetta madonna Isabella si trovava alla chiesa ove era tutto il popolo di quel luoco, improvvisamente entrò in casa di lei et trovata essa Pasquina in una camera, la rapì e violentemente la

portò di peso nella carrozza apparecchiata et guidata ivi da Santo Cognolato, per questa causa retento. Et con tutto che la detta Pasquina cridasse et chiamasse aiuto, facendo quella resistenza che portava la sua tenera età, la condusse alla volta di Padova. Entrato per la porta di Santa Crose, uscì immediatamente per quella della Savonarola, andando a Ponte Rotto, ove hebbe ricetto in casa de Renaldo da Rio, per questo presentato, et poi partì, tirando |c. 93v| verso il vicentino. Essendo seguitati delli ministri et arrivati sotto Campolongo, li sparorno contra archibugiate et poi si salvorno, portando infelice creatura, essendo sempre accompagnati dal luoco di Mezzavia sino oltre Ponte Rotto dalla scorta et guida di Alvise predetto. Commettendo tutti et cadauno di loro le cose predette scientemente, dolosamente, pensatamente, con trattato alla propria casa, con offesa della maestà di Iddio, con scandolo et commotione universale, con pessimo detestando e tirannico esempio contra le parti del sudetto eccelso Consiglio et con quelli altri mali modi et qualità, come nel processo. Per il che, proclamati sotto di 2 aprile corrente conscii delle colpe loro, sono restati, come tuttavia restano, absentì et contumaci, rendendosi perciò maggiormente colpevoli degli eccessi predetti che quelli, dovendo ricevere il condegno castigo che a loro serve per pena et ad altri essemplio di astenersi di cometter sceleratezze così abominevoli et detestande. Però che detti

Benetto

Gasparo

Alvise (cancellato) et

M. Antonio

Adì 10 dicembre 1629 il nome e bando del contrascritto Alvise fu abolito e cancellato (come ordinato) in [...] di [...] (patenti) delli illustrissimi signori delegati sopra la materia de banditi di tre instante, come appar nel libro de registri in tal materia. Pubblicato al luoco solito per Piero (Mechetti) et copiato [...] pubblici [...] (Biasio Viale) mandato.

Siano condannati, cioè

Benetto sia perpetuamente bandito di Padova e di tutte le altre città, terre et luochi del Serenissimo Dominio, terrestri et marittimi, navilii armati et disarmati et dell'inclita città di Venetia et Dogado. Et se in alcun tempo venirà nelle forse della giustitia, sia condotto al luoco solito, dove sopra un eminente (solaro) gli sia tagliata la testa, si che si separi dal busto et muori. Et <si> suo cadavero sia diviso in quattro parti, da essere appesi ne i luochi soliti, con taglia a quelli che li prenderanno, ovvero ammazzeranno etiam in terre aliene fatta legitima fede dell'interfettione de ducati mille delli suoi beni, quali tutti presenti et futuri ac etiam la sua legitima vivente patre siano et s'intendano

confiscati, se ne saranno, se no delli danari deputati alle taglie, con conditione che esso Benetto non si possi liberare dal presente bando per gratia che alcuno havesse, o fosse per havere, o per via di salvocondotto, o per dispensation di tempo, o per qualsivoglia altro modo imaginabile, né ad istanza de precipi, se non passati anni vinti, et di poi non possi haver gratia di levation di sbrettezze, di realdition, di salvocondotto, né di qualsivoglia altra sorte |c. 94r|di gratia che potesse dimandare, se non sarà prima posta et presa per tutti sei gli eccellentissimi signori consiglieri e tre capi. Et poi con tutto il numero delle ballotte dell'eccelso Consiglio di dieci, ridotto al <prefetto> numero di didisette, con dechiaratione espressa che esso Benetto, suoi figliuoli et discendenti o alcun altro della sua famiglia di Danfi non possa mai haver alcun benefificio, né i beni di Pasquina per lui rapita, etiam che seguisse con essa matrimonio, né per via di testamento, né ab intestatu, né per donation, o per altro qualsivoglia modo, pretesto o color imaginabile, ma sii et s'intend<i> lui e tutti li suoi discendenti, così maschi come femine, in infinitu et qualsivoglia altri della sua famiglia privo et totalmente escluso dalli beni sodetti. Et affinché la giustitia non resti in ciò delusa, ma habbia il suo debito effetto, si riserba autorità di poter dar quegl'ordini in proposito della dote, facultà e stato della Pasquina sodetta, che saranno stimati convenienti per dignità della giustitia.

Gasparo

Alvise et

Marc'Antonio

siano perpetuamente banditi di Padova e di tutte le altre città, terre e luoghi del Serenissimo Dominio, terrestri e maritimi, navilii armati et disarmati et dell'inclita città di Venetia et Dogado. Et se in alcun tempo, rotti li confini, veniranno nelle forze, siano condotti al luoco solito della giustitia, ove sopra un eminente (solaro) gli sia tagliata la testa, si che si separi dal busto et muorano con taglia a quelli che li prenderanno, ovvero ammazzeranno dentro li confini, de lire tremille per cadauno delli suoi beni, quali tutti siano et s'intendino confiscati, se non delli danari deputati alle taglie, con conditione che non si possino liberar dal presente bando per gratia che alcuno havesse, o fosse per havere, o per altro modo immaginabile, se non doppo passati anni vinti. o doppo se non haveranno tutte le nove ballotte delli eccellentissimi signori consiglieri et capi et poi li cinque sestis delle balle dell'eccelso Consiglio di dieci; con

dechiaratione che se alcuno o più di loro ammazzeranno Benetto predetto in ogni tempo, fatta legitima fede della interfetione, guadagnino oltre la liberatione di sé medesimi dal presente bando immediatamente nonostante la conditione de anni vinti sodetti, anco tutte le taglie o beneficcii promessesgli dalle leggi per tale interfetione. Per rapto violente nella propria casa di figliuola minor d'anni dodese, con archibusi longhi et curti, essoneration di archibusi, complicità, aiuto et altri eccessi rispettivamente et come nel processo et nelle spese insolidum. Di Vincenzo, di Renaldo et Francesco non si dice altro, stante la loro volontaria presentatione et de gli altri proclamati per giuste cause.

Reservandosi facultà di proceder contra cadauno altro che havesse havuto complicità o participatione in qualsivoglia modo nel sodetto detestando delitto.

Nel nome de Dio Amen

2 |c. 96r| Noi Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padova et suo distretto et nell'infrascritto caso giudici delegati coll'eccellentissima Corte pretoria dall'eccelso Consiglio di dieci, come nelle lettere ducali di 30 marzo prossimo passato. Venendo all'espeditiione dell'infrascritti casi, dicemo et sententiamo

Agnolo detto Zaramellino, padovano, solito habitare in Vicenza et servir diversi per bravo et far anco il barbiero, bollato da varvole con sfriso sopra la faccia

Hippolito Spessato da Barche, vicentino, solito servir per bravo et far il sartor in Vicenza.

Proclamati sotto di 2 del mese d'aprile prossimo passato di compagnia di Benetto Danfo et altri sotto nomi supositi di Steffano et di Battista

Vincenzo Thiene¹⁸⁵ vicentino

Rinaldo da Rio et

Francesco Santa Crose dottor

¹⁸⁵ Il nome è stato successivamente cancellato.

Contra i quali et altri da noi già espediti fu et è processo col rito et stile dell'eccelso Consiglio di dieci. Per quello havendo il sodetto Benetto Danfo deliberato di rapire Pasquina, figliuola del quondam Dominico Segati, habitante nel luoco della Battaglia, putta d'anni XI in 12, per impatronirsi della facoltà di lei. Fatta preparatione de cavalli et carrozze et tolto seco li sopra nominati Agnolo, Hippolito et Galeazzo et con altri, la domenica di mattina 27 marzo, essendo stati la notte alla Montechia in casa di Francesco Santa Crose, dottor, per strade occulte se ne andorno al luoco della Battaglia. Et havendo osservato che madonna Isabella, madre della sodetta Pasquina, si trovava alla chiesa, ove era tutto il popolo di quel luoco, andavano tutti armati di archibusi longhi et corti, entrando improvvisamente in casa. Et trovata essa Pasquina in una camera, la rapirono et portarono di peso nella carrozza apparecchiata. Et con tutto che la detta Pasquina cridasse et chiamasse aiuto facendo resistenza, la condussero alla volta di Padova. Entrati per la porta di Santa Crose, uscirono immediatamente per quella della Savonarola, andando a Ponte Rotto, fermandosi a disnare a casa di Rinaldo sodetto et poi verso il vicentino, ove essendo seguitati dalli ministri et arrivati a Campolongo, li sparorno contra due archibugiate et poi si salvorno, portando seco quella creatura. Commetendo cadauno di essi le dette cose scientemente |c. 96v|, dolosamente, pensatamente, con trattato et complicità alla propria casa, con offesa della maestà de Dio, con scandolo et commotione universale, con pessimo detestando e tirannico esempio, contra le parti del sodetto eccelso Consiglio et con quelli altri modi et qualità, come nel processo appare. Onde, essendo stati di ordine nostro proclamati sotto di 16 aprile prossimo passato, si presentorno solamente Vincenzo, Rinaldo et Francesco. Gli altri, consci della propria loro colpa, restati, come tuttavia restano, absentis et contumaci, dichiarandosi per tal via maggiormente colpevoli dell'eccesso predetto. Alla espeditioe dei quali hora venendo, dicemo et sententiamo che

Agnolo et

Hippolito sopradetti siano perpetuamente banditi di Padova et di tutte le altre città, terre e luochi del Serenissimo Dominio, terrestri et maritime, navilii armati et disarmati et dell'inclita città di Venetia et Dogado. Et se in alcun tempo, rotti li confini, veniranno nelle forze, siano condotti al luoco solito della giustitia, ove sopra un (solaro) eminente gli sia tagliata la testa, si che si separi dal busto et muori, con taglia

a quelli che li prenderanno et consegneranno nelle forze, ovvero ammazzeranno dentro li confini, de lire tre mille per cadauno. Delli suoi beni, quali tutti siano et s'intendano confiscati, se non delli danari deputati alle taglie, con condition che detti Agnolo et Hippolito non si possino liberar dal presente bando per gratia che alcun havesse, o fosse per haver, o per altri modi immaginabili, se non doppo passati anni vinti et doppo, se non haveranno tutte le nove balle delli eccellentissimi signori capi et de consiglieri et poi gli cinque sestì delle ballotte dell'eccelso Consiglio di dieci. Per rapto violento nella propria casa di figliuola minor de anni dodeci con arcobusi longhi et curti, essoneration d'arcobusi, recettation, complicità, agiuto et eccessi respetivamente, come nel processo.

Vincenzo Tiene¹⁸⁶ sia condanato che sia relegato nella fortezza di Palma per anni dui continui, dalla quale partendo o non andando in tempo di mese uno, sia et s'intenda bandito di Padova et padovano et di tutte le altre città, terre et luochi del Serenissimo Dominio ac etiam dell'inclita città di Venetia et Dogado per anni X. Nel qual tempo, se sarà preso dentro li confini, stia in preggion serrata per anno uno et poi ritorni al bando che allora gli habbia a principiare con taglia de lire seicento. Delli suoi beni, se ne saranno, se non delli danari deputati alle taglie, et questo tante volte quante contrafarà per l'eccesso, come nel processo et arbitrio et tutti nelle spese insolidum.

Rinaldo sia rilasciato

Francesco sia liberamente rilasciato

Di Galeazzo Repeta per hora non si dice cosa alcuna, trovandosi egli retento nelle forze della giustitia.

Nel nome di Dio Amen

5 |c. 99v| Noi Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padova et suo distretto et nel presente caso giudici delegati col'eccellentissima Corte pretoria dall'eccelso Consiglio di dieci, come nelle lettere ducali di 30 marzo prossimo passato, venendo all'espeditone delli infrascritti, così dicemo et sententiamo

¹⁸⁶ Il nome è stato successivamente cancellato.

(abolitum infra) Geronimo Danfo, figliuolo di Antonio di questa città

Santo Cognolato, quondam Daniele della villa di Casal di Borgo, padovano, solito far il carociero in questa città

Contra i quali et altri già da noi espediti et che si trovano anco nelle nostre forze è stato formato processo per noi et officio della cancelleria pretoria col rito e stile del sudetto eccelso Consiglio. Perché esso Geronimo habbia havuto complicità et participatione nel rapto di Pasquina di Segati, seguito la domenica di 27 marzo prossimo passato nel luoco della Battaglia, come nella sententia per noi publicata contra Beneto Danfo, suo fratello et altri. Prestando esso Geronimo agiuto et favore ad esso Beneto, havendoli cavallo |c. 100r| et facendo altre operationi, per commetter et effettuar il sodetto delitto, nel quale intervenne anco il predetto Santo, come quello che ha carrocciato et condotto esso Benetto et li altri al detto luoco della Battaia et che fu assistente al rapto. Et poi continuato medesimamente a carocciar et menarli via con la putta rapita sino che sovragiungessero li ministri, dalli quali egli è stato retento et poi condotto in queste preggioni. Commettendo uno et l'altro di loro le sudette operationi con quelle male qualità che nel processo apparono et essendo stato Geronimo sudetto di ordine nostro proclamato alle preggioni, si è in quelle volontariamente presentato et costituito, gli furono intimate le difese conforme al rito et stile del detto eccelso Consiglio, si come anco al predetto Santo, le quali fecero esse loro difese con esame di diversi testimonii et vedute da noi con tutto il processo. Venendo hora alla loro espeditione sententiamo che

Geronimo¹⁸⁷ et

Santo carrocier antedetti siano condannati e cioè

sia relegato nella fortezza di Palma per anni tre continui alla conditione dei relegati, il qual confine debba andar in terminatione di un mese et non andando, overo partendosi, sia et s'intenda bandito di Padova, padovano et di tutte le altre città, terre et luochi del Serenissimo Dominio, terrestri et maritimi, navilii armati et disarmati et dell'inclita città di Venetia et Dogado per anni XV. Nel qual tempo, se sarà preso dentro gli confini, stia in preggion serrata per anno uno et poi ritorni al bando che allora gli habbia

¹⁸⁷ Nome successivamente cancellato.

a principiare, con taglia de L 600. Delli suoi beni se non et questo quante volte contrafarà.

Santo. Sia mandato a servir sopra le galere de condannati per homo de remo con li ferri ai piedi per mesi desdotto et in caso di inhabilità sia et s'intendi bandito di Padova, padovano et per XV miglia oltre li confini et de quattro luoghi giusta le parti per anni cinque. Nel qual tempo, se venirà preso, stia in pregon serrata per mesi sei et poi ritorni al bando che allora gli habbia a principiar con taglia de L 200. Delli suoi beni, se ne saranno, et questi quante volte contrafarà per li loro eccessi, come nel processo et arbitrio et nelle spese.

Dramatis personae

Vincenzo Thiene: conte vicentino appartenente alla nota casata dei Thiene, in particolare facente parte del ramo dei Dal Can¹⁸⁸. All'interno del processo viene accusato di aver aiutato Benetto Danfo ed i suoi complici nel rapimento di Pasquina dalla Battaglia, avendo prestato al suo compare, Gasparo Cattaro, la carrozza impiegata da Benetto Danfo e dai suoi complici per recarsi prima a Padova e, in seguito, a Battaglia Terme per rapire Pasquina. Inoltre, la giustizia rimarca la sua colpevolezza per il fatto di aver dato ricetto, presso la sua villa a Pojana, ai protagonisti del rapimento durante la loro fuga.

Nella sezione del fascicolo processuale dedicata alle difese degli imputati, il conte Vincenzo Thiene cerca di scagionarsi dalle accuse a lui rivolte, provando che nel medesimo periodo in cui avviene il rapimento di Pasquina si trovasse a Padova, nella casa di suo zio, Anzolo Piazzuola, per *purgarsi*. Durante tale soggiorno, durato fino al 30 marzo, avrebbe camminato sempre liberamente per le vie del capoluogo patavino, per poi fare ritorno alla sua villa di Pojana al termine del periodo di cure.

A differenza degli altri imputati del processo, è interessante notare come le difese del conte Vincenzo Thiene siano avvalorate e sostenute da eminenti personaggi dell'aristocrazia vicentina dell'epoca, tra cui alcuni appartenenti alle casate dei Capra, dei Trissino e degli stessi Thiene. Tutto ciò è senza dubbio un indice rivelatore non solo dell'importanza rivestita da tale personaggio, ma anche della sua notevole rete di conoscenze, grazie alle quali le sue difese sono rese difficilmente oppugnabili. Ciononostante, il conte Vincenzo Thiene viene condannato a scontare due anni presso la fortezza di Palma e bandito da Padova, dal padovano, da Venezia, dal Dogado e dalla Terraferma per dieci anni. In seguito ad un'accorata richiesta rivolta alla giustizia veneziana, tuttavia, il luogo di detenzione viene cambiato in Bergamo, con la concessione di un salvacondotto grazie al quale ha la possibilità di recarsi a Venezia

¹⁸⁸ Nell'opera manoscritta intitolata *Persone Memorabili in Vicenza* di Giovanni da Schio sono state reperite delle informazioni più dettagliate su Vincenzo Thiene. In particolare, nel ms. 3398, c. 112r, si riporta che tale personaggio fu figlio di Alessandro Thiene ed Isabella Piazzola. Inoltre, viene anche menzionata la sua unione in matrimonio con Laura Capra ed il fatto che nell'anno 1628 fu nominato cavaliere. Cfr. G. da Schio, *Persone Memorabili in Vicenza* cit.

per portare ad espedizione la causa civile che lo ha visto per molto tempo contrapposto a Teodoro Thiene ed alle sue due figlie, Vincenza e Margherita¹⁸⁹.

Galeazzo e Trevisolo Repetta: sono due fratelli residenti a Cortelà, nel vicentino, ed affittuari dei reverendi padri della Chiesa di Santa Maria di Vanzo. Nel processo e nelle fonti ad esso correlate, sono noti per essere due famosi banditi, soliti ospitare in casa loro vagabondi, delinquenti e uomini di malaffare. Inoltre, sono accusati di aver dato ricetto a Benetto Danfo ed ai suoi complici presso la loro villa di Cortelà.

In merito alla figura di Trevisolo Repetta, nel suo costituito egli sostiene più volte di non essere minimamente implicato nel rapimento di Pasquina, poiché, al momento del fatto, si sarebbe trovato a Venezia per risolvere alcune vertenze contro i reverendi padri di Santa Maria di Vanzo. Il suo alibi viene prontamente smentito dalla giustizia e nei successivi costituiti di Battista ed Antonio, due abitanti di Cortelà, che riferiscono di aver riconosciuto distintamente i fratelli Repetta nel momento in cui, circondati dagli zaffi, dal podestà e da alcuni membri della famiglia Pasquini, sono fuggiti insieme a Benetto Danfo ed ai suoi complici dalla villa del citato comune. Nel costituito del 6 luglio 1605, Trevisolo Repetta implora la giustizia di poter liberare sé stesso, il fratello ed Antonio Zuccolo in cambio della rivelazione delle identità di diversi banditi, macchiatisi del reato di *svaliggio* in numerose case della Terraferma veneta. Tali informazioni vengono ulteriormente ribadite all'interno del dispaccio dei rettori di Padova ai Capi del Consiglio dei dieci del 7 luglio 1605¹⁹⁰, in cui si sottolinea anche come Trevisolo Repetta sia stato “capo et principale intervenuto in diversi enormi delitti di spogli et svaliggi alle case in questo territorio nella villa di Chiavegon, Valnogaredo et altre con esportatione di quantità di denari et robbe con gran violentie. Et che ga commesso altri simili delitti così alle case come alla stradda anco nel vicentino et è ormai di molti di essi così chiara la sua colpa in questi processi, che come reo convinto meriterebbe senz'altro la pena capitale”¹⁹¹. Proseguendo, però, è evidenziato come “trovandosi lui volontariamente presentato et non essendo in mano nostra di aggregarli altri delitti che il sudetto del rapto, per il quale è venuto nelle forze, non gabbiamo perciò potuto costituirlo né procedere contra di esso per li altri

¹⁸⁹ ASVe, *Consiglio dei dieci, Deliberazioni, comuni, filze*, b. 253.

¹⁹⁰ ASVe, *Consiglio dei dieci, Dispacci*, b. 86, fasc. 140; 141; 149.

¹⁹¹ *Ivi*, fasc. 140, c. 1r.

sopradetti misfatti da lui commessi”¹⁹². Nella lettera del 17 settembre 1605, sempre appartenente al fascicolo sui Repetta nei dispacci dei rettori di Padova, viene infine dichiarata la pena spettante a Trevisolo Repetta per la complicità avuta nel rapimento di Pasquina. Si afferma, infatti, che “seben principale nei mali, trovandosi tuttavia presentato volontariamente come un complice di un caso di rapto, né potendosi come presentato aggregarli altre colpe, è stato condannato a pena straordinaria di sette anni di galera”¹⁹³.

Come Trevisolo, anche il fratello Galeazzo è accusato di aver concorso al rapimento di Pasquina dalla Battaglia. Non essendosi volontariamente presentato di fronte alla giustizia per fornire la propria versione dei fatti, tuttavia, viene “bandito di terre e luochi con pena di morte. Ma prima che si pubblicasse la sentenza fu retento a Verona. Da questi illustrissimi rettori è stato a nostra richiesta trasmesso in queste forze, contra il quale siamo venuti parimente in cognitione che sia intervenuto in svaliggi et robbamenti da esso anco in parte confessati, di modo che si doverà contra di lui essercitar quell’esemplar giustizia che si conviene”¹⁹⁴.

Giacomo Segatti: cugino di Pasquina e figlio di Francesco Segatti, detto di Pasquini. È il primo a denunciare il rapimento di Pasquina ad opera di Benetto Danfo all’interno del fascicolo processuale, sottolineando che il movente sarebbe legato all’ingente dote della cugina, ammontante ad 8.000 ducati. Inoltre, lo stesso fornisce alcune notizie preliminari in merito al modo in cui è avvenuto il rapimento, sostenendo che Pasquina è stata forzatamente condotta fuori dalla sua stanza e posta all’interno di una carrozza ed evidenziando, altresì, il fatto che Benetto si era già recato precedentemente presso la villa di Battaglia in cui risiedeva Pasquina, senza mai ottenere la sua mano. Infine, viene aggiunto che lo stesso Danfo *faceva l’amore con la putta*¹⁹⁵, informazione successivamente smentita in numerosi altri costituti.

Francesco Segatti: zio di Pasquina e padre di Giacomo Segatti. Nella sua testimonianza, riferisce di voler precisare alcune informazioni inerenti al rapimento della nipote, omesse nel costituito del figlio Giacomo. Francesco Segatti, quindi,

¹⁹² *Ivi*, c. 1v.

¹⁹³ *Ivi*, fasc. 149, c. 1r.

¹⁹⁴ *Ivi*, fasc. 140, c. 1v.

¹⁹⁵ ASVe, *Consiglio dei dieci*, *Processi cit.*, c. 1v.

espone di fronte alla giustizia che il giorno 27 marzo, mentre tutti si trovavano alla predica pasquale, una delle nutrici di Pasquina era entrata improvvisamente in chiesa, affermando a gran voce che la giovane fanciulla era stata rapita. Dunque, tutti si erano apprestati ad inseguire la carrozza con all'interno Pasquina ed i suoi rapitori, che, tuttavia, non erano stati raggiunti. Come nel precedente costituito del figlio, anche Francesco Segatti indica, quale autore del reato, Benetto Danfo, che sarebbe stato spinto a compiere tale azione scellerata dall'ingente dote posseduta dalla giovane Pasquina.

Isabella Segatti: moglie del defunto Domenego e madre di Pasquina. All'interno della sua deposizione, riporta brevemente alla giustizia il modo in cui la figlia Pasquina è stata rapita da Benetto Danfo. Secondo tale testimonianza, questi avrebbe fatto improvvisamente irruzione nella camera della giovane fanciulla, che in quel momento si trovava con una bambina di una vicina di casa e con le sue due nutrici, Anzola e Marietta. Benetto Danfo, dopo aver afferrato Pasquina per un braccio, l'avrebbe condotta forzatamente in una carrozza, ferendole anche una mano.

Santo Cognolatti: figlio del defunto Daniele della villa di Casal di Borgo e cocchiere di professione. All'interno del suo costituito, riferisce di essersi volontariamente offerto di fare da cocchiere a Gasparo Cattaro ed a Benetto Danfo, il quale gli avrebbe ordinato di andare prima alla Montechia, a casa del dottor Francesco Santa Croce, e successivamente a Battaglia Terme, luogo del rapimento di Pasquina, il giorno 27 marzo 1605. Cognolatti riferisce che, dopo aver forzatamente condotto la fanciulla nella carrozza, il viaggio era proseguito prima verso Padova e poi verso Ponterotto, ivi sostando a casa del conte Renaldo da Rio. Stando alle dichiarazioni di Cognolatti, la fuga era continuata, in seguito, verso Pojana, luogo in cui i rapitori e Pasquina si sono separati dal cocchiere per proseguire il viaggio a piedi. Proprio a Pojana, Santo Cognolatti viene scoperto dagli *zaffi* e condotto in prigione, prima a Vicenza e successivamente a Padova. Nella sua deposizione, lo stesso racconta come la carrozza impiegata per la fuga fosse del conte vicentino Vincenzo Thiene, mentre i cavalli con cui venne trainata fossero di Marsilio Santa Sofia e di Francesco Santa Croce. Cognolatti, infine, aggiunge che, durante una sparatoria tra i rapitori ed i ministri della giustizia accompagnati da alcuni esponenti della famiglia Pasquini, avrebbe sentito

Benetto Danfo rivolgersi a Giacomo di Pasquini dicendogli: “Queste non sono le promesse”¹⁹⁶, riferendo, tuttavia, di non sapere a cosa il Danfo alludesse di preciso.

Nella parte del processo relativa alle difese degli imputati, Santo Cognolatti cerca di discolarsi dalla complicità avuta nel rapimento, sottolineando come “costoro (ovverosia Benetto Danfo ed i suoi complici) mi ganno condotto là a far quello che gan fatto, senza dirmi cosa alcuna, né quello che volessero fare. Alfine de gavendo fatto il fatto suo, mi facessero fare a suo modo, come hanno fatto”¹⁹⁷. Inoltre, nel capitolo di difesa del 6 maggio 1605, lo stesso afferma che: “quando questo Danfo sebbe tolta quella putta et che io me ne accorsi, mi voltai verso di lui et gli dissi: - A questo modo se assassina i poveretti! - et lui mi rispose: - Para via, che non è pericolo alcuno de ti -. Et mi gli risposi: - Signore, mi non ve voglio carrozar, che non voglio mi intravenga qualche male - et che lui con li altri tutti di carrozza carocchiero con biasteme grandemente a minacciarmi, che se non li gavessi carrozzati fin dove i voleva loro, che i archibusi gaverrebbero zugato et quando lo dirà quella putta, che credo gabbi nome la signorina Pasquina. Se però ella non se lo gaverà dimenticato per paura o per altro”¹⁹⁸.

All’interno del fascicolo contenente i banditi tratti dalle raspe della cancelleria pretoria di Padova citato precedentemente¹⁹⁹, è menzionato anche Santo Cognolatti, il quale viene condannato “alla galera per mesi desdotto et in caso d’innabilità sii et l’intendi bandito di Padoa et per anni cinque, con pena de preggione per mesi sei et ritorni al bando, che allora gl’habbia a principiar. Taglia de L 200 de suoi benni”²⁰⁰. Il contenuto di tale bando viene ribadito all’interno della sentenza del processo, contenuta nelle raspe delle sentenze della Corte pretoria del Foro criminale di Padova²⁰¹.

Benetto Danfo: giovane di circa 24 anni, figlio di Antonio Danfo e fratello di Geronimo Danfo, abita presso la villa di Galzignano. È l’artefice del rapimento di

¹⁹⁶ *Ivi*, c. 17v.

¹⁹⁷ *Ivi*, c. 149v.

¹⁹⁸ *Ivi*, c. 150v e c. 151r.

¹⁹⁹ ASVe, *Capi del Consiglio dei dieci, Banditi* cit., bando del 23 luglio 1605.

²⁰⁰ *Ibidem*.

²⁰¹ ASPd, *Foro criminale, Sentenze della Corte pretoria* cit., c. 99v e c. 100r.

Pasquina di Pasquini dalla Battaglia e di numerosi altri crimini, tra cui l'omicidio di Francesco Toninello, in parte riportato anche nel fascicolo processuale²⁰².

Nella sentenza del processo per il rapimento di Pasquina, si riferisce che Benetto Danfo viene perpetuamente bandito da Padova, dal padovano e da tutti i territori facenti parte della Repubblica di Venezia. Qualora non obbedisca alla pena inflittagli, sarà condannato a morte e colui che lo troverà e lo porterà di fronte alla giustizia per essere giustiziato, riceverà una taglia. Infine, si stabilisce che “Benetto, suoi figliuoli e discendenti, o alcun altro della sua famiglia di Danfi, non possa mai haver alcun beneficcio né i beni di Pasquina per lui rapita, etiam che seguisse con essa matrimonio, né per via di testamento, né ab intestate, né per donation, o per altro qualsivoglia modo pretesto, o color imaginabile, ma sii, et s'intende lui e tutti li suoi discendenti, così maschi come femine, in infinitum et qualsivoglia altro della sua famiglia primo e totalmente escluso dalli beni sodetti. Et affine che la giustitia non resti in ciò delusa, ma habbia il suo debito effetto, si riserba auctorità di poter dar quegl'ordini in proposito della dote, facultà e stato della Pasquina sodetta, che saranno stimati convenienti per degnità della giustitia”²⁰³.

Gasparo Cattaro: padre di Alvise Cattaro, risiede presso la sua villa alle Brentelle ed è compare del conte vicentino Vincenzo Thiene, per conto del quale gestisce *negotii di lite* e tutti i suoi affari a Vicenza, a Venezia e presso la villa del conte a Pojana. Nel fascicolo processuale è accusato di aver prestato aiuto a Benetto Danfo durante le varie fasi del rapimento di Pasquina, aiutato dal figlio Alvise, dal conte Vincenzo Thiene e da una nutrita coltre di altri complici. All'interno della raspa, con la sentenza relativa al processo, come anche nel fascicolo dei banditi tratti dalle stesse raspe della Corte pretoria di Padova degli anni 1600-1607, Gasparo Cattaro venne perpetuamente bandito da Padova e da tutte le altre terre e città appartenenti al Serenissimo Dominio. In caso di infrazione della pena attribuita dal bando, sarebbe stato condannato a morte. Inoltre, coloro che lo avessero preso all'interno dei luoghi da cui era stato confinato, sarebbero stati ricompensati con 3.000 ducati, appartenenti ai beni dello stesso Gasparo Cattaro. Infine, il bando di Gasparo Cattaro sarebbe durato vent'anni, a meno

²⁰² Gli atti del fascicolo processuale che narrano l'omicidio di Francesco Toninello per mano di Benetto Danfo sono le cc. 33r-42r.

²⁰³ *Ivi*, c. 94r.

che non avesse catturato ed ucciso Benetto Danfo all'interno dei luoghi da cui era stato bandito²⁰⁴.

Alvise Cattaro: figlio di Gasparo Cattaro e residente presso la villa del padre alle Brentelle, è accusato di aver prestato in più occasioni complicità a Benetto Danfo per il rapimento di Pasquina dalla Battaglia. Come il padre Gasparo, anch'egli viene condannato ad un bando ventennale da Venezia e da tutti i territori appartenenti al Serenissimo Dominio. Tuttavia, qualora avesse catturato il Danfo all'interno dei luoghi da cui era stato bandito, sarebbe stato immediatamente liberato dal bando e ricompensato. Infine, se lo stesso Alvise Cattaro fosse stato sorpreso all'interno di uno dei luoghi da cui era stato bandito, sarebbe stato condannato a morte²⁰⁵.

Marco Antonio Gloria: figlio di Anzolo, è un sarto residente alla Savonarola, a Padova. Nel processo è accusato di aver partecipato al rapimento di Pasquina insieme a Benetto Danfo ed ai suoi complici.

Nella sentenza del processo, come Gasparo ed Alvise Cattaro, viene bandito per vent'anni. L'unico modo per poter estinguere il bando, sarebbe stato catturare Benetto Danfo all'interno dei territori da cui era stato bandito. Inoltre, se lo stesso Marco Antonio Gloria fosse penetrato all'interno dei territori da cui era stato estradato, sarebbe stato condannato a morte²⁰⁶.

Marsilio Santa Sofia: All'interno del processo è accusato di aver prestato uno dei cavalli che avrebbero trainato la carrozza in cui si trovavano Pasquina, il Danfo ed alcuni suoi complici. Il suo nome, tuttavia, non è presente nella raspa della sentenza del processo, dove invece compaiono tutti i precedenti imputati.

Geronimo Danfo: figlio di Antonio Danfo e fratello di Benetto Danfo, è residente presso la villa di Galzignano. Nel processo è accusato di aver prestato complicità al fratello, soprattutto nella ricerca di uno dei cavalli successivamente impiegati per il rapimento di Pasquina. Comparso di fronte alla giustizia, Geronimo conferma di aver chiesto in prestito un cavallo, il sabato antecedente al rapimento, a Filippo Santa Croce,

²⁰⁴ *Ibidem.*

²⁰⁵ *Ibidem.*

²⁰⁶ *Ibidem.*

figlio di Francesco Santa Croce. Aggiunge, inoltre, di non sapere dove sia andato il fratello col cavallo che era riuscito a procurargli e che, dopo aver chiesto delucidazioni in merito ai fatti riguardanti il rapimento ed aver cercato il fratello, era riuscito a trovarlo a Cortelà, in casa dei fratelli Repetta. Infine, all'interno delle sue difese, Geronimo Danfo riferisce che il giorno del rapimento si trovava alla predica pasquale, presso la Chiesa di Sant'Agostino; al termine della predica, si sarebbe recato presso il Duomo di Padova per assistere alla messa, in seguito riaccompagnando il vescovo a casa, come era solito fare.

Nella sentenza del processo e nel relativo bando, Geronimo Danfo viene "relegato a Palma per anni tre, ove vada in terminatione d'un mese et non andando o partendo, si intendi bandito di Padoa et tutte terre et luoghi per anni XV, con pena de preggionia per anno uno principiar il bando. Taglia L 600."²⁰⁷.

Francesco Santa Croce: dottore padovano e padre di Filippo Santa Croce. Nel processo è accusato di aver dato ospitalità a Benetto Danfo presso la sua casa alla *Montechia* e di avergli prestato uno dei cavalli successivamente impiegati per il rapimento di Pasquina. All'interno del costituito del 12 aprile 1605 e nelle sue difese, il Santa Croce cerca di discolarsi dalle accuse rivoltegli dalla giustizia, sostenendo che, per sette giorni a partire dal giovedì antecedente a quello del rapimento, si sarebbe trovato a Venezia con l'illustre Pio Capodilista. Quest'ultimo, all'interno della difesa del 26 aprile 1605, avvalorava la tesi di Santa Croce, affermando che: "É vero che il signor Santa Crose venne di mia compagnia a Venetia la zobbia di notte, che fu la vigilia della Madonna di marzo prossimo passato, che stette ivi di mia compagnia fino al zobbia susseguente senza mia partirsi"²⁰⁸.

Con la sentenza, viene stabilito il proscioglimento del dottor Santa Croce senza alcuna condanna.

Renaldo da Rio: conte padovano, accusato dalla giustizia di aver dato ospitalità a Benetto Danfo, presso la sua casa a Ponterotto, la domenica di Lazzaro.

Con la sentenza, le accuse contro di lui decadono e non subisce alcuna condanna.

²⁰⁷ ASVe, *Capi del Consiglio dei dieci, Banditi* cit., bando del 23 luglio 1605.

²⁰⁸ ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi* cit., c. 124r.

Pasquina Segatti, detta anche “di Pasquini”: giovane fanciulla di quasi 12 anni, nata il 9 maggio 1593 dalle seconde nozze contratte da Domingo Segatti ed Isabella. Viene rapita la mattina di domenica 27 marzo 1605 da Benetto Danfo e dai suoi complici, mentre sua madre, i suoi parenti e gran parte della villa di Battaglia Terme, presso cui abitava, si trovavano alla predica pasquale. Dopo il rapimento, viene forzatamente condotta dal Danfo, con la carrozza guidata da Santo Cognolatti, prima a Padova e successivamente in diversi luoghi del vicentino, fino ad arrivare a Gazoldo, vicino a Mantova, dove viene trovata dai suoi parenti e dai soldati del luogotenente di campagna del capoluogo patavino.

All'interno del suo primo costituito del 19 aprile 1605, la giustizia chiede a Pasquina se, nei giorni del rapimento, sia stata in qualsiasi modo violata dal Danfo. In merito, la fanciulla risponde che lo stesso l'aveva solamente baciata due o tre volte e che avevano dormito assieme per qualche notte. La sua verginità viene comprovata dalle visite separate di due levatrici, che confermano alla giustizia che la giovane fanciulla era ancora *intatta*.

Indice cronologico dei costituiti presenti nel fascicolo processuale

Al fine di rendere la lettura del fascicolo processuale più agevole e, soprattutto, per poter ricomporre gli eventi principali, il cui originario ordine temporale è stato modificato dall'iter processuale, si è deciso di stilare un indice cronologico dei principali documenti relativi al processo contro Benetto Danfo ed i suoi complici. Oltre a questo primo indice cronologico dei costuti contenuti nel processo, si è deciso di compilarne un altro, in cui illustrare dettagliatamente le varie fasi antecedenti e successive al rapimento di Pasquina. Infine, in tale indice, i costituiti sono stati riproposti nello stesso ordine in cui compaiono nel processo.

FASE ISTRUTTORIA

27 marzo 1605: in seguito al rapimento di Pasquina, Giovanni Segatti, suo cugino, si reca dal podestà di Padova per denunciare l'accaduto. Dopo il termine del suo interrogatorio, sono allegate le fedì di battesimo di Pasquina e di Orsina, la sua sorellastra maggiore.

28 marzo 1605: in tal data vengono la giustizia provvede ad interrogare: Francesco Segatti, zio di Pasquina e padre di Giacomo, Isabella, madre di Pasquina, Marietta ed Anzola, due donne che lavorano alla villa dei Pasquini di Battaglia Terme, Cattarina, vicina di casa di Pasquina, e Lazzaro Matiasso, luogotenente di campagna di Padova.

29 marzo 1605: Santo Cognolatti, dopo aver trasportato Pasquina, Benetto Danfo ed i suoi complici fino al vicentino, si dirige da solo verso Pojana, dove poco dopo viene scoperto e catturato dai soldati vicentini. A seguito di un temporaneo periodo di detenzione nelle prigioni di Vicenza, viene trasportato a Padova, luogo in cui viene interrogato il 29 marzo.

30 marzo 1605: costituiti di Zuanne Meneghello, il quale riferisce alla giustizia di essere uno dei *famegli* di Gasparo Cattaro.

31 marzo 1605: costituito di Piero, altro *fameglio* di Gasparo Cattaro, seguito da un ulteriore interrogatorio di Zuanne Meneghello.

1 aprile 1605: in tal data vengono interrogati: Giovan Battista Orsini e Francesco Marini, due dazieri presso la porta della Savonarola; Lazzaro Mattiasso, luogotenente di campagna di Padova; Isabella, madre di Pasquina; Marco Antonio Gloria, uno dei personaggi imputati nel rapimento di Pasquina. A tali costituiti segue una carta, al cui interno viene narrato come Francesco Badoer, podestà di Padova nell'anno di istruzione del processo, avesse inviato alcuni soldati presso la villa del conte vicentino Vincenzo Thiene, affinché egli intimasse al suo cocchiere di offrire la propria deposizione presso Corte pretoria di Padova. Il cocchiere di Vincenzo Thiene, tuttavia, non viene trovato, poiché si era da breve tempo licenziato.

2 aprile 1605: costituiti di Alvise Nonin, fruttarolo alla Savonarola, e di Francesco di Alberti, consultore pubblico.

Al termine del costituito di Francesco di Alberti, la narrazione degli eventi processuali si interrompe ed all'interno del fascicolo processuale vengono inserite delle carte, recanti la descrizione di alcuni reati commessi da Benetto Danfo negli anni antecedenti al rapimento di Pasquina²⁰⁹.

7 aprile 1604: narrazione dell'omicidio di Francesco Toninello da parte di Benetto Danfo. Tale vicenda si apre con la denuncia del degano di Galzignano per la morte di Francesco Toninello, con cui il Danfo ebbe un pesante litigio legato alla contesa di alcuni appezzamenti di terreno nella zona. Segue l'ordine del giudice del Maleficio di Padova di esaminare il cadavere dell'uomo brutalmente assassinato.

8 aprile 1604: Costituito di Giulia, moglie del defunto Francesco Toninello.

9 aprile 1604: documento notarile redatto e sottoscritto da Pietro Arimundo, il quale fece alcune affermazioni intorno alla morte di Francesco Toninello.

22 aprile 1604: proclama contro Beneto Danfo per l'omicidio di un *ferrarolo* padovano.

²⁰⁹ È probabile che le istituzioni preposte alla formazione del fascicolo processuale inerente al rapimento di Pasquina abbiano pensato di inserire anche tali reati criminosi commessi dal Danfo prima del 1605, per accentuare più marcatamente la sua colpevolezza.

26 aprile 1604: viene riferito al podestà ed alla Corte pretoria di Padova di non proseguire con la formazione del processo per la morte di Francesco Toninello, poiché anche quest'ultimo si era macchiato di svariati delitti ed aveva da poco finito di scontare le pene ad essi legate.

Dopo l'esposizione dei fatti sopra riportati, viene ripresa la narrazione degli eventi processuali del rapimento di Pasquina.

2 aprile 1605: proclami contro Benetto Danfo, Marco Antonio Gloria, i bravi vicentini Stefano e Battista, Gasparo ed Alvise Cattaro, Vincenzo Thiene, Renaldo da Rio e Francesco Santa Croce.

6 aprile 1605: Francesco Pasquini riferisce al giudice del Maleficio di Padova che devono essere interrogati Nicolò Cristan da Bassano e Zuanne Buson, affinché la giustizia possa meglio comprendere le varie tappe della fuga intrapresa dal Danfo e dai suoi complici. Seguono, dunque, i costituiti di Nicolò Cristan e Zuanne Buson. Al termine di tali interrogatori, viene inserita una carta, con cui si esorta il luogotenente di campagna di Vicenza – il signor Bellini – a rilasciare un'ulteriore deposizione in merito alle fasi del rapimento, di cui era stato testimone.

7 aprile 1605: costituito del signor Bellini, luogotenente di campagna di Vicenza, che, alla fine della sua deposizione, viene ringraziato per aver collaborato alle indagini sul rapimento di Pasquina.

8 aprile 1605: il luogotenente di campagna di Vicenza comunica alla giustizia che anche Alessandro Saviolo e Francesco Spelagia, due dei suoi uomini di campagna, avrebbero rilasciato le proprie deposizioni.

9 aprile 1605: costituito di Alessandro Saviolo e di Francesco Spelagia. Successivamente vengono interrogati anche Bortolamio Colletti e di Giovan Battista Cargnoni. Quest'ultimo, in particolare, viene inviato dai rettori di Mantova per accompagnare alcuni esponenti della famiglia Pasquini da Fabio Gonzaga e consegnargli il mandato del podestà di Padova, con lo scopo di riottenere Pasquina.

12 aprile 1605: proclami contro Benetto Danfo, Gasparo ed Alvise Cattaro e Marco Antonio Gloria.

13 aprile 1605: interrogatori di Antonio Garavatto e di Domenico Pasquini.

15 aprile 1605: Iseppo Codin riferisce delle informazioni riguardanti Agnolo Zaremilia ed Ippolito Spessato da Barche, accusati di aver prestato complicità a Benetto Danfo nelle varie fasi del rapimento di Pasquina. Seguono i proclami contro i predetti Agnolo, Ippolito e Battista, Geronimo Danfo e Galeazzo e Trevisolo Repetta.

18 aprile 1605: costituito di Marsilio Santa Soffia.

19 aprile 1605: interrogatorio di Pasquina.

21 aprile 1605: i rettori di Padova sollecitano i personaggi proclamati il 15 aprile a presentarsi di fronte alla giustizia.

23 aprile 1605: interrogatorio di Geronimo Danfo.

26 aprile 1605: ulteriore sollecito da parte dei rettori di Padova, rivolto ai personaggi proclamati in data 15 aprile 1605, a presentarsi di fronte alla giustizia.

1° maggio 1605: costituito di Trevisolo Repetta.

2 maggio 1605: Francesco Pasquini comunica alla giustizia che devono essere interrogati anche Nicolò, Battista ed Antonio, tre abitanti della città di Cortelà.

4 maggio 1605: interrogatori di Nicolò, Battista ed Antonio da Cortelà.

7 maggio 1605: proclami contro Agnolo Zaremilia, Ippolito Spessato da Barche, Battista, Geronimo Danfo, Galeazzo e Trevisolo Repetta e Santo Cognolatti. Segue una carta, con cui i rettori di Padova autorizzano il conte Vincenzo Thiene a risiedere in casa di suo zio, Anzolo Piazzuola, a Padova, con la promessa di non lasciare la città.

9 maggio 1605: Francesco Pasquini suggerisce al personale giudiziario di interrogare anche Francesco Marini e Battista Orsino.

6 giugno 1605: costituito di Trevisolo Repetta.

18 giugno 1605: dopo essere uscito di prigione, viene ulteriormente interrogato Trevisolo Repetta.

10 settembre 1605: Trevisolo Repetta viene condannato a lavorare nelle galere dei condannati come rematore e bandito da Padova, dal padovano, da Venezia e da tutto il suo Dominio.

DIFESE

20 aprile 1605: Vincenzo Thiene, Francesco Santa Croce, Geronimo Danfo e Renaldo da Rio compaiono davanti alla giustizia ed espongono le proprie difese, presentando, di volta in volta, coloro che testimonieranno a loro favore.

27 aprile 1605: difese di Santo Cognolatti.

Indice cronologico dei principali fatti relativi alla vicenda del rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia

Venerdì 25 marzo 1605: Benetto Danfo si reca presso l'abitazione di Marsilio Santa Soffia, chiedendogli in prestito una carrozza. Non essendo riuscito ad ottenerla, il Danfo chiede al Santa Soffia un cavallo, che gli viene concesso, seppure con svariate difficoltà.

Sabato 26 marzo 1605: Gasparo Cattaro si reca a Padova, in piazza della Signoria, chiedendo al Pezza Zavatton, conosciuto come colui "che mette i servitori a star con altri"²¹⁰, di poterli trovare un cocchiere. Dopo aver udito la loro conversazione, Santo Cognolatti si offre volontario come cocchiere di Gasparo Cattaro. Dunque, Santo Cognolatti si dirige insieme a Gasparo Cattaro in casa di quest'ultimo, dove, poco dopo, giunge anche Benetto Danfo. Successivamente, Santo Cognolatti ed il Danfo si dirigono verso la porta di San Zuanne, luogo in cui gli viene portata una carrozza, su cui salgono, dirigendosi verso la Montecchia (oggi Montecchio), presso l'abitazione di Francesco Santa Croce. Ivi, il Danfo ed il Cognolatti incontrano anche Ippolito ed Agnolo, due bravi vicentini. Tutti insieme pernottano nella dimora del dottor Santa Croce (Cfr. *Costituto di Santo Cognolatti*).

Domenica 27 marzo 1605: Santo Cognolatti scorta Benetto Danfo ed i complici, ritrovati la sera precedente in casa di Francesco Santa Croce, a Battaglia Terme. Dopo essersi accertato che i parenti di Pasquina e gran parte della piccola comunità di Battaglia si trovavano alla predica pasquale, il Danfo entra furtivamente nella villa dei Pasquini e, successivamente, nella camera di Pasquina, la quale, in quel momento, si trovava in compagnia della figlia di una sua vicina di casa e di Anzola e Marietta, due *massare* della villa. Dopo averla condotta forzatamente fuori di casa, la costringe a salire in carrozza, ordinando a Santo Cognolatti di fuggire (Cfr. *Costituto di Santo Cognolatti*). Nel frattempo, Marietta corre verso la chiesa della villa, affacciandosi al portone e gridando di fronte ai fedeli che Pasquina era appena stata rapita. Allora Giacomo, cugino di Pasquina, insieme a molte altre persone, partono all'inseguimento

²¹⁰ ASVE, *Consiglio dei dieci, Processi cit.*, c. 14r.

della carrozza, la quale, tuttavia, non viene raggiunta (Cfr. *Costituto di Isabella, madre di Pasquina, e di Anzola e Marietta, due massaie in casa Segatti*). Perciò, Giacomo si dirige a Padova, denunciando al rettore l'accaduto e sottolineando che il motivo che aveva spinto Benetto Danfo a rapire sua cugina era legato all'ingente dote di quest'ultima, ammontante ad 8.000 ducati. Dopo aver concluso la propria deposizione, Giacomo parte nuovamente all'inseguimento della carrozza ed il podestà di Padova ordina a Lazzaro Matiasso, luogotenente di campagna, di fare lo stesso, scortato dai suoi uomini (Cfr. *Costituto di Giacomo Pasquini*).

Intanto la carrozza con all'interno Pasquina e Benetto Danfo, accompagnato da Marsilio Santa Soffia, Alvise e Gasparo Cattaro ed i due bravi vicentini, si dirige alla volta di Ponterotto, presso il conte Renaldo da Rio, dove sostano per il pranzo. Dopo aver terminato, riprendono la fuga. All'altezza di Campolongo, tuttavia, vengono raggiunti dal luogotenente di campagna e dal suo seguito, composto da alcuni suoi uomini di campagna, da Giacomo Pasquini, Nicolò Cristan, Zuanne Buson, Antonio Garavatto e Domenico Pasquini. Dunque, segue una sparatoria, durante la quale Benetto Danfo si rivolge a Giacomo Pasquini, dicendo "queste non sono le promesse"²¹¹. Dopo il termine della sparatoria, la carrozza riprende la fuga, inseguita dal luogotenente di campagna di Padova e da alcuni esponenti della famiglia Segatti.

Arrivati in territorio vicentino, Pasquina, il Danfo ed i suoi complici scendono dalla carrozza, proseguendo la fuga a piedi, mentre Santo Cognolatti è costretto a recarsi da solo con la carrozza a Pojana, luogo in cui viene scoperto e catturato dagli *sbirri* vicentini (Cfr. *Costituti di Santo Cognolatti, Nicolò Cristan e Zuanne Buson*).

Lunedì 28 marzo 1605: dopo aver proseguito invano con l'inseguimento del Danfo e dei suoi complici, Lazzaro Matiasso ed il suo folto seguito fanno ritorno a Padova, dove ottengono un mandato aperto dal podestà per la cattura dei criminali ricercati. Successivamente, ritornano a Campolongo ed a Pojana, per poi passare per Teolo e Vò. Da lì, gli inseguitori capiscono che Danfo e la sua schiera di complici si sono diretti a Cortelà (Cfr. *Costituti di Santo Cognolatti, Nicolò Cristan, Zuanne Buson, del*

²¹¹ *Ivi*, cc. 15v e 17v.

luogotenente di campagna di Vicenza e dei suoi due uomini di cmapagna, Francesco Spelagia ed Alessandro Saviolo).

Martedì 29 marzo 1605: dopo aver affiancato Benetto Danfo per parte della sua fuga, Gasparo Cattaro rincasa nella sua villa a Padova, dove riceve una lettera da un messo. Dopo averla letta, ordina ad uno dei suoi *famegli* di far sellare un cavallo e manda a chiamare il conte Vincenzo Thiene, con cui si incontra segretamente di fronte alla porta della Savonarola. Conclusa la conversazione con Vincenzo Thiene, Gasparo Cattaro torna alla sua villa a Padova ed avvisa il figlio Alvise che, alle prime ore del mattino del giorno successivo, avrebbero lasciato l'abitazione, poiché temeva che la giustizia li avrebbe arrestati per la complicità prestata al Danfo nel rapimento di Pasquina.

Nel frattempo, Lazzaro Matiasso ed alcuni esponenti della famiglia dei Pasquini, coadiuvati dagli *zaffi* dei rettori di Vicenza, giungono a Cortelà, presso la dimora dei fratelli Repetta. Il luogotenente di campagna bussa alla porta di casa, mostrando il mandato di perquisizione, ma, nonostante ciò, i Repetta vietano loro l'ingresso (Cfr. *Costituti di Santo Cognolatti, Nicolò Cristan, Zuanne Buson, del luogotenente di campagna di Vicenza e dei suoi due uomini di cmapagna, Francesco Spelagia ed Alessandro Saviolo).*

Mercoledì 30 marzo 1605: alle prime luci dell'alba, dalla casa dei Repetta escono sette persone: Benetto Danfo, Pasquina, i due fratelli Repetta, un uomo che risiedeva nel loro casale ed i due bravi vicentini, Agnolo ed Ippolito. Dopo essere saliti in carrozza, riprendono la loro fuga, inseguiti dai Pasquini e dal loro seguito. Giunti all'altezza di Vò, Benetto ed i suoi complici tagliano la corda al passo che avevano appena percorso, impedendo ai Pasquini ed alla giustizia di poterli catturare. Malgrado ciò, questi ultimi proseguono l'inseguimento fino a Figarolo. In tal luogo vengono informati del fatto che i criminali si stavano dirigendo con Pasquina alla volta di Mantova.

Arrivati a Mantova, i Pasquini si recano da Fabio Gonzaga, generale dell'allora duca di Gonzaga, mostrandogli il mandato di cattura dei criminali che stavano inseguendo e chiedendogli aiuto per riappropriarsi di Pasquina (Cfr. *Costituti di Santo Cognolatti, Nicolò Cristan, Zuanne Buson, del luogotenente di campagna di Vicenza e dei suoi due uomini di cmapagna, Francesco Spelagia ed Alessandro Saviolo).*

Giovedì 31 marzo 1605: accompagnati dai soldati concessi da Fabio Gonzaga, i Pasquini ed il loro seguito si recano in un'osteria a Gazoldo e riescono a catturare i colpevoli del rapimento di Pasquina ed a trarre in salvo la giovane fanciulla. Quest'ultima, tuttavia, non viene subito riconsegnata ai suoi parenti, ma condotta presso l'abitazione del conte Mattia da Gazoldo, dove rimane fino al momento in cui la giustizia non accerta l'assenza di cattive intenzioni da parte dei suoi parenti (Cfr. *Costituti di Santo Cognolatti, Nicolò Cristan, Zuanne Buson, del luogotenente di campagna di Vicenza e dei suoi due uomini di cmapagna, Francesco Spelagia ed Alessandro Saviolo*).

Venerdì 7 aprile 1605: il signor Giovan Battista Cargnoni, insieme ad Antonio Garavatto ed a Francesco Pasquini, si reca dai rettori di Padova, per avere un ulteriore mandato, che confermi il rapimento di Pasquina da parte di Benetto Danfo e dei suoi complici e che illustri le varie tappe con cui si è svolta la fuga (Cfr. *Costituto di Giovan Battista Cargnoni*).

Sabato 8 aprile 1605: ritornati a Mantova, il Cargnoni, il Garavatto e Francesco Pasquini si dirigono immediatamente da Fabio Gonzaga, il quale, tuttavia, non viene trovato (Cfr. *Costituto di Giovan Battista Cargnoni*).

Domenica 9 aprile 1605: il Cargnoni ed i Pasquini si recano nuovamente da Fabio Gonzaga, mostrandogli il mandato e due fedì, – una del cavalier Pellegrini e l'altra del parroco di Battaglia Terme – con cui provare la loro identità e quella di Pasquina. Ciononostante, Fabio Gonzaga sfoggia assoluta indifferenza, non volendole vedere, e si dirige verso la corte di Mantova. Durante il suo tragitto, viene inseguito dai Pasquini, che lo implorano di aiutarli a portare ad espedizione il caso ed a fargli restituire Pasquina. Prima di congedarsi, Fabio Gonzaga rivela ai Pasquini che il duca di Mantova aveva disposto che tale faccenda passasse nelle mani di uno dei suoi segretari, il signor Ceffio.

Perciò, i Pasquini, scortati dal signor Cargnoni, si recano dal Ceffio, il quale gli suggerisce di tornare il giorno seguente, per poter avere una risposta sulla restituzione o meno di Pasquina (Cfr. *Costituto di Giovan Battista Cargnoni*).

Lunedì 10 aprile 1605: il signor Ceffio spiega ai Pasquini che la restituzione della fanciulla non può essere immediata, poiché il duca di Mantova sostiene che, nel caso Pasquina fosse stata loro restituita, “sarebbe stata priva di vita”²¹². Il mutamento d’atteggiamento del duca nei confronti dei Pasquini sarebbe probabilmente avvenuto in seguito ad un colloquio avuto con Antonio e Geronimo Danfo, rispettivamente padre e fratello di Benetto (Cfr. *Costituto di Giovan Battista Cargnoni*). Infine, Francesco Pasquini ed Antonio Garavatto ottengono un nuovo mandato, con cui viene assicurato che a Pasquina non sarà fatto alcun male (Cfr. *Costituto di Antonio Garavatto*).

²¹² *Ivi*, c. 59r.

Glossario

Per poter facilitare la lettura e la comprensione del fascicolo processuale, si è deciso di inserire un glossario, contenente le principali istituzioni, che contribuirono alla formazione del processo intentato a Benetto Danfo ed ai suoi complici, e le prassi giudiziarie impiegate durante il suo svolgimento.

Bando. Era una pena, attraverso cui l'imputato di un qualsiasi delitto veniva allontanato dalla città e dalla rispettiva circoscrizione territoriale al cui interno il tribunale che emetteva la sentenza esercitava la propria competenza. Qualora fosse stato sorpreso nei luoghi da cui era stato bandito, il criminale poteva essere ucciso in qualsiasi momento. Pena originariamente facente parte della tradizione germanica, in seguito venne impiegata piuttosto largamente nelle realtà suddite della Terraferma veneta come elemento dell'apparato vendicatore dell'aristocrazia locale. Nel caso di un processo delegato con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, la pena del bando poteva arrivare ad includere tutti i territori facenti parte del Dominio della Serenissima.

Cancelliere pretorio. Era un personaggio appartenente al seguito del podestà. Tale figura poteva intraprendere la professione previo superamento di un esame, da sostenere presso la magistratura veneziana dell'Avogaria di Comun, la quale aveva il compito di accertare l'esistenza di specifici titoli previsti per legge. Al cancelliere pretorio spettavano soprattutto importanti compiti notarili, tra cui la stesura, con i suoi coadiutori, dei processi di spettanza della cancelleria pretoria. Oltre a ciò, doveva occuparsi della formazione dei processi delegati ai rettori dalle istituzioni del potere centrale veneziano. Perciò, nell'ambito dell'attività giudiziaria delegata da Venezia, tale personaggio, guidato dal giudice del Maleficio, aveva la funzione di comporre il fascicolo processuale attraverso la raccolta dei testi e dei vari provvedimenti promulgati dalla Corte pretoria. Il ruolo centrale del cancelliere pretorio veniva esaltato specialmente all'interno dei processi che, come quello intentato a Benetto Danfo ed ai suoi complici, furono condotti col rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, nei confronti dei quali era tenuto a mantenere la massima segretezza sulle informazioni raccolte. Altro compito di primaria rilevanza ad esso affidato concerneva la conservazione dei fascicoli processuali, che al termine del suo incarico sarebbero stati portati in cancelleria pretoria per essere uniti in volumi e, infine, collocati in un

archivio. Per quanto riguarda, nello specifico, i processi delegati con rito inquisitorio, in seguito alla loro spedizione essi dovevano essere portati a Venezia, per essere custoditi all'interno della cancelleria del Consiglio dei dieci.

Capitano. Nominato dal Maggior Consiglio veneziano, il capitano era inviato col podestà nei maggiori centri della Terraferma veneta, per ricoprire, per sedici mesi, incarichi in campo finanziario e militare. Nello svolgimento delle proprie mansioni, era affiancato da un *cancelliere prefettizio*. Più nel dettaglio, al capitano erano affidate la salvaguardia della città a cui era destinato, la riscossione dei dazi e delle imposte ed il controllo dell'esercito cittadino. All'interno dei processi delegati dal Supremo consesso veneziano, il capitano diveniva un organo giudicante e, pertanto, era tenuto a collaborare con il podestà e la sua Corte pretoria.

Capitano di campagna. Era uno degli uomini del podestà, a cui erano affidati il controllo dell'ordine pubblico e la repressione del banditismo. Alle sue dipendenze vi era un gruppo di uomini a cavallo, con l'incarico di perlustrare il territorio.

Capitoli (difese per). Le difese per capitoli erano formate da una serie di dichiarazioni, definite appunto capitoli, i quali dovevano essere avvalorati da un elenco di testimoni o da pubbliche dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato. Dopo la trascrizione dei capitoli all'interno dei rispettivi documenti, il giudice doveva provvedere all'interrogatorio dei vari testimoni precedentemente nominati dall'imputato per le proprie difese. Le difese per capitoli rivestivano una particolare importanza in seno al rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, per il quale non era prevista la presenza di un avvocato difensore in grado di mettere in dubbio le accuse rivolte contro il proprio assistito nel corso della fase istruttoria. Nel processo intentato contro Benetto Danfo ed i suoi complici, risultano essere particolarmente sviluppate le difese del conte Vicentino Vincenzo Thiene, all'interno delle quali è possibile individuare la sua fitta rete di parentele e di conoscenze. "Nel processo con il rito inquisitorio le difese del reo prendevano avvio dopo il costituito opposizionale e prima

che avessero inizio, il giudice ricordava all'imputato che egli era tenuto a produrre le proprie difese personalmente senza l'aiuto di un avvocato"²¹³.

Citazione. Ordine per mezzo del quale l'imputato di un qualsiasi reato era tenuto a comparire in giudizio di fronte al giudice, di solito entro otto giorni, per poter presentare le proprie difese. Tale procedura risultava di estrema importanza, poiché agli imputati non poteva essere assegnata una pena senza una precedente citazione. È da tenere a mente che la citazione differisce notevolmente dal *proclama*, utilizzato invece in presenza di crimini molto gravi.

Consiglio dei dieci. Magistratura a carattere politico e giudiziario sorta nel primo trentennio del XIV secolo, inizialmente con funzioni di contrasto ad eventuali stati di emergenza che potessero mettere in pericolo lo Stato marciano. L'attività più rappresentativa del Consiglio dei dieci era il *rito inquisitorio*, una procedura caratterizzata principalmente da segretezza, rapidità di svolgimento ed estrema severità nella comminazione delle pene.

Contestabile. Operatore di polizia appartenente alla schiera di forze di polizia alle dipendenze del podestà.

Corte pretoria. Era composta dagli assessori, che facevano parte del seguito del podestà nei centri cittadini di maggior rilevanza della Terraferma veneta, con la funzione di assisterlo nella gestione della giustizia penale e civile. Tuttavia, mentre da una parte la giustizia civile si divideva tra la Corte pretoria, i rettori ed i magistrati della città, dall'altra quella penale spettava univocamente ai rettori ed alla Corte pretoria. Inoltre, l'amministrazione della giustizia poteva avere due tipi di autorità: ordinaria e straordinaria. Nel caso della giustizia penale ordinaria, i processi venivano formati dai notai locali, operanti nell'ufficio del Maleficio e alle dirette dipendenze del giudice del Maleficio, il quale era l'unico assessore del podestà con incarichi anche in ambito penale. Nel caso, invece, della giustizia penale straordinaria (o delegata), il Consiglio dei dieci, la Serenissima Signoria o il Senato veneziani permettevano ai rettori ed alla Corte pretoria di poter istruire processi inerenti casi particolarmente

²¹³ C. Povoletto (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. 652.

gravi, come avvenne nel processo per il rapimento di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia.

Costituito de plano. Dopo essersi spontaneamente presentato, oppure in seguito alla sua cattura, l'imputato veniva condotto in carcere, per poi essere interrogato. Tale interrogatorio, che prendeva il nome di *costituito de plano*, non riguardava coloro che erano stati proclamati, e che quindi erano escussi attraverso il *costituito opposizionale*, poiché nel processo erano già stati raccolti elementi sufficienti per poter presentare un apposito proclama contro di loro. Inoltre, a differenza del costituito opposizionale, il costituito de plano era semplicemente volto alla raccolta di una serie di dati pregiudiziali. Era solo dopo la conclusione del costituito de plano che l'imputato veniva messo al corrente delle informazioni contenute nel proprio interrogatorio ed era così in grado di poter delineare la sua successiva difesa.

Costituito opposizionale. Era una forma d'interrogatorio formatosi con precisione all'interno del processo istruito con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, pur non essendo una sua esclusiva prerogativa. Il costituito opposizionale era condotto con una certa incisività da parte dell'organo inquirente, per poter mettere in discussione le difese esposte dall'imputato e, dunque, essere in grado di ottenere la sua confessione.

Degano. Una determinata comunità di individui aveva la facoltà di eleggere un proprio rappresentante, il degano, il quale era incaricato di svolgere compiti istituzionali ed amministrativi. Inoltre, egli era tenuto a denunciare all'ufficio del Maleficio i reati compiuti all'interno della propria comunità.

Delegazione. Attraverso lo strumento della delegazione, le competenze sui processi di particolare gravità venivano trasferite dall'ufficio del Maleficio alla cancelleria pretoria. I processi, di conseguenza, venivano formati dal cancelliere pretorio con l'esclusione dei notai cittadini e sovrintesi dal giudice del Maleficio. Spettava alla Corte pretoria l'emissione della sentenza con l'esclusione dei giudici cittadini. Gli organi che potevano usare lo strumento della delegazione erano il Senato, la Serenissima Signoria ed il Consiglio dei dieci. Tale strumento, inoltre, comportava un aumento di potere da parte della magistratura giudicante. Ad inizio del Seicento risultava essere molto diffusa l'attività di delega del rito inquisitorio del Supremo

consesso veneziano alla Corte pretoria di Padova, che risultava essere, insieme a Brescia, il più importante tribunale appartenente alla Terraferma veneta e di cui il processo intenetato a Benetto Danfo ed i suoi complici costituisce, senza dubbio, una primaria testimonianza.

Giudice del Maleficio. Era l'unico degli assessori facenti parte del seguito del podestà ad avere competenze in ambito penale. All'interno della *Prattica* del Morari vengono riportate le funzioni principali spettanti a tale figura, tra cui interrogare gli offesi dopo l'ammissione delle rispettive denunce, fare in modo che i notai operanti nell'ufficio del Maleficio istruissero i processi e provvedere personalmente ad interrogare i testimoni. Inoltre, dopo aver formato la prima parte del processo, spettava al giudice del Maleficio l'emanazione dei provvedimenti alla base della *fase offensiva*, come il decreto d'arresto ed il proclama. Infine, era anche tenuto ad attribuire agli imputati i *termini ordinari*, ovvero il lasso di tempo entro cui avrebbero dovuto procedere alle proprie difese. Qualora si fosse trattato di un processo delegato, il giudice del Maleficio era incaricato di coadiuvare la Corte pretoria nell'istruzione del processo e, in particolare, di interrogarne i principali personaggi incriminati.

Giuramento de silentio. Forma di giuramento attraverso cui colui che era stato interrogato non poteva dichiarare pubblicamente il contenuto della propria deposizione. Il giuramento *de silentio* veniva impiegato per tutti coloro che non possedevano la capacità giuridica per rendere legittimo quanto affermato nella loro testimonianza. Inoltre, tra coloro che si avvalevano del giuramento *de silentio*, facevano parte soprattutto le persone i cui interrogatori non erano considerati del tutto veritieri o fortemente contro colui che era stato imputato nel processo.

Giuramento del veritate. Le deposizioni investite da tale forma di giuramento acquisivano un valore probatorio. "Giuravano infatti *de veritate* solo i testimoni provvisti di tutti i requisiti formai e sostanziali di attendibilità"²¹⁴.

Podestà. Insieme al capitano, era uno dei rettori inviato da Venezia nei vari centri locali della Terraferma, che pertanto acquisivano il nome di *podesterie*. Al loro

²¹⁴ C. Povo (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano* cit., p. 654.

interno, il podestà si occupava della gestione della giustizia civile e penale, sovrintendeva la sanità pubblica, fissava il prezzo di farina e pane e regolava l'apporto dei cereali. Come nel caso del capitano, anche il podestà era eletto dal Maggior Consiglio veneziano e rimaneva in carica per sedici mesi.

Proclama. Ordine attraverso cui l'imputato accusato di un determinato crimine doveva presentarsi davanti alla giustizia. A differenza della *citazione*, il proclama non permetteva al reo di difendersi attraverso un procuratore e, qualora non si fosse presentato di fronte all'organo inquirente, sarebbe stato condannato al bando.

Rettori. Era il nome con cui venivano chiamati il podestà ed il capitano. Operavano congiuntamente nei casi loro delegati dal Supremo consesso veneziano con rito inquisitorio e, in generale, in quelli di particolare gravità.

Sentenza. Documento conclusivo del processo. Per quanto riguarda processi delegati, come quello intentato a Benetto Danfo ed ai suoi complici, la sentenza veniva pubblicata dai rettori coadiuvati dagli assessori. Nel caso specifico di processi delegati con rito inquisitorio del Consiglio dei dieci, la sentenza diventava inappellabile ed effettiva dal momento in cui veniva resa pubblica.

Supplica. Scrittura attraverso cui gli abitanti di una comunità si appellavano alla magistratura veneziana della Signoria, per reclamare giustizia di fronte a situazioni lesive dei loro diritti oppure per chiedere la grazia in circostanze a cui non poteva essere posto altro rimedio. Solitamente, le suppliche denunciavano gli eccessi di potere che in qualche modo avevano arrecato danno ai supplicanti e, in generale, erano redatte da un avvocato. Lo scopo di tali scritture era quello di sollecitare l'ingerenza del potere centrale marciano, per reimpostare un ordinato andamento della giustizia all'interno delle varie realtà della Terraferma veneta.

Vicecontestabile. Era uno degli operatori di polizia facenti parte del seguito del podestà proveniente da Venezia.

Fonti archivistiche correlate al processo

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

Capi del Consiglio dei dieci, Banditi. Liberazion banditi. Bandi, b. 4

13 aprile
1605

Benetto Danfo, figliuolo di Antonio
Gasparo Cattaro
Alvise, suo figliuolo, et
Marc'Antonio Gloria, sartore, figliuolo di Anzolo, sta alla
Savonarola.

Condannati, cioè Benetto sia perpetuamente bandito di Padova et tutte terre et luoghi con pena della vita et da esser diviso in quattro parti, da esser appese nei luoghi soliti. Taglia a chi lo prenderà et consegnerà nelle forze, ovvero ammazzerà in terre aliene, fatta legitima fede. Et de ducati mille de suoi beni, quali tutti presenti e futuri, ac etiam la sua legitima vivente patre siino confiscati, se non con condition che esso Beneto non si possi liberare dal presente bando per gratia che alcuna havesse, o fosse per havere, o per via de salvocondotto, o per dispensation di tempo, o per qualsivoglia altro modo immaginabile; né ad instantia de principi, se non passati anni vinti et poi non possi haver gratia di levation di stretze di (realdition) di salvocondotto, né di qualsivoglia altra sorte di gratia che non potesse dimandare, se non sarà prima posta et presa per tutti sei gli eccellentissimi signori consiglieri et tre capi et poi con tutto il numero delle balotte dell'eccellentissimo Consiglio di dieci redotto al <prefetto> numero di disisette, con declaratione espressa che esso Danfo, suoi figliuoli e discendenti, o alcun altro della sua famiglia di Danfi, non possa mai haver alcun beneficcio, né i beni di Pasquina per lui rapita, etiam che seguisse con essa matrimonio, né per volontà de testamento, né ab intestatu, né per donation, o per altro qualsivoglia modo, pretesto o modo immaginabile. Sii et l'intendi lui et tutti li suoi discendenti, così maschi come femine, in infinitum et qualsivoglia altro della sua famiglia privo et totalmente escluso dalli beni sodetti. Et affinché la giustitia non resti in ciò delusa, ma habbia il suo debito

effetto, si riserba autorità di poter dar quell'ordini in proposito della dotte, facoltà e stato della Pasquina sodetta, che seranno stimati convenienti per dignità della giustizia.

Gasparo

Alvise et

Marc' Antonio siano perpetuamente banditi di Padova et tutte terre et luochi con pena della vita. Taglia a chi gli ammazzaranno o prenderanno de L 1000 per cadauno, né si possino liberar dal presente bando per gratia che alcuno havesse, o fosse per havere, o per altro modo immaginabile, se non passati anni vinti et doppio, se non haveranno tutte le nove balle degli eccellentissimi signori consiglieri et capi et poi li cinque sestì delle balle dell'eccellentissimo Consiglio di dieci, dichiarando che alcuno o più de loro ammazzaranno esso Benetto in ogni tempo, fatta fede dell'interfetione, guadagnino oltre la liberatione de se medesimi dal presente bando immediatamente, nonostante la conditione d'essi anni vinti, tutte le taglie et beneficcii promisseli dalle leggi per tale interfetione.

27 maggio
1605

Agnolo Zaramelin, padoan, solito habitare in Vicenza et servir diversi per bravo et far anco il barbiero, bollato da Varole un sfrizo sopra la faccia.

Hippolito Spessato da Barche, vicentino, solito servir per bravo et far il sartor in Vicenza.

Banditi deffinitivamente di Padova et tutte terre et luochi et con pena di vita. Taglia a chi li prenderà et consegnerà nelle forze, overo ammazzerà nei confini, de L 1000 per cadauno dei suoi beni confinateli, se non et non potendosi li sodetti liberar dal presente bando per gratia che alcun havesse o fosse per haver per modo immaginabile, se non passati anni vinti et doppio, se non haveranno tutte le nove balle degli eccellentissimi signori capi et consiglieri et poi i cinque sestì delle balle dell'eccelso Consiglio di dieci.

Vincenzo Thiene vicentino sia rellegato nella fortezza di Palma per anni doi continui, dalla qual partendo o non andando in tempo d'un mese, l'intendi bandito di Padova et

tutte terre et luochi per anni dieci, con pena de preggione per un anno et precipiar il bando taglia de L 600 tante volte.

Al qual Vincenzo per lettere ducali gli fu cangiata la relegatione nella città di Bergamo.

23 luglio
1605

Geronimo Danfo, figliuolo de Antonio padoan, relegato a Palma per anni tre, ove vada in terminatione d'un mese et non andando o partendo, si intendi bandito di Padoa et tutte terre et luochi per anni XV, con pena de preggionia per anno uno principiar il bando. Taglia L 600.

Santo Cognolato, quondam Daniele della villa de Casal de Borgo, padoan, solito far il carociero in questa città. Mandato alla galera per mesi desdotto et in caso d'innabilità sii et s'intendi bandito di Padoa et per anni cinque, con pena de preggione per mesi sei et ritorni al bando che allora gl'habbia a principiar. Taglia de L 200 de suoi benni, se non et tante volte.

15 settembre
1605

Trivisolo Repetta, già affittuale delli reverendi padri di Santa Maria in Vanzo nella villa de Cortelà. Mandato alla galera per anni sette et d'inhabilità preggionia d'anni cinque et poi bandito di Padoa et tutte terre et luochi per anni vinti, con pena de preggionia, come sopra, et poi ritorni al bando tante volte et taglia de L 500 de suoi beni.

Consiglio dei dieci, Deliberazioni, comuni, filze

b. 252, f. [93]

1605 20 giugno, in Consiglio di dieci

|c. 1r| I capi proposero di nuovo la parte di procedere, sotto li 16 del corrente, di comutar il confin da Palma in (Volere) al conte Vincenzo Thiene. Et fu ditto in luogo di (Volere) che debba andar a Bergamo et furono

..... 12

..... 1

..... 1 4/5

b. 252, f. [103]

1605 16 giugno in Consiglio di dieci

Piero Donado

Leonardo Mocenigo

Leonardo Capello

Capi

|c. 1r| Che atteso li ragionevoli eventi esposti nella supplicatione del conte Vincenzo Thiene con autorità di questo Consiglio anni doi a Palma, sia ad esso conte Vincenzo comutato il detto confin nella città di (Volere), con tutte le altre (commutationi) espresse nella sentenza contro di lui pubblicata.

..... 6 5

..... 2 2 pende 4/5

..... 6 7

Illustrissimi et eccellentissimi signori

[c. 2r] Per imputatione data a me, Vincenzo Thiene, di complicità nel caso del rapto fatto da Benetto Danfo della persona de Pasquina, figliola del quondam Domenego Segati, habitante nel loco della Battaglia, son stato dalli illustrissimi signori rettori di Padova et eccellentissima sua Corte, come giudici delegati in tal caso con l'auttorità di questo eccellentissimo Consiglio, relegato nella fortezza di Palma per anni doi continui. Nella qual ritrovandosi governor il signor marchese Carlo Felice Malatesta, tra il quale per nome della signora Margarita, sua consorte, et me, Vincenzo sudetto, ritrovandosi all'eccelso Consiglio di quaranta, ci [...] litte importantissima già molto tempo, perché sia non solo oportuna, ma necessaria occasione di poter confidare et implorare la benignità publica alla mia riparatione. Perciò son astretto riverentemente ricorrer alli piedi della Serenità Vostra et quella humilmente supplicare, che stante detto accidente et legittimo rispetto, si degni con l'auttorità dell'eccelso suo Consiglio di permutarmi essa relegatione in qual altro loco parerà alla carità sua, per levar l'occasione anco contra l'intentione d'ambe noi parti di alcuna nostra contaminazione.

1604 adì 25 maggio in Pregadi

[c. 4r] Che atteso quanto si contiene nella supplicatione hora letta di Isabella Gonzaga, relicta del quondam Theodoro Thienne, Vincenza et Margherita, moglie del marchese Carlo Malatesta, sue figliuole, che humilmente ricercano per la multiplicità delle scritte che si ganno da usare nella causa pendente al Consiglio di 40 al Civil Novo, tra di esse da una et Vincenzo Thienne dall'altra, li siano concessi doi vaceni per parte et come in quella sopra. La quale, gavutasi prima la debita informatione dalli capi del detto Consiglio et anco volute dalla (S.N.) le parti sudette et giudicata la loro dimanda giusta et ragionevole, sia data facultà al sudetto Consiglio di 40 al Civil Novo che nella sopradetta causa, oltre li tre giorni ordinarii soliti darsi per ogni pendere, possa consumar altri doi vaceni per parte, come ganno humilmente supplicato. Et ad altri in casi simili è stato concesso.

Francesco Corbelli, nodaro ducale.

Illustrissimi signori osservandissimi

|c. 5r| Trovasi presentato in queste forze Vincenzo Thienne vicentino, proclamato in caso a noi dellegato con l'auttorità et ritto dell'eccelso Consiglio di dieci. Havendoci egli fatto sapere che avanti delle vostre signorie illustrissime tratta una sua causa molto importante et che da suoi adversarii con grandissima istanza vien sollecitata, vogliamo, però, darle conto dell'accidente che lo impedisse a non poter venir alla sua difesa, come con le presenti affermiamo questa esser la verità. Et che lui non solo si trova presentato, ma ancora serato, né può, sino a che non è spedito, che sarà di (breve) rispetto alla qualità del caso, venir a trattar la causa predetta. Et, però, dalla molta loro prudenza deve meritatamente esser suffragato et iscusato et a vostre signori illustrissime con ogni affetto si raccomandano.

Di Padova li 19 aprile 1605.

Li rettori

Atergo alli illustrissimi et eccellentissimi capi dell'eccellentissimo Consiglio di quaranta Civil Novo.

Die 26 aprilis 1605.

Recepit [...] Padua.

Octavius de Stephanis

Eccelso Consiglio de quaranta, notarius publicus.

Nel nome de Dio amen

|c. 6r| Noi, Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori di Padoa et suo distretto et nell'infrascritto caso giudici delegati con l'eccellentissima Corte pretoria dell'eccelso Consiglio di dieci, come nelle lettere ducali di 30 marzo prossimo passato. Venendo all'espeditone delli infrascritti casi, dicemo et sententiamo

Vincenzo Thiene vicentino

Contra i quali et altri da noi già espediti fu et è processo col rito et stile dell'eccelso Consiglio di dieci. Per quello havendosi sodetto Benetto Danfo deliberato di rapire Pasquina, figliuola di Dominico Segati, habitante nel luogo della Battaglia, putta de anni XI in 12, per impatronirsi della facoltà di lei. Fatta preparatione de cavalli et carocce et tolto seco li soprannominati Agnolo, Hippolito et Galeazzo con altri la

dominica di mattina 27 di marzo, essendo stati la notte alla Montechia in casa di Francesco Santa Croce, dottor, per strade occulte se ne andorno al luoco della Battaglia. Havendo osservato che madonna Isabella, madre della sudetta Pasquina, si trovava alla chiesa ove era tutto il popolo di quel luoco, andorno tutti armati di arcobusi lunghi et curti, entrando improvvisamente in casa. Trovata essa Pasquina in una camera, la rapirono et portorno di peso nella carrozza apparecchiata. Et con tutto che la detta Pasquina cridasse et chiamasse aiuto, facendo resistenza, la condussero alla volta di Padova. Entrati per la porta di Santa Croce, uscirono immediatamente per quella della Savonarola, andando a Ponterotto, fermandosi a disnare in casa di Renaldo sudetto. Poi verso il vicentino, ove essendo seguitati dalli ministri et arrivati a Campolongo, li sparorno contra due archibusate [c. 6v]. Poi, si salvorno, portando seco quella creatura. Commettendo cadauno di essi le dette cose scientemente, dolosamente, pensatamente, con trattato et complicità alla propria casa, con offesa della maestà de Iddio, con scandolo et commotione universale, con pessimo detestando et tirannico essemplio contra le parti del sodetto eccelso Consiglio et con quelli altri mali modi et qualità, come nel processo appare. Onde, essendo stati di ordine nostro proclamati sotto li 16 aprile prossimo passato, si presentorno solamente Vincenzo, Renaldo e Francesco. Gli altri, conscii della propria loro colpa, sono restati, come tuttavia restano, absentì et contumaci, dechiarandosi per tal via maggiormente colpevoli dell'eccesso predetto. Alla espeditione de quali hora venendo, dicemo et sententiamo che Vincenzo Thiene sia condanato che sia relegato nella fortezza di Palma per anni duoi continui, dalla quale partendosi o non andando in tempo di mese uno, sia et s'intenda bandito di Padova et padovano et di tutte le altre città, terre et luochi del Serenissimo Dominio et etiam dell'inclita città di Venetia et Dogado per anni X. Nel qual tempo, se sarà preso dentro li confini, stia in preggion serrata per anno uno et poi ritorni al bando che allora gli habbia a principiare, con taglia de lire seicento delli suoi beni, se ne saranno, se non delli denari deputati alle taglie. Et questo tante volte quante contrafarà per l'eccesso, come nel processo et arbitrio. Et tutti nelle spese in solidum.

Die veneris 27 maii 1605

Publicatum. Antonius Cosa Vecchia, notarius et ordinatus cancelleria pretoria, ex.mi fecit subscripsit et sigillavit 3 iunii 1605.

b. 253, f. [50]

1605 5 ottobre in Consiglio di dieci

Consilieri:	c. 1r Che attese le cause narrate nella supplicatione di
Andrea Sanudo	Vincenzo Thiene vicentino, relegato per anni doi nella fortezza
Costantin Rehnier	di Palma dalli rettori di Padova, giudici delegati da questo
Zuan Battista Contarini	Consiglio per sententia de 27 maggio passato e dopo per
Zuane Corner	deliberation di esso Consiglio di giugno susseguente tramutato
Almorò Zane (absente)	nella città di Bergamo, sia per la solita benignità del detto
Hieronimo Capello	Consiglio concesso ad esso Vincenzo Thiene salvacondotto di
Capi	mesi due prossimi, di poter e venir e fermarsi liberamente in
Santo Balbi	questa città di Venetia, come poteva far inanzi la detta
Zuan Giacomo Zana	relegatione et di poter ad essa ritornare, acciocché possa
Piero Barbarigo	supplire alle trattationi delle sue liti, che lo necessitano a
	ritrovarsi presente per interesse delle cose sue, non
	dovendo né potendo entrar in modo alcuno nella città di
	Vicenza né fermarsi in alcun altro luogo, ma solamente
	transitar a dritto camino. Et sia pubblicato

.....10	10	
..... 2	2	5/6 p.t
..... 2	2	

1605 24 ottobre in Consiglio di dieci

Posta di novo la sopradetta parte furono

..... 10	10	
..... 5	6	5/6 p.t secondo
..... 1	0	

16 novembre 1605, in Consiglio di dieci

Fu posta parte del salvocondotto sopradetto per un solo mese et con alcuna altra
regolatione, come si vede sotto il giorno passato

|c. 2r| Illustrissimus Ioannes Franciscus Grimani pro Serenissimo Ducali Dominio
Venetie, Vincentie et distinctus dignissimus potestà in causa et litte vertente inter
magno Vincentium de Thiennis, quondam [...] Alescandi, petente fieri et pronuntiarum
ut in eius cittatione sive petitione facta contra Vincentia et Margherita, (freres) et filias
quondam D. Theodori Thienne et Isabella, (eum) matre, pro quocumque suo interesse
de qua citatione (sive) petitione constat in actis Francisci Malesavelli notarii [...] die
29 aprilis 1591 ex parte una et predictas magnifice Vincentia et Margarita seu Gaspare
Aschubalo con procuratorem petentem dusing naminibus licentiarum seu absolvi ab
eadem petitione et ut in eius scriptura oppositionali die 13 martii 1599 ex (dicta)
secunda et [...].

Ille Madonna Isabella seu Zanne [...] pareter eius procuratorem petentem [...] ab ipsa
petitione lecentiarum et absolvi rationibus de quibus in sua scriptura die predicta 13
martii 1599 ex tertia partibus auditis cum eam (excellente) DD. advocatis in diversis
diebus allegantes de manibus suis in longhissimis allegationibus super scripturis sine
inde in offitio produceri et processibus formatis et super [...] propositis gabita matura
et (dilligentia) consideratione. Antedicto illustrissimus potestas sedens pro tribunali
pro iure reddendo in (suis) scriptis et omni quo potuit (meliore) (nostro). (Chesti)
nomine invocato [...] cuncta recta procedunt in dicta (intrando) absolvit predictas
madonnas sorore et matre a petitione dicti [...] D. Vincentii pareter et partes ipsas ab
expensis.

Die iovis 20 martii 1603²¹⁵

Publicata fuit subscriptaa sententia [...] et comm.e antedicto [...] D. (potestas) sedentis
in salla pallatii sui ratorii (hora) iuridica causa pro iure reddendo per me M. (Ascanius)
Broia de (Persico) (notarium) (subrogatum) ad offitium sigilli loco D. [...] Brogliari

²¹⁵ Carta trascritta parzialmente a causa di guasti del supporto.

notarii et primi capituli de officio publico [...] [...] D. Vineo [...] DD. [...] eam martis et (presentibus) ad (dicta) N.V.D. [...] [...] et D. Antonio Pisani.

Die iovis 22 martii 1603

A (quorum) primus [...] D. Vinantius se (appellavit) et [...] ad [...] superiore petente per [...] lib.o conclusione D. [...] Brogliani notario sigilli.

Ego Aloisius ab horis notarius subrogatus loco D. [...] Zanechini.

Die 16 maii 1603

[c. 3r] Magnificus Vincentius Thieneus se appellat ab instantia (super) potestas Vincentie (lata) contra eum et ad favorem magnifice Vincentie et Margerite [...], filie quondam [...] Theodori Thienei et magnifice madonna Isabella, eam matris. Die 22 martii proxime preteriti qua absolvit predictas magnifices sorores et matrem ab petitione dicti magnifici Vincenti et ut in [...].

Barenus de nobilis [...] DD. Aud. [...] notarius (subscripsi)

Die 22 septembris 1603²¹⁶

Constitutus in officio Dominicus Hieronimus Pirenus no. Vincentii Thienei et annotari requisivit [...] (ob) (Lappo) temporis remisit excellentissimo Consilio de dieci No. (sententia) sp. Ioannes Francisci Gremano, potestas vincentie, [...] contra eum et ad favores Vincentie et Margerite sores filiam quondam magnifici Theodori Thienei et magnifice madonna Isabella eam matris diei 20 martii proxime preteritenoris ut in ea iuxta (forma) [...] [...]

[c. 4r] Pro executione litteram MM. VV. Clarissimus diei 27 iulii preteriti ad [...] magnifice Vincentie et Margerite, sorores, filie magnifici Theodori Thienei ac magnifice Isabella, eum matris, (nostra) [...] predicti magnifici Theodori per publicam curie [...] [...] sub die 2 et 3 (currentis) bis domi citari feci magnificus Vincentius Thieneus audiente magnifica eius matre [...] per (annis) et [...] diebus et pendentibus mensis augusti et septembris proximo futuro compl.t ad excelso Consilio

²¹⁶ Carta trascritta parzialmente a causa di guasti al supporto.

suo de dieci Civil Novo ad viedente in eo retrogrado introduci [...] et expediri [...] ad illum facta diei 22 settembris 1603 de [...] ut in [...] et ut de dictis litteris quibus [...].

Vincentie die 4 augusti 1605

Vincenzus Gussonus, pottestà

Ab tergo

Illustrissimus Dom. is Petro Trono et coll. capi excelso Consilio de dieci C. No. [...] Duc. Do. Venetie tamque [...] [...].

Ex Vincentia die 8 augusti 1605

Serenissimo Principe et illustrissimi signori

|c. 5r| Per sententia fatta dalli illustrissimi signori rettori di Padoa, come giudici delegati da questo eccelso Consiglio, sotto di 27 marzo passato, fui relegato io, Vincenzo Thiene, devotissimo servitor della Serenità Vostra, per anni doi nella fortezza di Palma. Il qual luoco per convenienti rispetti mi fu poi dall' autorità di questo medesimo eccelso Consiglio permutato a Bergamo, dove io mi ritrovo al presente all'obedientia. Da questa relegatione mia tra le molte angustie et disturbi importantissimi ch'io ricevo, per esser in particolar abscente dalla propria casa, dove go madre in età decrepita, moglie del continuo inferma et figlioli senza alcun governo, nemeno alle cose mie. Importantissima et più di ogni altra accerba oppressione è questa, nella qual si tratta la dessolatione mia et de tutta la casa mia, qual è che, retrovandomi io litte importantissima con la magnifica signora Isabella [...] del quondam Theodoro Thienne et le magnifiche signore Vincenza et Margarita, sue figliole, nella quale sono ormai anni quatordecì ch'io mi consumo con la vita et la robba per l'importantissime spese, che in essa sono sin hora seguite et si ritrova hora ridotta all'eccellentissimo Consiglio di dieci C. No. Ove, per la multiplicità et importantia del negotio, è stato necessario anco ottener due vaccini per parte et gavendo io con ogni mio spirito, fatica et spesa incredibile procurato per il passato l'espeditone d'essa, la quale da esse mie signore adversarie è stata di continuo recusata et sturbata con grandissimo incomodo. Hora presa esse occasione dall'accidente d'esser io stato presentato davanti l'illustrissimi signori rettori di Padova et dalla relegatione mia procurano co ogni maniera et via possibile di farla pender et espedirla.

Che quando le andasse fatto questo suo disegno, per la molteplicità d'essa causa non essendovi alcuno alla difesa, né che possi metter all'ordine che stii bene gli avvocati, né darli bastevole (institutione) d'essa mia causa, senz'altro sarebbe da loro ottenuto la vittoria et le ragioni mie importantissime resteriano in tal maniera pericolate con compita destituzione mia. Trattandosi de beni per l'importare di [...] 40 et più, oltre l'importantissime spese seguite, questa miserabile angustia et calamità in che mi ritrovo mi da necessaria occasione confidato nella molta pietà della Serenità Vostra di ricorer suplice ai suoi piedi et quella per sollevatione di tanta mia oppressione supplicar reverentemente si degni concedermi salvocondotto de mesi quattro, acciò io possa con la gratia della Serenità Vostra venir a metter all'ordine essa mia causa et quella espedire e tanto meno anco debbi durare esso salvocondotto, quanto che detta mia causa fosse espedita. Della qual gratia ne gaverà la Serenità Vostra mercede della sua divina maestà. Et io con la madre, moglie et figlioli pregheremo di continuo Nostro Signore per l'essaltatione sua.

[c. 5r] Noi Antonio Lando, podestà, et Steffano Viario, capitano, per la Serenissima Signoria di Venetia rettori de Padoa et suo distretto et nell'infrascritto caso giudici delegati con l'eccellentissima Corte pretoria dall'eccelso Consiglio di dieci, come nelle scritture ducali di 30 marzo prossimo passato. Venendo alla espeditione delli infrascritti casi dicemo et sententiamo

Die 27 iunii 1605.

Vincenzo Thiene vicentino

Facta fuit nota ut infra

Contra i quali et altri da noi già espediti fu et è processo con ritto et stile dell'eccelso Consiglio de dieci. Per quello havendo il sodetto Danfo deliberato di rapire Pasquina, figliola del quondam Dominico Segatti, habitante nel luoco della Battaglia, putta

Die 27 iunii 1605. Vigore mandati officio de rector de quo in filcia annotavi ego, Antonius Casa Vechia, ordinarius cancellerie qualiter (preteritos) capi eccelsi Consilium de dieci transmutatum fuit locum contrascritto Vincenzo Thiene (assegnaret) civitate Bergomi loco fortilice Palme iuxtas (litteras) eccelsi Consilii publicatas ad gradus arengi palatii Padue. *Registraus in Libro Ducalium.*

d'anni XI in XII, per impatronirsi della facultà di lei. Fatta preparatione de cavalli et di carrozze et tolto seco li sopra nominati con altri la domenica di mattina 27 di marzo, essendo

stati la notte alla Montechia in casa de Francesco Santa Croce, dottor, per strade occulte se n'andorno al luoco della Battaglia. Et havendo osservato che madonna Isabella, madre della sudetta Pasquina, si trovava alla chiesa, ove era tutto il popolo di quel luoco, andorno tutti armati d'arcobusi longhi et curti, entrando improvvisamente in casa. Et trovata essa Pasquina in una camera, la rapirono et portorno di peso nella carrozza apparecchiata. Et con tutto che la Pasquina cridasse et chimasse |c. 5v| agiuto, facendo resistenza, la condussero alla volta de Padova. Et entrati per la porta di Santa Croce, uscirono immediatamente per quella della Savonarola, andando a Ponterotto, fermandosi a disnare in casa et poi verso il vicentino. Ove, essendo seguitati dall'inimici et arrivati a Campolongo, li sparorno contra due archebuggiate. Poi, si salvorno, portando seco quella creatura. Comettendo cadauno di essi le dette cose scientemente, dolosamente, pensatamente, con tratato et complicità alla propria casa, con offesa alla maestà de Iddio, con scandolo et comotione universale, con pessimo detestando et tirannico essemplio contra le parti dell'eccelso sodetto Consiglio et con quelli altri mali modi et qualità, come nel processo appare. Onde, essendo stati d'ordine nostro proclamati sotto li 16 aprile prossimo passato, si presentò solo Vincenzo. Li altri, consci della propria loro colpa, sono restati, come tuttavia restano, absenti et contumaci, dichiarandosi per tal via maggiormente colpevoli dell'eccesso predetto. All'espeditone dei quali ora venendo, dicemo et sententiamo che

Vincenzo Thiene sia condannato che sia relegato nella fortezza di Palma per anni doi continui, dalla quale partendo o non andandosi in tempo di |c. 6r| mese uno sia et s'intenda bandito di Padova et padovano et di tutte le altre città, terre e luochi del Serenissimo Dominio ac etiam dell'inclita città di Venetia et dogano per anni X. Nel qual tempo, se sarà preso dentro li confini, stia in peggion serrata per anno uno et poi ritorni al bando che allora li habbia a principiare con taglia de lire 600 de suoi beni, se ne saranno, se no delli danari deputati alle taglie. Et questo quante volte contrafarà per l'eccesso, come nel processo ex arbitrio. Et tutti nelle spese in solidum.

Die veneris 27 maii 1605

Publicato loco solito.

Antonius Casa Vecchia, notarius et ordinarius cancelleria pretoria, ex rasis de cancelleria expedire fecit et in fidem subscripsit et sigillavit die 6 septembris 1605.

1605, die 25 iulii presentate illustrissimibus rectoribus per excellentissimum

Rubertum Placiullam

[c. 7r] Marinus Grimano, Dei gratia dux Venetiarum et nobilibus et spientibus civis Antonius Lando, de suo mandato potestati, et Steffano Viario, capitano Padue, fidelibus dilectum et salutem et dilectionis affectum. Fu da voi con l'auttorità del Consilio nostro de dieci condananto il conte Vincenzo Thiene anni due nella fortezza nostra di Palma et perché, così supplicati di esso conte, li abbiamo tramutato esso confin di Palma nella città di Bergamo. Però, abbiamo voluto farvi le presenti con li capi del sodetto Consilio, per dirvi che dobbiate fare publicar nelli luochi soliti di quella città ad intelligentia di cadauno detta tramutation di Palma in Bergamo. Et così essequirete.

Date in nostro Ducali Palatio di 22 iunii, indictione tertia, 1605.

Illustrissimi Consilium decem secretarius.

Die presentatoris

Rettori Battista (Polenta) (Trombetta), di mandato delli illustrissimi signori rettori per essecutione delle sodette lettere, haver publicato al tribunal dell'arengo, nel Palazzo della Ragione, premesso il suono delle trombe, le soprascritte lettere in tutto come stano.

Antonius Cosa Vecchia, notrius et cancelleria pretoria ordinarius, ex [...] ducali expedire fecit et in fidem subscripsit die 6 settembris 1605 ac sigillavit.

fasc. 140

Illustrissimi ed eccellentissimi signori colendissimi

|c. 1r| Si trova in queste pregioni Trevisolo Repetta, solito habitare nella villa di Cortelà di questo territorio, come presentato nel caso del rapto di Pasquina dalla Battaglia, delegatoci da questo eccelso Consiglio. Costui fece hieri efficace istanza di esser condotto alla presenza di me, podestà, lasciandosi intendere di voler dire alcune cose di molta consideratione. Onde, havendo stimato bene di farlo venire, ha esposto che, mentre gli sia concesso da quell'excelso Consiglio l'impunità e la liberation della sua persona et di Galeazzo, suo fratello, che è parimente qui retento, et di un Antonio Zuccolo, condannato anni cinque in preggione, egli si offerisce di manifestare et dar convinti alla giustitia diversi rei, alcuni de quali procurerà di dare anche nelle mani, che fanno commesso molti delitti di svaliggi et che fanno fatto anche trattato, il quale tuttavia possono essequire di andar a svaligiare un gentilomo, che tiene carico pubblico sopra cavamenti, et un monte di hebrei in un castello di questo dominio, come più particolarmente vederanno l'eccellenze vostre dalla medesima sua richiesta. La quale, siccome gabbiamo giudicato di non poter tralasciare d'inviarle per le istanze fatteci da detto Trivisolo, così stimiamo anco di esser in obbligo di darle particolar conto et della persona sua et delli sudetti suo fratello et Antonio Zuccolo, che oltre di sé egli intende di liberare. Sapranno, dunque, vostre signorie eccellentissime che esso Trivisolo, seben per il caso del rapto per il quale è presentato potrà, come reo di qualche complicità, ricevere alcuna pena, questa non sarà molto grave et solo di qualche poco tempo di galera. Ma nelli processi che gabbiamo in questi giorni formati et che, tuttavia, continuamo con autorità et rito di quell'excelso Consiglio, siamo ben venuti in chiara cognitione questo esser un uomo sceleratissimo et come capo et principale intervenuto in diversi enormi delitti di spogli et svaliggi alle case in questo territorio, nella villa di Chiavegon, Valnogaredo et altre, con asportation di quantità di danari et robbe, con gran violentie et che ga commesso altri simili delitti, così alle strade come alla stradda, anco nel vicentino. Et è hormai di molti di essi così chiara la sua colpa in molti processi, che, come reo convinto, meriterebbe senz'altro pena

capitale. Ma trovandosi lui |c. 1v| volontariamente presentato et non essendo in mano nostra di aggregarli altri delitti, che il sudetto del rapto, per il quale è venuto nelle forze, non gabbiamo perciò potuto costituirlo né procedere contra di esso per li altri sopradetti misfatti da lui commessi. Quanto poi alla persona di Galeazzo, suo fratello, questo è stato medesimamente processato come reo nell'istesso caso del rapto et essendo rimasto assente, fu per sententia nostra et della Corte bandito di terre et luochi con pena di morte. Ma prima che si pubblicasse la sententia, fu retento a Verona et da quelli illustrissimi rettori è stato a nostra richiesta trasmesso in queste forze. Contra il quale siamo venuti parimente in cognitione che sia intervenuto in svaliggi et robbamenti, da esso anche in parte confessati, in modo che si doverà contra di lui essercitar similmente quell'esemplar giustizia che si conviene. Il che sarebbe stato finora effettuato, quando non si gavesse gavuto necessità di diferire per poter valersi di esso nel confrontarlo et convincere altri, che dopo sono capitati nelle mani, aggiungendosi di più che sono essi due fratelli Repeta talmente temuti in questo territorio, che è quasi incredibile il spavento che ognuno gaveva delle persone loro, poiché si vedeva del continuo praticar in casa sua nel luoo di Cortelà gente di malafare in quantità, sempre armati di arcobusi lunghi et curti, alli quali davano essi ricetto. Circa poi alla persona di Antonio Zuccolo, che dimanda similmente di poter liberare questo, fu condannato dalli illustrissimi (precessori) nostri come giudici delegati da Sua Serenità anni cinque in prigione serrata et poi bandito deffinitivamente, per haver amazzato la propria moglie. Queste informationi gabbiamo giudicato necessario di dare a vossignorie illustrissime con occorrenza della sudetta istanza, affinché possino haver il tutto in quella consideratione, che parerà alla molta loro prudenza, et rissolvere quanto stimeranno convenirsi, che fra tanto sarà da noi sopraseduto, per attendere si essequire la volontà loro.

Di Padova, 7 luglio 1605.

Li rettori.

Die 6 iulii 1605

|c. 1r| Havendo fatto intendere a Trivisolo Repetta di essere condotto alla presenza dell'illustrissimo podestà per dire alcune cose di momento, fu da sua signoria illustrissima ordinato che fosse condotto et costituito esso Trivisolo. Alla presenza, come di sopra, gli fu detto che secondo la sua istanza è stato qui condotto, acciò possa dir quello che li piace. Respondit: «A ben che io, Trevisolo Repeta, sia sicurissimo della mia innocenza et che la giustizia di vossignoria illustrissima deve essere informata che io go giusta speranza di ottener la mia libertà per il caso per il quale mi sono presentato. Tuttavia, per la grande potenza de miei adversarii non resta che non mi rendi terrore et la carità et l'amor fraterno mi fa comparer davanti vossignoria illustrissima, supplicandola ad essere contenta di operare che dall'eccelso Consiglio di dieci mi sia concesso impunità et total assolutione, sì di me, come di Galeazzo, mio fratello retento, et che siamo posti nella nostra libertà, né possa essere inquisito contra di noi per qualsivoglia delitto, che ci potesse esser opposto, et facultà di liberare il signor Antonio |c. 1v| Zucolo, confinato anni cinque nelle prigioni di Padova, nelle quali è stato sedici mesi. Gavuta la promessa di questa gratia, io mi offerisco di dar in nota sette in otto svalisi, che sono stati fatti in diversi luochi sopra questo stato con male et hinumanissime qualità et con essoneration de archibuggiate et ferite, specialmente il patrone di una casa, et di manifestare similmente alcuni, che furono a tre case per commetter in esse svalisi et che usorno gran violenza nelle persone con diverse offese, seben infine convennero abandonar l'impresa. Et medesimamente un trattato, che è stato fatto di andar a svaligiare un gentilomo che è fuori in carico pubblico per la Serenissima Signoria sopra cavamenti, il quale si potrà provvedere, non essendo stato ancora commesso. Et trattandosi di grossa somma di denaro, darò alla giustizia li rei convinti a nome per nome et procurarò anco di farle capitar nelle mani così la spia, come alcuni di loro. Et questi stessi gavevano anco pensiero di ridursi in |c. 2r| in 25 o 30 et svalisare in un castello un monte di hebrei, nel qual vi trattavano che ci fossero centomille ducati tra danari et zoie et uno delli compagni si offeriva di darli una porta aperta di esso castello. Et trattavano se lo dovessero fare o di giorno o di notte et vi sono due di questi, che sono huomini, di metter insieme in poco tempo

25 e 30 persone. Il qual trattato corre parimente pericolo che possa essere essequito». Interrogato: «Voglia dir altro?». Respose: «Signor no».

Quibus habitis fuit remissus ad locum suum.

fasc. 149

Illustrissimi et eccellentissimi signori colendissimi

Dopo che da quell'eccelso Consiglio fu a noi concessa, in lettere di 16 maggio et 3 giugno passati, autorità in molti casi di svaliggi gravissimi comessi da diversi scellerati, così in questo territorio, come nel Vicentino et Colognese. Havendo noi atteso con ogni dilligentia alla loro estirpatione et perciò condannati tre di questi (tresti), che da principio capitorno nelle mani, cioè Gasparo Zambuso et due suoi compagni, rei convinti et confessi all'ultimo supplicio et con la loro morte. Dispersa la sua compagnia, furono poi anco retenti et condotti in queste forze Galeazzo Repetta, transmessoci da Verona, Fracnesco Montanaro et Marco Aurelio di Monzambon, presi da nostri ministri, come rei parimente di svaliggi et robbamenti, ma di seta et di compagnia differente dai primi. Questi, dopo lunga et laboriosa formatione de processi, col mezzo della qual siamo venuti anco in chiara cognitione di molti di quelli che svaligiorno le due barche da Este, che sono per il più banditi di terre et luoghi et alcuni recettatori di essi, si trovano in queste pregioni, essendo restati tutte e tre convinti de molti delli sodetti misfatti, spetialmente di svaliggi alle case, et il Repeta et il Montanaro come quelli che recapitassero anco nelle sue habitationi da assai tempo in qua tal scelerata gente. Venuti noi ultimamente alla loro espeditione, gavendoli conosciuti rei di pena capitale, per haver lume de complici et di altri delitti, risolvessimo di procedere ai tormenti col pretesto di morte, nelli quali furono tutti che molto accerbi sempre constanti. Ma infine, mentre fossero condotti in capella, il detto Marco Aurelio, che è il più giovane di età di anni 20 in 22 incirca, ci ha fatto dire che desiderava essere ricondotto avanti di noi, per rivelarci così di molto momento. Onde, fattolo venire, ci ha detto che quando gli sia almeno comutata la pena della morte, era per propalare molti gravissimi delitti, nei quali egli non era né autore, né capo et dare indicci tali, che si potrebbero haver nelle forze anco parte dei rei. A questa sua istanza fu da noi risposto che havendo fatto la sua signatura, né essendo in mano nostra di

poter promettere né di deliberar altro, se egli avesse portato cosa di rilievo, non haveressimo mancato di rappresentarla a quell'eccelso Consiglio, per ricevere l'ordine suo. Onde, ci ha egli narrato diciassette capi di delitti per il vero molto gravi comessi da poco tempo in qua da molti scelerati, li nomi dei quali si risserva poi di dire con ogni altro indiccio et particolar maggiore, fatti sul Padovano, Vicentino, Colognese et Veroese, delli quali questa giustizia non ne haveva alcun precedente lume, se non delli |c. 1r| sei che le eccellenze vostre vederanno segnati con una linea in margine del costituito suo, che con le presenti le inviamo. Così, havendo noi stimato di dover fare al fine che possino con quell'eccelso Consiglio havervi quella consideratione et darci quell'ordine che giudicaranno per sua somma prudenza, havendo noi, fra tanto che riceviamo lume della loro volontà, fatto soprasedere quanto alla persona di Marco Aurelio l'essecutione della sentenza, la quale contra gli altri due compagni, cioè Repeta et Montanaro, fu giobba passata di mattina essequita con la loro morte. Ne restaremo di aggiungere alle eccellenze vostre che, havendo noi anco in un istesso tempo espedito Trivisolo Repetta, fratello di esso Galeazzo, il quale, seben trovandosi, tuttavia, presentato volontariamente come complice di un caso di rapto, né potendosi come presentato aggregarli altre colpe, è stato condannato a pena straordinaria di sette anni di galera. Restano hora con queste espeditioni destrutti li nidi perniciosi delle case loro, dalle quali uscivano infinite sceleratezze, né si sentono per l'Iddio gratia tante molestie et infestationi a questo paese, il qual viene essere maggiormente sollevato, anco perché appresso la destruttione delle sudette due compagnie ne è stata disciolta la terza, che nel luogo di Bassanello vicino a questa città si faceva sentire, essendo il capo di essa nominato Giacomo Mezzaspagnoli stato ultimamente dalli ministri di me, podestà, reso et morto et un Giacomo Ciera padovano et un Zuanne, detto francese, suoi compagni proclamati. In modo che, siccome con ragione si haverebbono potuti temere importanti disturbi, se fossero continuate le unioni di questi tristi, così essendo hora in gran parte con l'estirpatione delli sudetti rimossa la causa, vogliamo sperare che possa tanto più facilmente mediante anco il lume che dasse esso Marco Aurelio seguire l'effetto da noi procurato della quiete et sicurezza di questo paese.

Di Padova, li 17 di settembre 1605.

Collegio, Suppliche, Suppliche di fuori, b. 356
Supplica del 7 maggio 1603

Serenissimo Principe

[c. 74r] Alli 8 del mese passato i Pasquini dalla Battaglia con suoi parenti bravi et altri soldati, armati de tutte arme da offesa et da difesa, caminorno per la città di Padoa per ammazzar mi, Giovanni Maria Calarga, et poi si ridussero alle insidie appresso il palazzo dell'illustrissimo signor podestà, dove sapevano ch'io al sicuro havevo da capitare, dovendo montare a cavallo che ivi gavevo lassato. Et osservatomi che ero in una bottega di sartore ivi appresso, dove gavevo il mio cavallo, non potendo più trattenere l'animo loro rissoluto, che gavevano di levarmi di vita, tre di loro intorno in quella bottega con le calade in testa et le spade, nudi tutti preparati, mi colpirono di molte ferite. Mentre erano nell'insidie, inanzi entrassero, ove, arrabbiati, mi si avventorno intorno. Altri presero la porta della bottega et tutti là attendevano a levarmi la vita. Molti furono li colpi, anzi innumerevoli, uno sopra la schena, due stoccate nel collo, una cortellata, ma preservata dal zacco. Restai ferito di tre sole ferite, una sopra la spalla et una sopra la mano et una in testa, che mi pose alla morte, né fui dato fuori di pericolo, se non gli ultimi giorni. Volse la maestà de Dio che fossero là fuori della porta il signor Benetto Anguineri et Geronimo Cavarzeran, quali, facendo impeto alla porta, mi diedero strada da salvarmi, come feci. Ma si rivolsero contro questi satelliti et sitibondi del sangue humano, tentando con molti colpi tagliare ad uno le gambe et all'altro la vita. Et dopo molte difese si salvorno in una bottega di casolino, ma più rissoluti, che fiere anche in quella volevano ammazzarli, se da gentillhomeni non fussero stati impediti. Et se siamo restati in vita, fu solo un miracolo di Nostro Signore. Causa di tanto delitto pensato et atroce non ne fu alcuna ragionevole, anzi, oltre l'apensamento et l'atrocità vi è l'assassinio et il tradimento, perché è vero che la quarta domenica di quadragesima seguirono certe parole di poca consideratione fra Menego Pasquin et me, Giovanni Maria sodetto, et di poco rilievo. Ma il signor Francesco Pasquin, suo barba, disse doppo a mio fratello, signor Vincenzo, che voleva che si venisse amici come prima, né vi fosse disparere. Et l'istesso Domenego disse al Cavarzerano che haveva detto quelle parole burlando et voleva che si fosse amici. Su la qual fede il giorno di Pasqua mi confessai et comunicai. Et così, assicuratisi loro

di havermi [posto] l'animo al sicuro, il marti dell'ottava susseguente mi hanno trattato come ha inteso la Serenità Vostra. Questi sono potenti, perché hanno facultà di tre mille e più ducati, molti in numero, pieni di seguito et parentato, pronti alle arme, avezzi al sangue, soliti cometter gravi delitti et per la loro potenza ne hanno ricevuto lieve pena et altri impuniti. Et con l'istessa confidenza si sono arditamente presentati tutti a Padoa senza salvicondotti de puro et subito si fecero costituire. Hanno havuto tutta la città per prigione con publico proclama, caminano in setta in quindici et vinti per tutta la città de Padoa armati. Si che io, che son l'offeso, stando in Padoa il caso, o bisogna che de novo mi mi lassi sparger sangue, o faccia un essercito di cinquanta huomini. Et io mi ritrovo di poca fortuna, avezzo a viver quietamente, né mai si troverà che facessi offesa ad alcuno, overo bisogna ch'io abandoni la causa. Oltre che li testimoni et li avvocati restano impauriti da così ardite e temerarie operationi, oltre che hanno in pallazzo nodari parenti et fautori et anco il caso resta disgiunto per esser li rei all'uno et l'altro foro sottoposte, onde prostrerò a piedi della Serenità Vostra io, Giovanni Maria sodetto, la supplico si degni, prese le solite informationi dalli illustrissimi rettori di Padoa, di delegar il sodetto caso all'illustrissimo officio dell'Avogaria, acciocché, sicurati li testimonii, gli avvocati et la vita mia, caso si grave, pensato, atroce, proditorio, nella piazza et nelle case si può dire da [...] avezzi al sangue, crudeli, ricchi, potenti non se ne vada impunito.

1603, adì (22) maggio

Che alla sopradetta supplicatione rispondano li rettori di Padoa et ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, diano la loro opinione co giuramento et sottoscrizione di mano propria, secondo la forma delle [...].

Collegio, Notatorio, filze, f. 166

1603, Adì 14 zugno

[c. [643r]]Udita dalla Serenissima Signoria la supplicatione presentata da Zan Maria Calarga, dimandante co quella et co li suoi avvocati delegatione all'ufficio dell'Avogaria di Comun del caso delle ferite date a lui dalli Pasquini della Battaglia in compagnia de altri suoi parenti, bravi, et altri soldati, come in essa supplicatione è dichiarato per più sue ragioni da una parte; dall'altra, uditi medesimamente li avvocati intervenienti per li detti Pasquini, rispondenti per altre sue ragioni, il supplicante predetto dover essere licenziato. Udito quanto sopra detta supplicatione, rispondeno li rettori de Padova con loro giuramento a 6 del mese presente et maturamente considerato il tutto, fu dalla sudetta Serenissima Signoria disposto il bossolo bianco, che il caso sudetto sia delegato alli rettori de Padoa con la Corte del podestà, il verde de no, il rosso no sinceri. Et furono

4	Benetto Moro
1	Francesco Malipo
1	Marc'Antonio Congo
	Francesco Molin
	Francesco Morni
	Alvise Zorzi

Serenissimo Principe

[c. [644r]]Dovendo noi per commandamento della Serenità Vostra risponder alla inclusa supplicatione di Zan Maria Calarga, riverentemente le dicemo apparer dal processo, formato in questo Maleficio et dalle giustificationi et informationi sapute sopra la medesima supplica, che Domenico Pasquin dalla Battaglia, essendo disgustato et mal affetto del supplicante per certe parole dette da lui, venne il mercore 9 di aprile passato in questa città, nella quale sapeva essersi medesimamente l'istesso giorno conferito detto Zan Maria. Et caminando per Padova, accompagnato da Giacomo Pasquin, suo cugino, da Livio Benettazzo, suo barba, da Giovan Battista Barzise, suo cognato, et da Zan Piero Gusson Bassanese, soldato di esso Barzise, osservò che quel

supplicante si trovava nella bottega d'un sartor, appresso le pubbliche scole. Onde, inviatosi di subito a quella volta, si pose con li sudetti suoi compagni le celade in testa et, snudate le armi, andò con essi loro ad assalirlo fino dentro nella medesima bottega. Il quale, dopo molti et diversi colpi che gli furono tirati, si salvò finalmente con la fuga offeso di tre ferite, una delle quali sopra la testa con pericolo della vita. Et mentre Gerolemo Cavarzerano et Benetto Anginoro, pure dalla Battaglia, ch'erano all' hora di compagnia del supplicante, gavessero messo man alle armi per far buon officio, furono anch'essi dai medesimi aggressori con varii colpi brutalmente incalciati, sicché convennero salvarsi nella bottega d'un casalino, seguitati, tuttavia, da loro, per offenderli in ogni modo, come sarebbe avvenuto, se da quelli che i interposero non fosse stato oviato. Formato il processo et proclamati tutti essi rei a queste pregioni per l'assalto et ferite pensatamente date come di sopra, sono venuti volontariamente a presentarsi Domenego Pasquin, Livio Benettazzo et Zan Piero Bassanese nelle forze di me, podestà, et Giacomo Pasquin et Zan Battista Barzise in quelle di me, capitano, come sottoposti al mio foro. Dalle quali, dopo gavuti li loro costituiti, furono con buona piezaria per all' hora rilasciati, accio potessero intanto far le sue difese, con precetto penale di non poter però partire dalla città. Ha giustificato il supplicante che detti Pasquini, oltre l'essere molto commodi de beni di fortuna et con molti parenti et ad gerenti, sono huomini molto arditi et |c. [644v]|soliti offender diversi. Nel qual proposito ga presentato alquante espeditioni criminali seguite contra di loro et contro il Barzise et il Benettazzo et due denuntie: l'una di certa offesa fatta di spontone per Domenego Pasquino a Francesco Stoppa, figlio del quondam Geronimo, che fu pur da lui poco tempo inanti interfetto, et d'una spononata tirata da Battista Pasquin al compagno di Francesco Stoppa l'anno 1600; l'altra dell'anno seguente di due percosse date per Giacomo Pasquino ad un Simon Risavo, sopra le quali non si vede che sia stato proceduto più oltre. Et per fine appare per la depositione di due testimonii, che detti Pasquini et compagni, dopo rilasciati, sono stati veduti caminar per questa città in numero di otto, o dieci. Il che, se prima ci fosse venuto a notitia, li gaveressimo fatti ritornar alle prigioni, come gabbiamo fatto subito gavuta questa giustificatione, che è quanto potemo riferir alla Serenità Vostra sopra il contenuto della supplica di detto Calarga, commessaci da lei, rimettendosi nel resto alla sua prudentissima deliberatione. Gratia.

Di Padova, li 6 di giugno 1603.

Francesco Bernardo, podestà, con giuramento de man propria.

Marco Quirini, capitano, con giuramento di man propria.

Serenissimo Principe

[c. [645r]] Alli 8 del mese passato li Pasquini della Battaglia, con suoi parenti et altri soldati, armati de tutte arme da offesa et da difesa, caminorno per la città di Padoa, per ammazzar me, Giovanni Maria Calarga, et poi si ridussero alle insidie appresso il palazzo dell'illustrissimo signore di Padoa, dove sapevano che io al sicuro gavevo da capitare, dovendo montar a cavallo che ivi gavevo lassato. Et osservatomi che ero in una bottega di sartore ivi apresso, ove gavevo il mio cavallo, non potendo più trattenere animo loro risoluto, che gavevano di levarmi la vita, tre di loro intorno a quella bottega con le calade in testa et le spade nude, tutti preparati, mi colpirono di molte ferite mentre erano nelle invidie et inanzi intrassero, ove, arrabbiati, mi si aventorno intorno. Altri presero la porta della bottega et tutti là attendevano a levarmi la vita. Molti furono li colpi, anzi, innumerabili: uno sopra la schena, due stoccate nel collo, una cortellata, ma preservata dal tacco. Restai ferito di tre sole ferite, una sopra la spalla e una sopra la mano et una in testa, che mi pose alla morte, ne fui dato fuori di pericolo, se non gli ultimi giorni. Volse la maestà di Dio, che fossero meco là fuori dalla porta Benetto Anguinori et Gerolimo Cavarzeran, quali, facendo impeto alla porta, mi diedero strada [c. [645v]] da salvarmi, come feci. Ma si rivolsero contra questi satelliti et sitibondi del sangue humano, tentando con molti colpi tagliare ad uno le gambe et all'altro la vita. Et dopo molte difese, si salvorno in una bottega di casalino, ma più risoluti, che fiere anco in quella volevano ammazzarli, se da gentilhuomini non fossero stati impediti, se siamo restati in vita fu solo miracolo di suo Signore. Causa di tanto delitto pensato et atroce non ne fu alcuna ragionevole, anzi, oltre l'apensamento et l'atrocità vi è l'assassinio et il tradimento, perché è vero che la quarta domenica di quadragesima seguirono certe parole di poca consideratione fra Menego Pasquin, et me, Giovanni Maria sodetto, et di poco rilievo, ma Francesco Pasquin, suo barba, disse doppo a mio (fratello) Vincenzo, che voleva che si vivesse amici come prima, né vi fosse disparere.

E l'istesso Domenico disse al Cavarzerano, che aveva detto quelle parole burlando et voleva che si fosse amici. Su la qual fede il giorno di pasqua mi confessai et comunicai et così assicuratisi loro di gavermi posto l'animo in sicuro, il marti dell'ottava susseguente mi ganno trattato come ga inteso la Serenità Vostra. Questi sono potenti, perché ganno facultà di trenta mille e più ducati, molti in numero, pieni di seguito et parentato pronti alle armi, avezzi al sangue, soliti cometter gravi delitti et per la loro potenza ne ganno ricevuta lieve pena; altri impuniti et con l'istessa confidenza si sono arditamente presentati tutti |c. [646r]|a Padoa senza salvicondotti de puro et subito si fecero consituire. Ganno gavuto tutta la città per prigione, con pubblico proclama camminano in setta in quindici et vinti per tutta la città de Padoa armati, sì che io, che son l'offeso, stando in Padoa il caso, o bisogna che da nuovo mi lassi sparger il sangue, o faccia un essercito di cinquanta huomini. et io mi ritrovo di poca fortuna avezzo a vincere quietamente, ne mai si ritroverà che facessi offesa ad alcuno, overo bisogna che io abbandoni la causa. Oltra che li testimoni et gli avvocati restano impauriti da così ardite e temerarie operationi, oltre che loro ganno in palazzo (nodari) parenti et fautori et anco il caso resta disgiunto, per esser li rei all'uno et l'altro foro sottoposti. Onde, prostrato a piedi della Serenità Vostra, io, Giovanni Maria sodetto, la supplico si degni, prese le solite informationi dalli illustrissimi rettori di Padoa, delegar il sodetto caso all'illustrissimo officio dell'Avogaria, acciò che, sicurati li testimonii, gli avvocati et la vita mia, caso sì grave, pensato, atroce, proditorio, nella piazza et nelle case, si può dire di sicari avezzi al sangue, crudeli, ricchi, potenti, non se ne vada impunito.

1603, Adì 1 maggio

Che alla sopradetta supplicatione rispondino li rettori di Padoa et, ben informati delle cose in essa contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dicano la loro opinione, con giuramento et sottoscrizione di mano propria, secondo la forma delle leggi, facendo far nota la risposta del luoco et nome del supplicante con una sopra coperta sigillata, con la mansion |c. [647r]|direttiva a sua Serenità, rimandando il tutto per cavallaro, o altra persona pubblica.

Conseglì

Francesco Malipiero

Francesco Molin

Francesco Moresini

Alvise Zorzi

Nicolo Sagredo

ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA

Archivio Civico Antico, Estimi

Estimo 1575, b. 176: estimo di Isabella Segatti

|c. 83v| ISABELLA SEGATI, quondam Domenego, possede li beni infrascritti, come appar nella sua polizza con giuramento presentata adì 30 marzo 1605, n° 9546.

Una casetta de muro con tera e caneva, similmente de muro, con una estesura de campi numero 6 [...] vignalli aratti, posti in una villa delle (grane) di meza via, sotto la vicaria d'Arquà. Li quali campi sono sottoposti alle acque. Confina da una la via communa, dall'altra li signori Zorzi, dall'altra il domino Giustiniano et dall'altra (domini) (Barbazza) et Papafava.

Paga de livello ogni anno in perpetuo lire cinquantanove alli sudetti signori Zorzi et paga ducati cinque e mezo al magnifico domino Venturino Balzetta [...] con livello francabile. Quali campi et case si lavora in casa et tiene per (nostro) uso.

Scodo dalli heredi del quondam Domenego Segatto il giovane per livello francabile sopra la heredità di esso Domenego ducati 6 all'anno da lire 6 et (soldi) 4 per ducato et [...] de ducati tresento liberi da gravezze.

Espedita in lire seicento è una (soldi) (15).

Fanno d'estimo L 6 (soldi) 6 – 6.

Zuane Zazara da Sant'Agatta

Presidente per la Città

Don Geronimo da Santa Giustina per il Clero

[...][...][...] per il Territorio.

Estimo 1615, b. 130, polizza n° 9546: polizza d'estimo n° 9546 di Isabella Segatti

Beni di me, Isabella Segatti, relitta in secondo matrimonio del quondam Domenico Segatti il vecchio. Habita alla Battaglia, qual gal de per raggion de dotte

1 |c. 71r| Una casetta de muro con terra et caneva, similmente de muro, con una chiesura de campi numero sei incirca vignali arativi, posti in villa delle granze di meza via, sotto la vicaria de Arquà. Li quali campi sono sottoposti alle acque. Confina de una la villa communa, da l'altra li signori Lioni, da l'altra il signor Giustinian et dall'altra li signori Bimbioli et Papafava.

Li quali campi paga de livello ogni anno infrancabile lire cinquantanove alli sudetti signori Lioni et paga di cinque e mezo a l'anno al magnifico signor Venturin Bolsetta per un livello francabile. Et paga ducati cinque a l'anno alli eredi del quondam Giacomo Segatti per un livello perpetuo.

Li quali campi et case si lavora in casa et tengo per mio uso.

2 Item scodo dalli heredi del quondam Domenico Segatti il giovane per livello francabile sopra la eredità di esso Domenico ducati sedesi e mezo a l'anno da [...] 6 [...] 4 per ducatto, per capital de ducati trecento liberi da gravezze.

Espedita in lire seicento una [...] 15 fanno d'estimo lire

Estimo 1615, b. 188: estimo di Bortolamio Segatti

|c. 85r| Bortolamio Segato et fratelli detti Pasquini possedono li beni infrascritti, come per sua polizza presentata per il sudetto Bortolamio 31 maggio 1616 con giuramento.

Al nome de Iddio l'anno 1616

Polizza delli beni possessi per li signori Bortolamio et Francesco, fratelli Segati detti Pasquini, del quondam signor Giacomo, presentata per il signor Bortolamio, habita alla Battaglia.

Prima una casa alla Battaglia, alla qual confina a |c. 85v| levante il clarissimo Malipiero, a sera la via commune et a tramontana la stradella che va all'acqua [...] [...]. La qual casa viene tenuta per uso et habitatione de detti fratelli.

1 Item nella detta villa della Battaglia, in contrà del Cattaio, sotto la vicaria d'Arquà, una pezza de terra arrativa, pianta de vigne et arbori con cortivo sopra, casa de muro et legnami coperta de paglia con stalla et sue habentie et pertinentie de campi dieci e mezzo incirca. Confina da due il signor conte Rizzardo San Boniffacio, ad un'altra, mediante la fossa comune, l'illustrissimo signor Pietro Cornaro et all'altra una stradella et si fanno a Boaria.

Val d'estimo 10 e mezzo incirca.

2 Item in data villa una pezza di terra arrativa in contrà del Cattaio, o Montenovo, sotto la vicaria d'Arquà, de campi sei e mezzo incirca. Confina da una il signor Girolamo Cavargerano et parte l'illustrissimo signor Girolamo (Salvadego), cavalier, et signora Isabella di Segati con una casa ch'essa habita; a un'altra il signor Rizzardo San Bonffio et a un'altra il signor Boniffacio et dall'altra il clarissimo signor Nicolo Contarini.

Val d'estimo 6 e mezzo incirca.

3 Item in detto loco una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori con un cason sopra de quartiere uno in circa. Confina a una l'arzare del fiume della Battaglia, a un'altra il signor Girolamo Cavargerano, a un'altra il signor conte Rizzardo San Boniffacio et dall'altra Lorenzo dal Moro in loco del quondam signor Dominico Segati. Tiene ad affitto al presente |c. 86r| Piero (Gartaldo).

Val d'estimo (7 e mezzo) incirca.

4 Item nella detta villa in detto loco una pezza de terra arrativa, pianta [...] (urdega) de campo uno e mezzo incirca. Confina a uno il clarissimo signor Nicolo Contarini et parte l'illustrissimo signor Marc'Antonio Loredan et messer Gasparo Giacotino, a un'altra l'illustrissimo Piero Cornaro et parte l'illustrissimo Marc'Antonio Loredano et dall'altra li heredi di Andrea Cantanello et dall'altra il signor Rizzardo San Boniffacio.

Val d'estimo (L) 2 incirca.

5 In villa di Pernumia una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori con cortivo et un cason sopra con forno e sue habentie et pertinentie de campo uno, quartiere due et mezzo incirca in contrà di Ponte Canale, sotto la vicaria di Conselve. Confina a uno il fassone commune, a un'altra il signor Giovanni Pernumia et dalle altre due li heredi del signor Corraduzzo. Tien ad affitto al presente per Lorenzo Betaldo.

Val d'estimo (L) 2 e mezzo incirca.

6 Nella villa della Battaglia, una casa de muro e lignami, coperta da coppì con corte in contrà del Pizzon, overo sotto Carrara. Confina davanti l'arzer del fiume che va²¹⁷ a l'altra li heredi del quondam Dominico Segati, a un'altra il signor Iseppo Marsiliato et dall'altra sier Battista Nichiloco. Tiene al presente ad affitto Marchetto monaro, per affitto Lire 60.

7 In villa de Pernumia, in contrà di San Fenzo, una pezza di terra de campi otto, quartieri due e mezzo incirca [...] |c. 86v| parte di essa le (Dottore) al presente fanno a Boaria. Confina da una la serada commune et parte l'illustrissimo signor Girolamo Salvadego, cavalier, a un'altra detto Salvadego e parte le terre delle Boselle; a un'altra il Brolo piccolo et il brolo grande et reverende monache di Santa Maria Mater Domini et dall'altra²¹⁸.

Val d'estimo 8 (L) 2 e mezzo incirca.

²¹⁷ I puntini di sospensione non sono dovuti a difficoltà di comprensione della scrittura, ma riflettono quanto contenuto nella carta.

²¹⁸ Ut infra.

8 Nella detta villa, una pezza di terra arrativa, pianta de vide et arbori in contrà de San Fenzo, sotto Conselve, nominata parte le Polentone e parte le Bressane, di campi tredici, quartieri due. Confina a una la serrada commune, a un'altra li heredi de domino Modesto Polentone et parte la carità de Padova; a un'altra la detta carità et parte la serrada commune et dall'altra il clarissimo signor Tadio Contarini et parte sier Boraso. Et per Gasparo Zuanno nello ben noto a esse parti.

Val d'estimo 13 (L) 2.

9 Nella detta villa una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori in detta contrà, chiamata la pezza delli quattro campi, sotto Conselve, de campi quattro, quartieri due incirca. Confina a uno il clarissimo signor Tadio Contarini, a un'altra la serrada consortiva, a un'altra il clarissimo signor²¹⁹ Gussoni et dall'altra li heredi del signor Lodovico di Dottori.

Val d'estimo 4 (L) 2 incirca.

10 Nella detta villa, overo di San Piero Vimenale, una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori, sotto Conselve, de campo uno. Confina da due il signor Sigismondo Boretino, a una li heredi del quondam signor Lodovico di Dottori et dall'altra il signor Albertin Mussato.

Val d'estimo 1 (L).

11 |c. 87r| Nella detta villa di Pernumia, in contrà di San Fenzo, una pezza di terra arrativa, piante de vigne et arbori, detta la Casata, de campi due, quartieri tre e mezo incirca. Confina a due la serrata consortiva, a una contea di Padova et all'altra monsignor [...].

Val d'estimo 2 (L) 3 incirca.

12²²⁰ nella villa di (Molaradremo), una pezza de terra di campi dissnove, quartieri due incirca. Confina a tutte le parte la serrada commune.

Val d'estimo 19 (L) 2 incirca.

²¹⁹ Ut infra.

²²⁰ Tale punto dell'estimo è stato successivamente cancellato dallo scribano.

13 Nella villa della Battaglia, una pezza de terra broлива, pianta de vigne et arbori con cortivo et casa de muro coperta de coppì con colombara, de estimo [...] tre, in contrà del Bagno, sotto Conselve. Confina a una l'arzare del fiume della Battaglia et dalle altre tre l'eccellentissimo signor Antonio Grighetto.

Estimo [...] 3 affitta quatordeci.

14 Nella villa della Rivella una pezza de terra, pianta de vigne, et arbori con cortivo con cason sopra di muro e legname coperto di (casse) con forno, in contrà della Rivella, sotto la vicaria di Conselve, de campi due quartiere uno incirca. Confina a una il signor Michiel Trevisano, a un'altra la serrada consortiva, a un'altra la serrada commune et dall'altra il signor Giovanni Pernumia.

Val d'estimo 2 (L) 1 incirca.

15 Nella villa di Pernumia, in contrà di San Fenzo, una pezza de terra arrativa, pianta de vigne et arbori de campi diecinove incirca. Confina a una la serrada commune, a un'altra li heredi del quondam Domenico di Segati il giovane, |c. 87v| a un'altra li heredi del quondam signor Lodovico di Dottori et dall'altra detti Dottori et parte li reverendi padri dalle (Carcere) et clarissimo signor Priuli.

Val d'estimo 1 (L) incirca.

16 Nella detta villa de Pernumia, una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori et pianta broлива, in contrà di San Fenzo, de campi dieci, quartieri due incirca. Confina a una la serada comuna e parte le reverende monache di Santa Maria Mater Domini, a un'altra il brollo et all'altra l'altro broletto con il cortivo, tezza et colombara.

Val d'estimo 10 (L) 2.

17 Nella detta villa de Pernumia, una pezza de terra arrativa, pianta de vide et arbori in contrà chiamata le [...], de campi due quartieri due incirca. Confina a una li heredi del serenissimo Grimani, a un'altra domino Marc'Antonio [...], ad un'altra la serrada consortiva et dall'altra l'illustrissimo Tadio Contarini.

Val d'estimo 2 (L) 2 incirca.

18 Si scode de livello et primo

Da Zuan Maria Montin dalla Battaglia dannari lire sie, una gallina et un polasero sopra un casone in villa dalla Battaglia et è infrancabile.

19 Dall'illustrissimo signor Giovan Battista Zabbanella due mezzo formento ed è infrancabile.

20 Da sier Dominico Tirabosco dalla Zanca denari lire cento e vinti, un (paro) di galline, un (paro) de caponi et [...] de polastri. Fondato sopra una pezza di terra prativa posta in villa di Pernumia, detta la Polentona.

21 Si pagano sopra li beni soprascritti le infrancabili gravezze et livelli |c. 88r| et prima sopra tutti li campi di San Fenzo di Pernumia si paga la decima al reverendissimo monsignor Michele.

23 Si paga del livello perpetuo ogn'anno alli heredi del quondam domino Nuolo Marzoletto de [...] 16 dennari. Un (paro) de polastri et un (paro) de galline fondato sopra una pezza di terra broliua con la casa, cortile et colombara, posta in villa della Battagliain, contrà del Bagno.

24 Item al signor Cleso Campagnola di livello perpetuo ogn'anno lire ottantatre, soldi quatordecì de denari fondato sopra la pezza di terra a Pernumia, in contrà di San Fenzo.

25 Item al hospital di San Francesco di Padova ogn'anno de livello perpetuo formento stara quattro, fondato sopra un campo in villa di Pernumia, in contrà di San Fenzo, nelle terre dette li Borcelli.

26 Item alla signora Isabella, fu moglie del quondam signor Domenico Pasquini il vecchio, nostr'amenda moza due formento, mastelli vinti di vino, dannari [...] 46 [...] 20 et ligne per tutto l'anno in vita sua.

27 Item al molto illustrissimo et eccellentissimo signor Fabritio Aquapendente per il cavedal de ducati mille ducati cinquantacinque all'anno fondato sopra la possessione di [...].

28 Item al reverendo monsignor rettore, overo curato della chiesa della Battaglia, ogni anno [...] 16 de dennari [...] lasciato dal signor Domenico Segato il vecchio.

29 Item al detto reverendo rettore per cere et oglio per le lampade in perpetuo, per celebrar le messe contenute nel [...] legato.

30 Item oglio su cere similmente ogni anno perpetuo all'[...] |c. 88v| Gesù in detta chiesa lasciato per il quondam Francesco Pasquino.

31 Item se paga de livello perpetuo ogni tre anni de lire otto dannari et ogn'anno una gallina et una polastra alli heredi del quondam Bortolamio dalla Corna fondato sopra la casa alla Battaglia, in contrà del Pizzon.

32 Item a monsignor arciprete di Pernumia ogn'anno de livello de perpetuo de lire sei dannari fondato sopra alla chiesura di Pernumia, in contrà di ponte (canale).

33 Item alla (caneveta) del domo in Padova formento stara due, quartieri due e mezo e scudelle nove et vino fatto mastelli sei e mezo, fondato esso livello sopra alcune terre in villa de Pernumia, in contrà di San Fenzo, chiamate li Quagnoli, possesse al presente dalli heredi del quondam Dominico Segatti et a noi aspetta tal livello.

34 Item alli reverendi padri di Lispia ogn'anno in perpetuo dannari lire vintiuna, soldi dieci, fondato esso livello sopra ad alcune terre in villa de Gorghisolò, possesse al presente dalli heredi del quondam signor Dominico Segatti et a noi s'aspetta tal livello.

35 Item alli heredi del domino Zuan Piero Paganello per il cavedal de ducati mille, ducati cinquantacinque, fondato detto livello sopra le terre del Cattaiò et è affrancabile.

36 Item si deve dare al signor Giovan Battista Lonigo ducati mille e cento incirca, qual se li paga ducati dosento e cinquanta |c. 89r| all'anno. Et questi sono per resto di sua dote della signora Pasquina, sua moglie.

Nota che se fossero stati dati in nota dal signor Zuanne Schietti da Venetia le due pezze di terra al n°5 et 14 [...] nella presente polizza, non intendiamo dir quali siano poste in stima a nostro pregiudicio, perché lui le possede per essergli quelle state vendute.

Non si ha detto il giuramento per non haver l'età.

Rivista et ridotta in lire novemille quattrocento ottantatre, soldi sedici, non detratto il livello sopra beni descritti nel territorio, né li do contrascritti, per non trovarsi li beni in polizza de signor Dominico, come all'incontro fanno d'estimo 4 [...] 14 [...] 10.

Marc'Antonio Mussato, dottor, presidente per la Città.

Don Piero Paulo, presidente per il reverendo Clero.

Iseppo Miazzo, presidente per il Territorio.




Fig. 1 – ASVe, Consiglio dei dieci, Processi, Processi delegati ai rettori, b. 2. Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto Danfo padovano et altri.

Fonti archivistiche

ASVe, *Capi del Consiglio dei dieci, Banditi. Liberazione banditi. Bandi*, b. 4, bandi del: 13 aprile 1605; 27 maggio 1605; 23 luglio 1605; 15 settembre 1605.

ASVe, *Capi del Consiglio dei dieci, Dispacci*, b. 86, fasc. 140;141;149.

ASVe, *Collegio, Notatorio, filze*, b. 166, c. 14 giugno 1603.

ASVe, *Collegio, Suppliche, Suppliche di fuori*, b. 356, c. 74r, supplica del 7 maggio 1603.

ASVe, *Consiglio dei dieci, Deliberazioni, Comuni, filze*, b. 252, fasc. [93]; [103].

ASVe, *Consiglio dei dieci, Deliberazioni, Comuni, filze*, b. 253, fasc. [50].

ASVe, *Consiglio dei dieci, Processi, Processi delegati ai rettori*, b. 2, fasc. 1, *Processo sopra il rapto di Pasquina di Pasquini dalla Battaglia contra Benetto padovano et altri*, 27 marzo 1605.

ASPd, *Archivio Civico Antico, Estimi, Estimo 1575*, b. 176, c. 83v (Isabella Segati).

ASPd, *Archivio Civico Antico, Estimi, Estimo 1615*, b. 130, polizza n. 9546 (Isabella Segati).

ASPd, *Archivio Civico Antico, Estimi, Estimo 1615*, b. 188, cc. 85r-89r (Bortolamio Segato); 108v-109r (Domenego Segato); 135v-136r (Francesco Segato).

ASPd, *Foro criminale, sentenze della Corte pretoria, raspe (13 agosto 1597 – 5 dicembre 1612)*, reg. 2, b. 2, cc. 93r-99v.

ASPd, *Ufficio di sanità*, rub. 464, lettera “D”, voce *Domenego Segatti*.

Bibliografia

Alessi-Palazzolo G., *Il processo penale. Profilo storico*. Roma, GLF editori Laterza, 2001.

Alessi-Palazzolo G., *Il gioco degli scambi. Seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, "Quaderni storici", 75, pp. 805-831.

Andreato C., *Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci nel XVI secolo*, in Povoletto C., *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*. Roma, Il Mulino, 2007, pp. 361-417.

Argelati F., *Pratica del Foro Veneto*. Venezia 1737.

Barbaro A., *Pratica criminale*. Venezia, Appresso Giuseppe Bortoli con licenza de' superiori, et privilegio, 1739.

Baschet A., *Les archives de Venise. Histoire de la Chancellerie secrète. Le Sénat, les Cabinet des Ministres, le Conseil des Dix et les Inquisiteurs d'État*. Paris 1870.

Bonfiglio Dosio G., *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori*. Padova, Il Libraccio, 1997.

Bossy J., *Dalla comunità all'individuo*. Torino, Einaudi, 1998.

Brundage J.A., *Rape and Marriage in the Medieval Canon Law*, "Revue de droit canonique", XXVIII, 1978, pp. 62-75.

Buganza G., *La complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*. Venezia, Marsilio, 1998.

Burguière A., Lebrun F., *Le cento e una famiglie d'Europa*, in Goody J. (a cura di), *Storia universale della famiglia*, II. Milano, Mondadori, 1988, pp. 19-94.

Casey J., *La famiglia nella storia*. Roma-Bari, Laterza, 1991 (ed. or. *The History of Family*, Basil Blackwell).

Cecchetti B., *Titoli e note cronologiche degli archivi dell'ex repubblica veneta*. Venezia 1866.

Cecchetti B., *Saggio di un dizionario del linguaggio archivistico veneto*. Venezia, Prem. Stab. Tip. Di P. Naratovich, 1888.

Cesco V., *Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia, seconda metà del XVI secolo)*. "Acta Histriae", VII, 1998, pp. 349-372.

Cesco V., *Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura*, in Povolo C. e Chiodi G. (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II. Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 349-412.

Concilium Tridentinum, Sessio XXIV, in Alberigo J., Dossetti J.A., Jannou P.P., Leonardi C., Prodi P. (a cura di), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*. "Istituto per le scienze religiose, consulenza di Huberto Jedin", Bologna 1973.

Cozzi G., *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino, Einaudi, 1982.

Cozzi G., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in Id., *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in Età moderna*. Venezia, Marsilio, 1997, pp. 291-352.

Cozzi G., *La società veneziana e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*. Venezia, Marsilio, 2000.

Damaška M.R., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*. Bologna, Il Mulino, 1991.

Da Schio G., *Persone Memorabili in Vicenza*. Riproduzione digitale dei manoscritti della Biblioteca civica Bertoliana (mss. 3387-3404), Vicenza 2012.

Della Giovanna E., Sorgato A. (a cura di), *Leggi criminali venete.* Venezia, R.D.S. editori, 1980.

Desolei A., *Istituzioni e archivi giudiziari della Terraferma veneta: il caso di Padova,* in *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna,* Atti del convegno di studi, Siena (15-17 settembre 2008) a cura di Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zirilli, I. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 109, Ministero per i beni e le attività culturali, DGA, 2012.

Ferrari G., *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica di Venezia.* Venezia, Tip.-Libreria Emiliana, 1913.

Ferro M., *Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro,* I/1 e II/2. Venezia, presso Andrea Santini e figlio Merceria San Giuliano n. 715, 1845.

Fosi Polverini I., *La società violenta. Il banditismo dello stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento.* Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1985.

Gaudemet J., *Il matrimonio in Occidente.* Torino 1989.

Gloria A., *Dello Archivio civico antico in Padova. Memoria storica.* Padova 1855, pp. 19-20.

Goria F., voce *Ratto* (diritto romano) in *Enciclopedia del diritto,* XXXVIII. Varese, Giuffrè, 1987, pp. 718-719.

Grecchi Z., *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto raccolte dal dottore ed avvocato Zeffirino Gianbatista Grecchi di Codogno nella Lombardia austriaca premesso a ciascuna un saggio elementare delle teorie più analoghe ad una pratica istruzione.* Padova, nella stamperia del Seminario presso Tommaso Bettinelli, 1790-91.

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, III e IV. Direzione Generale per gli Archivi, 1981-84.

Kalifa S., *Singularités matrimoniales chez les anciens Germains: le rapt et le droit de la femme à disposer d'elle même*, "Revue historique de droit français et étranger", IV, n. 48, pp. 199-225.

Lenman B. e Parker G., *The state, the community and the criminal law in Early Modern Europe*, in Gatrell V.A.C., Lenman B., Parker G. (a cura di), *Crime and the law. The social history of crime in Western Europe since 1500*. London 1980.

Liguori F., *Batagia. Storia minore di un paese del padovano nel corso degli ultimi due secoli della Serenissima Repubblica*. Padova, ADE, 2000.

Lombardi D., *Matrimoni di antico regime*. Bologna, Il Mulino, 2001.

Manconi F. (a cura di), *Banditismi mediterranei, secoli XVI-XVII*. Roma, Carocci, 2003.

Marin S., *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in Povolo C. e Chiodi G. (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II. Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 171-257.

Morari G., *Prattica de' reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari padovano, ricavata dall'osservazioni da lui fatte in occasione dell'Assessorie da lui sostenute*. Padova, appresso Giuseppe Corona, 1708.

Mutinelli F., *Lessico veneto*. Venezia, co' tipi di Gianbatista Andreola editore, 1851.

Ortalli G. (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Atti del Convegno, Venezia (3-5 novembre 1985). Roma, Jouvence, 1986.

Ortalli G. (2002): *Entrar nel Dominio: le dedizioni delle città alla Repubblica Serenissima*, Società, economia e istituzioni. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta, I: Istituzioni ed economia. Verona, Cierre, 2002, pp. 49-62.

Pitt-Rivers J., *The Fate of Shechem or The Politics of Sex. Essays in the Anthropology of the Mediterranean*. Cambridge, Cambridge University Press, 1977.

Povolo C., *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti", CXXXVII, 1978-79, pp. 479-498.

Povolo C., *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*, in Cozzi G. (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*. Roma, Jouvence, 1980.

Povolo C., *Polissena Scroffa, fra Paolo Sarpi e il Consiglio dei dieci. Una vicenda successoria nella Venezia degli inizi del Seicento*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*. Vicenza, Il Cardo, 1992, pp. 221-233.

Povolo C., *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, "Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere e arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti", T. 51, 1992-93, pp. 89-139.

Povolo C., *Entre la force de l'honneur et le pouvoir de la justice: le délit de viol en Italie (XIV-XIX siècle)*, in Garnot B., *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*. Dijon, 1996, pp. 153-164.

Povolo C., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*. Cierre, Verona 1997.

Povolo C. (a cura di), *Il processo a Paolo Orgiano: 1605-1607*, "Fonti per la storia della Terraferma veneta", 19. Roma, Viella, 2003.

Povolo C., *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del Seicento all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*. Sommacampagna, Cierre, 2004.

Povolo C., *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in Povolo C. e

Chiodi G. (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, II. Sommacampagna, Cierre, 2004, pp. 19-170.

Povolo C., *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo Stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in Id. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo Stato territoriale*. Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 15-107.

Povolo C., *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna. Un approccio antropologico-giuridico*, Academia.edu.

Priori L., *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*. Venezia, appresso Francesco Brogiollo, 1644.

Rossetto L., *La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento*, in Povolo C. (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*. Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 281-321.

Saviolo P., *Compendio delle origini et relatione delli estimi della città di Padova di Pietro Saviolo*. Padova 1667.

Sbriccoli M., *Giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*. Milano 2009.

Tagliaferri A., *Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma*, Atti del convegno "Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori", Trieste (23-24 ottobre 1980), a cura di Tagliaferri A. Milano, Giuffrè, 1981, pp. 15-43.

Vianello A., *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memoria e istanze nel secondo Settecento veneziano*. Padova, Il Poligrafo, 2009.

Vigato M., *Gli estimi padovani tra XVI e XVII secolo*, "Società e storia", n. 43, 1989, pp. 45-82.

Zambon O., *Glossario del dialetto veneto di Terraferma*. Musile di Piave, Consorzio Pro Loco "dal Sile al Piave", 2008.

Zanetti P.G., *Battaglia Terme. Originalità e passato di un paese del padovano*. Battaglia Terme, La Galiverna, 1989.

Zordan G., *L'ordinamento giuridico veneziano*. Padova, Imprimerie, 2005.